



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 655

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di martedì 22 novembre 2016

I N D I C E

Commissioni riunite

5 ^a (Bilancio) e 6 ^a (Finanze e tesoro): <i>Plenaria (*)</i>			
6 ^a (Finanze e tesoro) e 10 ^a (Industria, commercio, turismo): <i>Uffici di Presidenza (Riunione n. 7)</i>			Pag. 5
8 ^a (Lavori pubblici, comunicazioni) e 10 ^a (Industria, commercio, turismo): <i>Plenaria</i>			» 6

Commissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali: <i>Plenaria (antimeridiana)</i>			Pag. 25
<i>Sottocommissione per i pareri</i>			» 29
<i>Plenaria (pomeridiana)</i>			» 32
2 ^a - Giustizia: <i>Plenaria</i>			» 36
<i>Sottocommissione per i pareri</i>			» 45
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 115)</i>			» 45
3 ^a - Affari esteri: <i>Plenaria</i>			» 46
5 ^a - Bilancio: <i>Plenaria (antimeridiana)</i>			» 57
<i>Plenaria (*)</i>			

(*) Il riassunto dei lavori delle Commissioni 5^a (Bilancio) e 6^a (Finanze e tesoro) (riunite) e 5^a (Bilancio) verrà pubblicato in un separato fascicolo di supplemento del presente 655° Resoconto delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 22 novembre 2016.

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Liberalpopolare-Autonomie: AL-A; Area Popolare (NCD-UDC): AP (NCD-UDC); Conservatori e Riformisti: CoR; Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Popolari per l'Italia, Moderati, Idea, Euro-Exit, M.P.L. - Movimento politico Libertas): GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Insieme per l'Italia: Misto-Ipl; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento la Puglia in Più: Misto-MovPugliaPiù; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: Misto-SI-SEL.

6 ^a - Finanze e tesoro:		
<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	72
7 ^a - Istruzione:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 300)</i>	»	78
<i>Plenaria (antimeridiana)</i>	»	78
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni:		
<i>Plenaria</i>	»	88
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare:		
<i>Plenaria</i>	»	97
10 ^a - Industria, commercio, turismo:		
<i>Plenaria</i>	»	102
11 ^a - Lavoro:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 90)</i>	»	109
<i>Plenaria</i>	»	109
12 ^a - Igiene e sanità:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 222)</i>	»	111
<i>Plenaria</i>	»	111
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 209)</i>	»	242
<i>Plenaria</i>	»	242
<i>Sottocommissione per i pareri</i>	»	303
14 ^a - Politiche dell'Unione europea:		
<i>Plenaria</i>	»	304
<i>Sottocommissione per i pareri (fase discendente)</i>	»	313

Commissioni bicamerali

Inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere:		
<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	314
Per la semplificazione:		
<i>Plenaria</i>	»	316
Inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro:		
<i>Ufficio di Presidenza</i>	»	317
<i>Plenaria</i>	»	317

Commissioni monocamerali d'inchiesta

Sul fenomeno degli infortuni sul lavoro:		
<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	319

COMMISSIONI 6^a e 10^a RIUNITE

6^a (Finanze e tesoro)

10^a (Industria, commercio e turismo)

Martedì 22 novembre 2016

**Uffici di Presidenza integrati
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 7

Presidenza del Presidente della 10^a Commissione
MUCCHETTI

Orario: dalle ore 15,10 alle ore 16

*AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DELLA GUARDIA DI FINANZA SUL
DISEGNO DI LEGGE N. 2526 (MISURE IN MATERIA FISCALE PER LA CONCOR-
RENZA NELL'ECONOMIA DIGITALE)*

COMMISSIONI 8^a e 10^a RIUNITE

8^a (Lavori pubblici, comunicazioni)

10^a (Industria, commercio, turismo)

Martedì 22 novembre 2016

Plenaria

14^a Seduta

Presidenza del Presidente della 8^a Commissione
MATTEOLI

*Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti
Del Basso De Caro.*

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/94/UE sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi (n. 337)

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 luglio 2015, n. 114. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 16 novembre.

Il presidente MATTEOLI avverte che il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento ha trasmesso alle Camere il parere reso lo scorso 10 novembre sul provvedimento in oggetto dalla Conferenza unificata.

Essendo stato adempiuto tale vincolo procedurale, le Commissioni riunite sono pertanto nella condizione di poter rendere il prescritto parere al Governo.

Il senatore MARGIOTTA (*PD*), relatore per l'8^a Commissione, fa presente che, a seguito del lungo lavoro di approfondimento svolto insieme alla collega Valdinosi, è stata messa a punto una proposta di parere favorevole con osservazioni, che recepisce le indicazioni emerse nel dibattito e nelle audizioni informali svolte dalle Commissioni riunite.

La senatrice VALDINOSI (*PD*), relatrice per la 10^a Commissione, dopo aver ribadito la rilevanza e la complessità della materia, sottolinea anch'ella il lungo lavoro svolto dalle Commissioni riunite, anche in sede di audizioni informali di soggetti pubblici e privati, dalle quali sono stati raccolti elementi importanti e utili. Chiarisce poi l'intento che ha mosso l'attività dei due relatori e conferma l'importanza del rispetto del principio della neutralità tecnologica.

Infine, insieme con il correlatore MARGIOTTA (*PD*), presenta e illustra la proposta di parere favorevole con osservazioni (pubblicata in allegato) già preannunciata.

Il presidente MATTEOLI avverte che i senatori del Movimento 5 Stelle hanno presentato una proposta di parere alternativo anch'essa di segno favorevole, con condizioni ed osservazioni (pubblicata in allegato).

Il senatore GIROTTO (*M5S*) illustra quindi la suddetta proposta di parere alternativo, pur dando atto ai relatori di aver accolto molte delle osservazioni avanzate dalla sua parte politica.

Il sottosegretario DEL BASSO DE CARO fa presente che, pur essendo la valutazione del Governo complessivamente favorevole sulla proposta di parere dei relatori, vi è però una contrarietà su alcune specifiche osservazioni, che passa quindi a illustrare in dettaglio, sottolineando che si tratta di valutazioni condivise tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell'ambiente.

Il relatore MARGIOTTA (*PD*), pur comprendendo la posizione del Governo, ritiene opportuno mantenere la formulazione della proposta di parere, che rappresenta una sintesi equilibrata tra le varie posizioni emerse nel dibattito. Segnala che si tratta comunque di osservazioni, pur auspicando che il Governo le accolga.

Il presidente MATTEOLI osserva che il Governo ha legittimamente fornito la propria valutazione sulla proposta di parere predisposta dai relatori, sulla quale, altrettanto legittimamente, le Commissioni riunite si esprimeranno in maniera autonoma.

Il senatore RANUCCI (*PD*) chiede di integrare l'osservazione n. 23 con la precisazione che non si debba applicare alcuna soglia minima di unità abitativa per gli edifici residenziali dei comuni ubicati nelle isole minori.

Il relatore MARGIOTTA (*PD*), anche a nome della correlatrice Valdinosi, accoglie la richiesta del senatore Ranucci e formula conseguentemente una nuova proposta di parere (pubblicata in allegato).

Nessun altro chiedendo di intervenire, previa verifica del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone in votazione il nuovo schema di parere favorevole con osservazioni dei relatori, che è approvato. Avverte, infine, che è conseguentemente precluso lo schema di parere alternativo del Movimento 5 Stelle.

La seduta termina alle ore 15,05.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI RELATORI SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 337

Le Commissioni riunite 8^a Lavori pubblici, comunicazioni e 10^a Industria, commercio, turismo, esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/94/UE sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi (atto del Governo n. 337),

premessò che il provvedimento in esame, predisposto sulla base della legge 9 luglio 2015, n. 114 (legge di delegazione europea 2014), è volto a dare attuazione alla direttiva 2014/94/UE, con la quale, al fine di attenuare l'impatto ambientale nel settore dei trasporti, facilitare l'abbattimento delle emissioni generate dal trasporto e, parallelamente, ridurre la dipendenza dai combustibili fossili tradizionali, si è stabilito che gli Stati membri dell'Unione europea, entro il 18 novembre 2016, adottino un Quadro strategico nazionale per lo sviluppo del mercato dei combustibili alternativi nel settore dei trasporti e per la realizzazione della relativa infrastruttura, riferendo sull'attuazione entro il 18 novembre 2019 e, successivamente, ogni tre anni;

preso atto che la Relazione che accompagna il provvedimento sottolinea come la direttiva si inserisca in un contesto più ampio di azioni già intraprese a livello europeo e come il suo recepimento sia coerente con il programma del Governo, sia con riguardo alle priorità politiche individuate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per il 2016 e alle previsioni del Piano nazionale della portualità e della logistica, sia con riferimento alle iniziative già avviate dal Ministero dello sviluppo economico per la predisposizione di un Quadro strategico nazionale sull'utilizzo, in particolare, del gas naturale liquefatto (GNL) in Italia;

condivisi i principali contenuti della direttiva, volta a prevedere un quadro comune di interventi per la realizzazione di infrastrutture per i combustibili alternativi per il trasporto nell'Unione – individuati in elettricità, gas naturale e idrogeno – fissando per ciascun tipo di propellente obiettivi temporali e misure specifiche in ordine alla rete di distribuzione;

evidenziata, in termini generali, l'esigenza di assicurare il pieno rispetto del principio di neutralità tecnologica, in conformità allo spirito della direttiva, consentendo così una maggiore flessibilità e capacità di assecondare lo sviluppo futuro del mercato dei trasporti sostenibili e sottolineata, in tale prospettiva, l'opportunità di introdurre alcune modifiche all'articolato, volte a meglio recepire la direttiva e a facilitare il conseguimento dei suddetti obiettivi;

considerati i contributi acquisiti nel corso delle audizioni informali svolte con i principali soggetti pubblici e privati interessati alla normativa

in oggetto, nonché il parere reso dalla Conferenza unificata lo scorso 10 novembre;

esprimono, per quanto di competenza, parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

1. all'articolo 2, comma 1, lettera b), eliminare il secondo periodo;
2. all'articolo 2, comma 1, lettera f) dopo le parole: «di trasmissione» aggiungere le seguenti: «e/o con la rete di distribuzione»;

3. all'articolo 2, comma 1, lettera f) sostituire le parole: «a gas naturale liquefatto-GNL» con le seguenti: «da combustibili alternativi» oppure, in alternativa, aggiungere, in fine le parole: «o idrogeno»;

4. all'articolo 2, comma 1, sostituire la lettera g) con la seguente:
«g) punto di ricarica o di rifornimento accessibile al pubblico: un punto di ricarica o di rifornimento accessibile senza alcuna restrizione (autorizzazione, pagamento del diritto di accesso, iscrizione, associazione, abbonamento), comprendente modalità di autenticazione, utilizzo e pagamento del servizio di ricarica differenziate, sia esso collocato su area pubblica che su area privata ma aperta al pubblico. Si considera aperto al pubblico anche il punto di ricarica associato ad un servizio di condivisione dei veicoli a seguito del pagamento del servizio di ricarica;»

5. all'articolo 3, comma 1, lettera b), e comma 2, lettera b), nonché all'articolo 5 in rubrica, eliminare la parola «stradale»;

6. all'articolo 3, comma 5, andrebbe esplicitato che il quadro strategico nazionale possa tenere conto delle singole componenti di fornitura, modulandole al proprio interno e favorendo quelle maggiormente sostenibili dal punto di vista ambientale;

7. eliminare il primo periodo del comma 6 dell'articolo 3;

8. all'articolo 3, comma 7, lettera c), dopo le parole: «dei trasporti» aggiungere le seguenti: «previo parere della Conferenza unificata»;

9. all'articolo 4, comma 1, dopo le parole: «per garantire» aggiungere le seguenti: «l'interoperabilità tra punti già presenti e da installare e»;

10. all'articolo 4, comma 1, dopo le parole: «veicoli elettrici circolino» aggiungere la seguente: «almeno»;

11. all'articolo 4, comma 1, sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:

«a) città metropolitane – poli e cintura – e altre aree urbane che hanno registrato nell'ultimo triennio lo sfioramento dei limiti delle concentrazioni inquinanti come previsto dal decreto legislativo 13 agosto 2010 n. 155;

b) aree urbane non rientranti nella lettera a);»;

12. all'articolo 4, comma 7, aggiungere in fine i seguenti periodi:

«I misuratori intelligenti sono posizionati per ciascun operatore nel punto di connessione con la rete di distribuzione. Per i singoli punti di ricarica, è sufficiente che ciascuno di essi sia dotato di un contabilizzatore azzerabile con il quale l'operatore possa rendere visibili agli utilizzatori di

veicoli elettrici le informazioni relative ad ogni singolo servizio di ricarica erogato.»;

13. all'articolo 5, comma 2, dopo la parola: «motore» aggiungere le seguenti: «di cui al comma 1,»;

14. all'articolo 5, comma 3, sostituire le parole: «18 novembre 2017» con le seguenti: «31 marzo 2017»;

15. all'articolo 6, commi 7 e 9, si inserisca un richiamo all'articolo 18;

16. all'articolo 8, comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: «per quanto riguarda» fino alla fine del periodo con le seguenti: «di cui alle norme tecniche di unificazione»;

17. all'articolo 8, comma 6, sostituire la parola: «cinque» con la seguente: «quattro»;

18. all'articolo 9, si valuti l'opportunità di integrare la norma prevedendo di far precedere la decisione di investimento da una analisi costi/benefici di un soggetto terzo e indipendente quale l'AEEG, che consenta di verificare la sostenibilità economica di tali interventi e quindi la coerenza con le finalità espressamente enunciate dal medesimo articolo;

19. all'articolo 9, comma 7, sostituire le parole: «impianti di rigassificazione e stoccaggio di gas naturale liquefatto» con le seguenti: «terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto»;

20. all'articolo 10, comma 3, si elimini la contraddizione tra il primo e il secondo periodo, nella parte in cui quest'ultimo prevede che l'Autorità determini le modalità per lo svolgimento di talune attività, al fine di evitare oneri impropri sulle attività regolate e distorsioni sui mercati non regolamentati relativi alle attività di cui al medesimo articolo 10;

21. all'articolo 14, comma 1, dopo la parola: «vendita» aggiungere le seguenti: «per i clienti domestici»;

22. all'articolo 14, comma 1, si valuti l'opportunità di attribuire alla AEEGSI flessibilità nella determinazione degli ambiti di intervento regolatorio, circoscrivendo il campo di intervento, ad esempio, sulla base del numero dei punti di fornitura serviti o alle situazioni in cui non possano dispiegarsi condizioni di concorrenzialità nell'attività di vendita, anche in considerazione della futura cessazione dei regimi di tutela per la clientela domestica attualmente vigenti;

23. all'articolo 15, comma 1, capoverso 1-ter, in merito all'obbligo di predisposizione dell'allaccio per la possibile installazione di infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli, si segnala l'esigenza di abbassare la soglia minima di unità abitative per gli edifici residenziali ivi indicata, portandola da 50 a 10;

24. all'articolo 18, commi 1, 6 e 11, dopo le parole: «ricarica elettrica» aggiungere le seguenti: «di potenza elevata almeno veloce di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), numero 1»;

25. all'articolo 18, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis) In ambito autostradale gli obblighi di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo e al comma 1, lettera c), dell'articolo 4 sono assolti dai

concessionari autostradali, i quali entro il 31 dicembre 2018 presentano al concedente un piano di diffusione dei servizi di ricarica elettrica, garantendo un numero adeguato di punti di ricarica lungo la rete autostradale e la tutela del principio di neutralità tecnologica degli impianti. I suddetti concessionari sono impegnati, in caso di affidamento a terzi del servizio di ricarica, al rispetto delle procedure competitive di cui all'articolo 11, comma 5-ter, della legge 23 dicembre 1992, n. 498.»;

26. all'articolo 18, commi 3 e 4, fare riferimento alle province i cui capoluoghi abbiano superato i limiti di concentrazione dell'inquinamento per almeno due anni su sei nel periodo 2009-2014;

27. all'articolo 18, comma 5, lettera b), sostituire la parola: «distanza» con le seguenti: «lunghezza delle tubazioni per l'allacciamento» e aggiungere in fine le parole: «o comprovati ostacoli fisici legati alle caratteristiche del territorio che determinino oneri economici eccessivi»;

28. all'articolo 18, comma 6, sostituire la parola: «elettricità» con le seguenti: «nuovi punti di ricarica elettrica almeno della tipologia veloce, di cui all'articolo 2, comma 1»;

29. all'articolo 18, comma 9, primo periodo, sostituire le parole: «mezzi della raccolta dei rifiuti urbani» con le seguenti: «mezzi di servizio di pubblica utilità ivi compresi quelli per la raccolta per i rifiuti urbani»;

30. all'articolo 18, comma 9, si riferisca l'obbligo di acquisto nella percentuale ivi prevista a veicoli che utilizzano combustibili alternativi, espungendo ogni riferimento a specifiche tipologie di carburante;

31. all'articolo 19, sostituire le parole: «possono consentire» con le seguenti: «consentono» e prevedere formule atte a supportare l'introduzione di una regolamentazione omogenea per l'accesso alle ZTL sull'intero territorio nazionale.

PARERE APPROVATO DALLE COMMISSIONI RIUNITE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 337

Le Commissioni riunite 8^a Lavori pubblici, comunicazioni e 10^a Industria, commercio, turismo, esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/94/UE sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi (atto del Governo n. 337),

premessò che il provvedimento in esame, predisposto sulla base della legge 9 luglio 2015, n. 114 (legge di delegazione europea 2014), è volto a dare attuazione alla direttiva 2014/94/UE, con la quale, al fine di attenuare l'impatto ambientale nel settore dei trasporti, facilitare l'abbattimento delle emissioni generate dal trasporto e, parallelamente, ridurre la dipendenza dai combustibili fossili tradizionali, si è stabilito che gli Stati membri dell'Unione europea, entro il 18 novembre 2016, adottino un Quadro strategico nazionale per lo sviluppo del mercato dei combustibili alternativi nel settore dei trasporti e per la realizzazione della relativa infrastruttura, riferendo sull'attuazione entro il 18 novembre 2019 e, successivamente, ogni tre anni;

preso atto che la Relazione che accompagna il provvedimento sottolinea come la direttiva si inserisca in un contesto più ampio di azioni già intraprese a livello europeo e come il suo recepimento sia coerente con il programma del Governo, sia con riguardo alle priorità politiche individuate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per il 2016 e alle previsioni del Piano nazionale della portualità e della logistica, sia con riferimento alle iniziative già avviate dal Ministero dello sviluppo economico per la predisposizione di un Quadro strategico nazionale sull'utilizzo, in particolare, del gas naturale liquefatto (GNL) in Italia;

condivisi i principali contenuti della direttiva, volta a prevedere un quadro comune di interventi per la realizzazione di infrastrutture per i combustibili alternativi per il trasporto nell'Unione – individuati in elettricità, gas naturale e idrogeno – fissando per ciascun tipo di propellente obiettivi temporali e misure specifiche in ordine alla rete di distribuzione;

evidenziata, in termini generali, l'esigenza di assicurare il pieno rispetto del principio di neutralità tecnologica, in conformità allo spirito della direttiva, consentendo così una maggiore flessibilità e capacità di assecondare lo sviluppo futuro del mercato dei trasporti sostenibili e sottolineata, in tale prospettiva, l'opportunità di introdurre alcune modifiche all'articolato, volte a meglio recepire la direttiva e a facilitare il conseguimento dei suddetti obiettivi;

considerati i contributi acquisiti nel corso delle audizioni informali svolte con i principali soggetti pubblici e privati interessati alla normativa

in oggetto, nonché il parere reso dalla Conferenza unificata lo scorso 10 novembre;

esprimono, per quanto di competenza, parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

1) all'articolo 2, comma 1, lettera *b*), eliminare il secondo periodo;
2) all'articolo 2, comma 1, lettera *f*) dopo le parole: «di trasmissione» aggiungere le seguenti: «e/o con la rete di distribuzione»;

3) all'articolo 2, comma 1, lettera *f*) sostituire le parole: «a gas naturale liquefatto-GNL» con le seguenti: «da combustibili alternativi» oppure, in alternativa, aggiungere, in fine le parole: «o idrogeno»;

4) all'articolo 2, comma 1, sostituire la lettera *g*) con la seguente:
«*g*) punto di ricarica o di rifornimento accessibile al pubblico: un punto di ricarica o di rifornimento accessibile senza alcuna restrizione (autorizzazione, pagamento del diritto di accesso, iscrizione, associazione, abbonamento), comprendente modalità di autenticazione, utilizzo e pagamento del servizio di ricarica differenziate, sia esso collocato su area pubblica che su area privata ma aperta al pubblico. Si considera aperto al pubblico anche il punto di ricarica associato ad un servizio di condivisione dei veicoli a seguito del pagamento del servizio di ricarica;»

5) all'articolo 3, comma 1, lettera *b*), e comma 2, lettera *b*), nonché all'articolo 5 in rubrica, eliminare la parola «stradale»;

6) all'articolo 3, comma 5, andrebbe esplicitato che il quadro strategico nazionale possa tenere conto delle singole componenti di fornitura, modulandole al proprio interno e favorendo quelle maggiormente sostenibili dal punto di vista ambientale;

7) eliminare il primo periodo del comma 6 dell'articolo 3;

8) all'articolo 3, comma 7, lettera *c*), dopo le parole: «dei trasporti» aggiungere le seguenti: «previo parere della Conferenza unificata»;

9) all'articolo 4, comma 1, dopo le parole: «per garantire» aggiungere le seguenti: «l'interoperabilità tra punti già presenti e da installare e»;

10) all'articolo 4, comma 1, dopo le parole: «veicoli elettrici circolino» aggiungere la seguente: «almeno»;

11) all'articolo 4, comma 1, sostituire le lettere *a*) e *b*) con le seguenti:

«*a*) città metropolitane – poli e cintura – e altre aree urbane che hanno registrato nell'ultimo triennio lo sfioramento dei limiti delle concentrazioni inquinanti come previsto dal decreto legislativo 13 agosto 2010 n. 155;

b) aree urbane non rientranti nella lettera *a*);»;

12) all'articolo 4, comma 7, aggiungere in fine i seguenti periodi:

«I misuratori intelligenti sono posizionati per ciascun operatore nel punto di connessione con la rete di distribuzione. Per i singoli punti di ricarica, è sufficiente che ciascuno di essi sia dotato di un contabilizzatore azzerabile con il quale l'operatore possa rendere visibili agli utilizzatori di

veicoli elettrici le informazioni relative ad ogni singolo servizio di ricarica erogato.»;

13) all'articolo 5, comma 2, dopo la parola: «motore» aggiungere le seguenti: «di cui al comma 1,»;

14) all'articolo 5, comma 3, sostituire le parole: «18 novembre 2017» con le seguenti: «31 marzo 2017»;

15) all'articolo 6, commi 7 e 9, si inserisca un richiamo all'articolo 18;

16) all'articolo 8, comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: «per quanto riguarda» fino alla fine del periodo con le seguenti: «di cui alle norme tecniche di unificazione»;

17) all'articolo 8, comma 6, sostituire la parola: «cinque» con la seguente: «quattro»;

18) all'articolo 9, si valuti l'opportunità di integrare la norma prevedendo di far precedere la decisione di investimento da una analisi costi/benefici di un soggetto terzo e indipendente quale l'AEEG, che consenta di verificare la sostenibilità economica di tali interventi e quindi la coerenza con le finalità espressamente enunciate dal medesimo articolo;

19) all'articolo 9, comma 7, sostituire le parole: «impianti di rigassificazione e stoccaggio di gas naturale liquefatto» con le seguenti: «terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto»;

20) all'articolo 10, comma 3, si elimini la contraddizione tra il primo e il secondo periodo, nella parte in cui quest'ultimo prevede che l'Autorità determini le modalità per lo svolgimento di talune attività, al fine di evitare oneri impropri sulle attività regolate e distorsioni sui mercati non regolamentati relativi alle attività di cui al medesimo articolo 10;

21) all'articolo 14, comma 1, dopo la parola: «vendita» aggiungere le seguenti: «per i clienti domestici»;

22) all'articolo 14, comma 1, si valuti l'opportunità di attribuire alla AEEGSI flessibilità nella determinazione degli ambiti di intervento regolatorio, circoscrivendo il campo di intervento, ad esempio, sulla base del numero dei punti di fornitura serviti o alle situazioni in cui non possano dispiegarsi condizioni di concorrenzialità nell'attività di vendita, anche in considerazione della futura cessazione dei regimi di tutela per la clientela domestica attualmente vigenti;

23) all'articolo 15, comma 1, capoverso 1-ter, in merito all'obbligo di predisposizione dell'allaccio per la possibile installazione di infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli, si segnali l'esigenza di abbassare la soglia minima di unità abitative per gli edifici residenziali ivi indicata, portandola da 50 a 10, e di non applicare alcuna soglia per i comuni ubicati nelle isole minori;

24) all'articolo 18, commi 1, 6 e 11, dopo le parole: «ricarica elettrica» aggiungere le seguenti: «di potenza elevata almeno veloce di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), numero 1»;

25) all'articolo 18, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis) In ambito autostradale gli obblighi di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo e al comma 1, lettera c), dell'articolo 4 sono assolti dai concessionari autostradali, i quali entro il 31 dicembre 2018 presentano al concedente un piano di diffusione dei servizi di ricarica elettrica, garantendo un numero adeguato di punti di ricarica lungo la rete autostradale e la tutela del principio di neutralità tecnologica degli impianti. I suddetti concessionari sono impegnati, in caso di affidamento a terzi del servizio di ricarica, al rispetto delle procedure competitive di cui all'articolo 11, comma 5-ter, della legge 23 dicembre 1992, n. 498.»;

26) all'articolo 18, commi 3 e 4, fare riferimento alle province i cui capoluoghi abbiano superato i limiti di concentrazione dell'inquinamento per almeno due anni su sei nel periodo 2009-2014;

27) all'articolo 18, comma 5, lettera b), sostituire la parola: «distanza» con le seguenti: «lunghezza delle tubazioni per l'allacciamento» e aggiungere in fine le parole: «o comprovati ostacoli fisici legati alle caratteristiche del territorio che determinino oneri economici eccessivi»;

28) all'articolo 18, comma 6, sostituire la parola: «elettricità» con le seguenti: «nuovi punti di ricarica elettrica almeno della tipologia veloce, di cui all'articolo 2, comma 1»;

29) all'articolo 18, comma 9, primo periodo, sostituire le parole: «mezzi della raccolta dei rifiuti urbani» con le seguenti: «mezzi di servizio di pubblica utilità ivi compresi quelli per la raccolta per i rifiuti urbani»;

30) all'articolo 18, comma 9, si riferisca l'obbligo di acquisto nella percentuale ivi prevista a veicoli che utilizzano combustibili alternativi, espungendo ogni riferimento a specifiche tipologie di carburante;

31) all'articolo 19, sostituire le parole: «possono consentire» con le seguenti: «consentono» e prevedere formule atte a supportare l'introduzione di una regolamentazione omogenea per l'accesso alle ZTL sull'intero territorio nazionale.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI GIROTTA, CIOFFI, CASTALDI, SCIBONA E CIAMPOLLO SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 337

Le Commissioni 8^a e 10^a riunite, esaminato l'atto del Governo in titolo,

premessi che:

la direttiva 2014/94/UE stabilisce un quadro comune di misure per la realizzazione di infrastrutture per i combustibili alternativi nell'Unione. La direttiva stabilisce requisiti minimi per la costruzione dell'infrastruttura, inclusi i punti di ricarica per veicoli elettrici e i punti di rifornimento di gas naturale (GNL e GNC) e idrogeno, da attuarsi mediante i quadri strategici nazionali degli Stati membri, nonché le specifiche tecniche comuni per tali punti di ricarica e di rifornimento, e requisiti concernenti le informazioni agli utenti;

tale direttiva rientra nella più ampia strategia europea volta a sostenere l'innovazione e l'efficienza, dare impulso alla decarbonizzazione del settore dei trasporti, frenare la dipendenza dalle importazioni di petrolio e guidare il passaggio verso fonti energetiche interne e rinnovabili;

in termini generali, l'impianto della normativa introdotta dal provvedimento in esame, nel definire un quadro strategico nazionale per lo sviluppo del mercato dei combustibili alternativi, è in grado di potenziare notevolmente il contributo dei trasporti al raggiungimento del target 2020 e dei futuri obiettivi al 2030 in termini di apporto di energia rinnovabile sul consumo interno lordo di energia primaria;

l'approvazione del provvedimento in esame e la sua rapida attuazione possono costituire un passaggio essenziale per cambiare le politiche energetiche del nostro Paese e per il rafforzamento delle politiche ambientali, ma si manifesta al contempo l'esigenza di apportare specifiche modifiche allo schema di decreto, al fine di garantire una adeguata attuazione della Direttiva 2014/94 e di evitare che il quadro normativo delineato dal provvedimento sia suscettibile di divenire un fattore di limitazione della concorrenza e del ricorso a fonti rinnovabili;

è opportuno evidenziare che la direttiva 2014/94, pur facendo riferimento alla cosiddetta «neutralità tecnologica», individua chiaramente la mobilità elettrica quale soluzione da promuovere per il trasporto su strada delle persone. Il settore dell'elettromobilità può dare ulteriore impulso all'incremento della produzione di energia da fonti rinnovabili, tenuto conto della possibilità per i veicoli elettrici di operare in sinergia con la rete di distribuzione al fine di mantenere in equilibrio il sistema;

dalla lettura dello schema di decreto in esame non emerge né, in termini generali, una chiara strategia di medio e lungo termine nel settore del trasporto di persone, né, tantomeno, una decisa opzione per la mobilità elettrica;

lo schema di decreto in esame, al contrario, assume una specifica tecnologia (GNL e GNC) come opzione principale nell'ambito dei combustibili alternativi, prevedendo molteplici semplificazioni procedurali per la realizzazione delle relative infrastrutture. Non si ravvisano, al contempo, analoghe scelte strategiche, e conseguenti agevolazioni, per le altre tipologie di combustibili alternativi, con ciò ponendosi anche in direzione opposta alle indicazioni contenute nella strategia europea delineata dal Libro Bianco dei Trasporti;

in particolare, l'articolo 9 interviene in materia di semplificazione delle procedure amministrative e reca norme per le infrastrutture di stoccaggio e trasporto del GNL di interesse nazionale. La disposizione prevede che sono considerate infrastrutture e insediamenti strategici le infrastrutture di stoccaggio di GNL, connesse o funzionali all'allacciamento e alla realizzazione della rete nazionale di trasporto del gas naturale, o di parti isolate della stessa, ai sensi, dell'articolo 1, comma 7, lettera i), della legge 23 agosto 2004, n. 239;

la norma indica la finalità di tale qualificazione nel perseguimento degli obiettivi di cui alla sezione c), ossia la fornitura di gas naturale per il trasporto e per altri usi, dell'allegato III in materia di Quadro strategico nazionale e del contenimento dei costi nonché nella sicurezza degli approvvigionamenti;

tali infrastrutture e insediamenti sono qualificati di pubblica utilità, nonché indifferibili e urgenti, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327;

ai sensi del comma 2 dell'articolo 9, i gestori di tali impianti ed infrastrutture sono soggetti agli obblighi di servizio pubblico, di cui al decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 e al decreto legislativo del 1° giugno 2011, n. 93, come definiti e regolamentati dall'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (Aeegsi). Da ciò deriva, secondo quanto affermato dall'Aeegsi nell'ambito delle audizioni sul provvedimento, che alle citate infrastrutture di stoccaggio di GNL sia applicata la regolazione dell'Autorità in tema di remunerazione degli investimenti e di disciplina dell'accesso, volta a garantire che non vi siano vincoli infrastrutturali e prevedere una esplicita regolazione delle condizioni di accesso;

tale decisione strategica ai fini degli obiettivi generali di politica energetica nazionale viene assunta in assenza di qualsiasi analisi costi/benefici, resa da soggetto terzo e indipendente, che consenta di verificare la sostenibilità economica di tali interventi e quindi la coerenza con le finalità espressamente enunciate dal medesimo articolo, ossia «il contenimento dei costi nonché la sicurezza degli approvvigionamenti»;

l'Aeegsi ha altresì rilevato che la norma, così formulata, «lascia intravedere la possibilità di sviluppare un sistema isolato alimentato a gas

naturale con un tratto di rete di trasporto non interconnessa al resto della rete nazionale di gasdotti e con connesse reti di distribuzione locale. [...] la sostenibilità economica di tale assetto si ritiene debba essere preventivamente verificata in termini di analisi costi/benefici, valutando altresì l'onerosità che si troverebbero a sostenere i clienti di un simile sistema isolato che, in ottemperanza al principio della *cost reflectivity*, dovrebbe ovviamente essere ricompreso in un apposito separato ambito tariffario.»;

al medesimo comma 2 si prevede inoltre il possibile svolgimento, da parte di tali gestori, anche delle attività di cui all'articolo 10, in materia di infrastrutture di stoccaggio e trasporto del GNL non destinate all'alimentazione di reti di trasporto;

il citato articolo 10 reca disposizioni per le infrastrutture di stoccaggio e trasporto del GNL non destinate all'alimentazione di reti di trasporto di gas naturale. Il predetto articolo prevede un regime semplificato per le opere volte alla realizzazione di infrastrutture di stoccaggio di GNL che abbiano una capacità uguale o superiore a 200 tonnellate. Il regime di semplificazione è esteso anche alle opere connesse e alle infrastrutture necessarie per la costruzione e l'esercizio di tali impianti;

appare opportuno evidenziare che il comma 3 dell'articolo 10 stabilisce che le attività di carico, stoccaggio, scarico su navi o autobotti di parte di GNL non destinato alla rete nazionale di trasporto di gas naturale non rientrano fra le attività regolate e sono svolte in regime di separazione contabile, fermo restando quanto stabilito in tema di separazione contabile e societaria per le imprese del gas naturale dall'articolo 21 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 e dall'articolo 25 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93. Nonostante l'espressa esclusione di tali attività dal novero di quelle regolate, il secondo periodo del comma 3 prevede comunque – in palese contraddizione con il primo periodo del medesimo comma – che l'Autorità determini le modalità per lo svolgimento di tali attività, al fine di evitare oneri impropri sulle attività regolate e distorsioni sui mercati non regolamentati relativi alle attività di cui al citato articolo 10;

occorre altresì evidenziare, con riferimento all'articolo 9, che il comma 4 chiarisce che, al termine del procedimento unico, di cui alla legge n. 241 del 1990 (artt. 14 e seguenti) è rilasciata l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio delle infrastrutture e degli insediamenti strategici di cui al comma 3, e nell'ambito del citato procedimento unico sono acquisiti i pareri delle Amministrazioni competenti per i profili ambientale, fiscale e di sicurezza e delle altre amministrazioni titolari di interessi, compreso il nulla osta alla fattibilità di cui al D. Lgs. 105 del 2015 (Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose) e i provvedimenti, ove richiesti, del codice ambientale. Desta perplessità il mancato esplicito riferimento all'obbligo di richiedere il parere motivato degli enti locali nel cui territorio ricadono le opere da realizzare, così come previsto, invece all'articolo 46 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, per la costruzione

e di terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto e delle opere connesse, ovvero in caso di aumento della capacità dei terminali esistenti;

l'articolo 13 contiene ulteriori disposizioni per i procedimenti amministrativi relativi al GNL. In particolare, viene specificato che l'autorizzazione rilasciata al termine delle procedure autorizzative semplificate, previste dagli articoli 9 e 10, qualora riguardi impianti o infrastrutture ubicate in aree portuali, costituisce anche approvazione della variante al piano regolatore del sistema portuale. Inoltre, vi si stabilisce che le procedure autorizzative semplificate di cui agli articoli 9, 10 e 11 possono essere applicate anche ai procedimenti amministrativi in corso alla data di entrata in vigore del decreto, su richiesta del proponente il progetto. Vengono, successivamente, previste una serie di sanzioni per i soggetti che effettuano attività di vendita di gas naturale, anche sotto forma di GNL O GNC a clienti finali, qualora i soggetti stessi non abbiano la relativa autorizzazione e non siano iscritti nell'elenco dei soggetti abilitati alla vendita di gas naturale a clienti finali;

da ultimo, il medesimo articolo 13 precisa che le disposizioni del decreto si applicano anche ai progetti di riconversione delle infrastrutture e siti energetici già esistenti qualora sia prevista una attività di stoccaggio e successivo scarico su navi e autobotti del GNL;

lo schema di decreto reca svariate altre disposizioni in cui si riscontrano elementi di criticità. In particolare:

l'infrastruttura per l'erogazione al pubblico dei combustibili alternativi per il trasporto, da realizzarsi almeno nelle quattro componenti di fornitura di energia di cui all'articolo 3 dello schema in esame (energia elettrica, idrogeno, gas naturale inclusivo di GNC e GNL, GPL), dovrebbe anche tener conto dei diversi contributi delle singole componenti di fornitura alle politiche europee e nazionali in materia di protezione dell'ambiente e del clima. In particolare, come evidenziato anche dall'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (Aeegsi) in sede di audizione, all'articolo 3, comma 5, quanto appena richiamato andrebbe meglio esplicitato, in modo che il quadro strategico nazionale possa tenere conto, modulandole al proprio interno, delle singole componenti di fornitura, favorendo quelle maggiormente sostenibili dal punto di vista ambientale;

risulta necessario considerare la diversa percentuale di fonti energetiche rinnovabili contenute nell'unità del singolo combustibile alternativo e del differente livello di emissione di gas serra per chilometro percorso;

l'articolo 15 reca misure per agevolare la realizzazione di punti di ricarica. In particolare, si prevede che entro il 1° giugno 2017 i Comuni modifichino i propri regolamenti urbanistici per rendere obbligatoria, con decorrenza dalla medesima data, la predisposizione all'allaccio per la possibile installazione di infrastrutture per la ricarica dei veicoli ad alimentazione elettrica. L'obbligo sarà previsto per gli edifici di nuova costruzione residenziali con almeno 50 unità abitative per un numero di spazi a parcheggio e box auto non inferiori al 20 per cento di quelli totali;

risulta decisamente limitativo imporre l'obbligo della predisposizione alla installazione delle ricariche elettriche solo per gli edifici residenziali con più di 50 unità abitative. La predisposizione dovrebbe essere presente anche negli edifici residenziali nuovi di piccole dimensioni, se si intende realmente creare le basi di una rete elettrica in grado di garantire la possibilità ai possessori di veicoli elettrici di dotarsi di punti di ricarica privati semplicemente installando un dispositivo dedicato;

si ritiene non rispettosa del principio di neutralità tecnologica la disposizione secondo cui l'obbligo di avere il 25 per cento dei veicoli alimentato dai combustibili alternativi previsto dall'articolo 18, comma 9, per le zone ad alto inquinamento, possa essere raggiunto indifferentemente con veicoli a gas o alimentati ad elettricità, senza alcun riferimento ai veicoli ad idrogeno e a celle a combustibile. Considerato il minore costo dei veicoli a gas e le ristrettezze dei bilanci delle amministrazioni pubbliche, tale previsione discrimina significativamente l'approvvigionamento di autoveicoli elettrici, per non parlare di quelli ad idrogeno, a cui dovrebbe essere perlomeno destinata una quota minima;

con riferimento al Quadro Strategico Nazionale di cui all'Allegato III dello schema di decreto, è opportuno evidenziare come prevedere un regime di gare su ambiti territoriali vasti sia incompatibile con quanto disposto dalla direttiva 2014/94. La normativa comunitaria ribadisce chiaramente la libertà degli operatori di fornire servizi di ricarica al pubblico, stabilendo che «la creazione e il funzionamento dei punti di ricarica dei veicoli elettrici dovrebbero essere ispirati ai principi di un mercato concorrenziale con accesso aperto a tutte le parti interessate nello sviluppo ovvero nell'esercizio delle infrastrutture di ricarica». La pianificazione nazionale contenuta nel Quadro Strategico Nazionale, al capitolo 7, si basa invece su gare per l'aggiudicazione degli spazi per punti di ricarica al pubblico su ambiti territoriali vasti;

il ricorso a gare su vasti ambiti territoriali avrà come conseguenza inevitabile che potranno essere operatori nel settore delle ricariche aperte al pubblico per lo più grandi gruppi, con un evidente fattore di concentrazione e limitazione della concorrenza. Si realizzerà, dunque, non solo una violazione della normativa concorrenziale, ma anche dell'articolo 4 della Direttiva 2014/94, che impone ai distributori di favorire e non limitare la concorrenza nel settore le infrastrutture di ricarica;

sempre con riferimento al Quadro Strategico Nazionale, risultano piuttosto carenti i riferimenti all'alimentazione tramite fonti rinnovabili di energia;

preso atto, comunque, della rilevanza dell'atto in esame, anche alla luce degli obiettivi di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici contenuti nell'Accordo di Parigi e del ruolo essenziale del settore dei trasporti nel processo di decarbonizzazione delle economie;

sottolineata l'esigenza di adottare una visione di medio lungo periodo in grado di orientare il mercato verso una graduale messa al bando dei veicoli equipaggiati con propulsori endotermici a benzina, gasolio e, in prospettiva, anche a gas di origine fossile;

osservata negativamente una eccessiva semplificazione delle procedure amministrative per la realizzazione di grandi infrastrutture di stoccaggio del GNL e, più in generale, l'attribuzione di un peso eccessivo del gas che, al contrario, incrementa il rischio di veder semplicemente sostituita la dipendenza dal petrolio con quella dal gas, anche in un'ottica di lungo periodo,

esprimono parere favorevole con le seguenti condizioni:

– all'articolo 9, escludere che le infrastrutture di stoccaggio del GNL, connesse o funzionali all'allacciamento e alla realizzazione della rete nazionale di trasporto del gas naturale, o di parti isolate della stessa, siano considerate infrastrutture e insediamenti strategici e qualificati di pubblica utilità, nonché indifferibili e urgenti, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327;

– all'articolo 10, escludere che le infrastrutture di stoccaggio e trasporto del GNL, che abbiano una capacità uguale o superiore a 200 tonnellate, non destinate all'alimentazione di reti di trasporto di gas naturale, nonché le opere connesse e le infrastrutture necessarie per la costruzione e l'esercizio di tali impianti, siano qualificate come strategiche ai fini del perseguimento degli obiettivi di cui sezione c) dell'Allegato III, e conseguentemente che alle stesse si applichi il regime semplificato dell'autorizzazione unica;

– all'articolo 9, esplicitare che, nell'ambito del procedimento unico di cui al comma 4, sia fatto obbligo di richiedere il parere motivato degli enti locali nel cui territorio ricadono le opere da realizzare;

– sempre con riferimento agli articoli 9 e 10, occorre prevedere che ogni eventuale decisione di investimento su tali tipologie di infrastrutture sia successiva all'effettuazione di un'analisi costi-benefici, realizzata da un soggetto terzo e indipendente, che verifichi la sostenibilità economica e la coerenza con le finalità espressamente enunciate dal provvedimento in esame;

– all'articolo 13, escludere che le disposizioni di cui al comma 5 si applichino ai progetti di riconversione delle infrastrutture e siti energetici diversi da quelli esistenti di cui al comma 1 del medesimo articolo, ossia diversi da quelli ubicati in area portuale o in area ad essa contigua;

– all'articolo 2, recante le definizioni, appare necessario modificare la definizione di «veicolo elettrico» di cui al comma 1, lettera *b*), al fine di garantire che siano considerati tali unicamente i veicoli dotati di motorizzazione finalizzata alla sola trazione di tipo elettrico, con energia per la trazione esclusivamente di tipo elettrico e completamente immagazzinata a bordo, così come definiti dall'articolo 17-*bis*, comma 2, lettera *d*), del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, con legge 7 agosto 2012, n. 134;

– sempre in riferimento all'articolo 2, comma 1, lettera *g*), appare opportuno eliminare il riferimento al punto di ricarica la cui area di stazionamento è accessibile al pubblico mediante autorizzazione e pagamento di un diritto di accesso, di cui al numero 1) della predetta lettera, al fine di

coordinare la definizione recata dalla disposizione in esame con quella dell'articolo 2 della Direttiva n. 2014/94/UE;

– all'articolo 5, specificare, ai fini di un'univoca e corretta interpretazione del comma 2, che per «motore a idrogeno» deve intendersi anche quello che utilizza celle a combustibile, come previsto al comma 1 dello stesso articolo;

– all'articolo 15, comma 1, capoverso «1-ter», è necessario eliminare il riferimento alle 50 unità abitative, al fine di favorire la realizzazione di punti di ricarica, in particolare in occasione degli interventi di ristrutturazione edilizia di primo livello;

– all'articolo 18, comma 3, è necessario che, per tutti gli impianti di distribuzione di carburanti stradali già esistenti alla data del 31 dicembre 2015, l'obbligo di presentare progetti al fine di dotarsi di infrastrutture di ricarica elettrica, nonché di distribuzione di GNC o GNL, sia previsto per gli impianti di distribuzione che hanno erogato, al 31 dicembre 2015, quantitativi di carburante superiori a 5 milioni di litri, in luogo dei 10 milioni previsti dallo schema di decreto;

– con riferimento alle misure per la diffusione dell'utilizzo di veicoli a combustibili alternativi nel trasporto stradale, all'articolo 18, comma 9, appare necessario incrementare fino al 50 per cento il valore della percentuale di veicoli a GNC e GNL e veicoli elettrici che le amministrazioni pubbliche hanno l'obbligo di acquistare al momento della sostituzione del rispettivo parco auto, autobus e mezzi della raccolta dei rifiuti urbani;

– all'articolo 18, comma 9, con riferimento alla sussistenza dell'obbligo in capo alle pubbliche amministrazioni centrali, alle Regioni, agli enti locali e ai gestori di servizi di pubblica utilità da essi controllati di acquistare, al momento della sostituzione del rispettivo parco auto, autobus e mezzi della raccolta dei rifiuti urbani, veicoli alimentati a combustibili alternativi, è opportuno sopprimere il riferimento alle province ad alto inquinamento;

– estendere le disposizioni recate dal Titolo V, Capo II, dello schema di decreto anche all'idrogeno, prevedendo, in particolare, all'articolo 18, comma 9, la possibilità in capo alle amministrazioni pubbliche di scegliere di acquistare, al momento della sostituzione del parco auto, autobus e mezzi della raccolta dei rifiuti urbani, veicoli ad idrogeno e a celle a combustibile, al fine di favorire la diffusione dell'idrogeno nel segmento delle flotte pubbliche di mezzi leggeri e pesanti;

– all'Allegato I allo schema di decreto, recante le Specifiche tecniche, occorre inserire una clausola volta a specificare che i punti di ricarica accessibili al pubblico, sia su suolo pubblico che privato, devono garantire l'interoperabilità e il roaming tra gestori del servizio elettrico;

– con riferimento al Quadro Strategico Nazionale di cui all'Allegato III, occorre garantire una effettiva concorrenza nell'apertura di spazi di ricarica aperti al pubblico, escludendo la previsione di gare su ambiti territoriali vasti e assicurando condizioni di gara per gli spazi pubblici che consentano la più ampia partecipazione.

Si formulano, inoltre, le seguenti osservazioni:

– sarebbe opportuno, all'articolo 2, comma 1, lettera *f*) dello schema di decreto prevedere che la fornitura di elettricità alle infrastrutture di ormeggio a servizio delle navi adibite alla navigazione marittima o alla navigazione interna ormeggiante possa essere effettuata con generatore elettrici isolati alimentati con qualsiasi tipologia di combustibile alternativo e non solo a gas naturale liquefatto – GNL;

– sarebbe opportuno prevedere all'articolo 3, tra gli elementi del Quadro strategico nazionale, una valutazione del livello di emissioni di CO₂ delle singole tipologie di combustibile alternativo;

– sarebbe necessario valutare l'opportunità di non limitare, all'articolo 3, comma 2, le possibilità di utilizzo dell'idrogeno nel solo settore del trasporto stradale, al fine di favorire lo sviluppo anche in altri settori quali quello navale, ferroviario e industriale;

– all'articolo 4, comma 1, occorrerebbe valutare l'opportunità di anticipare al 31 dicembre 2018 l'installazione di un adeguato numero di punti di ricarica, tale da garantire la circolazione dei veicoli elettrici negli agglomerati urbani e suburbani, in altre zone densamente popolate e nel reticolo di determinati ambiti;

– all'articolo 4, comma 5, specificare che gli standard di potenza si applicano solo ai punti di ricarica accessibili al pubblico;

– all'articolo 8, comma 2, sarebbe opportuno prevedere, per la conformità al testo della direttiva, nonché per accrescere la consapevolezza dei consumatori e garantire la trasparenza riguardo ai prezzi dei combustibili in modo coerente in tutta l'Unione, la fissazione di un esplicito divieto volto ad escludere che le informazioni rese agli utenti siano suscettibili di indurre in errore o ingenerare confusione;

– sarebbe opportuno prevedere che una quota almeno pari al 12,5 per cento dei veicoli delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 18, comma 9, sia alimentato ad elettricità;

– sarebbe auspicabile introdurre l'obbligo di predisporre infrastrutture di ricarica anche per gli edifici di minori dimensioni, nonché adottare misure volte a garantire la possibilità a tutti i possessori di veicoli elettrici di dotarsi di punti di ricarica aperti al pubblico nelle vicinanze delle abitazioni;

– si auspica siano previste misure volte a favorire la fornitura di energia proveniente da fonti rinnovabili per l'alimentazione dei punti di ricarica accessibili al pubblico, utilizzando anche i benefici derivanti dai sistemi efficienti di utenza.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Martedì 22 novembre 2016

Plenaria

441^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza della Presidente
FINOCCHIARO

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Pizzetti.

La seduta inizia alle ore 12,05.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SI-SEL*) chiede se il Governo intenda rispondere tempestivamente – comunque prima della consultazione referendaria del 4 dicembre – alla interrogazione 3-03290, a sua firma e già assegnata alla Commissione affari costituzionali, sull'uso propagandistico delle comunicazioni istituzionali rivolte agli italiani residenti all'estero, nonché sul corretto svolgimento delle relative procedure di voto.

Il senatore CALDEROLI (*LN-Aut*), nell'associarsi alla richiesta avanzata dalla senatrice De Petris, sottolinea di aver presentato sullo stesso argomento, insieme al senatore Quagliariello, l'interrogazione 3-03303. In considerazione dell'imminente svolgimento del *referendum* costituzionale, manifesta l'esigenza che il Governo risponda in tempi rapidi.

Il senatore ENDRIZZI (*M5S*), associandosi alle richieste avanzate dalla senatrice De Petris e dal senatore Calderoli, chiede che il Governo risponda entro una data certa anche all'interrogazione 3-03306, presentata da senatori del Gruppo Movimento 5 Stelle, volta a sottolineare l'esigenza di misure adeguate per garantire, in occasione del *referendum* costituzionale del prossimo 4 dicembre, la trasparenza e la piena regolarità del voto per corrispondenza degli italiani residenti all'estero.

La senatrice LO MORO (*PD*) ritiene che siano meritevoli di attenta considerazione le richieste, avanzate dai senatori di Gruppi di opposizione, circa la necessità di una risposta esaustiva, in tempi certi, alle interrogazioni presentate, affinché sia fugato ogni dubbio sulla regolarità del voto dei cittadini italiani residenti all'estero in occasione del *referendum* costituzionale.

La PRESIDENTE precisa che, a seguito dell'assegnazione delle interrogazioni alla Commissione, sono stati tempestivamente avviati gli opportuni contatti con il Dipartimento per i rapporti con il Parlamento, anche ai fini dell'individuazione del Ministero competente a rispondere, dal momento che gli atti di sindacato ispettivo sono stati indirizzati al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, nonché al Ministro dell'interno.

Il sottosegretario PIZZETTI assicura che è in corso l'istruttoria, da parte dei Ministeri interessati, per fornire una risposta esaustiva alle interrogazioni presentate in materia da senatori appartenenti a diversi Gruppi parlamentari di opposizione.

In ogni caso, alcune informazioni – seppure parziali – saranno fornite già domani, mercoledì 23 novembre, in occasione dello svolgimento del *question time* previsto per le ore 15 alla Camera dei deputati.

Il senatore ENDRIZZI (*M5S*) ritiene che il protrarsi dei tempi per lo svolgimento dell'istruttoria lascia presupporre che il Ministero degli affari esteri non disponga di tutti gli elementi per garantire la correttezza delle comunicazioni istituzionali e il regolare svolgimento delle operazioni di voto e che, pertanto, il Governo non intenda affatto rispondere ai quesiti posti.

Il senatore CALDEROLI (*LN-Aut*) ritiene che la competenza attiene innanzitutto al Ministero dell'interno, che predispose gli elenchi dei nominativi – e i relativi indirizzi – registrati nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero, poi inoltrati al Ministero degli affari esteri.

Il sottosegretario PIZZETTI, in risposta al senatore Endrizzi, precisa che lo svolgimento di una istruttoria compiuta è presupposto indispensabile per una risposta completa ed esaustiva su qualsiasi argomento, soprattutto qualora siano coinvolte le competenze di diversi Ministeri.

Il senatore ENDRIZZI (*M5S*) ribadisce che i Ministeri interessati dovrebbero essere già in possesso dei dati richiesti, considerando che le interrogazioni sono pubbliche ormai da alcuni giorni.

A suo avviso, potrebbero permanere gravi dubbi sulla regolarità delle operazioni di voto degli italiani all'estero, anche in considerazione del carattere inevitabilmente parziale della risposta che il Governo potrà fornire in occasione del *question time* di domani, che peraltro si svolgerà nell'altro ramo del Parlamento.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SI-SEL*) ricorda che, all'estero, le operazioni di voto sono già in corso e per questo motivo le questioni poste hanno un carattere di particolare urgenza.

A suo avviso, è particolarmente grave che il Ministero dell'interno e il Ministero degli affari esteri non abbiano ancora acquisito le informazioni necessarie per rispondere in modo esaustivo ad interrogazioni volte ad accertare aspetti di assoluto rilievo concernenti la correttezza delle comunicazioni istituzionali indirizzate agli italiani residenti all'estero, in occasione del *referendum* costituzionale del 4 dicembre, nonché la regolarità del voto.

IN SEDE CONSULTIVA

(2595) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 5^a e 6^a riunite, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 17 novembre.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SI-SEL*) sottolinea, innanzitutto, il carattere palesemente eterogeneo delle misure previste dal decreto-legge in titolo, che riguardano, fra l'altro, lo scioglimento di Equitalia, la riapertura dei termini per la *voluntary disclosure*, la partecipazione militare alla missione ONU in Libia, lo stanziamento di risorse per imprese agricole e cinematografiche.

Ritiene altresì insussistenti i presupposti di necessità e urgenza, dal momento che alcune norme non sono immediatamente applicabili e richiederanno ulteriori interventi di revisione. A suo avviso, l'indifferibilità del provvedimento potrebbe discendere dall'esigenza di attrarre consensi in vista del *referendum* costituzionale del 4 dicembre.

Annuncia, pertanto, il proprio voto contrario.

Il senatore ENDRIZZI (*M5S*) evidenzia la manifesta carenza del requisito di urgenza delle disposizioni in esame, la cui efficacia in alcuni casi è peraltro differita. Inoltre, le misure all'esame presentano, a suo avviso, un carattere estremamente eterogeneo, in evidente contrasto con quanto affermato, in numerose sentenze, dalla Corte costituzionale sulla necessaria omogeneità del contenuto dei decreti-legge.

Segnala, quindi, il contrasto con altri principi di rango costituzionale. Critica, innanzitutto, il trasferimento del personale assunto a tempo indeterminato presso Equitalia nel nuovo ente pubblico economico dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, senza previo concorso pubblico, in violazione dell'articolo 97, quarto comma, della Costituzione.

A suo avviso, inoltre, sia la riapertura dei termini per la procedura di collaborazione volontaria, sia la definizione agevolata per la riduzione delle somme da pagare a Equitalia introducono una irragionevole disparità di trattamento tra cittadini, penalizzando coloro che hanno regolato in tempo utile la propria posizione debitoria.

A nome del Gruppo, quindi, dichiara un voto contrario.

La senatrice BERNINI (*FI-PdL XVII*) concorda sulla palese insussistenza dei requisiti costituzionali di necessità e urgenza. In particolare, non sembrano rispondere ad esigenze indifferibili le norme sullo scioglimento di Equitalia, destinate a entrare in vigore nel secondo semestre del 2017, né quelle che erogano contributi in modo disorganico e in settori eterogenei.

Giudica negativamente il trasferimento del personale, senza previo concorso pubblico, al nuovo ente pubblico economico dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, peraltro costituito con un provvedimento governativo, senza un adeguato confronto parlamentare.

Inoltre, con le norme per il recupero dell'evasione, che introducono nuovi adempimenti legati al versamento dell'IVA, si finisce per disciplinare in modo uniforme situazioni differenti, equiparando di fatto gli errori involontari del piccolo contribuente alle false fatturazioni del grande evasore fiscale.

Infine, ritiene che le misure per la copertura finanziaria del provvedimento non abbiano carattere strutturale e quindi non siano compatibili con il principio di equilibrio del bilancio, sancito dall'articolo 81 della Costituzione.

A nome del Gruppo, quindi, annuncia un voto contrario.

Il senatore CALDEROLI (*LN-Aut*) sottolinea il carattere estremamente eterogeneo delle norme in esame, alcune delle quali peraltro sono di natura ordinamentale e, quindi, non immediatamente applicabili.

Ritiene altresì irragionevole, da un lato, introdurre ulteriori adempimenti fiscali e, dall'altro, prevedere agevolazioni per la definizione di posizioni debitorie legate a comportamenti elusivi.

Infine, critica lo stanziamento indiscriminato di risorse per molteplici settori, il quale – a suo avviso – sembra più che altro volto a conquistare consensi in vista del *referendum* costituzionale.

Annuncia, pertanto, il proprio voto contrario.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere favorevole, avanzata nella seduta del 17 novembre dal relatore Russo, sulla sussistenza dei presupposti costituzionali.

La seduta termina alle ore 12,40.

Sottocommissione per i pareri

172^a Seduta

Presidenza del Presidente

PALERMO

La seduta inizia alle ore 14,20.

(2567) Conversione in legge del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo. Parere in parte contrario, in parte non ostativo con osservazioni, in parte non ostativo con condizioni, in parte non ostativo sugli emendamenti)

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo propone di formulare, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Riferisce, quindi, sui relativi emendamenti.

Sull'emendamento 01.1 propone di formulare un parere contrario, in quanto la disposizione ivi prevista – nel disporre che le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sono tenute ad approvare una legge regionale che contenga l'obbligo della creazione del fascicolo del fabbricato per ogni immobile pubblico o privato che insiste sul territorio regionale – presenta carattere impositivo e di eccessivo dettaglio, in violazione delle particolari condizioni di autonomia riconosciute alle Regioni a Statuto speciale e alle Province autonome.

Relativamente all'emendamento 14.13 propone di esprimere un parere non ostativo, segnalando – nel rispetto dell'autonomia costituzionalmente riconosciuta agli enti locali – la necessità che la disposizione ivi prevista sia riformulata, sopprimendo l'espressa finalizzazione dell'utilizzo delle risorse per il ripristino degli immobili danneggiati.

Inoltre, sugli emendamenti 50.7 e 50.8 propone di esprimere un parere non ostativo, a condizione che, al capoverso «Art. 50-bis», comma

3, la disposizione ivi prevista sia riformulata, in quanto essa presenta carattere di eccessivo dettaglio, lesivo dell'autonomia costituzionalmente riconosciuta alle Regioni in materia.

Infine, sui restanti emendamenti propone di formulare un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

(2567) Conversione in legge del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016

(Parere alla 5^a Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo con condizioni, in parte non ostativo)

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo.

Sul subemendamento 1.1000/53 propone di formulare un parere non ostativo, a condizione che la disposizione ivi prevista, volta a riconoscere alle Regioni la possibilità di concedere a determinate categorie di lavoratori disoccupati il trattamento di mobilità in deroga alla normativa vigente, sia riformulata, sopprimendo l'individuazione esplicita dello strumento con il quale provvedere, trattandosi di una scelta che deve essere rimessa all'ente competente.

Sui restanti emendamenti propone di formulare un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(2473) FALANGA ed altri. – Disposizioni sulla elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi

(Parere alla 2^a Commissione su nuovo testo. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra il nuovo testo relativo al disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Concorda la Sottocommissione.

(2566) Deputato Donatella FERRANTI ed altri. – Modifiche all'articolo 609-septies del codice penale, concernenti il regime di procedibilità del delitto di atti sessuali con minorenni, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 2^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice BISINELLA (*Misto-Fare!*) riferisce sul disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Conviene la Sottocommissione.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/104/UE relativa a determinate norme che regolano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell'Unione europea (n. 350)

(Osservazioni alla 2^a Commissione. Esame. Osservazioni non ostative)

Il relatore COLLINA (*PD*), dopo aver illustrato lo schema di decreto legislativo in titolo, propone di formulare, per quanto di competenza, osservazioni non ostative.

La Sottocommissione concorda.

Schema di decreto legislativo concernente il Comitato italiano paralimpico (n. 349)

(Osservazioni alla 7^a Commissione. Esame. Osservazioni non ostative)

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra lo schema di decreto legislativo in titolo, proponendo di formulare, per quanto di competenza, osservazioni non ostative.

La Sottocommissione conviene.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA) di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (n. 358)

(Osservazioni alla 12^a Commissione. Esame. Osservazioni non ostative)

Il relatore COLLINA (*PD*), riferisce sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in titolo, proponendo di formulare, per quanto di competenza, osservazioni non ostative.

La Sottocommissione concorda.

La seduta termina alle ore 14,30.

Plenaria**442^a Seduta (pomeridiana)***Presidenza della Presidente*
FINOCCHIARO

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferri.

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE REFERENTE

(2208) Deputato Francesca BUSINAROLO ed altri. – Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato, approvato dalla Camera dei deputati

(2230) Maria MUSSINI. – Disposizioni a tutela degli autori di segnalazioni di condotte illecite nel settore pubblico e privato

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 15 novembre.

La PRESIDENTE, in qualità di relatrice, propone che il disegno di legge n. 2208 sia adottato come testo base per il seguito dell'esame.

La Commissione conviene.

La PRESIDENTE propone, quindi, di fissare alle ore 13 di mercoledì 14 dicembre il termine per la presentazione di emendamenti, da riferire al disegno di legge n. 2208, adottato come testo base per il seguito dell'esame.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(2583) *Deputato Sandra ZAMPA ed altri. – Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati*, approvato dalla Camera dei deputati

(1295) *Francesca PUGLISI ed altri. – Misure per la protezione e la tutela delle persone straniere di minore età non accompagnate*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 15 novembre.

Il relatore MAZZONI (*AL-A*) segnala la necessità di risolvere alcune criticità del disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati.

Innanzitutto, ritiene inopportuna la drastica riduzione, da 60 a 30 giorni, prevista dall'articolo 4, del periodo di permanenza dei minori stranieri non accompagnati nelle strutture di prima accoglienza. Appare irrealistico, infatti, che tali strutture riescano a completare gli adempimenti previsti, tra cui l'identificazione del minore, in un tempo così ridotto.

In secondo luogo, evidenzia la necessità, segnalata principalmente dai sindaci dei Comuni siciliani, di rivedere la norma sul necessario accreditamento delle strutture di accoglienza ai sensi della normativa nazionale e regionale, in quanto ciò a volte rischia di impedire un tempestivo ricovero dei minori stranieri non accompagnati.

Segnala, inoltre, l'opportunità di riconsiderare l'applicazione della norma sul silenzio-assenso per il rilascio del permesso di soggiorno, al fine di evitare disparità di trattamento tra minori stranieri accompagnati e non accompagnati.

Osserva che l'articolo 5 del disegno di legge n. 2583 introduce, nel decreto legislativo n. 142 del 2015, l'articolo 19-*bis*, riguardante l'identificazione dei minori stranieri non accompagnati. In proposito, ritiene necessario sopprimere il quarto periodo del comma 3, ove si stabilisce che l'intervento dell'autorità diplomatico-consolare, per accertare l'età del minore straniero, non è esperibile qualora da esso possano derivare pericoli di persecuzione e nei casi in cui il minore dichiari di non volersi avvalere dell'intervento di tale autorità.

In ogni caso, ritiene indispensabile una verifica della congruità delle nuove norme con disposizioni già vigenti, anche al fine di evitare sovrapposizioni che determinerebbero una situazione di incertezza in sede attuativa.

Con riferimento al disegno di legge n. 1295, rileva che l'estensione della disciplina ai minori stranieri non accompagnati provenienti da Paesi dell'Unione europea, come previsto all'articolo 1, potrebbe introdurre una irragionevole disparità di trattamento a danno dei minori italiani.

Si riserva, quindi, di presentare proposte emendative al fine di risolvere le criticità illustrate.

Il senatore CRIMI (*M5S*) ritiene che le questioni segnalate dal relatore discendano da precise scelte politiche compiute dall'altro ramo del Parlamento.

A suo avviso, il tempo massimo di permanenza dei minori stranieri nelle strutture di accoglienza dovrebbe essere stabilito in rapporto alle esigenze del minore e non predeterminato in funzione degli adempimenti burocratici da compiere.

Osserva, inoltre, che l'accreditamento delle strutture di accoglienza potrebbe garantire il rispetto di determinati *standard* di qualità, sempre nel superiore interesse del minore.

La senatrice LO MORO (PD) ritiene opportuna una più approfondita riflessione sul testo, alla luce dei rilievi espressi dal relatore. Per questo motivo, il Gruppo PD sarà disponibile anche a rivalutare le scelte politiche compiute in prima lettura, cercando di individuare soluzioni condivise, per consentire comunque un'approvazione in tempi brevi di un provvedimento molto atteso.

Considera condivisibili le proposte del relatore in merito all'eventuale ripristino del termine di 60 giorni per la permanenza dei minori stranieri non accompagnati nelle strutture di accoglienza, che dovrebbero peraltro essere esentate dall'onere di espletare le procedure di accreditamento. A suo avviso, infatti, è necessario individuare misure realistiche, che tengano conto delle esigenze concrete emerse nei territori più interessati dal fenomeno migratorio.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SI-SEL*) ricorda che la norma sull'accreditamento fu introdotta a seguito del clamore suscitato dalle notizie di stampa sulla grave inefficienza del sistema di accoglienza dei minori stranieri, nonché sui fenomeni di sfruttamento evidenziati da alcune inchieste giudiziarie.

In ogni caso, concorda sulla necessità di una discussione più approfondita, purché si tenga conto anche della urgenza del provvedimento.

Il relatore MAZZONI (*AL-A*) sottolinea che, nonostante l'iniziale proposito di concludere in tempi quanto più possibile rapidi l'esame del disegno di legge, appare indispensabile apportare alcuni correttivi. Per esempio, la definizione di minore straniero non accompagnato, prevista dall'articolo 2 del disegno di legge n.2583, dovrebbe essere riformulata, al fine di includere anche gli apolidi.

Propone, quindi, che il disegno di legge n. 2583 sia adottato come testo base per il seguito dell'esame.

La Commissione conviene.

La PRESIDENTE propone, quindi, di fissare alle ore 13 di mercoledì 14 dicembre il termine per la presentazione di emendamenti, da riferire al disegno di legge n. 2583, adottato come testo base per il seguito dell'esame.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

La PRESIDENTE comunica che la seduta già convocata per le ore 14 di domani, mercoledì 23 novembre, è posticipata alle ore 14,30.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,15.

GIUSTIZIA (2^a)

Martedì 22 novembre 2016

Plenaria

352^a Seduta

Presidenza del Presidente
D'ASCOLA

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferri.

La seduta inizia alle ore 14,10.

IN SEDE REFERENTE

(2291) PALMA ed altri. – Modifiche agli articoli 317, 319-ter, 346 e 346-bis del codice penale in materia di reati commessi in riferimento all'attività giudiziaria
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 9 novembre.

Viene disposta la proroga del termine per la presentazione degli emendamenti, inizialmente fissata alle ore 18 della giornata odierna, alle ore 18 di martedì 6 dicembre.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULL'ORDINE DEI LAVORI

Il senatore PALMA (*FI-PdL XVII*) chiede alla Presidenza chiarimenti in relazione all'andamento dei lavori, nel corso della settimana scorsa, sugli schemi di decreto legislativo in materia di unioni civili (atti del Governo nn. 344, 345 e 346). A tale riguardo sottolinea che la votazione degli schemi medesimi è stata effettuata nella seduta notturna di mercoledì scorso, seduta quest'ultima che è stata convocata *ad horas* nel corso della seduta pomeridiana dello stesso giorno, nonostante fosse stato concordato

con gli altri membri della Commissione che l'esame degli schemi di decreto dovesse concludersi nella successiva giornata di giovedì. Questa improvvisa accelerazione dei lavori non trova giustificazione né alla luce del termine di scadenza per l'espressione dei relativi pareri – prevista, per ciascuno dei descritti schemi, il 4 dicembre 2016 – né alla luce della circostanza che la seduta inizialmente convocata per la giornata di giovedì scorso non ha poi avuto più luogo. Chiede quindi i motivi di tale modo di procedere.

Il PRESIDENTE dichiara che non era stato assunto nessun impegno né formale né informale di concludere l'esame degli schemi di decreto legislativo in materia di unioni civili nel corso della giornata di giovedì scorso. La decisione di convocare una seduta notturna per la votazione di tali schemi è stata assunta nel corso della seduta pomeridiana di mercoledì scorso in considerazione del fatto che l'esame dei provvedimenti si trovava in uno stato molto avanzato. Per quanto riguarda invece la decisione di sconvocare la seduta di giovedì scorso, essa è stata originata dalla constatazione che un ampio numero di componenti della Commissione appartenenti ai gruppi del Partito democratico e di Area popolare aveva manifestato l'esigenza di svolgere attività politica correlata alla campagna referendaria sul disegno di legge di riforma della seconda parte della Costituzione.

Il senatore PALMA (*FI-PdL XVII*), ringraziando il Presidente per le precisazioni testé espresse, auspica che in futuro sia la decisione di convocare sedute notturne *ad horas*, sia la decisione di sconvocare sedute precedentemente programmate possano essere assunte con un consenso unanime da parte della Commissione.

Il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*), condividendo le considerazioni svolte dal senatore Palma, esprime una personale contrarietà rispetto al comportamento della maggioranza nell'ambito dell'esame degli schemi di decreto legislativo in materia di unioni civili, essendosi trattato di un'inaccettabile prevaricazione nei confronti dell'opposizione su temi la cui valenza esclusivamente tecnica rende ancora più ingiustificabile un simile modo di agire. In ragione di ciò preannuncia fin da ora la contrarietà del Gruppo Forza Italia ad un'eventuale riassegnazione in deliberante del disegno di legge n. 2473.

Dopo un breve intervento della senatrice MUSSINI (*Misto*), interviene il senatore LUMIA (*PD*) affermando che non vi sono mai stati finora disegni di legge o provvedimenti che non siano stati esaminati dalla Commissione senza una preventiva definizione di tempi e modi il più possibile condivisi anche con i membri dell'opposizione.

IN SEDE REFERENTE

(2473) FALANGA ed altri. – Disposizioni sulla elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 10 novembre.

Su proposta del relatore, senatore FALANGA (AL-A) viene disposta la proroga del termine per la presentazione degli emendamenti, inizialmente fissato alle ore 18 della giornata odierna, alle ore 18 di martedì 6 dicembre.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/104/UE relativa a determinate norme che regolano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell'Unione europea (n. 350)

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 luglio 2015, n. 114. Esame e rinvio)

La senatrice GINETTI (PD) illustra lo schema di decreto in titolo, volto a recepire la direttiva 2014/104/UE, che stabilisce alcune misure necessarie per garantire che chiunque abbia subito un danno a causa di una violazione del diritto della concorrenza da parte di un'impresa o un'associazione di imprese possa esercitare in maniera efficace il diritto al risarcimento del danno. Essa stabilisce norme per promuovere una concorrenza non falsata nel mercato interno e per eliminare gli ostacoli al suo corretto funzionamento, garantendo a qualsiasi soggetto che abbia subito danni di questo tipo una protezione equivalente in tutta l'Unione.

La direttiva stabilisce altresì norme per il coordinamento fra l'applicazione delle regole di concorrenza da parte delle autorità garanti e l'applicazione di tali regole nelle azioni per il risarcimento del danno dinanzi ai giudici nazionali.

La direttiva in titolo ha come base giuridica gli articoli 103 e 114 del TFUE, in quanto essa persegue due scopi parimenti importanti e legati fra loro: da un lato, l'attuazione dei principi di cui agli articoli 101 e 102 del TFUE (tutela della concorrenza e divieto di posizioni dominanti) e, dall'altro lato, l'adozione di condizioni più uniformi per le imprese che operano nel mercato interno, evitando che un approccio eccessivamente disomogeneo da parte degli Stati membri a questi temi finisca per tradursi in discriminazioni a danno di alcuni cittadini e imprese per i quali l'esercizio dei diritti che discendono dai Trattati potrebbe risultare meno favorevole.

La *ratio* della direttiva è duplice: per un verso uniformare la materia del risarcimento del danno *antitrust* tra gli ordinamenti degli Stati membri;

per altro verso potenziare il *private enforcement* raccordandolo al ricorso ai rimedi pubblicistici del *public enforcement*.

Lo schema di decreto legislativo in esame è adottato in attuazione della delega contenuta nell'articolo 2 della legge di delegazione europea 2014 (legge n. 114 del 2015).

Tale disposizione detta specifici principi e criteri direttivi, aggiuntivi rispetto a quelli generali di cui all'articolo 1, comma 1, per il recepimento della direttiva 2014/104/CE. In particolare, l'articolo 2 prevede che il Governo, nel dare attuazione alla direttiva, debba attenersi – oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 1, comma 1 – anche ai seguenti: introdurre le modifiche all'articolo 1 della legge n. 287 del 1990 (Norme per la tutela della concorrenza e del mercato) necessarie a consentire l'applicazione, in relazione a uno stesso caso, degli articoli 101 e 102 del Trattato sul funzionamento della UE, nonché degli articoli 2 e 3 della legge n. 287 del 1990 in materia di intese restrittive della libertà di concorrenza e di abuso di posizione dominante; estendere l'applicazione delle disposizioni adottate in attuazione della direttiva 2014/104/UE alle azioni di risarcimento dei danni derivanti da intese restrittive della libertà di concorrenza e abuso di posizione dominante, nonché alle relative azioni di risarcimento dei danni; prevedere che le disposizioni di attuazione della direttiva siano applicate anche alle azioni collettive dei consumatori di cui all'articolo 140-*bis* del Codice del consumo (decreto legislativo n. 206 del 2005) quando ricadano nell'ambito applicativo della direttiva o comunque si tratti di azioni di risarcimento dei danni derivanti da intese restrittive della libertà di concorrenza e abuso di posizione dominante; prevedere la revisione della competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa (i cosiddetti tribunali delle imprese) concentrando le controversie per le violazioni in materia di concorrenza di cui alla direttiva 2014/104/CE presso un numero limitato di uffici giudiziari individuati in base al bacino di utenza e alla proporzionata distribuzione sul territorio nazionale.

Lo schema di decreto in esame, si compone di 20 articoli, divisi in sette capi.

Il Capo I contiene disposizioni generali; il Capo II reca disposizioni relative all'esibizione delle prove; il Capo III disciplina gli effetti delle decisioni dell'Autorità garante della concorrenza, i termini di prescrizione delle azioni e la responsabilità in solido; il Capo IV interviene in materia di trasferimento del sovrapprezzo; il Capo V disciplina la quantificazione del danno; il Capo VI reca disposizioni in materia di composizione consensuale delle controversie; il Capo VII detta, conclusivamente, le disposizioni finali e finanziarie.

L'articolo 1, nel disciplinare l'ambito di applicazione e l'oggetto del provvedimento, sancisce il diritto al pieno risarcimento in favore di chiunque abbia subito un danno a causa di una violazione del diritto della concorrenza da parte di un'impresa o di un'associazione di imprese e prevede l'estensione dell'ambito di applicazione della disciplina alle azioni collettive di cui all'articolo 140-*bis* del codice del consumo. La disposizione,

inoltre, riprendendo la definizione di «pieno risarcimento» data dall'articolo 3 della direttiva, fa riferimento ai concetti di danno emergente e di lucro cessante, nonché agli interessi i quali costituiscono parte del risarcimento per indennizzare il danno subito tenuto conto del lasso di tempo ed esclude che il diritto al risarcimento possa comportare una sovracompenzazione.

L'articolo 2 dello schema contiene le definizioni necessarie all'applicazione delle norme e definizioni introdotte.

L'articolo 3 dà attuazione a quella parte della direttiva relativa alla divulgazione delle prove, prevedendo che il giudice nazionale possa ordinare la divulgazione di specifici elementi di prova o categorie di prove che siano ritenuti rilevanti dal giudice stesso sulla base di un criterio di proporzionalità.

L'articolo 4 disciplina l'esibizione delle prove che siano contenute in un fascicolo di un'autorità garante della concorrenza. L'articolo, in particolare, stabilisce le modalità e i limiti dell'esibizione nel giudizio civile degli atti che siano contenuti nel fascicolo dell'autorità stessa, anche in questo caso al fine di assicurare il rispetto del principio di proporzionalità.

L'articolo 5 individua i limiti nell'uso delle prove ottenute solamente attraverso l'accesso al fascicolo di un'autorità garante della concorrenza.

L'articolo 6, al fine di rafforzare l'applicazione degli strumenti processuali offerti al danneggiato in tema di esibizione delle prove, prevede l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 15.000 a euro 150.000, da devolversi in favore della Cassa delle ammende, nei confronti della parte o del terzo (ovvero dei rappresentanti legali della parte o del terzo autori delle violazioni) che: rifiutano, senza giustificato motivo, di rispettare l'ordine di esibizione del giudice o che non adempiono allo stesso ordine; che, salvo che il fatto costituisca reato, distruggono prove rilevanti ai fini del giudizio di risarcimento; che non rispettano o rifiutano di rispettare gli obblighi imposti all'ordine del giudice a tutela di informazioni riservate; che utilizzano le prove in violazione dei limiti di cui all'articolo 5.

L'articolo 7 prevede che, ai fini dell'azione di risarcimento del danno proposta dinanzi ai giudici nazionali, la violazione del diritto della concorrenza constatata da una decisione definitiva di un'autorità nazionale garante della concorrenza o del giudice del ricorso debba ritenersi definitivamente accertata.

L'articolo 8 prevede la prescrizione quinquennale del diritto al risarcimento del danno derivante da una violazione del diritto della concorrenza. In fatto di termine iniziale di decorrenza della prescrizione la disposizione lega il *dies a quo* al ricorrere di due circostanze: la prima di natura oggettiva per la quale il termine inizia a decorrere se la violazione del diritto della concorrenza è cessata; la seconda di natura soggettiva per la quale il decorso dipende dalla conoscenza effettiva – ovvero quella che si può ragionevolmente presumere in capo al danneggiato – di tutti e tre gli elementi dell'illecito, cioè della condotta che costituisce una viola-

zione del diritto *antitrust*; della sua anti giuridicità e dell'identità dell'autore della violazione.

L'articolo 9 recepisce l'articolo 11 della direttiva oggetto di attuazione, in materia di responsabilità in solido.

Gli articoli da 10 a 13 disciplinano il cosiddetto «*passing on*» (traslazione del prezzo) e le azioni promosse dagli acquirenti indiretti.

L'articolo 10 prevede, anzitutto, il diritto anche dell'acquirente indiretto dell'autore della violazione – cioè a quello che ha subito il *passing on*, essendogli stato trasferito il sovrapprezzo da parte dell'acquirente diretto – al risarcimento del danno per la violazione del diritto della concorrenza (comma 1).

Viene poi stabilito un limite all'ammontare del risarcimento del danno (comma 2) prevedendo che il risarcimento del danno emergente causato dall'autore della violazione (ad un dato livello della catena produttiva) non può superare quello da sovrapprezzo (subito allo stesso livello); rimane fermo però il diritto del danneggiato al risarcimento integrale del lucro cessante derivante dal trasferimento, anche solo parziale, del sovrapprezzo (nel caso di un imprenditore commerciale, il lucro cessante può consistere nella perdita di quote di mercato).

L'articolo 11, recependo l'articolo 13 della direttiva, stabilisce la possibilità che il convenuto in giudizio possa proporre eccezione di trasferimento. Si tratta della cosiddetto *passing on defense*, secondo la quale il convenuto può difendersi dall'azione dimostrando che l'attore ha trasferito ad altri, anche solo parzialmente, il danno da sovrapprezzo. In caso di raggiunta prova, il convenuto sarà liberato totalmente dall'onere risarcitorio o, in caso di *passing on* parziale, gli sarà riconosciuto uno «sconto» sul risarcimento.

L'articolo 12 riguarda l'ipotesi dell'attore-acquirente indiretto (attuazione dell'articolo 14 della direttiva). La disposizione conferma il principio dell'onere della prova in capo all'attore circa l'esistenza e la portata del trasferimento del sovrapprezzo, anche attraverso la richiesta al convenuto o a terzi di esibire prove.

L'articolo 13 attua il contenuto dell'articolo 15 della direttiva, finalizzato ad evitare che uno stesso soggetto possa subire le conseguenze di più azioni risarcitorie intentate nei suoi confronti da più acquirenti a diversi livelli della catena produttiva.

L'articolo 14, unica disposizione del Capo V (quantificazione del danno), rimanda, per la valutazione del danno da violazione del diritto della concorrenza, alla disciplina del danno del danno extracontrattuale di cui agli articoli 1223, 1226 e 1227 del codice civile (comma 1).

Le disposizioni del Capo VI (articoli 15 e 16) sono dedicate alla composizione consensuale delle controversie che la direttiva intende in-

centivare favorendo il ricorso a meccanismi come le transazioni stragiudiziali, l'arbitrato, la mediazione o la conciliazione, che dovrebbero interessare il maggior numero possibile di soggetti danneggiati e di autori di violazioni consentito dall'ordinamento al fine di ridurre il più possibile le incertezze degli esiti giudiziari per gli autori della violazione e i soggetti danneggiati.

L'articolo 15, comma 1, disciplina gli effetti sulla prescrizione dei diversi tipi di composizione consensuale delle controversie prevedendo l'interruzione del termine di prescrizione al diritto al risarcimento del danno, come per la domanda giudiziale, al momento dell'attivazione degli atti conciliativi.

L'articolo 15, comma 2, prevede poi la possibilità del giudice, su domanda delle parti, di sospendere fino a due anni il procedimento civile pendente quando le parti hanno adito una procedimento di risoluzione stragiudiziale; è, tuttavia, fatta salva la disciplina sull'arbitrato, la cui natura è decisoria e alternativa a quella giudiziale. Il comma 3 esclude che il citato periodo di sospensione possa essere computato ai fini del calcolo dei termini per l'equa riparazione per irragionevole durata del processo prevista dalla legge Pinto (Legge n. 89 del 2001).

L'articolo 16, di attuazione dell'articolo 19 della direttiva, prende in considerazione gli effetti delle composizioni stragiudiziali delle controversie nell'ipotesi di più autori della violazione della disciplina della concorrenza, in particolare attuando le previsioni del considerando 51 della direttiva.

L'articolo 17 costituisce attuazione della legge di delegazione europea 2014 che ha delegato il Governo a modificare l'articolo 1 della legge n. 287 del 1990. Lo scopo della novella è quello di potenziare il ruolo dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato ampliandone la competenza, quale autorità pubblica, oltre che nell'applicazione degli articoli 2 e 3 (abuso di posizione dominante) della citata legge *antitrust*, anche nell'applicazione dei citati articoli 101 e 102 del TFUE, relative al divieto di intese restrittive ed all'abuso di posizione dominante.

L'articolo 18 – anch'esso di attuazione della legge di delegazione europea 2014 (articolo 2, comma 1, lett. *d*) – modifica l'articolo 4 del decreto legislativo n. 168 del 2003, concentrando la competenza per le violazioni della disciplina della concorrenza previste dal decreto in esame presso tre sole sezioni specializzate in materia di impresa (cosiddetti tribunali delle imprese).

L'articolo 19 detta una disposizione transitoria di attuazione dell'articolo 22 della direttiva.

In particolare, stante il principio dell'irretroattività delle norme di recepimento nazionale di natura sostanziale, attuative del decreto in esame, specifiche disposizioni procedurali attuative potranno trovare applicazione limitatamente ai giudizi di risarcimento promossi dopo il 26 dicembre 2014.

Si tratta delle disposizioni procedurali inerenti: – all’ordine di esibizione delle prove alle parti o al terzo (articolo 3) o in possesso di un’Autorità garante della concorrenza (articolo 4); – ai limiti nell’uso delle prove ottenute solo grazie all’accesso al fascicolo di un’Autorità garante della concorrenza (articolo 5);- alla possibile sospensione biennale del procedimento quando le parti hanno avviato una composizione stragiudiziale (articolo 15, comma 2).

L’articolo 20 prevede infine la clausola di invarianza finanziaria.

Il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*), pur condividendo l’impostazione di fondo sottesa al provvedimento in titolo, sottopone alla valutazione della Commissione l’esigenza di valutare attentamente i problemi di coordinamento del Capo VI dello schema di decreto in titolo, recante composizione consensuale delle controversie, con le previsioni vigenti nell’ordinamento interno in materia di conciliazione.

Il seguito dell’esame è infine rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(2566) Deputato Donatella FERRANTI ed altri. – Modifiche all’articolo 609-septies del codice penale, concernenti il regime di procedibilità del delitto di atti sessuali con minorenni, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

La relatrice GINETTI (*PD*) illustra il provvedimento in titolo. Osserva che Il disegno di legge, già approvato dall’altro ramo del Parlamento, si compone di un solo articolo, volto a modificare l’articolo 609-septies del codice penale, nel senso di escludere il delitto di atti sessuali con minorenni, di cui all’articolo 609-quater del codice penale, dal catalogo dei reati punibili a querela della persona offesa. Il reato in questione diverrebbe così – in ogni caso – procedibile d’ufficio.

Ricorda quindi che l’articolo 609-quater del codice penale disciplina il delitto di atti sessuali con minorenni, in base al quale gli atti sessuali compiuti da un adulto su un minore consenziente o tra minori consenzienti, sono così puniti: reclusione da 5 a 10 anni, quando l’atto sessuale è commesso nei confronti di persona che abbia compiuto gli anni dieci ma non ancora gli anni quattordici (primo comma, n. 1); il delitto è punibile a querela della persona offesa (articolo 609-septies, primo comma); reclusione da 5 a 10 anni, quando l’atto sessuale è commesso nei confronti di persona che non ha ancora compiuto 16 anni, della quale il colpevole sia l’ascendente, il genitore anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia, con quest’ultimo, una relazione di convivenza (primo comma, n. 2) il delitto è punibile d’ufficio (articolo 609-septies, quarto comma, n. 2); reclusione da 7 a 14 anni, quando l’atto sessuale è commesso nei confronti di persona che

non ha ancora compiuto 10 anni (quinto comma); in questo caso il delitto è procedibile d'ufficio (articolo 609-*septies*, quarto comma, n. 5); reclusione da 3 a 6 anni, quando l'atto sessuale è compiuto (sempre al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 609-*bis*) con persona minore che ha compiuto gli anni 16, dall'ascendente, dal genitore, anche adottivo, o dal di lui convivente, o dal tutore ovvero da altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia, con quest'ultimo, una relazione di convivenza, con l'abuso dei poteri connessi alla sua posizione (secondo comma); il delitto è punibile d'ufficio (articolo 609-*septies*, quarto comma, n. 2). Non sono punibili gli atti sessuali compiuti da un minore con un altro minore consenziente che abbia compiuto 13 anni, sempre che la differenza di età tra i soggetti non sia superiore a 3 anni (terzo comma).

Osserva quindi che, se l'atto sessuale è compiuto con un minore che ha compiuto 14 anni e se il consenso all'atto sessuale è legato ad un corrispettivo in denaro, o altra utilità, anche solo promessi, si applica la pena prevista dall'articolo 600-*bis*, secondo comma, del codice penale, per il delitto di prostituzione minorile: reclusione da 1 a 6 anni e multa da 1.500 a 6.000 euro. E per il delitto di prostituzione minorile la procedibilità è d'ufficio (ai sensi dell'articolo 50 del codice di procedura penale).

Orbene, finalità dell'intervento legislativo è quella di assicurare una più completa tutela ai minori vittime di abusi sessuali, coprendo un vuoto normativo che riguarda le vittime del reato di atti sessuali con minorenni qualora la vittima sia un minore di età compresa tra 10 e 14 anni; secondo le norme vigenti, nelle ipotesi sopra dette, il delitto è procedibile a querela, con tutte le difficoltà ed i ritardi connessi all'esercizio del diritto di querela da parte di un minore. Ricorda, infatti, che in base all'articolo 120 del codice penale, per i minori degli anni 14 il diritto di querela è esercitato dal genitore o dal tutore (tra i 14 e i 18 anni, invece, i minori possono procedere da soli, ferma restando la possibilità che la querela sia presentata anche dal genitore o dal tutore) ovvero da un curatore speciale (articolo 121 del codice penale), che non sempre sono tempestivi nel presentare la stessa.

Auspica infine che dalla discussione possano emergere elementi rilevanti per un proficuo esame del disegno di legge.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,50.

Sottocommissione per i pareri

54^a Seduta

Presidenza del Presidente
ALBERTINI

Orario: dalle ore 16,05 alle ore 16,20

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

alle Commissioni 5^a e 6^a riunite:

(2595) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili, approvato dalla Camera dei deputati: parere non ostativo con osservazione.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 115

Presidenza del Presidente
D'ASCOLA

Orario: dalle ore 20,10 alle ore 22,05

*AUDIZIONI INFORMALI NELL'AMBITO DELL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE
N. 2284 (MODIFICHE AL CODICE DI PROCEDURA CIVILE)*

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Martedì 22 novembre 2016

Plenaria**125^a Seduta**

Presidenza del Presidente
CASINI

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale Amendola.

La seduta inizia alle ore 15,45.

PROCEDURE INFORMATIVE**Interrogazione**

Il sottosegretario Amendola risponde alla interrogazione n.3-03066 presentata dalla senatrice Gambaro ed altri.

Sottolinea innanzitutto che la questione sollevata nell'interrogazione, relativa alle misure informative riguardanti i possibili rischi per i connazionali che si recano in viaggio all'estero, rappresenta un tema che il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale considera da anni in modo prioritario, tenuto conto del progressivo mutamento dello scenario internazionale e della comparsa di nuovi fattori di rischio su scala globale.

La Farnesina, per il tramite dell'Unità di Crisi, mette già oggi a disposizione di tutti i cittadini italiani che intendono recarsi all'estero i due siti internet istituzionali di «viaggiare sicuri» e di «dove siamo nel mondo», che forniscono informazioni dettagliate sulle situazioni di rischio e sui diversi aspetti sanitari, economici e sociali dei diversi Paesi del mondo, e consentono ai cittadini italiani di comunicare i loro recapiti e le informazioni necessarie a consentire eventuali interventi in loro favore.

Per rendere sempre più familiare ai cittadini l'uso di tali strumenti, la Farnesina, che da tempo continua a svolgere capillari campagne di informazione, ha avviato anche contatti con il mondo delle imprese e delle organizzazioni non governative, nonché promosso una specifica azione di

sensibilizzazione del comparto turistico, sollecitando le varie associazioni di categoria ad un'azione informativa nei confronti delle agenzie di viaggio.

Ricorda inoltre che la nostra Costituzione sancisce una piena libertà di movimento per i cittadini, ma anche che norme introdotte di recente dell'ordinamento delimitano con chiarezza le aree di responsabilità di chi si reca all'estero, stabilendo fra l'altro che le conseguenze dei viaggi al di fuori dei confini nazionali ricadono nell'esclusiva responsabilità individuale non solo di chi assume la decisione di intraprenderli ma anche di chi li organizza. In particolare, nel cosiddetto codice del turismo sono stabilite le responsabilità di chi si espone deliberatamente a rischi che potevano essere conosciuti con l'uso della normale diligenza.

Conclude osservando che la scelta di ogni viaggio spetta in ogni caso al singolo individuo, sul quale inevitabilmente ricade la necessità di acquisire ogni elemento informativo necessario a compiere scelte consapevoli e responsabili.

La senatrice GAMBARO (AL-A) si ritiene soddisfatta, evidenziando come con l'interrogazione intendesse sollecitare una maggiore attenzione da parte degli operatori del settore turistico sulle informazioni da fornire in connessione con l'organizzazione e lo svolgimento di viaggi.

Il presidente CASINI dichiara concluso lo svolgimento della interrogazione all'ordine del giorno.

IN SEDE CONSULTIVA

(2595) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 5^a e 6^a riunite. Esame. Parere favorevole)

Il relatore VERDUCCI (PD) ricorda che la Commissione è chiamata a rendere un parere alle Commissioni riunite, Bilancio e Finanze, sul disegno di legge, già approvato alla Camera, che reca disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili. Il testo contiene una serie di misure concernenti interventi strutturali di politica economica e fiscale di notevole impatto per la crescita del nostro sistema produttivo, dallo scioglimento di *Equitalia* alle misure per il recupero dell'evasione fiscale, e per il posizionamento responsabile del nostro Paese nel quadro dell'Unione europea e della comunità internazionale.

Fra le norme di interesse per la Commissione, evidenzia principalmente l'articolo 9 che autorizza, fino al 31 dicembre, una spesa di circa 17,39 milioni di euro per la partecipazione di personale militare all'operazione di supporto sanitario in Libia denominata «*Ippocrate*», nonché per l'invio del personale militare impegnato nella missione delle Nazioni Unite per l'organizzazione di supporto in Libia (UNSMIL). Precisa che

si tratta di fondi che si aggiungono a quelli già stanziati per la proroga di tutte le altre missioni militari del nostro Paese.

Con il medesimo articolo 9 vengono inoltre disciplinati anche i profili normativi connessi alle missioni richiamate, prevedendo, per specifici aspetti quali il trattamento giuridico, economico e previdenziale, e per la disciplina contabile e penale, una normativa strumentale al loro svolgimento individuata essenzialmente mediante un rinvio all'ordinamento vigente. Ricorda altresì che l'operazione *Ippocrate* è stata concepita per andare incontro alle richieste del governo libico legittimo di Al-Sarraj per la costruzione di un ospedale militare nella zona di Misurata, in coerenza con quanto previsto dalla risoluzione delle Nazioni Unite n. 2259 del 2015 e con l'azione umanitaria svolta dal nostro Paese a sostegno delle categorie più vulnerabili della popolazione civile libica.

Lo scorso 13 settembre i Ministri degli affari esteri e della difesa hanno reso comunicazioni alle Commissioni riunite affari esteri e difesa della Camera e del Senato ed illustrato le principali caratteristiche della operazione, con particolare riferimento allo schieramento, presso l'aeroporto di Misurata, di una struttura ospedaliera da campo completa di personale medico e infermieristico, comprensiva della necessaria protezione e supporto logistico, per un totale di circa trecento unità, di cui 65 medici e infermieri, 135 unità per la funzione di supporto logistico generale e 100 unità come forza di protezione. La misura prevista nel provvedimento in esame appare dunque del tutto conforme all'impegno chiesto dalle Commissioni parlamentari, ed in particolare dalla risoluzione approvata lo scorso 13 settembre dalle Commissioni affari esteri e difesa del Senato.

Il relatore segnala anche il contenuto dell'articolo 7, che riapre i termini per esperire la procedura per la collaborazione volontaria, la cosiddetta *voluntary disclosure*, sia per l'emersione di attività estere, sia per violazioni dichiarative relative a imposte erariali per violazioni commesse fino al 30 settembre scorso. Ricorda che la norma prevede agevolazioni sanzionatorie in specifiche ipotesi di entrata in vigore di trattati internazionali volti all'effettivo scambio di informazioni fiscali.

Ricorda poi come sono previste misure di potenziamento dell'attività di accertamento fiscale da parte degli enti locali, ponendo a carico dei Comuni specifici obblighi informativi nei confronti dell'Agenzia delle entrate, con riferimento alle richieste di iscrizione all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), al fine della formazione di liste selettive per i controlli relativi ad attività finanziarie e investimenti patrimoniali esteri non dichiarati.

Da ultimo menziona l'articolo 12 del provvedimento che stabilisce misure urgenti a favore dei Comuni in materia di accoglienza degli stranieri richiedenti misure di protezione internazionale.

Propone quindi alla Commissione la formulazione di un parere favorevole al provvedimento in esame, di cui dà lettura.

Il senatore PETROCELLI (*M5S*), nel preannunciare il voto contrario del suo Gruppo, pone dei dubbi sulla legittimità internazionale del Go-

verno libico di Al Sarraj, nonché sulla denominazione «Ippocrate» scelta per l'operazione di supporto sanitario in Libia.

Il sottosegretario AMENDOLA, non commentando la scelta del nome per l'operazione di supporto sanitario in Libia, evidenzia viceversa come la legittimità internazionale del Governo libico di Al Sarraj derivi dalle risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva lo schema di parere favorevole sul provvedimento in esame proposto dal relatore, pubblicato in allegato.

(2583) Deputato Sandra ZAMPA ed altri. – Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati, approvato dalla Camera dei deputati

(1295) Francesca PUGLISI ed altri. – Misure per la protezione e la tutela delle persone straniere di minore età non accompagnate

(Parere alla 1^a Commissione. Esame congiunto. Parere favorevole)

La relatrice FATTORINI (PD) ricorda che la Commissione è chiamata a rendere un parere alla Commissione affari costituzionali sui disegni di legge in titolo. L'esame si concentra tuttavia sul disegno di legge già approvato dalla Camera, di modifica delle disposizioni del testo unico sull'immigrazione, in particolare in materia di protezione dei minori stranieri non accompagnati.

Evidenzia che i profili di competenza della Commissione discendono dal richiamo al *corpus* normativo internazionale ed europeo in materia umanitaria e di tutela dell'infanzia, in particolare alla Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Il provvedimento in esame ha infatti l'obiettivo di rafforzare gli strumenti di tutela del minore straniero non accompagnato e di assicurare omogeneità nell'applicazione delle nuove norme su tutto il territorio nazionale. Ricorda che i dati statistici ufficiali evidenziano per il 2016 un considerevole flusso di minori stranieri non accompagnati proveniente principalmente da Paesi come l'Egitto, l'Eritrea, la Somalia, la Nigeria e l'Afghanistan. Nei primi otto mesi del 2016 sono state presentate oltre 3.000 domande di protezione internazionale relative a minori stranieri non accompagnati, con un incremento rispetto allo stesso periodo del 2015 pari al 49 per cento.

Il provvedimento in esame innova la disciplina vigente ampliando e rendendo unitaria la nozione di «minore straniero non accompagnato», facendovi rientrare anche i casi – finora esclusi – di minori non accompagnati richiedenti asilo. Il testo conferma il divieto di respingimento alla frontiera per tali minori e disciplina in modo organico il loro percorso una volta arrivati in Italia, dall'identificazione alla prima accoglienza ai percorsi di integrazione. Con riferimento all'identificazione, il provvedimento specifica che è finalizzata a tutelare i giovanissimi migranti da ul-

teriori disagi e da rischi di illegalità, stabilendo che l'accertamento dell'età avvenga in presenza di mediatori culturali, privilegiando ove possibile le informazioni del documento anagrafico.

Richiama quindi altri aspetti qualificanti del provvedimento, quali l'istituzione di una «cartella sociale» per facilitare il compito degli operatori sociali, le misure per sostenere in modo organico l'integrazione sociale, scolastica e lavorativa dei minori stranieri non accompagnati e per garantire loro il diritto alla salute e all'istruzione, nonché il riferimento alla figura del mediatore per una valutazione delle specifiche esigenze del minore. Ricorda che il testo promuove l'affidamento familiare dei minori non accompagnati come alternativa alle strutture di accoglienza, coinvolgendo le comunità locali attraverso la nomina di «tutori volontari», adeguatamente selezionati e formati.

Per ciò che attiene i profili di specifico interesse della Commissione, segnala inoltre l'articolo 5, che, nel disciplinare i meccanismi di identificazione dei minori, prevede una collaborazione delle autorità diplomatico-consolari, salvi i casi in cui il presunto minore richieda protezione internazionale o quando una esigenza di protezione internazionale emerga a seguito del colloquio iniziale. Richiama anche l'articolo 6, in merito all'attuazione di programmi diretti a rintracciare i familiari dei minori non accompagnati, l'articolo 17, che prevede un programma specifico di assistenza per i minori vittime di tratta, l'articolo 18, che disciplina la richiesta di protezione internazionale da parte del minore, e l'articolo 20, che reca una norma di carattere programmatico sulla promozione da parte dell'Italia di una più stretta cooperazione europea internazionale, in particolare attraverso lo strumento degli accordi bilaterali e il finanziamento di programmi di cooperazione allo sviluppo nei Paesi di origine.

In conclusione, tenuto conto che il provvedimento in esame è finalizzato ad introdurre nel nostro ordinamento forme di tutela aggiuntive per i minori non accompagnati riferibili ai principi fondamentali della Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza, propone alla Commissione di formulare un parere favorevole.

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva lo schema di parere favorevole proposto dalla relatrice pubblicato in allegato.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile (*European Fund for Sustainable Development, EFSD*) e che istituisce la garanzia dell'ESFD e il fondo di garanzia EFSD (n. COM (2016) 586 definitivo)

(Esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato di sussidiarietà, e rinvio)

Il relatore VERDUCCI (*PD*) introduce l'esame della proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo

europeo per lo sviluppo sostenibile. La proposta si colloca nel quadro di quell'impegno di lungo periodo, già annunciato dalla Commissione europea in coerenza con la strategia globale per la politica estera e di sicurezza dell'Unione, per la creazione di un nuovo quadro di partenariato con i Paesi terzi nell'ambito dell'agenda europea sulla migrazione. Oltre a una serie di misure proposte per affrontare i bisogni più urgenti dei rifugiati e per sostenere le comunità di accoglienza, la Commissione sollecita infatti una strategia di lungo periodo per promuovere gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030 e per continuare ad affrontare le cause profonde delle migrazioni.

La proposta in esame punta alla creazione di un piano per gli investimenti esterni fondato su tre pilastri, rappresentati dalla nascita di un nuovo specifico fondo di investimento, dalle garanzie per un'assistenza tecnica per autorità e imprese per lo sviluppo di progetti sostenibili, e dai partenariati di ampia portata fra l'Unione europea e i Paesi *partner*, necessari per la messa a punto di programmi di sviluppo e cooperazione.

Il Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile, in particolare, è finalizzato a promuovere gli investimenti – coinvolgendo anche il settore privato –, nei «Paesi *partner*», ovvero i Paesi ACP (Africa, Caraibi e Pacifico), quelli del vicinato e quelli in via di sviluppo, tramite la fornitura di capacità di finanziamento sotto forma di sovvenzioni, garanzie e altri strumenti finanziari a controparti ammissibili (Banca europea per gli investimenti, Fondo europeo per gli investimenti, organismi internazionali, enti pubblici e privati), al fine di affrontare le cause profonde della migrazione e contribuire al reinserimento sostenibile dei migranti rimpatriati nei loro Paesi di origine. Analogamente a quanto previsto per altri fondi europei, l'Unione europea metterà a disposizione una garanzia irrevocabile e incondizionata a prima richiesta, con l'intento di consentire all'ente finanziario di fornire un importo supplementare di finanziamento che, a sua volta, sarà in grado di attirare ulteriori risorse supplementari in fase di progetto.

Ricorda inoltre che il Regolamento istituisce anche il Fondo di garanzia EFSD quale riserva di liquidità da corrispondere alle controparti ammissibili in caso di attivazione della garanzia dell'EFSD, con una disponibilità a carico del bilancio generale dell'Unione di 350 milioni di euro.

Si prevede che il Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile sarà in grado di mobilitare investimenti complessivi fino a 44 miliardi di euro tramite i fondi provenienti dal bilancio generale dell'Unione europea, oltre a 3,35 miliardi di euro provenienti da altre fonti, per il periodo compreso tra il 2017 e il 2020. L'Unione europea assicurerà la garanzia del 50 per cento dei finanziamenti proposti, per un massimo di 1,5 miliardi di euro, a valere sul bilancio dell'Unione europea e del Fondo europeo di sviluppo (FES).

Sottolinea quindi che la Commissione europea assicurerà trasparenza nella gestione del Fondo, riferendo annualmente al Parlamento europeo e al Consiglio sulle operazioni di finanziamento e di investimento disciplinate dalla garanzia dell'EFSD. Peraltro il Capo V della proposta di Regolamento disciplina, fra gli altri, anche gli strumenti di revisione contabile

da parte della Corte dei conti e le modalità di intervento dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) per contrastare eventuali attività illecite o frodi.

Il relatore evidenzia infine che la proposta appare conforme al principio di sussidiarietà, nella misura in cui gli obiettivi attesi non potrebbero essere conseguiti in misura sufficiente solo dagli Stati membri, e al principio di proporzionalità, in quanto contenente disposizioni che non vanno oltre quanto necessario per il raggiungimento dell'obiettivo atteso.

Informa quindi che sul documento in esame è già pervenuto il parere favorevole da parte della Commissione Politiche dell'Unione europea.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE, Euratom) n. 480/2009 che istituisce un fondo di garanzia per le azioni esterne (n. COM (2016) 582 definitivo)

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà. Approvazione della risoluzione: Doc. XVIII, n. 174)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 9 novembre.

Il relatore AMORUSO (AL-A) illustra uno schema di risoluzione favorevole, che tiene conto del parere della 14^a Commissione.

Non essendovi altre richieste di intervento, il presidente CASINI, accertata la presenza del numero legale, pone ai voti lo schema di risoluzione presentato dal relatore, e pubblicato in allegato, che viene approvato dalla Commissione.

La seduta termina alle ore 16,15.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2595**

La Commissione Affari esteri, emigrazione, esaminato per le parti di competenza il disegno di legge in titolo,

valutate le misure di carattere fiscale in esso contenute;

preso atto di quanto previsto dall'articolo 7 in relazione alla riapertura dei termini per esperire la procedura di collaborazione volontaria, la cosiddetta voluntary disclosure, sia per l'emersione di attività estere, sia per violazioni dichiarative relative a imposte erariali;

tenuto conto che il medesimo articolo 7 prevede altresì agevolazioni sanzionatorie in specifiche ipotesi di entrata in vigore di trattati internazionali volti a consentire l'effettivo scambio di informazioni fiscali;

valutato l'impegno autorizzativo previsto dall'articolo 9 che dispone, per il periodo compreso fra il 14 settembre e il 31 dicembre 2016, una spesa di circa 17,39 milioni di euro per la partecipazione di personale militare all'operazione di supporto sanitario in Libia denominata «Ippocrate», nonché per l'invio del personale militare impegnato nella missione delle Nazioni Unite denominata «United Nation Support Mission in Lybia (UNSMIL), il cui mandato è stato esteso al 15 dicembre 2016 dalla Risoluzione n. 2291 del 2016 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite;

apprezzato che tale impegno appare del tutto conforme con quanto preannunciato lo scorso 13 settembre dai Ministri degli affari esteri e della difesa nelle comunicazioni rese alle Commissioni congiunte Affari esteri e Difesa della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, nonché con quanto espressamente richiesto dalla risoluzione approvata il medesimo 13 settembre dalle Commissioni riunite Affari esteri e Difesa del Senato;

apprezzato infine il contenuto dell'articolo 12 che stabilisce misure a sostegno dei comuni che accolgano stranieri richiedenti asilo;

formula, per quanto di competenza, un parere favorevole.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 2583 E 1295

La Commissione Affari esteri, emigrazione, esaminati per le parti di competenza i disegni di legge in titolo, e in particolare il disegno di legge n. 2583, approvato dalla Camera dei deputati,

tenuto conto delle norme di diritto internazionale poste a tutela dei diritti e delle libertà fondamentali dei minori e degli adolescenti e in particolare dei minori non accompagnati;

valutato che l'afflusso di minori stranieri non accompagnati in Italia appare in crescita, stanti i dati statistici resi noti dalla direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

apprezzato l'obiettivo complessivo del provvedimento finalizzato al riordino della legislazione in materia ai fini del rafforzamento degli strumenti di tutela dei minori stranieri non accompagnati, da conseguire anche attraverso un'omogenea applicazione delle norme su tutto il territorio nazionale;

espresso apprezzamento per l'ampliamento della nozione di minore straniero non accompagnato, inclusiva della fattispecie del minore richiedente asilo;

condividendo la previsione circa la partecipazione attiva e diretta del minore straniero non accompagnato ad ogni procedura che lo riguardi, nel rispetto dei principi della Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia;

apprezzate altresì le misure che assicurano priorità all'interesse esclusivo del minore straniero non accompagnato nelle decisioni relative ai respingimenti alla frontiera, nella gestione di servizi di prima accoglienza, nelle procedure volte a consentirne l'identificazione e l'accertamento dell'età, nonché nelle ipotesi di rimpatrio volontario, accompagnato ed assistito;

valutate come opportune le misure e le relative restrizioni della collaborazione delle autorità diplomatico-consolari nei meccanismi di identificazione dei minori stranieri non accompagnati;

preso atto del coinvolgimento del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale nella stipula di apposite convenzioni da parte del Ministero dell'interno con organizzazioni internazionali, inter-governative e associazioni umanitarie per l'attuazione di programmi diretti a rintracciare i familiari dei minori non accompagnati;

considerata con estremo favore la previsione relativa alla predisposizione di un programma specifico di assistenza per i minori vittime di tratta;

condivisa la norma di carattere programmatico relativa alla promozione da parte dell'Italia di una più stretta cooperazione internazionale, mediante accordi bilaterali e il finanziamento di programmi di cooperazione allo sviluppo nei Paesi di origine, finalizzata all'armonizzazione della regolamentazione giuridica del sistema di protezione dei minori stranieri non accompagnati;

formula per quanto di competenza un parere favorevole.

**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO COMUNITARIO N.COM (2016) 582 defini-
tivo SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA
SUSSIDIARIETÀ (DOC. XVIII, n. 174)**

La 3^a Commissione, Affari esteri, emigrazione,

esaminata ai sensi dell'articolo 144, comma 1 del Regolamento, la proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio di modifica del Regolamento (CE, Euratom) n. 480/2009 che istituisce un fondo di garanzia per le azioni esterne;

considerato che tale proposta si colloca nell'ambito di un piano di investimenti esterni annunciato dalla Commissione europea a sostegno del nuovo quadro di partenariato con i Paesi terzi in relazione all'agenda europea sulla migrazione;

preso atto che la modifica normativa è intesa a creare i presupposti perché al fondo di garanzia per le azioni esterne siano accreditati i premi per i rischi derivanti da operazioni di finanziamento della Banca europea degli investimenti nel quadro del mandato per il settore privato per progetti a sostegno dei rifugiati e delle comunità di accoglienza;

ribadita la necessità che le questioni connesse ai fenomeni migratori si affrontino in modo strutturale e non episodico, offrendo un ampio sostegno ai Paesi di provenienza dei flussi per favorire condizioni di sviluppo sostenibile *in loco*;

ribadita altresì la centralità del Mediterraneo per gli interessi geopolitici dell'Unione europea e l'importanza di un coordinamento delle politiche settoriali a beneficio dei Paesi del vicinato meridionale;

viste e condivise le osservazioni rese dalla 14^a Commissione in particolare con riferimento ai principi di sussidiarietà e proporzionalità ed alle implicazioni sostanziali relative al trasferimento della gestione delle attività del fondo di garanzia dalla Banca europea degli investimenti alla Commissione europea;

considerato in particolare che la proposta:

rispetta il principio di sussidiarietà, risultando l'iniziativa più efficace e comunque complementare rispetto all'azione degli Stati membri;

rispetta il principio di proporzionalità, limitandosi ad emanare disposizioni accessorie, necessarie al funzionamento del piano per gli investimenti esterni, in particolare del nuovo mandato di prestito della BEI per il settore privato;

si esprime favorevolmente.

BILANCIO (5^a)

Martedì 22 novembre 2016

Plenaria

665^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
TONINI

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli e alla Presidenza del Consiglio dei ministri Pizzetti.

La seduta inizia alle ore 9,45.

IN SEDE REFERENTE

(2567) Conversione in legge del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 17 novembre.

Il presidente TONINI fa presente che saranno esaminati in primo luogo gli emendamenti agli articoli non toccati dall'emendamento del Governo 1.1000.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 41.

Il relatore LAI (PD) propone di accantonare l'emendamento 41.1 ai fini di un maggiore approfondimento.

Il presidente TONINI ne dispone pertanto l'accantonamento.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 43.

Il RELATORE invita al ritiro degli emendamenti 43.1 e 43.2.

Il sottosegretario Paola DE MICHELI esprime parere conforme a quello del relatore.

Il senatore SANTINI (*PD*) ritira le suddette proposte emendative.

Il RELATORE esprime parere contrario sulla proposta 43.3 in quanto la materia è già disciplinata all'interno del decreto-legge.

Di parere conforme è il rappresentante del GOVERNO, che evidenzia come il rinvio effettuato dall'emendamento alle disposizioni del codice civile avrebbe come effetto quello di rendere più complessa una procedura che si intende rendere snella.

Posta in votazione, la proposta 43.3 viene respinta.

Con il parere contrario del relatore e del Governo la proposta 43.4 viene respinta dalla Commissione.

Il senatore SANTINI (*PD*) ritira la propria proposta emendativa 43.5. Fa proprio inoltre l'emendamento 43.0.1 e lo ritira.

Si passa all'esame delle proposte relative all'articolo 49.

Il RELATORE invita al ritiro delle proposte 49.1, 49.2 e 49.4. Esprime parere contrario sulla proposta 49.3 in quanto sussistono difficoltà ad intervenire sulla tematica trattata dall'emendamento con la formulazione proposta dai presentatori.

Il rappresentante del GOVERNO si conforma al parere del relatore facendo presente che, con riferimento alla proposta 49.3, il tema risulta già affrontato nell'ambito dell'emendamento 1.1000 presentato dal Governo.

Il senatore SANTINI (*PD*) ritira la proposta 49.1 e fa propri gli emendamenti 49.2 e 49.4 per poi ritirarli.

L'emendamento 49.3, posto in votazione, viene respinto dalla Commissione.

Il RELATORE propone di accantonare la proposta 49.0.1 in quanto l'argomento sarà affrontato più compiutamente in un successivo subemendamento all'emendamento del Governo 1.1000.

Il PRESIDENTE ne dispone quindi l'accantonamento.

Si passa all'esame delle proposte relative all'articolo 51.

Il RELATORE invita ritirare la proposta 51.1, in caso contrario il proprio parere sarà di contrarietà.

In senso analogo si esprime il rappresentante del GOVERNO.

Il senatore SANTINI (*PD*) fa proprio l'emendamento 51.1 e lo ritira.

Il RELATORE propone di accantonare l'emendamento 51.0.1. per effettuare ulteriori approfondimenti.

Il PRESIDENTE ne dispone quindi l'accantonamento.

Il RELATORE esprime parere contrario sulle proposte 51.0.2, 51.0.3, 51.0.4 e 51.0.5.

Il senatore SANTINI (*PD*) fa proprio l'emendamento 51.0.4 e lo ritira.

Con successive e distinte votazioni, previo parere conforme del sottosegretario Paola DE MICHELI, vengono poste ai voti e respinte le proposte 51.0.2, 51.0.3 e 51.0.5.

Poiché tutte le proposte riferite all'articolo 52 sono state dichiarate inammissibili, si passa all'esame dei subemendamenti presentanti all'emendamento del Governo 1.1000.

Il RELATORE esprime parere contrario sulla proposta 1.1000/1.

Parere conforme esprime la rappresentante del GOVERNO.

La proposta viene pertanto posta in votazione e respinta dalla Commissione.

Il RELATORE esprime poi parere contrario sulla proposta 1.1000/2, su cui anche la rappresentante del GOVERNO esprime parere contrario.

La senatrice FUCKSIA (*Misto*) aggiunge la propria firma alla proposta emendativa 1.1000/2.

Il senatore ARRIGONI (*LN-Aut*) chiede chiarimenti sull'orientamento contrario rispetto alla predetta proposta, che riguarda la facoltà di ampliare il novero dei Comuni ubicati all'interno del cratere attribuita al Commissario di Governo.

La rappresentante del GOVERNO ricorda che, poiché la proposta in esame concerne la sospensione del pagamento dei tributi, per un suo accoglimento è necessario disporre di coperture finanziarie certe. Infatti, qualora si intendesse ampliare il numero dei Comuni interessati dalla so-

spensione degli obblighi tributari, si renderebbe necessario un intervento con legge, non essendo possibile, per evidenti motivi di rispetto dei principi di copertura sanciti dall'articolo 81 della Costituzione, effettuare tale ampliamento con una semplice ordinanza commissariale. Fa presente, pertanto, che qualora si rendesse necessario, in un momento successivo, un allargamento dei Comuni del cratere questo sarà realizzato con intervento legislativo.

L'emendamento 1.1000/2 viene posto in votazione e respinto.

Il RELATORE esprime parere contrario sulle proposte 1.1000/3, 1.1000/4, 1.1000/5, 1.1000/6, 1.1000/7 e 1.1000/8, mentre esprime parere favorevole sulla proposta 1.1000/9.

Si associa al parere espresso dal relatore il sottosegretario Paola DE MICHELI.

Con distinte e successive votazioni vengono respinte dalla Commissione le proposte 1.1000/3, 1.1000/4, 1.1000/5, 1.1000/6, 1.1000/7 e 1.1000/8, mentre viene approvata la proposta 1.1000/9.

Il RELATORE esprime parere favorevole sulla proposta 1.1000/10, a condizione che venga adeguatamente riformulata, ne chiede pertanto il temporaneo accantonamento.

Il PRESIDENTE dispone quindi l'accantonamento della proposta emendativa predetta.

Il RELATORE invita a ritirare l'emendamento 1.1000/11, ricordando che le opere di urbanizzazione prese in considerazione dalla proposta sono già obbligatorie per legge.

Il rappresentante del GOVERNO si associa al parere del relatore.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) ritira pertanto la proposta.

Il RELATORE esprime poi parere contrario sulla proposta 1.1000/12, preannunciando tuttavia un parere favorevole ad un'eventuale ordine del giorno presentato sullo stesso tema. In modo analogo si esprime sulle proposte 1.1000/13 e 1.1000/14 che interessano, rispettivamente, le problematiche dei disabili e delle aziende agricole.

La rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme al relatore, facendo presente che il tema della definizione degli spazi da destinare all'interno dei container è troppo complessa per essere affrontata in questa sede, mentre può essere più proficuamente trattata nelle ordinanze del Commissario di Governo.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) ritira le proposte 1.1000/12, 1.1000/13 e 1.1000/14 per trasformarle negli ordini del giorno G/2567/28/5, G/2567/29/5 e G/2567/30/5, pubblicate in allegato.

I predetti ordini del giorno vengono accolti dal Governo.

Il RELATORE esprime parere contrario sulla proposta 1.1000/15, sulla quale sussiste la contrarietà del Ministero dello sviluppo economico.

La rappresentante del GOVERNO si conforma al relatore.

Il senatore BERGER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) chiede conto dei motivi di tale contrarietà, dal momento che la proposta non comporterebbe ricadute negative per il bilancio dello Stato.

Il sottosegretario Paola DE MICHELI ricorda che sono già presenti contributi per la ricostruzione anche degli impianti fotovoltaici in altre parti del decreto-legge. Evidenzia che si è ritenuto di dare parere contrario per questioni prudenziali, non essendo stato stimato l'impatto dell'emendamento sul Gestore dei servizi energetici S.p.A. (GSE).

Il senatore BERGER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) invita la rappresentante del Governo ad effettuare ulteriori approfondimenti prima di procedere alla votazione dell'emendamento. Ritira inoltre la proposta 1.1000/16.

Il RELATORE propone pertanto di accantonare la proposta 1.1000/15. Ricorda peraltro che vi sono proposte analoghe già accantonate.

Il PRESIDENTE dispone pertanto l'accantonamento di tale proposta.

Il RELATORE invita al ritiro delle proposte 1.1000/17 e 1.1000/18, facendo presente che il tema trattato da tali emendamenti sarà trattato organicamente nel decreto-legge di proroga dei termini che sarà emanato dal Governo alla fine dell'anno.

La senatrice BELLOT (*Misto-Fare!*) ritira le proprie proposte 1.1000/17 e 1.1000/18 e presenta l'ordine del giorno G/2567/31/5, pubblicato in allegato, che ne recepisce i contenuti.

Il RELATORE esprime parere contrario sulle proposte 1.1000/19 e 1.1000/28, poiché in contrasto con l'obiettivo individuato dal decreto-legge di mantenere, ogni volta che sia possibile, tutti i servizi fondamentali all'interno dello stesso Comune.

La rappresentante del GOVERNO si conforma al parere del relatore.

Con successive e distinte votazioni sono respinte le proposte 1.1000/19 e 1.1000/28.

Il RELATORE invita al ritiro delle proposte 1.1000/20, 1.1000/21, 1.1000/22, 1.1000/23, 1.1000/24, 1.1000/25 e 1.1000/26, in assenza del quale il proprio parere sarà contrario.

La rappresentante del GOVERNO si conforma al parere del relatore.

La senatrice MANGILI (*M5S*) ritira gli emendamenti 1.1000/20, 1.1000/22 e 1.1000/26.

Con successive e distinte votazioni vengono respinte le proposte 1.1000/21, 1.1000/23, 1.1000/24 e 1.1000/25.

Il RELATORE propone un breve accantonamento dell'emendamento 1.1000/27.

Il PRESIDENTE ne dispone dunque l'accantonamento.

Il RELATORE esprime parere contrario sulle proposte 1.1000/29, 1.1000/30, 1.1000/31, 1.1000/32 e 1.1000/33.

La rappresentante del GOVERNO si conforma al parere del relatore.

Con successive e distinte votazioni vengono respinte le proposte 1.1000/29, 1.1000/30, 1.1000/31, 1.1000/32 e 1.1000/33.

Il RELATORE invita al ritiro della proposta 1.1000/34, facendo presente che per il tema trattato l'emendamento richiederebbe un esame approfondito anche da parte della Commissione giustizia.

La senatrice BELLOT (*Misto-Fare!*) ritira la propria proposta 1.1000/34 e presenta l'ordine del giorno G/2567/32/5, pubblicato in allegato, che ne recepisce i contenuti.

Il RELATORE propone l'accantonamento della proposta 1.1000/35.

Il PRESIDENTE ne dispone dunque l'accantonamento.

Il RELATORE esprime parere contrario sulle proposte 1.1000/36, 1.1000/37, 1.1000/38, 1.1000/40 e 1.1000/41, mentre esprime parere favorevole sulla proposta 1.1000/39.

La rappresentante del GOVERNO si conforma al parere del relatore.

Con successive e distinte votazioni vengono respinte le proposte 1.1000/36, 1.1000/37, 1.1000/38, 1.1000/40 e 1.1000/41, mentre risulta approvata la proposta 1.1000/39.

Il RELATORE esprime parere contrario sulla proposta 1.1000/42, in quanto l'articolo 25 del decreto-legge, essendo destinato specificamente al finanziamento delle attività industriali in senso stretto, non consente di ricomprendere gli interventi relativi al settore terziario.

La rappresentante del GOVERNO si conforma al parere del relatore.

La senatrice MANGILI (*M5S*) ritira, pertanto, la proposta 1.1000/42.

Il RELATORE fa presente che le proposte 1.1000/43 e 1.1000/44 risultano assorbite dagli emendamenti 35.2, 35.3 e 35.4 approvati nella seduta pomeridiana di giovedì 17 novembre. Invita poi al ritiro degli emendamenti 1.1000/45 e 1.1000/46, ricordando, in particolare, che il tema trattato in quest'ultima proposta sarà affrontato più compiutamente nel decreto-legge di proroga termini di fine anno.

La rappresentante del GOVERNO si conforma al parere del relatore, facendo presente che, con riferimento alla proposta 1.1000/46, solo alla fine dell'anno sarà possibile quantificare gli oneri e definire le aree interessate in modo preciso.

Il senatore SANTINI (*PD*) fa proprio l'emendamento 1.1000/45 e lo ritira.

Il senatore CERONI (*FI-PdL XVII*) ritira la propria proposta 1.1000/46 e la trasforma nell'ordine del giorno n. G/2567/33/5, pubblicato in allegato, che viene accolto dal GOVERNO.

Il RELATORE propone di accantonare gli emendamenti 1.1000/47, 1.1000/48, 1.1000/51, 1.1000/57 e 1.1000/58, su cui si stanno compiendo ulteriori approfondimenti. Dichiaro poi parere contrario sulle proposte 1.1000/49, 1.1000/50, 1.1000/52, 1.1000/53, 1.1000/54, 1.1000/55, 1.1000/56, 1.1000/59, 1.1000/60, 1.1000/61, 1.1000/62 e 1.1000/64.

La rappresentante del GOVERNO si conforma al parere del relatore.

Il PRESIDENTE dispone quindi l'accantonamento delle proposte 1.1000/47, 1.1000/48, 1.1000/51, 1.1000/57 e 1.1000/58.

Con successive e distinte votazioni vengono respinte le proposte 1.1000/49, 1.1000/50, 1.1000/52, 1.1000/53, 1.1000/54, 1.1000/55, 1.1000/56, 1.1000/59, 1.1000/60, 1.1000/61, 1.1000/62 e 1.1000/64.

Il RELATORE propone di accantonare, in attesa di ulteriori approfondimenti, la proposta 1.1000/63.

La rappresentante del GOVERNO si conforma al parere del relatore.

Il senatore BERGER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) aggiunge la propria firma all'emendamento 1.1000/63.

Il PRESIDENTE dispone, pertanto, l'accantonamento della suddetta proposta.

Il RELATORE invita al ritiro dell'emendamento 1.1000/65, per trasformarlo in un ordine del giorno. Fa presente, infatti, che l'esperienza delle zone franche urbane (ZFU), laddove sino ad oggi sperimentata, non si è dimostrata efficace sino a quando non si è dato avvio alla ricostruzione vera e propria. Per tale motivo ritiene che sarebbe più proficuo presentare un apposito ordine del giorno diretto ad impegnare il Governo sul tema delle ZFU.

Il sottosegretario Paola DE MICHELI si conforma al parere del relatore ricordando, anzitutto, come risulterebbe inutile attualmente istituire una ZFU in quanto nelle aree del cratere risulta già sospeso il pagamento delle imposte. Fa presente, inoltre, che dalle esperienze già realizzate, risulta che le ZFU funzionano laddove si sia in presenza di insediamenti produttivi già ricostruiti. Infine, ricorda che, trattandosi di attività produttive tipicamente di piccole dimensioni, risulta prioritario far ripartire lo svolgimento delle attività produttive per poi poter avviare in un momento successivo la perimetrazione delle aree, come fatto peraltro in situazioni analoghe in Emilia-Romagna ed in Lombardia.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) fa presente che il decreto-legge in esame sospende ma non elimina il pagamento delle imposte nelle aree interessate dal sisma. Il senso dell'emendamento era pertanto quello di creare un valido incentivo affinché le attività economiche, soprattutto di piccole dimensioni, restassero nella zona evitandone lo spopolamento. Ciò premesso, ritira la propria proposta emendativa 1.1000/65, così come l'emendamento 49.0.1 precedentemente accantonato e avente medesimo contenuto, e li trasforma nell'ordine del giorno G/2567/34/5, che viene accolto dal Governo.

Il RELATORE esprime parere contrario sulle proposte 1.1000/66, 1.1000/67, 1.1000/68, 1.1000/69, 1.1000/70, 1.1000/71, 1.1000/72, 1.1000/73, 1.1000/74 e 1.1000/75.

La rappresentante del GOVERNO si conforma al parere espresso dal relatore.

Il senatore SANTINI (*PD*) fa propria la proposta 1.1000/75 e la ritira.

Con successive e distinte votazioni vengono respinte le proposte 1.1000/66, 1.1000/67, 1.1000/68, 1.1000/69, 1.1000/70, 1.1000/71, 1.1000/72, 1.1000/73 e 1.1000/74.

Il RELATORE propone di accantonare la proposta 1.1000/76 per compiere ulteriori approfondimenti.

Il PRESIDENTE ne dispone pertanto l'accantonamento.

Il RELATORE esprime parere contrario sull'emendamento 1.1000/77.

La rappresentante del GOVERNO si conforma al parere espresso dal relatore.

Il senatore CERONI (*FI-PdL XVII*) ritiene che le risorse stanziati dal decreto-legge in esame per la ricostruzione siano assolutamente irrisorie rispetto alle reali esigenze dei territori. L'emendamento si propone pertanto di intervenire al fine di assicurare maggiori disponibilità da utilizzare per la ricostruzione.

Il RELATORE ricorda anzitutto che per la ricostruzione, oltre alle risorse pubbliche, saranno impegnato anche risorse private con il ricorso a mutui e finanziamenti ventennali e con il sostegno del settore bancario. Fa presente inoltre che sarebbe inutile vincolare oggi delle risorse pubbliche che in realtà si renderanno necessarie soltanto in un momento successivo, quando saranno quantificate le cifre esatte necessarie per la ricostruzione.

Il sottosegretario Paola DE MICHELI precisa anzitutto che il Governo intende dare pieno seguito agli impegni presi per la ricostruzione dei paesi terremotati. Ricorda che l'attuale fase emergenziale è interamente coperta con le risorse stanziati dal decreto-legge in esame e che ulteriori risorse sono individuate, oltre che con il presente decreto, con la legge di bilancio. Fa presente poi che la ricostruzione delle attività produttive è finanziata nel testo in esame, e la ricostruzione privata, per la quale è previsto il ricorso a mutui, non è attualmente stimabile con precisione negli importi che si conosceranno solo in un momento successivo. Per quanto concerne le strutture pubbliche, il cui finanziamento è già in parte previsto nel decreto-legge in esame, queste saranno finanziate compiutamente nel momento in cui saranno disponibili i progetti esecutivi. Ritiene pertanto che provvedere già oggi allo stanziamento delle risorse necessarie prima che sia terminata la fase della ricognizione dei danni causati dal sisma sia privo di senso, oltre che errato da un punto di vista contabile. Sottolinea infine che la somma stanziata del provvedimento è cer-

tamente significativa ed adeguata in relazione agli interventi che deve andare a finanziare.

L'emendamento 1.1000/77 viene posto in votazione e respinto.

Il RELATORE invita al ritiro delle proposte 1.1000/78 e 1.1000/79, in assenza del quale il proprio parere sarà contrario.

La rappresentante del GOVERNO si conforma al parere espresso dal relatore.

La senatrice PEZZOPANE (PD) ritira l'emendamento 1.1000/78.

Il senatore CERONI (FI-PdL XVII) chiede spiegazioni in merito al parere formulato sulla propria proposta 1.1000/79, lamentando la circostanza che alcuni comuni siano stati esclusi dall'area del cratere per motivi esclusivamente politici, generando pertanto delle discriminazioni ritenute inaccettabili.

La senatrice FUCKSIA (Misto) si associa alle considerazioni del senatore Ceroni e ne sottoscrive l'emendamento.

La rappresentante del GOVERNO nega fermamente la veridicità di quanto affermato dal senatore Ceroni: la perimetrazione dei comuni contenuti nel cratere non ha infatti nulla a che vedere con il colore politico delle amministrazioni comunali coinvolte. Ricorda peraltro che se l'elenco dei comuni è fissato dal testo in esame, qualora se ne presentasse la necessità sarà possibile integrare tale elenco in un secondo momento, sempre comunque sulla base di criteri oggettivi.

Il senatore CERONI (FI-PdL XVII) ritira pertanto la propria proposta 1.1000/79, così come l'analoga proposta 1.1000/81.

Il RELATORE esprime quindi parere contrario sulle proposte 1.1000/80, 1.1000/82, 1.1000/83, 1.1000/84, 1.1000/85, 1.1000/86 e 1.1000/87.

Il senatore SANTINI (PD) fa propri gli emendamenti 1.1000/86 e 1.1000/87 e li ritira.

Con successive e distinte votazioni vengono poste ai voti e respinte le proposte 1.1000/80, 1.1000/82, 1.1000/83, 1.1000/84 e 1.1000/85.

Il RELATORE chiede una breve sospensione della seduta per acquisire riformulazioni di emendamenti accantonati.

Il PRESIDENTE propone di terminare la seduta antimeridiana e anticipare la pomeridiana già convocata per le ore 14,30.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA DI OGGI

Il PRESIDENTE comunica che la seduta già convocata per oggi, martedì 22 novembre, alle ore 14,30, è anticipata alle ore 13,30.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 11,55.

**ORDINI DEL GIORNO
AL DISEGNO DI LEGGE N. 2567**

(al testo del decreto-legge)

G/2567/28/5

COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge A.S. 2567 recante «Conversione in legge del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016»,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di dare attuazione al contenuto del subemendamento 1.1000/12.

G/2567/29/5

COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge A.S. 2567 recante «Conversione in legge del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016»,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di dare attuazione al contenuto del subemendamento 1.1000/13.

G/2567/30/5

COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge A.S. 2567 recante «Conversione in legge del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016»,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di dare attuazione al contenuto del subemendamento 1.1000/14.

G/2567/31/5

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge A.S. 2567 recante «Conversione in legge del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016»,

premesso che

gli enti locali interessati dai recenti eventi sismici versano in condizioni di seria difficoltà, con pregiudizio per le funzioni loro assegnate; tali difficoltà rischiano di mettere a repentaglio anche il corretto svolgimento delle gare d'appalto indette dalla competente stazione appaltante;

appare pertanto opportuno assicurare un congruo tempo per gli adempimenti necessari alle gare d'ambito per la concessione del servizio di distribuzione del gas naturale nelle zone in cui sono presenti gli enti locali interessati dagli eventi sismici degli ultimi mesi;

impegna il Governo

a inserire nel prossimo provvedimento di proroga dei termini previsti da disposizioni legislative la proroga dei termini previsti per l'affidamento delle gare d'ambito per la distribuzione del servizio del gas naturale

G/2567/32/5

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge A.S. 2567 recante «Conversione in legge del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016»,

premesso che

nelle zone colpite dal sisma negli ultimi mesi sono stati ripetutamente denunciati episodi di sciacallaggio a danno delle abitazioni e dei beni delle popolazioni interessate;

considerato che

tale fenomeno, purtroppo frequente nei casi di disagi conseguenti a calamità naturali, rappresenta un ulteriore motivo di scoraggiamento e sfiducia per le popolazioni colpite da tali eventi;

impegna il Governo

attivarsi al fine di prevenire il ripetersi di tali episodi, anche attraverso l'inasprimento delle pene e delle sanzioni già previste dalla normativa vigente.

G/2567/33/5

CERONI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge A.S. 2567 recante «Conversione in legge del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016»,

premesso che

il comma 1 dell'articolo 44 prevede il differimento, all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento, del pagamento delle rate in scadenza dei mutui concessi ai Comuni presenti nell'allegato I, colpiti dal sisma del 24 agosto u.s., nonché alle Province in cui questi ricadono. Tale differimento non dà luogo all'applicazione di sanzioni e interessi;

l'emendamento 1.1000 del Governo ha esteso tali disposizioni anche ai Comuni danneggiati a seguito degli eventi sismici successivi al 24 agosto 2016, presenti nell'allegato II,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di prevedere il differimento, al secondo anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento, del pagamento delle rate in scadenza dei mutui concessi a tutti i Comuni che hanno subito danni verificati e accertati.

G/2567/34/5

COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge A.S. 2567 recante «Conversione in legge del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016»,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di dare attuazione al contenuto del subemendamento 1.1000/65 e dell'identico emendamento 49.0.1.

FINANZE E TESORO (6^a)

Martedì 22 novembre 2016

Plenaria**420^a Seduta**

Presidenza del Presidente
Mauro Maria MARINO

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Casero.

La seduta inizia alle ore 16,10.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati per quanto riguarda la data di applicazione (n. COM (2016) 709 definitivo)

(Esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà. Approvazione di una risoluzione: *Doc. XVIII*, n. 175)

Il relatore Gianluca ROSSI (*PD*) osserva che la Commissione è chiamata ad esaminare la proposta in titolo, oggetto di una procedura d'urgenza sollecitata dalla Commissione europea con lettera del 15 novembre nella quale sono indicate le motivazioni per concludere in tempi celeri l'*iter* dell'atto in esame, volto a rinviare la data di applicazione del regolamento n. 1286/2014. L'atto in titolo è trasmesso in virtù del principio di leale cooperazione tra i Parlamenti degli Stati membri e le istituzioni dell'Unione.

Ricorda che il 21 settembre scorso la Commissione ha approvato un parere favorevole con osservazioni in merito al recepimento delle norme recate dal regolamento n. 1286/2014 nel quale, da un lato, erano indicati alcuni suggerimenti al Governo in tema di informazioni chiave e documento sintetico di presentazione dei prodotti al dettaglio e, dall'altro, si

prefigurava già uno slittamento della data di entrata in vigore, in caso di mutata tempistica da parte del legislatore europeo.

Propone infine una proposta di risoluzione (il cui testo è pubblicato in allegato), volta a esprimere l'orientamento favorevole della Commissione al rinvio al 1° gennaio 2018 della data di applicazione del regolamento n. 1286/2014.

La senatrice BOTTICI (*M5S*) esprime una valutazione favorevole rispetto al rinvio proposto, auspicando che esso costituisca l'occasione per la predisposizione di norme di attuazione maggiormente favorevoli ai risparmiatori in termini di maggiore chiarezza delle informazioni.

Il senatore VACCIANO (*Misto*) considera doverosa l'adozione di un provvedimento di rinvio, in considerazione delle difficoltà già rilevate in ordine alla finalità di garantire adeguatamente gli interessi dei piccoli risparmiatori.

Il presidente Mauro Maria MARINO ricorda che la 14^a Commissione ha espresso parere con osservazioni analoghe a quelle suggerite dal relatore.

La proposta di risoluzione, verificata la presenza del numero legale prescritto per deliberare, viene posta in votazione, risultando approvata.

IN SEDE REFERENTE

(2236) Gianluca ROSSI ed altri. – Disposizioni per favorire l'acquisto di sussidi tecnici ed informatici in favore di studenti con disturbo specifico dell'apprendimento

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'8 novembre.

Il presidente Mauro Maria MARINO sollecita il Governo a definire il proprio orientamento in merito agli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, così da consentire una pronta ripresa dell'esame, secondo gli auspici della Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2263) Lucrezia RICCHIUTI ed altri. – Misure per il recupero dei crediti insoluti nella pubblica amministrazione

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'8 novembre.

Il presidente Mauro Maria MARINO sollecita il Governo ad approfondire le questioni connesse agli emendamenti riferiti al disegno di legge

in titolo, così da potersi esprimere senza ulteriori eccessive dilazioni e consentire una pronta ripresa dell'esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUL SEGUITO DELL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE VOLTI AD ISTITUIRE UNA COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SUL SISTEMA BANCARIO ITALIANO

Il senatore TOSATO (*LN-Aut*) ricorda in premessa che è passato un anno dall'adozione del decreto-legge che ha posto in risoluzione la Cassa di risparmio della provincia di Chieti S.p.A., la Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio, la Banca delle Marche S.p.A. e la Cassa di risparmio di Ferrara S.p.A., con grave danno dei risparmiatori e dei detentori di obbligazioni subordinate. A tale proposito, rimarca le affermazioni del vice ministro Zanetti che ha imputato alla Commissione finanze del Senato e, – incredibilmente – all'atteggiamento non incisivo dell'opposizione il ritardo fin qui accumulato nel varare la Commissione d'inchiesta parlamentare sul sistema bancario. Oltre a essere in netto contrasto con gli indirizzi della maggioranza finora prevalenti, malgrado l'insistenza delle opposizioni, nel non procedere alla costituzione della Commissione d'inchiesta, sollecita un'immediata presa di posizione della Commissione che ristabilisca la verità dei fatti, che dia atto dell'atteggiamento delle opposizioni finora collaborativo e che comunque dia seguito alla richiesta – assolutamente urgente e indifferibile – di procedere all'esame di disegni di legge volti a costituire la Commissione d'inchiesta.

Il presidente Mauro Maria MARINO considera gravi e inaccettabili le affermazioni del vice ministro Zanetti, la cui improvvida presa di posizione giustifica ampiamente la richiesta di un chiarimento al ministro Padoan dell'intento del Governo. Le dichiarazioni del vice ministro Zanetti sono inaccettabili sia nel merito che nel metodo, facendo emergere una confusione di ruoli tra l'Esecutivo e il Parlamento che occorre fugare con immediatezza. Preannuncia quindi la richiesta formale al ministro Padoan di intervenire in Commissione per chiarire gli orientamenti del Governo sulla delicata questione della Commissione d'inchiesta, ovvero, per definire termini e merito delle dichiarazioni del vice ministro. Per quanto riguarda, invece, l'*iter* dei disegni di legge, dopo aver ricordato il percorso condiviso da tutti i Gruppi di concludere prima l'indagine conoscitiva sulle condizioni del sistema bancario e finanziario italiano e la tutela del risparmio, anche con riferimento alla vigilanza, la risoluzione delle crisi e la garanzia dei depositi europee, fa presente che l'Ufficio di Presidenza non ha ancora valutato la richiesta della senatrice Bottici di proseguire le audizioni con specifico riferimento alla vicenda Monte dei Paschi di Siena, sulla quale sono state già svolte le audizioni relative alla Commissione d'inchiesta del Consiglio regionale della Toscana.

Il senatore CARRARO (*FI-PdL XVII*) pur apprezzando la correttezza della Presidenza, ritiene dirimente – per definire l’atteggiamento dell’opposizione sul punto – avere una risposta in tempi rapidi circa la disponibilità del Ministro a chiarire in Commissione l’orientamento del Governo: diversamente, si riserva di assumere le iniziative necessarie. Chiede quindi di investire personalmente della questione il vice ministro Casero.

La senatrice BOTTICI (*M5S*) ricorda che l’inchiesta è stata proposta su iniziativa del Presidente del Consiglio un anno fa e che rispetto a tale proposta la maggioranza ha deciso diversamente. Nonostante le continue sollecitazioni delle opposizioni, che hanno comunque operato in spirito di collaborazione per consentire lo svolgimento dell’indagine conoscitiva sul sistema bancario, la Commissione non ha mai effettivamente proceduto all’esame dei disegni di legge. Diventa dunque urgente e necessario chiarire a nome di chi parla il vice ministro Zanetti e si associa alla richiesta urgente di un intervento del Ministro sul punto.

Per quanto riguarda le ulteriori audizioni, ritiene, da un lato, che le esigenze di chiarezza sul ruolo della massoneria nella banca Monte dei Paschi di Siena siano ancora evidenti, e che, d’altro canto, il tempo trascorso per responsabilità della maggioranza non sembra più consentire alla Commissione di varare utilmente la Commissione d’inchiesta.

Il presidente Mauro Maria MARINO giudicando essenziale consentire a tutti i componenti della Commissione di intervenire sulla questione, nell’imminenza dei lavori di Assemblea, assicura che la questione sarà nuovamente discussa in una prossima seduta.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il presidente Mauro Maria MARINO comunica che nel corso dell’audizione nell’ambito dell’esame del disegno di legge n. 2526, svolta nella giornata di oggi in Ufficio di Presidenza delle Commissioni 6^a e 10^a riunite, è stata acquisita documentazione che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,30.

**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO COMUNITARIO N. COM (2016) 709 DEFINITIVO
SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO
SULLA SUSSIDIARIETÀ (Doc. XVIII, n. 175)**

La Commissione Finanze e tesoro, esaminato l'atto in titolo,

considerato che esso si limita a rinviare di un anno (dal 31 dicembre 2016 al 1° gennaio 2018) la data di applicazione del regolamento (UE) n. 1286/2014 relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (regolamento PRIIP), come richiesto dal Parlamento europeo e da 23 Stati membri, in seguito al respingimento, da parte del Parlamento europeo, del progetto di regolamento delegato della Commissione europea, con conseguente incertezza giuridica circa l'applicazione di talune disposizioni del regolamento PRIIP;

ricordato che il regolamento PRIIP, al fine di migliorare la tutela degli investitori al dettaglio, stabilisce regole uniformi su: a) il formato e il contenuto del documento contenente le informazioni chiave (KID) che deve essere redatto dagli ideatori dei PRIIP; b) gli obblighi di redazione e consegna di tale documento agli investitori al dettaglio al fine di consentire loro di comprendere e raffrontare le caratteristiche e i rischi chiave dei PRIIP; c) i poteri di monitoraggio sul mercato dei prodotti di investimento assicurativi commercializzati (IBIP) distribuiti o venduti nell'Unione; d) procedure di reclamo, ricorso, cooperazione e supervisione; e) sanzioni amministrative e altre misure amministrative;

ricordato che questa Commissione, nell'ambito del parere favorevole espresso in data 21 settembre 2016 sullo schema di decreto legislativo n. 326, recante norme per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento PRIIP, ha rilevato tra l'altro la contrarietà del Parlamento europeo e ha ritenuto che ciò non osti all'entrata in vigore del decreto legislativo, il quale subordina la propria efficacia alla data di applicazione del regolamento europeo;

considerato che:

– la Commissione europea, il 30 giugno 2016, ha adottato il regolamento delegato che stabilisce norme tecniche di regolamentazione per quanto riguarda la presentazione, il contenuto, il riesame e la revisione dei documenti contenenti le informazioni chiave e le condizioni per adempiere l'obbligo di fornire tali documenti (C(2016) 3999), ai sensi dell'articolo 30 del regolamento PRIIP;

– il paragrafo 5 dell'articolo 30 del regolamento PRIIP stabilisce che il regolamento delegato entri in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di tre mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato;

– il Parlamento europeo ha approvato, il 14 settembre 2016, una risoluzione con cui ha sollevato obiezioni al regolamento delegato, ai sensi del predetto articolo 30 del PRIIP, impedendone l'entrata in vigore. Nella risoluzione, il Parlamento europeo chiede, inoltre, alla Commissione di presentare un nuovo atto delegato che tenga conto di tali preoccupazioni e, conseguentemente, di presentare una proposta volta a posticipare la data di entrata in vigore del regolamento PRIIP;

considerato che la Commissione europea, in data 15 novembre 2016, nel trasmettere la proposta di regolamento ai fini dello scrutinio sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, chiede ai parlamenti nazionali di «confermare entro il 28 novembre 2016, se possibile, che non intendono inviare un parere motivato», vista la di straordinaria urgenza dell'atto legislativo trasmesso;

esprime un orientamento favorevole al rinvio al 1° gennaio 2018 della data di applicazione del regolamento 1286/2014, rimarcando sia la correttezza della base giuridica che il rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in quanto la proposta si limita a conseguire l'obiettivo di rinviare la data di applicazione del regolamento, per un periodo di tempo sufficiente a consentire l'emanazione di un nuovo regolamento delegato relativo al documento contenente le informazioni chiave (KID), che tenga conto delle considerazioni formulate dal Parlamento europeo, al fine di consentire l'effettiva applicazione delle norme sui PRIIP, da parte delle autorità competenti e degli ideatori di PRIIP, al fine di rendere più efficace la tutela dei risparmiatori.

ISTRUZIONE (7^a)

Martedì 22 novembre 2016

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 300

Presidenza del Vice Presidente
CONTE

Orario: dalle ore 14,05 alle ore 15,10

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DELL'ASSOCIAZIONE GENERALE ITALIANA SPETTACOLO (AGIS), DELLA FEDERAZIONE SPETTACOLO DAL VIVO (FEDERVIVO), DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE ESERCENTI SPETTACOLI VIAGGIANTI (ANESV) E DELL'ASSOCIAZIONE TEATRI ITALIANI DI TRADIZIONE (ATIT), IN RELAZIONE ALL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 2287-BIS E CONNESSI (CODICE DELLO SPETTACOLO)

Plenaria

318^a Seduta

Presidenza del Presidente
MARCUCCI

Intervengono i sottosegretari di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo Cesaro e per l'istruzione, l'università e la ricerca Angela D'Onghia.

La seduta inizia alle ore 15,25.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La senatrice MONTEVECCHI (*M5S*) domanda se si prevedono votazioni nella giornata di oggi, chiedendo comunque di posticipare a domani l'esame della proposta di nomina del presidente della Fondazione Centro sperimentale di cinematografia (atto n. 88).

Il PRESIDENTE prende atto di tale richiesta, precisando altresì che domani sarà prevista una pluralità di votazioni, con riferimento fra l'altro, allo schema di risoluzione relativo all'affare assegnato sullo stato di salute dello sport (atto n. 715), alla proposta di osservazioni sull'atto comunitario n. 662, nonché alla suddetta proposta di nomina.

IN SEDE CONSULTIVA

(2595) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili

(Parere alle Commissioni 5^a e 6^a riunite. Esame e rinvio)

Riferisce il relatore CONTE (*AP (NCD-UDC)*), segnalando tra le norme di competenza l'articolo 14, modificato in prima lettura, relativo al potenziamento del *tax credit* per il cinema e l'audiovisivo, alle disposizioni sui diritti audiovisivi sportivi e ai proventi dei biglietti di ingresso ai luoghi della cultura. Comunica quindi che il comma 1 incrementa da 30 a 60 milioni di euro per l'anno 2016 l'importo, attualmente pari a 140 milioni di euro, stabilito come limite massimo del credito di imposta a favore delle imprese di produzione, distribuzione ed esercizio cinematografico. Pertanto, le risorse disponibili per il 2016 per la finalità indicata aumenterebbero a 200 milioni di euro.

Illustra poi il comma 1-*bis*, che modifica la disciplina – recata dal decreto legislativo n. 9 del 2008 – in materia di destinazione di quota parte delle risorse assicurate dal mercato dei diritti audiovisivi sportivi alla mutualità generale. In particolare, si abolisce la Fondazione per la mutualità generale negli sport professionistici a squadre, affidando il ruolo di tramite alla Federazione italiana giuoco calcio (FIGC), prima destinataria della quota, che ha anche il compito di determinare criteri e modalità di erogazione delle risorse ad altri soggetti, previa rendicontazione certificata da parte dei destinatari. Precisa al riguardo che l'organizzatore delle competizioni in capo alla Lega Nazionale professionisti Serie A deve destinare una quota pari al 10 per cento delle risorse economiche e finanziarie derivanti da tutti i contratti stipulati per la commercializzazione dei diritti, esclusivamente per lo sviluppo dei settori giovanili delle società, per la formazione e l'utilizzo di calciatori convocabili per le nazionali giovanili italiane maschili e femminili, per il sostegno degli investimenti per gli

impianti sportivi e per lo sviluppo dei Centri federali territoriali e delle attività giovanili della stessa FIGC.

Dopo aver dato conto della ripartizione dei fondi, evidenzia che la FIGC presenta al Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, se nominato, al Sottosegretario di Stato con delega per lo sport, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente. Fa notare peraltro che, rispetto alla legislazione vigente, tra le finalità per l'utilizzo dei fondi non è più ricompreso il finanziamento di almeno due progetti per anno volti a sostenere discipline sportive diverse da quelle calcistiche e, con riferimento agli investimenti per gli impianti sportivi, non c'è più un richiamo esplicito alla loro sicurezza, anche infrastrutturale.

Segnala inoltre che è soppressa la previsione in base alla quale l'organizzatore del campionato di calcio di serie A destina almeno il 6 per cento del totale delle risorse derivanti dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi del medesimo campionato per valorizzare e incentivare l'attività delle categorie professionistiche di calcio inferiori. Resta, invece, fermo che la ripartizione delle risorse economiche e finanziarie derivanti dalla commercializzazione dei diritti tra tutti i soggetti partecipanti alla competizione avviene previa deduzione delle quote destinate alla mutualità generale e che le risorse derivanti dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi di natura secondaria oggetto di autonome iniziative commerciali spettano agli organizzatori degli eventi.

Il relatore illustra successivamente il comma 1-ter, secondo cui i proventi derivanti dalla vendita dei biglietti di ingresso agli istituti e ai luoghi della cultura appartenenti o in consegna allo Stato possono essere destinati, oltre che alla realizzazione di interventi per la sicurezza e la conservazione e al funzionamento degli istituti e luoghi della cultura, ovvero all'espropriazione e all'acquisto di beni culturali, anche alla valorizzazione degli istituti e luoghi della cultura.

Avviandosi alla conclusione, fa presente che l'articolo 15 impatta anche nei settori di interesse, laddove prevede tra l'altro la riduzione delle dotazioni di competenza e di cassa relative alle missioni e ai programmi di spesa degli stati di previsione dei Ministeri. In particolare, riferisce che le riduzioni per il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono di 3,4 milioni di euro, suddivisi tra le missioni n. 22, Istruzione scolastica, n. 23, Istruzione universitaria, e n. 17, Ricerca e innovazione. Quanto invece al Dicastero dei beni culturali, rileva con rammarico che in prima lettura sono state aumentate le riduzioni, che passano da 50 a 84 milioni di euro: esse incidono in misura preponderante sulla missione n. 33, Fondi da ripartire, nonché sulle missioni n. 21, Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici, n. 32, Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, e n. 31, Turismo.

Nel dibattito prende la parola la senatrice IDEM (PD), sottolineando criticamente che le disposizioni in materia di diritti sportivi, benché a suo avviso condivisibili, sono state inserite in un provvedimento non adeguato rispetto alle esigenze di organicità che il settore dello sport richiede. Ma-

nifesta dunque perplessità sul metodo, tanto più che nell'ambito dell'affare assegnato sullo stato di salute dello sport (atto n. 715) è emersa la necessità di una riforma strutturale e sistematica del mondo sportivo.

Il seguito dell'esame è rinviato.

Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla partecipazione dell'Unione al partenariato per la ricerca e l'innovazione nell'area del Mediterraneo (PRIMA) avviato congiuntamente da più Stati membri (n. COM (2016) 662 definitivo)

(Osservazioni alla 3^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 16 novembre.

Nessuno chiedendo di intervenire in discussione generale, il relatore MARTINI (PD) illustra uno schema di osservazioni favorevoli, pubblicato in allegato.

Il seguito dell'esame è rinviato.

AFFARI ASSEGNATI

Stato di salute dello sport, con particolare riferimento alla candidatura di Roma alle Olimpiadi del 2024 (n. 715)

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 9 novembre.

Il PRESIDENTE ricorda che si era convenuto di stabilire un termine per la trasmissione alla relatrice di richieste di modifica del nuovo schema di risoluzione, pubblicato in allegato al resoconto della seduta del 9 novembre.

La relatrice IDEM (PD) fa presente di aver ricevuto richieste di integrazione da parte della senatrice Blundo e che il Governo ha informalmente comunicato alcune proposte di modifica. Ritiene quindi necessario un ulteriore approfondimento.

Prende quindi la parola il sottosegretario Angela D'ONGHIA, la quale esprime un orientamento favorevole sugli impegni al Governo di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 14, 16, 17, 21, 23, 24, 26, 27 e 28. Riferisce inoltre che, in merito all'impegno n. 5, è in corso un approfondimento con il Ministero della salute.

Manifesta invece un orientamento favorevole sull'impegno n. 6 purchè venga riformulato sopprimendo le parole da «anche nella direzione» fino a «della ricerca», eliminando il riferimento alle opportune forme di

agevolazioni e introducendo un richiamo al Piano nazionale di formazione per il personale docente e all'autonomia scolastica.

Quanto all'impegno n. 7, si dichiara favorevole purchè venga soppresso l'inciso riguardante il superamento dei progetti di carattere temporaneo e le parole da «tramite» fino a «nuove assunzioni» e purchè vengano citate espressamente le possibilità offerte dall'organico dell'autonomia, istituito dalla legge n. 107 del 2015.

Relativamente all'impegno n. 8, invita a eliminare il verbo «incentivare» e ad esplicitare il rispetto dell'autonomia scolastica. Si dichiara invece contraria in ordine all'impegno n. 9, in quanto i coordinatori territoriali di scienze motorie sono già stati recuperati grazie all'utilizzo di parte del contingente dell'organico dell'autonomia.

Soffermandosi sull'impegno n. 10, tiene a precisare che esso è stato già assolto, rispetto all'istruzione scolastica, con l'entrata in vigore del decreto ministeriale n. 935 dell'11 dicembre 2015. L'orientamento è dunque favorevole tenendo presente, per quanto concerne le università, che gli atenei possono essere incentivati a promuovere – ferma restando l'autonomia didattica – attività di formazione duale anche in regime di *part-time*.

Esprime invece un parere contrario sull'impegno n. 11, in quanto esso contrasta con l'autonomia costituzionalmente garantita alle scuole e agli insegnanti.

Propone indi una riformulazione dell'impegno n. 12 che menzioni espressamente la prosecuzione di iniziativa già avviate. L'orientamento è altresì favorevole sull'impegno n. 13 a condizione che venga espunto l'ultimo periodo dalle parole «nell'ambito dei rapporti di lavoro» fino a «sono professionisti».

Suggerisce inoltre di inserire, nell'impegno n. 15, il riferimento alle competenze proprie dei vari segmenti e il rispetto dell'autonomia dell'ordinamento sportivo. Dopo aver sottolineato l'esigenza di citare la prosecuzione delle iniziative già avviate anche per quanto riguarda gli impegni nn. 18 e 20, invita a riformulare l'impegno n. 19 menzionando l'attività di promozione degli investimenti per l'impiantistica sportiva, anche superando i vincoli del patto di stabilità interno e chiarendo la competenza tra Stato e Regioni.

Circa l'impegno n. 22, propone di sostituire le parole «promuovere forme di maggiore» con le seguenti «valutare l'opportunità di una», e suggerisce altresì di riformulare l'impegno n. 25 prevedendo, nei limiti della legislazione vigente e nell'ambito delle quote appositamente previste, specifici percorsi al fine di favorire l'inserimento degli atleti paralimpici nelle amministrazioni di riferimento o nel settore privato.

Il PRESIDENTE fa presente che, alla luce dei suggerimenti avanzati dal Governo, la relatrice compirà un approfondimento, in modo da elaborare una nuova versione dello schema di risoluzione, auspicabilmente nella giornata di domani.

Il senatore LIUZZI (*CoR*) domanda se sarà possibile avanzare domani proposte di modifica.

Il PRESIDENTE invita a far pervenire richieste di integrazioni nella giornata di oggi, in quanto domani sarà prevista la votazione e dunque si svolgeranno esclusivamente le dichiarazioni di voto.

La relatrice IDEM (*PD*) precisa peraltro che eventuali ulteriori proposte di modifica dello schema di risoluzione dovranno essere valutate anche dall'Esecutivo.

Il PRESIDENTE ritiene che il quadro sia sufficientemente chiaro e che ciascuno per le parti di propria competenza si assumerà la responsabilità politica delle proprie valutazioni.

Il seguito dell'esame è rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nel capitolo 1261 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno 2016, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (n. 359)

(Parere al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca ai sensi dell'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 e dell'articolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Esame e rinvio)

La relatrice Elena FERRARA (*PD*) fa presente che l'atto in titolo reca la ripartizione dell'importo disponibile per il 2016, pari a circa 1 milione di euro, sul capitolo 1261 fra diversi enti, istituti e associazioni facenti capo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Rileva preliminarmente che, lo scorso anno, la Commissione aveva raccomandato il Governo di essere più tempestivo nella trasmissione del provvedimento al Parlamento.

Dopo aver citato gli enti beneficiari dei contributi, i quali sono previsti dalla legislazione vigente, esprime rammarico per le decurtazioni registrate con riferimento alle singole assegnazioni, ad esclusione dell'Opera nazionale Montessori. Nel dar conto delle singole cifre spettanti ai diversi organismi, ritiene che alcune somme siano ormai alquanto simboliche, trattandosi di qualche migliaio di euro. Afferma altresì che lo schema di decreto ha le stesse caratteristiche dell'anno scorso, tenuto conto che i destinatari sono già stabiliti da norme vigenti, e reputa perciò inopportuno compiere valutazioni difformi. Si dichiara quindi disponibile a recepire eventuali indicazioni che dovessero emergere in discussione generale, preannunciando l'espressione di un parere favorevole con alcune raccomandazioni.

Il seguito dell'esame è rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(322) *Manuela GRANAIOLA ed altri.* – *Norme per la statizzazione degli istituti musicali pareggiati*

(934) *TORRISI ed altri.* – *Disposizioni per la statizzazione degli ex Istituti musicali pareggiati*

(972) *Stefania GIANNINI.* – *Disposizioni per la statizzazione degli Istituti musicali pareggiati*

(1616) *MARCUCCI.* – *Norme per la statizzazione degli ex Istituti musicali pareggiati*
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 16 novembre.

Il PRESIDENTE chiede al relatore aggiornamenti in merito alle misure in materia di istituti musicali pareggiati contenute nel disegno di legge di bilancio in discussione presso l'altro ramo del Parlamento.

Il relatore MARTINI (*PD*) precisa anzitutto, con riferimento all'*iter* dei provvedimenti in titolo, che la Commissione bilancio non potrà rendere il previsto parere prima della conclusione della sessione di bilancio e dunque l'esame riprenderà presumibilmente a gennaio. Non è possibile dunque approvare il testo in prima lettura entro fine anno, come inizialmente auspicato dalla Commissione, dato l'elevato numero di provvedimenti di cui la 5^a Commissione è oberata.

Rende peraltro noto che, in occasione dell'esame del disegno di legge di bilancio presso la Camera dei deputati, sono stati presentati emendamenti vertenti sui contenuti del testo unificato. Riferisce in particolare che è stato dichiarato inammissibile un emendamento pressochè identico al testo unificato, in quanto di natura ordinamentale, mentre sta per essere esaminato un emendamento concernente il finanziamento della statizzazione, corrispondente in sostanza all'articolo 4 del testo unificato. Qualora dovesse essere approvata tale proposta emendativa, la Commissione si potrà dunque concentrare sulla riorganizzazione del settore, potendo così disporre di una copertura certa già prevista dalla legge di bilancio.

La senatrice PETRAGLIA (*Misto-SI-SEL*) rileva che era stato presentato presso la Camera dei deputati anche un emendamento sui precari del settore.

Il senatore BOCCHINO (*Misto-SI-SEL*) si domanda se sia il caso di riproporre, durante l'esame in seconda lettura del disegno di legge di bilancio, emendamenti che riproducano il testo unificato del relatore.

La senatrice MONTEVECCHI (*M5S*) chiede chiarimenti sui fondi per la statizzazione già stanziati dalla legge di stabilità per il 2016. Sollecita peraltro un impegno della Commissione affinché siano mantenute le promesse assunte a suo tempo, ritenendo peraltro doveroso chiarire, a coloro i

quali attendono l'approvazione del provvedimento, che gli scenari a gennaio potrebbero essere diversi. Richiama dunque la necessaria coerenza e reputa opportuno assumere atteggiamenti intellettualmente onesti, senza promettere ciò che non è possibile realizzare, benché la Commissione abbia manifestato, in diverse occasioni, la volontà di adoperarsi il più possibile.

Lamenta altresì ancora una volta le modalità di lavoro adottate per la presentazione degli emendamenti, in base alle quali sono stati compressi i tempi dell'attività emendativa senza tener conto che il provvedimento sarebbe stato fermo in Commissione bilancio. Avrebbe dunque giudicato più opportuno un coordinamento preventivo.

Il PRESIDENTE raccoglie il suggerimento del senatore Bocchino come invito politico e precisa che le risorse stanziata nella scorsa legge di stabilità hanno solo garantito la sopravvivenza degli enti. Precisa poi alla senatrice Montevecchi che, a suo avviso, i commissari hanno avuto modo di confrontarsi adeguatamente per quanto concerne l'attività emendativa. Invita peraltro a riconoscere quanto meno la buona fede nel tentativo di anticipare la legge di bilancio, tanto più che l'intera Commissione ha a cuore la risoluzione di una vicenda assai risalente. Ringrazia dunque il relatore per gli aggiornamenti resi.

Il relatore MARTINI (PD) auspica che tale disponibilità congiunta trovi adeguato spazio anche durante l'esame in seconda lettura del disegno di legge di bilancio e invita ad ipotizzare lo scenario migliore per proseguire i lavori dopo la consultazione referendaria.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

(2287-bis) Delega al Governo per il codice dello spettacolo, risultante dallo stralcio, deliberato, dall'Assemblea il 6 ottobre 2016, dell'articolo 34 del disegno di legge n. 2287, d'iniziativa governativa

(459) Emilia Grazia DE BIASI. – Legge quadro sullo spettacolo dal vivo

(1116) Laura BIANCONI. – Legge quadro per lo spettacolo dal vivo

(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Il PRESIDENTE comunica che oggi l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi ha audito i rappresentanti dell'Associazione generale italiana spettacolo (AGIS), della Federazione spettacolo dal vivo (Federvivo), dell'Associazione nazionale esercenti spettacoli viaggianti (ANESV) e dell'Associazione teatri italiani di tradizione (ATIT), i quali hanno consegnato documentazioni che – unitamente a eventuali integrazioni – saranno rese disponibili per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

(2443) *Disciplina delle professioni di educatore professionale socio-pedagogico, educatore professionale socio-sanitario e pedagista*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Vanna Iori ed altri; Paola Binetti ed altri

(2474) *Manuela SERRA ed altri. – Disciplina delle professioni di educatore professionale e pedagista*

(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Il PRESIDENTE comunica che è giunta alla Commissione la documentazione dell'Associazione italiana di psicologia, che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

La seduta termina alle ore 16,05.

**SCHEMA DI OSSERVAZIONI PROPOSTE DAL
RELATORE SULL'ATTO COMUNITARIO N. COM
(2016) 662 definitivo SOTTOPOSTO AL PARERE
MOTIVATO SULLA SUSSIDIARIETÀ**

La Commissione, esaminato l'atto comunitario in titolo,

rilevato che esso muove da diverse constatazioni inerenti le necessità della regione mediterranea, tra cui anzitutto l'approvvigionamento idrico e i sistemi alimentari;

osservato che il livello generale degli investimenti nella ricerca e l'innovazione in quell'area non è commisurato alle dimensioni della sfida regionale e che la collaborazione in ricerca e innovazione tra gli Stati membri dell'Unione e i Paesi del Mediterraneo meridionale e orientale è troppo frammentata per avere un impatto significativo;

condiviso l'obiettivo strategico del programma, ossia lo sviluppo di soluzioni innovative comuni per l'approvvigionamento idrico e i sistemi alimentari, considerato che la ricerca e l'innovazione potrebbero aiutare a risolvere problemi più gravi e, in ultima analisi, contribuire ad affrontare i flussi migratori di massa;

esprime osservazioni favorevoli.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Martedì 22 novembre 2016

Plenaria

276^a Seduta

Presidenza del Presidente
MATTEOLI

*Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti
Del Basso De Caro.*

La seduta inizia alle ore 15,10.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI

Il PRESIDENTE comunica che nel corso dell'audizione informale delle associazioni di tutela dei consumatori nell'ambito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 2452 e 2545 (iscrizione nel Registro pubblico delle opposizioni) e dell'esame del disegno di legge n. 2484 (fornitura servizi rete *internet*), svolta lo scorso 17 novembre in Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, è stata acquisita documentazione che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

IN SEDE DELIBERANTE

(2460) Deputato TULLO ed altri. – Modifiche al codice della navigazione in materia di responsabilità dei piloti dei porti e disposizioni in materia di servizi tecnico-nautici, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito e conclusione della discussione. Approvazione)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta dell'11 ottobre.

Il presidente MATTEOLI chiede al relatore se la Commissione sia nelle condizioni di riprendere l'esame del provvedimento in titolo.

Il relatore FILIPPI (*PD*) conferma che, essendo stato espresso il prescritto parere della Commissione Bilancio, la Commissione può, dal punto di vista procedurale, riprendere la discussione.

Ricorda quindi che sul provvedimento erano stati presentati l'ordine del giorno G/2460/1/8 e gli emendamenti 3.1 e 3.2 (pubblicati in allegato nella seduta dello scorso 11 ottobre). In proposito, esprime quindi parere favorevole sull'ordine del giorno, e parere contrario sulle proposte emendative, per le quali invita al ritiro.

Il senatore RANUCCI (*PD*) ritira l'emendamento 3.2.

Il senatore SONEGO (*PD*) dichiara l'intenzione di mantenere la proposta 3.1.

Il sottosegretario DEL BASSO DE CARO esprime parere conforme al relatore, dichiarando in particolare di accogliere l'ordine del giorno.

Il PRESIDENTE avverte che, essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G/2460/1/8 non sarà posto in votazione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, annuncia quindi che si passerà alla votazione dell'articolo 1 del disegno di legge in esame, sul quale non sono stati presentati emendamenti.

Previa verifica della presenza del prescritto numero legale, l'articolo 1 viene posto in votazione e approvato.

Viene poi posto in votazione e approvato l'articolo 2 del provvedimento, sul quale non sono stati presentati emendamenti.

Con riferimento all'articolo 3, il PRESIDENTE pone in votazione l'emendamento 3.1, che è respinto.

Con successiva, separata votazione, la Commissione approva l'articolo 3.

Il senatore SONEGO (*PD*), intervenendo in dichiarazione di voto finale, pur esprimendo rammarico per la mancata approvazione del proprio emendamento, annuncia il voto favorevole sul disegno di legge, del quale condivide le finalità generali. Auspica comunque che le indicazioni contenute nella proposta emendativa 3.1 e, in parte, nella 3.2, possano essere successivamente recuperate nella fase applicativa del provvedimento, al fine di evitare problemi al settore marittimo-portuale.

Il PRESIDENTE pone infine in votazione il disegno di legge nel suo complesso, che risulta approvato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina del dottor Rodolfo Giampieri a Presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico centrale (n. 86)

(Parere al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Esame. Parere favorevole)

Il relatore FILIPPI (*PD*) illustra la proposta di nomina in titolo, relativa alla carica di Presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico centrale. Segnala che, dopo alcuni ritardi, sulla proposta in questione è stata acquisita l'intesa sia della Regione Marche che della Regione Abruzzo, così perfezionando l'*iter* previsto dalla legge.

Fa quindi presente che il candidato, dottor Rodolfo Giampieri, ha una lunga esperienza nel settore marittimo-portuale, avendo tra l'altro già svolto il ruolo di Commissario straordinario dell'Autorità portuale di Ancona. Egli presenta quindi i requisiti previsti dalla legge, pur non essendo in possesso del titolo di laurea: incidentalmente, fa presente che la legge ha definitivamente chiarito come tale titolo di studio, pur rilevante, non costituisca requisito indispensabile, dovendosi valutare il complesso delle competenze e delle esperienze del candidato.

Propone pertanto di rendere un parere favorevole sulla proposta in esame.

Il senatore VILLARI (*GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL)*) condivide le considerazioni del relatore circa il fatto che il possesso della laurea non costituisca di per sé requisito indispensabile per lo svolgimento del ruolo di presidente di un'autorità di sistema portuale, a fronte delle altre competenze effettivamente possedute.

In tal modo, viene finalmente chiarito un equivoco sul quale in passato vi erano state indebite strumentalizzazioni politiche. Critica in particolare l'atteggiamento contraddittorio tenuto a suo tempo dal ministro Lupi, che in un caso aveva accolto la candidatura di un soggetto privo di laurea per la presidenza di un'autorità portuale, mentre in un altro, pur a fronte del voto favorevole della Commissione, aveva rigettato la candidatura perché il soggetto aveva una laurea non direttamente legata al settore marittimo-portuale.

Nessun altro chiedendo di intervenire, si passa alla votazione a scrutinio segreto sulla proposta di parere del relatore. Partecipano alla votazione i senatori ARACRI (*FI-PdL XVII*), BORIOLI (*PD*), CANTINI (*PD*), CARDINALI (*PD*), CERVELLINI (*Misto-SI-SEL*), CIAMPOLILLO (*M5S*), DI GIACOMO (*AP (NCD-UDC)*), FILIPPI (*PD*), MARGIOTTA (*PD*), MATTEOLI (*FI-PdL XVII*), MERLONI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), RANUCCI (*PD*), SONEGO (*PD*) e VILLARI (*GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL)*).

La proposta di parere favorevole risulta infine approvata con 9 voti favorevoli, 4 contrari e 1 scheda bianca.

Proposta di nomina del dottor Daniele Rossi a Presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico centrale-settentrionale (n. 87)

(Parere al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Esame. Parere favorevole)

Il relatore FILIPPI (*PD*) illustra la proposta di nomina in titolo, relativa alla carica di Presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico centrale-settentrionale.

Evidenzia come la candidatura del dottor Daniele Rossi sia stata fortemente voluta dal territorio e, come previsto, sulla stessa è stata acquisita l'intesa con la Regione Emilia-Romagna. Il dottor Rossi risulta inoltre dotato dei requisiti prescritti, avendo maturato una notevole competenza nel settore marittimo-portuale, anche con qualificate esperienze di lavoro all'estero. Per tale ragione propone di rendere parere favorevole sulla proposta di nomina.

Nessuno chiedendo di intervenire, si passa alla votazione a scrutinio segreto sulla proposta di parere del relatore. Partecipano alla votazione i senatori BORIOLI (*PD*), CANTINI (*PD*), CARDINALI (*PD*), CERVELLINI (*Misto-SI-SEL*), CIAMPOLILLO (*M5S*), DI GIACOMO (*AP (NCD-UDC)*), FILIPPI (*PD*), MARGIOTTA (*PD*), MATTEOLI (*FI-PdL XVII*), MERLONI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), RANUCCI (*PD*), SONEGO (*PD*) e VILLARI (*GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL)*).

La proposta di parere favorevole risulta infine approvata con 10 voti favorevoli, 2 contrari e 1 scheda bianca.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 1316/2013 e (UE) n. 283/2014 per quanto riguarda la promozione della connettività *internet* nelle comunità locali (n. COM (2016) 589 definitivo)

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche (n. COM (2016) 590 definitivo)

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (n. COM (2016) 591 definitivo)

(Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, degli atti sottoposti al parere motivato sulla sussidiarietà, e rinvio)

La relatrice CARDINALI (*PD*) illustra gli atti comunitari in titolo, che si inseriscono nell'ambito di un pacchetto di iniziative legislative assunte dalla Commissione europea nel settembre scorso, finalizzate ad una revisione del quadro normativo sulle comunicazioni elettroniche che tenga conto delle significative evoluzioni intervenute negli ultimi anni in tale

settore e crei le condizioni necessarie per la realizzazione del mercato unico digitale, in armonia con quanto previsto nella comunicazione sulla «Strategia per il mercato unico digitale» elaborata dalla Commissione nel 2015.

Per quanto riguarda i singoli atti, sui quali la 8^a Commissione è chiamata ad esprimersi in relazione ai profili della sussidiarietà e della proporzionalità, l'atto comunitario COM (2016) 590 propone l'introduzione di un codice europeo delle comunicazioni elettroniche, rifondendo in un'unica direttiva le quattro direttive esistenti in materia di accesso (direttiva 2002/19/CE), di autorizzazioni (direttiva 2002/20/CE), di reti e servizi di comunicazione elettronica (direttiva 2002/21/CE, cosiddetta «direttiva quadro»), di servizio universale (direttiva 2002/22/CE) e successive modificazioni ed integrazioni.

Dà quindi conto in dettaglio della proposta che, adottata dopo un'ampia consultazione dei soggetti interessati, modifica in maniera sostanziale molti aspetti della disciplina vigente.

Il testo, che reca in evidenza le modifiche rispetto alla legislazione vigente, si suddivide in 118 articoli, raggruppati in 4 parti, e 12 allegati.

Ricorda che la Parte I definisce il quadro regolatorio complessivo, adeguando le definizioni alle novità tecnologiche e del mercato, nonché integrando gli obiettivi tradizionali di intervento nel settore.

Viene poi ridefinito il quadro istituzionale e della *governance*, rafforzando il ruolo dei regolatori nazionali indipendenti, nonché i compiti attribuiti al BEREC. Altre norme riguardano l'introduzione dell'obbligo di coordinamento tra gli Stati membri per i problemi relativi alle interferenze transfrontaliere.

Vi sono poi disposizioni per l'attuazione delle misure introdotte, nonché misure per il consolidamento del mercato interno, per il quale sono attribuite specifiche competenze alle autorità nazionali di regolamentazione.

Ci sono altresì misure per la sicurezza delle reti e dei servizi.

Segnala quindi che la Parte II del provvedimento riguarda la disciplina delle reti, riformulando le disposizioni relative ai contributi per la concessione dei diritti di uso dello spettro radio e alla coesistenza e condivisione di elementi delle reti e delle risorse, nonché modificando le norme relative all'accesso allo spettro radio e alla gestione dei diritti e delle licenze d'uso.

Evidenzia che sono altresì modificate le norme relative alla regolamentazione dell'accesso, finalizzate a rafforzare l'attuale regime di accesso in relazione al significativo potere di mercato, al fine di promuovere la concorrenza a livello di infrastrutture e la realizzazione delle reti da parte di tutti gli operatori e di sostenere la diffusione di quelle ad altissima capacità su tutto il territorio dell'Unione.

Nella Parte III del provvedimento, dedicata alla disciplina dei servizi, rivestono particolare importanza le disposizioni che regolano gli obblighi di servizio universale, che vengono modificate al fine di ampliare le possibilità di accesso degli utenti, in particolare di quelli più vulnerabili.

Alcune novità riguardano poi la disciplina delle risorse di numerazione, in particolare per i servizi di emergenza, nonché le disposizioni relative ai diritti dei consumatori e degli utenti finali, per i quali vengono rafforzati gli obblighi di informazione relativi ai contratti e sono modificate le norme sul cambiamento di fornitore e sulla portabilità del numero e introdotte disposizioni sull'offerta di pacchetti di servizi.

Tra le disposizioni finali, che vengono semplificate, è disciplinato infine il potere della Commissione di adottare atti delegati.

Si sofferma quindi sull'atto comunitario COM (2016) 589, che è una proposta di regolamento finalizzato a promuovere la connettività delle comunità locali, che si inserisce nella strategia volta a favorire la disponibilità e l'impiego di reti ad altissima capacità che consentiranno l'utilizzo diffuso di prodotti, servizi e applicazioni nel mercato unico digitale.

In particolare, intervenendo con modifiche del quadro giuridico per le telecomunicazioni nell'ambito del meccanismo per collegare l'Europa, come delineato nel regolamento (UE) n. 1316/2013 e nel regolamento (UE) n. 283/2014, si incoraggiano gli organismi investiti di attribuzioni di servizio pubblico, come le autorità pubbliche e i prestatori di servizi pubblici, a realizzare progetti per la fornitura di connettività locale senza fili gratuita, basata su una banda larga ad altissima velocità, nei centri della vita pubblica locale (come ad esempio nelle pubbliche amministrazioni, nelle biblioteche, nei centri sanitari e negli spazi pubblici all'aperto). A tale fine, sono previsti incentivi finanziari, fino a 120 milioni di euro.

Passa infine ad illustrare l'atto comunitario COM (2016) 591, che reca una proposta di regolamento per la disciplina dell'Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC).

Nell'ambito della strategia volta a definire un quadro istituzionale più efficace ed efficiente per il settore delle comunicazioni elettroniche, la proposta ridefinisce l'assetto del BEREC, che risulta attualmente suddiviso nel comitato dei regolatori europei e nell'Ufficio del BEREC, unificando le due strutture in un unico organismo e trasformando il BEREC in una vera e propria agenzia comunitaria, dotata di strumenti e risorse adeguate. Ciò peraltro, oltre a migliorare la funzionalità, dovrebbe comportare una riduzione degli oneri amministrativi e l'eliminazione dell'attuale duplicazione di programmi di lavoro.

Il provvedimento consta di 41 articoli, raggruppati in sei Capi, che illustra nel dettaglio.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2595) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 5^a e 6^a riunite. Esame. Parere favorevole)

Il relatore BORIOLI (PD) illustra il disegno di legge in oggetto, approvato dalla Camera dei deputati e in corso di esame presso le Commissioni riunite 5^a e 6^a. Esso propone la conversione del decreto-legge n. 193 del 2016, che reca disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili.

Il decreto si compone di quattro Capi. Il Capo I (articoli 1-3) contiene interventi in materia di riscossione, disciplinando, tra l'altro, lo scioglimento di Equitalia e l'istituzione dell'Agenzia delle entrate-Riscossione.

Il Capo II (articoli 4-7) reca misure in materia fiscale. In relazione ai riflessi sulle materie di interesse per la 8^a Commissione, segnala che le disposizioni finalizzate al recupero dell'evasione, di cui all'articolo 4, prevedono un più ampio ricorso all'uso obbligatorio delle comunicazioni elettroniche per taluni adempimenti fiscali e contemplano la concessione di agevolazioni per i relativi adeguamenti tecnologici.

Tra le novità in tema di accise contenute nell'articolo 4-ter, figura poi l'introduzione di una specifica misura di accisa, fissata a 403,22 euro per mille litri, per il gasolio commerciale usato come carburante, prevedendo un meccanismo di rimborso dell'onere conseguente alla maggiore accisa.

L'articolo 6, nel disciplinare la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione negli anni compresi tra il 2000 e il 2016, al comma 11 stabilisce che per le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada le disposizioni introdotte (volte a escludere il pagamento di una serie di oneri accessori al debito fiscale) si applichino limitatamente agli interessi, ivi compresi quelli per ritardato pagamento.

L'articolo 7-ter dispone poi che all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) non si applichi, nel limite di 1 milione di euro nel 2016 e di 10 milioni annui a decorrere dal 2017, il vincolo di riduzione delle spese di funzionamento previsto dalla normativa vigente.

Nell'ambito del Capo III, che contiene misure urgenti per finanziare esigenze indifferibili, segnala innanzitutto l'articolo 10, con il quale si autorizzano spese per le infrastrutture ferroviarie. Si tratta di 320 milioni di euro per l'anno 2016, da utilizzare anche per la sicurezza e l'efficiamento della rete ferroviaria, e di 400 milioni per l'anno 2018 finalizzati agli interventi relativi a «Sicurezza ed adeguamento a obblighi di legge», ivi inclusi quelli indicati nella parte programmatica del Contratto di programma aggiornamento 2016 – parte investimenti, stipulato tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Rete Ferroviaria Italiana (RFI) S.p.A. Oltre a prevedere, contestualmente, l'approvazione di tale aggiorna-

mento 2016, si stabilisce che l'autorizzazione di spesa sia immediatamente efficace per l'ulteriore corso dei relativi interventi, che saranno tuttavia recepiti nel Contratto di programma – parte investimenti 2017-2021.

L'articolo prevede infine che le risorse stanziare per l'anno 2016 per il Contratto di programma – parte servizi con RFI siano destinate al Contratto 2016-2021, in corso di perfezionamento.

L'articolo 10-*bis* autorizza poi una spesa di 16 milioni di euro per l'anno 2016 per il finanziamento dell'intervento riguardante la «riqualificazione con caratteristiche autostradali della S.P. 46 Rho- Monza lotto 2: Variante di attraversamento ferroviario in sotterraneo della linea Milano Saronno».

L'articolo 11 attribuisce un contributo straordinario, nel limite di 600 milioni di euro per l'anno 2016, alla Regione Campania per far fronte ai propri debiti nei confronti della società di trasporto regionale ferroviario Ente Autonomo Volturno – EAV s.r.l., con un piano di risanamento *ad hoc*. L'articolo assegna anche un contributo straordinario di 90 milioni per il 2016 al Molise per la copertura dei debiti del servizio di trasporto pubblico regionale nei confronti di Trenitalia S.p.A.

Si introduce infine l'obbligo, per il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di presentare annualmente alle Camere, su indicazione delle Regioni, una relazione sulle criticità finanziarie delle società esercenti il trasporto pubblico locale.

L'articolo 14 interviene anche sulla ripartizione delle risorse assicurate dal mercato dei diritti audiovisivi sportivi, destinandone una quota parte alla mutualità generale.

Il Capo IV contiene le disposizioni finanziarie e finali. Evidenzia poi che, tra le riduzioni per il 2016 delle dotazioni dei Ministeri indicate nell'articolo 15 e nell'elenco allegato al decreto per la copertura di alcuni degli interventi proposti, quelle relative al Ministero delle infrastrutture ammontano a 112,1 milioni di euro.

Propone infine di rendere parere favorevole sul provvedimento.

Nessuno chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE, previa verifica del prescritto numero legale, pone in votazione la proposta di parere favorevole che viene infine approvata.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore CERVELLINI (*Misto-SI-SEL*) segnala l'esigenza di svolgere quanto prima audizioni dei rappresentanti sindacali dei lavoratori del settore marittimo, interessato negli ultimi tempi da una serie di gravi problemi. Tra gli altri, cita la difficoltà di conformarsi ai requisiti professionali prescritti dal recente recepimento in Italia della direttiva dell'Unione europea che ha dato attuazione alla Convenzione di Manila.

Si tratta di questioni molto gravi che stanno compromettendo l'assetto del settore e per le quali, al termine delle audizioni, sarebbe opportuno ascoltare anche il ministro Delrio.

Il senatore FILIPPI (*PD*) si unisce alla richiesta del senatore Cervellini, confermando le difficoltà applicative che sta creando il recepimento della direttiva europea, anche a causa degli eccessivi adempimenti burocratici imposti dalle autorità italiane, in spregio al divieto di *gold plating* al quale il Parlamento ha sempre cercato di attenersi.

Il senatore SONEGO (*PD*) chiede di poter svolgere quanto prima un Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, per la programmazione dei lavori.

Il PRESIDENTE si riserva di organizzare non appena possibile le audizioni richieste, verificando anche la disponibilità del ministro Delrio, compatibilmente con il calendario dei lavori parlamentari, che, come noto, potrebbe subire alcune variazioni in relazione alla prossima scadenza referendaria.

Per la stessa ragione, ritiene opportuno rinviare ad un momento successivo anche la fissazione di una seduta dell'Ufficio di Presidenza.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverta che la seduta già convocata per domani, mercoledì 23 novembre, alle ore 9, non avrà più luogo.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 15,55.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Martedì 22 novembre 2016

Plenaria**221^a Seduta**

Presidenza del Presidente
FORMIGONI

Interviene il vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Olivero.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE DELIBERANTE

(2144) Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Loredana Lupo ed altri; Zaccagnini e Franco Bordo; Oliverio ed altri; Dorina Bianchi

(Discussione e approvazione)

Il presidente FORMIGONI propone di dare per acquisite le fasi procedurali già svolte in sede referente, ivi inclusa l'acquisizione dei pareri. Ricorda anche che in sede referente erano stati ritirati tutti gli emendamenti e ordini del giorno. Specifica quindi che il testo oggetto della discussione è quello proveniente dalla Camera dei deputati, senza alcuna modifica.

La Commissione conviene.

Il presidente FORMIGONI constata che non vi è alcuna richiesta di nuova presentazione di emendamenti e ordini del giorno. Avverte quindi che la Commissione può procedere alla votazione dei singoli articoli e successivamente del disegno di legge nel suo complesso.

Il relatore DALLA TOR (*AP (NCD-UDC)*) esprime soddisfazione per la conclusione dell'*iter* legislativo del provvedimento, che reca misure at-

tese dalla filiera produttiva della canapa, auspicando che tutte le forze politiche possano esprimersi favorevolmente sullo stesso.

Il vice ministro OLIVERO apprezza l'impegno del relatore e di tutti i Gruppi parlamentari per giungere all'approvazione del disegno di legge in discussione, che tende al rilancio del processo produttivo della canapa.

Verificata la presenza del numero legale per deliberare, il presidente FORMIGONI pone in votazione l'articolo 1 del disegno di legge in titolo.

La Commissione approva l'articolo 1 all'unanimità.

In esito a successive e distinte votazioni risultano approvati all'unanimità gli articoli 2 (previa dichiarazione di voto favorevole del senatore RUTA (PD)), 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10.

Nessuno chiedendo la parola per dichiarazione di voto finale, il presidente FORMIGONI pone in votazione il disegno di legge n. 2144 nel suo complesso.

La Commissione unanime approva.

IN SEDE CONSULTIVA

(2595) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 5^a e 6^a riunite. Esame e rinvio)

La senatrice BERTUZZI (PD) illustra il provvedimento in esame, evidenziando che esso reca una serie di misure fiscali e finanziarie su vari settori.

Richiama, per quanto di competenza della Commissione, l'articolo 4 (Disposizioni recanti misure per il recupero dell'evasione) che stabilisce, a decorrere dal 1° gennaio 2017, per i soggetti passivi IVA l'abrogazione della comunicazione dell'elenco clienti e fornitori (spesometro) e l'introduzione di due nuovi adempimenti da effettuare telematicamente ogni tre mesi: la comunicazione analitica dei dati delle fatture emesse e ricevute; la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA.

Segnala che sono esonerati dalla comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute i produttori agricoli esentati dal versamento dell'IVA e dagli obblighi documentali connessi situati nelle zone montane (articolo 21, comma 1).

La memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi – già rese obbligatorie, a decorrere dal 1° gennaio 2017, per i soggetti passivi che effettuano cessioni di beni tramite distributori automatici – sono estese anche ai soggetti passivi che effettuano prestazioni di servizi

tramite distributori automatici. Inoltre è prorogata di un anno, fino al 31 dicembre 2017, la disciplina relativa alla trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri per le imprese che operano nel settore della grande distribuzione, a favore delle imprese che abbiano esercitato l'opzione entro il 31 dicembre 2016 (comma 6).

Evidenzia che l'articolo 4-ter (Modifiche al testo unico delle accise) prevede che alcol e bevande alcoliche sono esenti dall'accisa – una volta denaturati con prodotti approvati dall'amministrazione finanziaria – non solo quando sono impiegati nella fabbricazione di prodotti non destinati al consumo umano alimentare, ma anche se sono utilizzati come combustibile per riscaldamento o come carburante (articolo 27 TUA, lettera h)).

Sottolinea che viene sostanzialmente innovato il regime di deposito fiscale di alcol e di bevande alcoliche (articolo 28 del Testo unico delle accise – TUA). In primo luogo, si chiarisce che la produzione e la fabbricazione degli alcolici sono effettuate in regime di deposito fiscale. Si stabilisce quali sono gli impianti in cui è consentita la fabbricazione di prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo, subordinatamente al rilascio della licenza di esercizio. Sono poi indicati i casi in cui il deposito fiscale può essere autorizzato in quanto funzionale a soddisfare oggettive condizioni di operatività dell'impianto. Inoltre, il deposito fiscale può essere autorizzato anche per i magazzini di commercianti all'ingrosso di prodotti soggetti ad accisa, ove – oltre al requisito della funzionalità agli impianti – la detenzione di prodotti in regime sospensivo risponde ad adeguate esigenze economiche. In tali ultime due ipotesi viene previsto il rilascio di apposita licenza. È rimodulata la misura della cauzione dovuta in relazione alla gestione della merce in deposito fiscale (lettera i)).

Sono modificate le disposizioni in tema di accertamento dell'accisa sulla birra (articolo 35 TUA) al fine, tra l'altro, di affidare la determinazione dei metodi di rilevazione del grado Plato (misura cui è commisurata l'accisa) ad una determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane, nonché di modificare la disciplina relativa all'installazione di misuratori fiscali negli stabilimenti di produzione. Precisa che il condizionamento della birra può essere effettuato anche in appositi opifici di imbottigliamento, gestiti in regime di deposito fiscale, presso cui sono installati i contatori per la determinazione del numero degli imballaggi preconfezionati e delle confezioni.

Viene ampliato il novero dei piccoli birrifici che possono stipulare convenzioni di abbonamento con l'Amministrazione finanziaria, valevoli per un anno, con corresponsione dell'accisa convenuta in due rate semestrali anticipate. Tale possibilità viene consentita alle fabbriche che hanno una potenzialità di produzione mensile non superiore a venti ettolitri (in luogo degli attuali due). Sono inoltre elevate le soglie di tolleranza per la gradazione saccarometrica media effettiva del prodotto finito (lettera l)).

Evidenzia che per quanto riguarda invece il vino (che in Italia si produce ad accisa zero), sono chiariti gli obblighi documentali, di tracciamento e di contabilità che si applicano (articolo 37 TUA) in vigenza di aliquota zero (lettere m) e n)).

L'articolo 5 (Dichiarazione integrativa a favore) estende la possibilità per il contribuente di presentare la dichiarazione integrativa a favore (IRPEF, IRAP, sostituti d'imposta) anche oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo. In tal caso il credito che dovesse emergere dalla dichiarazione presentata oltre detto termine potrà essere utilizzato in compensazione per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa.

Tra i soggetti ammessi all'utilizzo in compensazione, in caso di dichiarazione integrativa IVA, sono inclusi i produttori agricoli (comma 1).

L'articolo 5-bis (Definizione delle controversie in materia di accise e di IVA) prevede che l'Agenzia delle Dogane è autorizzata a definire con transazioni, entro il 30 settembre 2017, le liti fiscali pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, aventi ad oggetto il recupero dell'accisa su prodotti energetici, alcol e bevande alcoliche. Le imposte oggetto del contenzioso devono riferirsi a fatti verificatisi anteriormente al 1° aprile 2010.

L'articolo 13 (Misure per la promozione e lo sviluppo dell'agroalimentare), al comma 1 dispone l'incremento della dotazione del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nella misura di 895 milioni di euro per l'anno 2016. Il comma prevede, inoltre, che ulteriori 100 milioni di euro potranno essere individuati a valere sugli stanziamenti del programma operativo nazionale «Imprese e competitività 2014-2010», a titolarità del Ministero dello Sviluppo economico.

I commi 2-4 dell'articolo 13 intervengono in materia di accesso al credito delle imprese agricole, prevedendo (comma 2) che le garanzie a prima richiesta concesse da ISMEA potranno essere fornite a titolo gratuito, nel limite di un tetto di spesa per ciascuna garanzia concessa pari a 15.000 euro, soglia utile affinché l'intervento possa essere configurato come aiuto *de minimis* nel settore agricolo. A tal fine, è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2016. Il comma 3 prevede che ISMEA possa operare finanziariamente anche a favore delle imprese di produzione dei prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura; al momento l'ambito di intervento è limitato alle sole imprese di trasformazione e commercializzazione degli stessi prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura; il comma 4, infine, consente ad ISMEA di utilizzare le risorse residue derivanti dall'attuazione del regime di aiuti volto a facilitare l'accesso al mercato dei capitali da parte delle imprese agricole e agroalimentari, per l'attuazione degli interventi finanziari richiamati.

È stata introdotta la riserva per gli imprenditori agricoli di una quota nell'ambito dei contributi sui premi assicurativi per polizze innovative, fino a 10 milioni di euro e per l'anno 2017, per la copertura del rischio aziendale nel settore del grano (comma 2-bis).

Con riferimento ai contratti di vendita a rate con riserva della proprietà stipulati da ISMEA, è stato previsto che un rappresentante di questo Istituto possa rilasciare, dinanzi a un notaio, l'attestazione dell'inadempimento.

mento del compratore relativo al pagamento delle rate, tale da integrare gli estremi della risoluzione di diritto dei contratti in questione. Il verbale notarile, nel quale è recepita tale attestazione, costituisce titolo esecutivo per il rilascio dell'immobile (comma 4-*bis*).

Evidenzia che sono stati, poi, aggiunti quattro nuovi commi con i quali si stabilisce che ISMEA non è vincolata a rispettare il diritto di prelazione agraria per la vendita di terreni, che dovrà avvenire o attraverso procedura ad evidenza pubblica, anche mediante l'utilizzo della cosiddetta «Banca delle terre agricole», o, in caso di esito infruttuoso, attraverso trattativa privata. I giovani imprenditori agricoli che si aggiudicano i terreni potranno chiedere un pagamento rateale del prezzo di acquisto (commi 4-*ter* e 4-*quater*). Sono considerate nulle le iscrizioni o trascrizioni pregiudizievoli sui terreni di proprietà dell'ISMEA, in favore dei creditori del compratore e non possono essere richiesti gli oneri dovuti a qualsiasi titolo ai consorzi di bonifica sui terreni di proprietà di ISMEA venduti a rate con riserva della proprietà *ex* articolo 1523 del codice civile (comma 4-*quinqüies* e 4-*sexies*).

Nessuno chiedendo di intervenire la relatrice BERTUZZI (*PD*) si riserva di presentare per la prossima seduta uno schema di parere.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,25.

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10^a)

Martedì 22 novembre 2016

Plenaria

289^a Seduta

Presidenza del Presidente
MUCCHETTI

Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Gentile.

La seduta inizia alle ore 16,05.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DI AUDIZIONI INFORMALI SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2526 (MISURE FISCALI PER LA CONCORRENZA NELL'ECONOMIA DIGITALE)

Il presidente MUCCHETTI comunica che in occasione dell'audizione informale svolta oggi nella sede degli Uffici di Presidenza integrati dai rappresentanti dei Gruppi delle Commissioni riunite 6^a e 10^a nell'ambito dell'esame del disegno di legge n. 2526, è stato acquisito materiale di documentazione, che sarà reso disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione, al pari della ulteriore documentazione che verrà eventualmente depositata nelle successive audizioni connesse all'esame del provvedimento in titolo.

La Commissione prende atto.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore GIROTTO (M5S), a nome del Gruppo M5S, con riferimento alle notizie apparse sulla stampa relative a una eventuale riforma degli oneri generali di sistema, sollecita un'audizione del ministro dello sviluppo economico, Carlo Calenda.

Il PRESIDENTE prende atto della richiesta e assicura che la trasmetterà al ministro Calenda.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (327-bis)

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, della legge 7 agosto 2015, n. 124. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con condizione)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana del 16 novembre.

Il senatore TOMASELLI (*PD*), relatore, ricorda nuovamente che il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministero dello sviluppo economico, ha approvato in secondo esame preliminare un nuovo testo di schema di decreto legislativo, che ha accolto solo in minima parte le condizioni e le osservazioni contenute nel lungo e articolato parere sul testo originario del provvedimento in titolo approvato quasi all'unanimità dalla Commissione il 3 novembre scorso.

Conferma poi il personale sentimento di forte delusione, che immagina sia condiviso anche da altri componenti della Commissione, per la decisione del Governo, tenuto anche conto che non erano state messe in discussione le scelte di fondo che lo schema di decreto legislativo aveva adottato, e che il proposito della Commissione era esclusivamente quello di migliorare il testo di riordino del sistema camerale.

In conclusione, presenta e illustra uno schema di parere favorevole con condizione, di tenore analogo a quello presentato dalla X Commissione della Camera dei deputati, pubblicato in allegato.

Il senatore Luigi MARINO (*AP (NCD-UDC)*) dichiara di condividere le parole del relatore, ma esprime delle perplessità sul testo del parere, nella parte relativa alla condizione posta, che si concretizza in un semplice invito a valutare il complesso delle questioni segnalate nel precedente parere del 3 novembre scorso. Riterrebbe più conseguente, anche a fronte della confermata delusione per la scelta del Governo di accogliere solo una parte marginale delle condizioni e delle osservazioni del parere citato, l'espressione di un parere contrario.

Il senatore TOMASELLI (*PD*), relatore, anche a seguito dell'intervento del collega Luigi Marino, propone un nuovo schema di parere, pubblicato in allegato, sostituendo la parola: «valuti», con l'altra: «riconsideri».

Il senatore GIROTTO (*M5S*) ricorda in premessa la posizione contraria del suo Gruppo già in occasione del precedente parere. Rivolge poi un

invito ai componenti della Commissione, considerato l'atteggiamento negativo del Governo, alla coerenza e all'espressione di un parere contrario.

Il sottosegretario GENTILE ricorda che nella giornata di ieri, di fronte al Ministero dello sviluppo economico, si è svolta una mobilitazione del personale della camere di commercio. Riferisce quindi sugli esiti di un incontro che si è tenuto successivamente tra i relativi rappresentanti sindacali e il ministro Calenda e anticipa la possibilità che in un prossimo Consiglio dei Ministri il provvedimento venga modificato sulla base dell'accordo raggiunto.

Ribadisce poi che l'attenzione nei confronti delle posizioni espresse dalla Commissione industria del Senato e dalla omologa Commissione della Camera dei deputati è sempre alta e che, per parte sua, ha sempre sollecitato una rivisitazione del provvedimento.

In conclusione, si rimette alla Commissione sul nuovo schema di parere del relatore.

Verificata la presenza del numero legale, il nuovo schema di parere del relatore viene posto ai voti e risulta approvato.

La seduta termina alle ore 16,30.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 327-BIS

La 10^a Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante «Riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura», approvato in secondo esame preliminare dal Consiglio dei Ministri il 9 novembre 2016 (A.G. n. 327-*bis*), accompagnato, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, della legge 7 agosto 2015, n. 124, da una apposita relazione illustrativa;

premesso che:

il parere espresso in data 3 novembre 2016, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, della legge 7 agosto 2015, n. 124, conteneva una serie di condizioni ed osservazioni, sul suddetto schema di decreto legislativo, approvato in primo esame preliminare dal Consiglio dei ministri il 25 agosto 2016 (A.G. n. 327);

nella relazione illustrativa al documento in esame, il Governo motiva il mancato accoglimento di diverse proposte formulate nel suddetto parere dalla 10^a Commissione Industria, commercio, turismo del Senato della Repubblica, evidenziando che lo stesso intende proseguire sul riordino delle camere di commercio nei termini che ha indicato con la seconda richiesta di parere sull'A.G. n. 327-*bis*;

ritenuto necessario richiamare il complesso delle questioni segnalate nel parere del 3 novembre 2016 e non recepite nello schema di decreto legislativo in esame, in quanto persistono le ragioni di merito che ne hanno sostenuto l'approvazione ritenute dalla Commissione del tutto coerenti con l'impianto del riordino delle camere di commercio oggetto del decreto in esame, nonché anche alla luce di quanto annotato in sede di «Relazione preliminare di analisi di impatto della regolamentazione» circa il rilievo del «(...) ripristino prima possibile di indici di rigidità di bilancio idonei a dimostrare la sostenibilità complessiva dell'intervento rispetto ai suoi obiettivi non solo di contenimento della spesa», nonché, ancora, alla luce del dettato dell'articolo 10, comma 1, lettera *h*), della legge 7 agosto 2015, n. 124, laddove esplicitamente si dispone l'introduzione di «una disciplina transitoria che assicuri la sostenibilità finanziaria (...) e il mantenimento dei livelli occupazionali (...)»;

richiamato, in particolare, che il taglio lineare del diritto annuale, intervenuto dal 2015 in base al decreto-legge n. 90 del 2014 con l'articolo 28, è stato previsto «nelle more del riordino del sistema delle camere di

commercio, industria, artigianato e agricoltura» e, pertanto, un taglio permanente potrebbe configurarsi in palese contraddizione con la norma citata e con la stessa delega,

esprime parere favorevole con la seguente condizione:

che il Governo riconsideri il complesso delle questioni segnalate nel parere espresso da questa Commissione in data 3 novembre del 2016 e non recepite nello schema di decreto in esame, adottando ogni possibile iniziativa per recepire le condizioni e le osservazioni in esso inserite e assicurando prioritariamente che:

a) vi sia una attenta ponderazione della misura del contributo camerale, il cui eccessivo contenimento rischia di condurre a sacrificare importanti funzioni svolte dalle camere di commercio sul territorio, e in particolare della possibilità di aumentare il diritto annuale fino al 20 per cento al fine di cofinanziare, in collaborazione con le regioni, specifici progetti orientati allo sviluppo del territorio di competenza;

b) vi sia un adeguato meccanismo di compensazione delle misure di contenimento delle spese operate dalle camere di commercio, tale da garantirne la sostenibilità per il sistema con effetti sugli obblighi di versamento dei risparmi previsti dalle leggi sulla *spending review*;

c) pur apprezzando lo sforzo di incrementare le misure a sostegno del personale oggetto di riorganizzazione, si adotti una clausola di salvaguardia che, ove la percentuale destinata alla ricollocazione degli esuberanti risulti insufficiente, consenta di facilitare la mobilità fino al completo riassorbimento degli eccedentari presso altre amministrazioni;

d) sia previsto nel piano di razionalizzazione delle camere di commercio una adeguata presenza, nell'ambito delle risorse disponibili, di sedi secondarie e/o distaccate, in particolare nelle sedi oggetto di accorpamento, con l'obiettivo di garantire la prossimità dei servizi erogati sul territorio della circoscrizione allo scopo di non penalizzare oltremodo l'utenza dei servizi e le comunità locali.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 327-bis

La 10^a Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante «Riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura», approvato in secondo esame preliminare dal Consiglio dei Ministri il 9 novembre 2016 (A.G. n. 327-bis), accompagnato, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, della legge 7 agosto 2015, n. 124, da una apposita relazione illustrativa;

premesso che:

il parere espresso in data 3 novembre 2016, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, della legge 7 agosto 2015, n. 124, conteneva una serie di condizioni ed osservazioni, sul suddetto schema di decreto legislativo, approvato in primo esame preliminare dal Consiglio dei ministri il 25 agosto 2016 (A.G. n. 327);

nella relazione illustrativa al documento in esame, il Governo motiva il mancato accoglimento di diverse proposte formulate nel suddetto parere dalla 10^a Commissione Industria, commercio, turismo del Senato della Repubblica, evidenziando che lo stesso intende proseguire sul riordino delle camere di commercio nei termini che ha indicato con la seconda richiesta di parere sull'A.G. n. 327-bis;

ritenuto necessario richiamare il complesso delle questioni segnalate nel parere del 3 novembre 2016 e non recepite nello schema di decreto legislativo in esame, in quanto persistono le ragioni di merito che ne hanno sostenuto l'approvazione ritenute dalla Commissione del tutto coerenti con l'impianto del riordino delle camere di commercio oggetto del decreto in esame, nonché anche alla luce di quanto annotato in sede di «Relazione preliminare di analisi di impatto della regolamentazione» circa il rilievo del «(...) ripristino prima possibile di indici di rigidità di bilancio idonei a dimostrare la sostenibilità complessiva dell'intervento rispetto ai suoi obiettivi non solo di contenimento della spesa», nonché, ancora, alla luce del dettato dell'articolo 10, comma 1, lettera *h*), della legge 7 agosto 2015, n. 124, laddove esplicitamente si dispone l'introduzione di «una disciplina transitoria che assicuri la sostenibilità finanziaria (...) e il mantenimento dei livelli occupazionali (...)»;

richiamato, in particolare, che il taglio lineare del diritto annuale, intervenuto dal 2015 in base al decreto-legge n. 90 del 2014 con l'articolo 28, è stato previsto «nelle more del riordino del sistema delle camere di

commercio, industria, artigianato e agricoltura» e, pertanto, un taglio permanente potrebbe configurarsi in palese contraddizione con la norma citata e con la stessa delega;

esprime parere favorevole con la seguente condizione:

che il Governo valuti il complesso delle questioni segnalate nel parere espresso da questa Commissione in data 3 novembre del 2016 e non recepite nello schema di decreto in esame, adottando ogni possibile iniziativa per recepire le condizioni e le osservazioni in esso inserite e assicurando prioritariamente che:

a) vi sia una attenta ponderazione della misura del contributo camerale, il cui eccessivo contenimento rischia di condurre a sacrificare importanti funzioni svolte dalle camere di commercio sul territorio, e in particolare della possibilità di aumentare il diritto annuale fino al 20 per cento al fine di cofinanziare, in collaborazione con le regioni, specifici progetti orientati allo sviluppo del territorio di competenza;

b) vi sia un adeguato meccanismo di compensazione delle misure di contenimento delle spese operate dalle camere di commercio, tale da garantirne la sostenibilità per il sistema con effetti sugli obblighi di versamento dei risparmi previsti dalle leggi sulla *spending review*;

c) pur apprezzando lo sforzo di incrementare le misure a sostegno del personale oggetto di riorganizzazione, si adotti una clausola di salvaguardia che, ove la percentuale destinata alla ricollocazione degli esuberanti risulti insufficiente, consenta di facilitare la mobilità fino al completo riassorbimento degli eccedentari presso altre amministrazioni;

d) sia previsto nel piano di razionalizzazione delle camere di commercio una adeguata presenza, nell'ambito delle risorse disponibili, di sedi secondarie e/o distaccate, in particolare nelle sedi oggetto di accorpamento, con l'obiettivo di garantire la prossimità dei servizi erogati sul territorio della circoscrizione allo scopo di non penalizzare oltremodo l'utenza dei servizi e le comunità locali.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Martedì 22 novembre 2016

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 90

Presidenza della Vice Presidente
SPILABOTTE

Orario: dalle ore 15 alle ore 15,45

*AUDIZIONE INFORMALE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2574 (PREVENZIONE ABUSI
IN ASILI E CASE DI CURA)*

Plenaria

279^a Seduta

Presidenza della Vice Presidente
SPILABOTTE

La seduta inizia alle ore 15,45.

IN SEDE CONSULTIVA

(2595) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 5^a e 6^a riunite. Esame e rinvio)

Il relatore BERGER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) dà conto degli aspetti di competenza della Commissione lavoro contenuti nel testo, che introduce una pluralità di interventi in materia fiscale. Illustra anzitutto l'articolo 1, che dispone a decorrere dal 1° luglio 2017 lo scioglimento di Equitalia e l'istituzione dell'Agenzia delle entrate-Riscos-

sione; il personale trasferito al nuovo ente non sarà sottoposto ad una procedura di selezione ed è garantita la continuità dell'accesso al Fondo di previdenza dei lavoratori esattoriali. Si sofferma poi sull'articolo 7-*quinquies*, che introduce una norma interpretativa sulle agevolazioni IRPEF applicabili ai lavoratori trasfertisti, e sull'articolo 8, che dispone un incremento pari a 592,6 milioni di euro per il 2016 del Fondo sociale per occupazione e formazione, anche ai fini del finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga. Il Fondo è inoltre incrementato di 4 milioni per sostenere industrie strategiche nazionali il cui piano industriale abbia previsto l'utilizzo della CIGS o dei contratti di solidarietà.

Il relatore segnala infine l'articolo 15, rilevando che il comma 2, lettera *a*), dispone una riduzione di 5 milioni delle dotazioni di competenza nello stato di previsione del Ministero del lavoro, mentre il comma 3-*bis* puntualizza la natura risarcitoria della rendita per inabilità permanente erogata dall'INAIL.

In conclusione, si riserva di predisporre una bozza di parere alla conclusione del dibattito.

La senatrice D'ADDA (*PD*), dopo aver lamentato tempi ristretti per la discussione di un tema così complesso, invita alla cautela sul tema dei lavoratori trasfertisti e sulla disciplina introdotta dall'articolo 7-*quinquies* in materia di agevolazioni IRPEF, loro riservate. Sottolinea che gli incrementi del Fondo sociale per occupazione e formazione volti a finanziare gli ammortizzatori in deroga lasciano trasparire un mancato assorbimento di tutti i lavoratori di Equitalia. Auspica che il relatore prenda in considerazione tali aspetti nella predisposizione della bozza di parere.

Il senatore BAROZZINO (*Misto-SI-SEL*), condividendo le preoccupazioni della senatrice D'Adda, evidenzia che la disciplina riservata per i lavoratori trasfertisti introduce elementi di discriminazione a danno dei lavoratori, di cui potranno essere lesi importanti aspettative o equilibri familiari. Ritiene che la piaga dell'evasione fiscale non sarà combattuta efficacemente dal disegno di legge in esame, che si riduce a un cambiamento di nome di differenti amministrazioni.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,05.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Martedì 22 novembre 2016

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 222

Presidenza della Presidente
DE BIASI

Orario: dalle ore 13,35 alle ore 14,20

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

Plenaria

404^a Seduta

Presidenza della Presidente
DE BIASI

La seduta inizia alle ore 15,35.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La PRESIDENTE riferisce gli esiti della riunione appena conclusa dell'Ufficio di Presidenza.

Comunica che, nella giornata di domani, sarà avviato il ciclo di audizioni informali sull'atto del Governo n. 358 (Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA) di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502); le audizioni proseguiranno

nella giornata di mercoledì 30 novembre: saranno sentiti in tale data, tra gli altri, esponenti della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome. Al riguardo, invita i senatori interessati a far pervenire entro la giornata odierna le proprie richieste di audizione.

Soggiunge che, in ragione dell'importanza e della complessità dello schema sui LEA, sarà richiesta al Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 139-bis, comma 2 del Regolamento, una proroga di dieci giorni del termine per l'espressione del parere.

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA

(2595) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 5^a e 6^a riunite. Esame. Parere favorevole)

La relatrice DIRINDIN (PD) illustra le parti del provvedimento in titolo concernenti aspetti di competenza della Commissione.

Il comma 8-bis dell'articolo 1 – inserito dalla Camera dei deputati durante l'esame del testo in prima lettura – autorizza gli enti vigilati dal Ministero della salute ad avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, secondo la disciplina generale relativa a quest'ultima.

L'articolo 9 autorizza fino al 31 dicembre 2016 la somma di euro 17.388.000 per la partecipazione di personale militare a due missioni: la missione di supporto sanitario in Libia denominata operazione «Ippocrate» e la missione delle Nazioni Unite denominata *United Nations Support Mission in Libya* (UNSMIL).

L'articolo 9 disciplina altresì i profili normativi connessi alle suddette missioni e prevede per specifici aspetti (quali il trattamento giuridico, economico e previdenziale, la disciplina contabile e penale) una normativa strumentale al loro svolgimento, individuata essenzialmente mediante un rinvio all'ordinamento vigente.

L'articolo 15, comma 2, lettera a), dispone, ai fini del concorso alla copertura finanziaria degli oneri di cui al decreto-legge in esame, una riduzione, nella misura di 451,83 milioni di euro per l'anno 2016, delle dotazioni di competenza e di cassa relative alle missioni e ai programmi di spesa degli stati di previsione dei Ministeri, come indicate nell'elenco allegato al decreto. Per lo stato di previsione del Ministero della salute, la riduzione complessiva è pari a 4,1 milioni di euro.

In conclusione, propone di formulare sul testo, per quanto di competenza della Commissione, un parere favorevole.

Si apre la discussione generale.

La senatrice GRANAIOLA (PD) esprime perplessità in merito alla disposizione che autorizza gli enti vigilati dal Ministero della salute ad avvalersi dell'Avvocatura dello Stato: si domanda se l'autorizzazione valga anche per la Croce rossa italiana e pone in rilievo, più in generale, che si tratta di una previsione che comporta un importante utilizzo di risorse pubbliche.

La senatrice MATURANI (PD) osserva che l'Avvocatura pubblica, nell'assistere gli enti vigilati dal Ministero della salute, può garantire che il patrocinio avvenga in armonia con l'interesse dello Stato.

La PRESIDENTE(PD) fa rilevare che vi è un utilizzo di risorse pubbliche anche quando gli enti vigilati ricorrono a legali del libero foro.

Il senatore ZUFFADA (FI-PdL XVII) ritiene comprensibili le perplessità sollevate dalla senatrice Granaiola in relazione alla Croce rossa, ma reputa che esse debbano essere affrontate mediante un approfondimento specifico concernente tale ente. In linea generale, invece, esprime l'avviso che la facoltizzazione all'avvalimento dell'Avvocatura dello Stato per il complesso degli enti vigilati sia condivisibile.

La PRESIDENTE, in assenza di altri iscritti a parlare, dichiara conclusa la discussione generale.

Quindi, nessuno chiedendo di intervenire in sede di dichiarazione di voto, accerta la presenza del numero legale e pone in votazione la proposta di parere formulata dalla Relatrice.

La Commissione approva.

IN SEDE REFERENTE

(447) Maria RIZZOTTI. – *Disciplina delle attività nel settore funerario e disposizioni in materia di dispersione e conservazione delle ceneri*

(1611) VACCARI ed altri. – *Disciplina delle attività funerarie*

(2492) MANDELLI ed altri. – *Disciplina delle attività nel settore funerario e disposizioni in materia di dispersione e conservazione delle ceneri*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta dell'8 novembre.

La PRESIDENTE comunica che sono stati presentati circa 360 emendamenti riferiti al testo unificato (pubblicati in allegato).

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

La PRESIDENTE comunica che è pervenuta documentazione da parte degli avvocati Filema Gallo e Gianni Baldini, auditi lo scorso 9 novembre, in sede di Ufficio di Presidenza, nell'ambito dell'esame dei disegni di legge nn. 1630 e connessi (procreazione medicalmente assistita).

Tale documentazione, ove nulla osti, sarà resa disponibile alla pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,55.

**EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO ADOTTATO
DALLA COMMISSIONE PER I DISEGNI DI LEGGE
NN. 447, 1611, 2492**

Art. 1.

1.1

LA RELATRICE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole: «al trattamento e alla sepoltura ovvero alla cremazione dei defunti e alla polizia mortuaria» con le seguenti: «al trattamento, alla sepoltura, alla cremazione dei defunti e alla polizia mortuaria. »;*

b) *al comma 3, terzo periodo, sostituire le parole: «I cimiteri» con le seguenti: «I servizi necroscopici e cimiteriali»;*

c) *al comma 4, sopprimere il numero «4.» e sostituire le parole: «Nella nozione di servizio pubblico essenziale dei cimiteri» con le seguenti: «In tale nozione».*

1.2

CENTINAIO, VOLPI

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «in un quadro di rispetto delle convinzioni e dei sistemi valoriali contemplati dalla Costituzione».

1.3

ZUFFADA, RIZZOTTI, FLORIS, MANDELLI

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «in un quadro di rispetto delle convinzioni e dei sistemi valoriali contemplati dalla Costituzione».

1.4

CENTINAIO, VOLPI

Al comma 2, lettera d), eliminare le parole: «da parte di soggetti pubblici e privati», ed aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e delle norme sul lavoro e sul mercato».

1.5

ZUFFADA, RIZZOTTI, FLORIS, MANDELLI

Al comma 2, lettera d), sostituire le parole: «da parte di soggetti pubblici e privati», con le seguenti: «nel rispetto delle norme sul lavoro e sul mercato».

1.6

GAETTI, TAVERNA

Al comma 2, lettera d), sopprimere le parole: «pubblici e».

1.7

GAETTI, TAVERNA

Al comma 2, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e nel rispetto delle norme sul lavoro e sul mercato».

1.8

ANITORI

Al comma 3, sopprimere le parole: «e cimiteriali».

1.9

SIMEONI, VACCIANO, MUSSINI

Al comma 3, e ovunque ricorra nel testo, sostituire le parole: «ASL territorialmente competente» con le seguenti: «Azienda Sanitaria Territoriale».

1.10

GAETTI, TAVERNA

Al comma 3, secondo periodo, dopo la parola: «compiti» inserire la seguente: «amministrativi».

1.11

ANITORI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Nella nozione di servizio pubblico essenziale dei cimiteri è compreso l'insieme delle attività inerenti la disponibilità, la custodia, il mantenimento o l'ampliamento del demanio cimiteriale, l'accettazione dei defunti nel cimitero o crematorio, la concessione di spazi per sepolture ivi comprese le procedure amministrative connesse alle predette attività. Sono escluse le operazioni cimiteriali di inumazione, tumulazione, cremazione, esumazione, estumulazione, traslazione di defunti o la dispersione delle loro ceneri all'interno delle strutture in quanto rientranti in attività tipiche dell'onoranza funebre in regime di libero mercato concorrenziale».

1.12

TOMASELLI

Al comma 4, dopo le parole: «spazi per sepolture» inserire le seguenti: «e il servizio di illuminazione votiva,».

1.13

D'AMBROSIO LETTIERI

Al comma 4, dopo le parole: «spazi per sepolture» inserire le seguenti: «e il servizio di illuminazione votiva.».

1.14

FUCKSIA

Al comma 4, dopo le parole: «spazi per sepolture» inserire le seguenti: «e il servizio di illuminazione votiva.».

1.15

GAETTI, TAVERNA

Al comma 4, sostituire le parole: «nonché le operazioni cimiteriali di inumazione, tumulazione, cremazione, esumazione, estumulazione, traslazione di defunti o la dispersione delle loro ceneri all'interno delle strutture, ivi comprese le procedure amministrative connesse alle predette attività» con le seguenti: «le inumazioni e le esumazioni ordinarie ivi comprese le procedure amministrative connesse alle predette attività. Sono operazioni cimiteriali a domanda individuale i servizi relativi a tumulazione, cremazione, esumazione, estumulazione e traslazione di defunti o dispersione delle ceneri nel cimitero e sono eseguibili, su mandato degli aventi titolo da operatori abilitati anche svolgenti attività funebre».

1.16

CENTINAIO, VOLPI

Al comma 4, sostituire le parole da: «nonché le operazioni cimiteriali» e fino alla fine del periodo, con le seguenti: «le inumazioni e le esumazioni ordinarie ivi comprese le procedure amministrative connesse alle predette attività. Sono operazioni cimiteriali a domanda individuale i servizi relativi a tumulazione, cremazione, esumazione, estumulazione e traslazione di defunti o dispersione delle ceneri nel cimitero e sono eseguibili, su mandato degli aventi titolo, da operatori abilitati anche svolgenti attività funebre».

1.17

ZUFFADA, RIZZOTTI, FLORIS, MANDELLI

Al comma 4 sostituire le parole: «nonché le operazioni cimiteriali di inumazione, tumulazione, cremazione, esumazione, estumulazione, traslazione di defunti o la dispersione delle loro ceneri all'interno delle strutture, ivi comprese», *con le seguenti:* «, le inumazioni e le esumazioni ordinarie ivi comprese le procedure amministrative connesse alle predette attività. Sono operazioni cimiteriali a domanda individuale i servizi relativi a tumulazione, cremazione, esumazione, estumulazione e traslazione di defunti o dispersione delle ceneri nel cimitero e sono eseguibili, su mandato degli aventi titolo da operatori abilitati anche svolgenti attività funebre».

1.18

GAETTI, TAVERNA

Al comma 4, aggiungere, infine, le seguenti parole: «Tutte queste attività possono essere svolte da soggetti privati, autorizzati all'attività funebre, laddove il loro affidamento sia subordinato a provate necessità degli enti titolari del servizio e regolato in base a procedure concorsuali o di appalto, mantenendo tuttavia in capo alla autorità comunale la vigilanza sul corretto svolgimento dei servizi esternalizzati».

Art. 2.**2.1**

LA RELATRICE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole:* «secondo quanto previsto dalla normativa vigente»;

b) *alla lettera b), sostituire le parole* «una volta eseguito» *con le seguenti:* «dopo» *e sopprimere le parole:* «secondo quanto previsto dalla normativa vigente»;

c) *dopo la lettera c) inserire la seguente:*

«*c-bis*) soggetti aventi titolo: il coniuge, la parte di un'unione civile o il convivente di fatto come definiti dalla legge 20 maggio 2016, n. 76, o, in mancanza di questi, nell'ordine, i figli, i genitori, i fratelli o le sorelle o gli altri parenti entro il sesto grado del defunto;»;

d) *sostituire la lettera d) con la seguente:*

«d) per "dolenti" si intendono coloro che, estranei alle attività funebri, sanitarie e giudiziarie, rendono omaggio alla salma o al cadavere»;

e) *alla lettera f), numero 1), sostituire le parole: «dei familiari o di altri aventi titolo» con le seguenti: «dei soggetti aventi titolo»;*

f) *alla lettera g), sostituire la parola: «quelle» con le seguenti «le attività»;*

g) *alla lettera g), numero 1), sopprimere le parole: «codice di cui al»;*

h) *alla lettera g), numero 1), 1.1.), sostituire le parole: «quando il defunto e la famiglia di appartenenza sia indigente o quando vi sia il disinteresse da parte dei familiari fino al sesto grado» con le seguenti: «quando il defunto e la famiglia di appartenenza siano indigenti o quando vi sia il disinteresse da parte dei soggetti aventi titolo», sopprimere la parola: «unicamente» e sostituire le parole: «coniuge o familiari» con le seguenti: «i soggetti aventi titolo»;*

i) *alla lettera h), dopo le parole: «dell'impresa» inserire le seguenti: «funebre o del centro di servizi»;*

j) *alla lettera i), sostituire la parola: «cerimoniale» con la seguente: «cerimoniali»;*

k) *alla lettera i), numero 2), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «o in un un'urna cineraria»;*

l) *alla lettera l), numero 1), sostituire le parole: «strutture cimiteriali» con le seguenti: «strutture sanitarie o cimiteriali» e dopo la parola: «svolto» inserire la seguente: «, rispettivamente,»;*

m) *alla lettera l), sostituire il numero 3) con il seguente: «3) il trasporto, anche plurimo, di contenitori di resti mortali, svolto, con le necessarie precauzioni igienico-sanitarie, da qualunque soggetto incaricato che sia in possesso della autorizzazione comunale al trasporto singolo o cumulativo».*

Conseguentemente,

a) *all'articolo 3, comma 1, sostituire le parole: «dei suoi familiari» con le seguenti: «dei soggetti aventi titolo»;*

b) *all'articolo 4, comma 1, lettera d), sostituire le parole: «familiari» con le seguenti: «soggetti aventi titolo»;*

c) *all'articolo 7, comma 1, sostituire le parole: «dei familiari» con le seguenti: «dei soggetti aventi titolo»;*

d) *all'articolo 8, comma 4, sostituire le parole: «dei familiari o conviventi del defunto» con le seguenti: « dei soggetti aventi titolo»;*

e) *all'articolo 8, comma 5, sostituire le parole: «i familiari o loro delegati» con le seguenti: "i soggetti aventi titolo";*

f) *all'articolo 8, comma 12, secondo periodo, sostituire le parole: "dei familiari" con le seguenti: "dei soggetti aventi titolo";*

g) *all'articolo 9, comma 4, sostituire le parole: "dei familiari del defunto" con le seguenti: "dei soggetti aventi titolo";*

h) *all'articolo 12, alinea, sostituire le parole: "dei familiari del defunto" con le seguenti: "dei soggetti aventi titolo";*

i) *all'articolo 21, comma 1, sostituire le lettere b) e c) con la seguente: "b) da parte di un soggetto avente titolo".*

2.2

ALBANO

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «resto mortale» con le seguenti: «resti mortali».

2.3

GAETTI, TAVERNA

Al comma 1, lettera d), sostituire la parola: «dolenti» con le seguenti: «aventi titolo».

2.4

CENTINAIO, VOLPI

Al comma 1, lettera d), sostituire la parola: «dolenti», con le parole: «aventi titolo», e dopo le parole: «prendono vista», inserire le parole: «e dispongono».

2.5

ZUFFADA, RIZZOTTI, FLORIS, MANDELLI

Al comma 1, lettera d), sostituire la parola: «dolenti», con le seguenti: «aventi titolo» e le parole: «prendono vista della salma o del cadavere», con le seguenti: «dispongono della salma o del cadavere».

2.6

GAETTI, TAVERNA

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «prendono vista» con le seguenti: «dispongono».

2.7

GIOVANARDI

Sostituire al comma 1, la lettera f), con la seguente:

«f) per "attività funebri" si intendono le attività, esercitate in forma di impresa, volte a fornire, nella sola forma congiunta, le seguenti prestazioni e servizi:

1) disbrigo in nome e per conto dei familiari o di altri aventi titolo, di pratiche amministrative conseguenti al decesso di una persona;

2) vendita e fornitura di casse mortuarie ed eventuali articoli funebri, in occasione del funerale;

3) ricomposizione del cadavere, sua vestizione e tanatocosmesi;

4) trasporto, con idoneo mezzo speciale, del cadavere o della salma dal luogo di rinvenimento, di decesso o di deposizione, al cimitero o all'impianto di cremazione;

5) il trasporto di cadavere può essere effettuato in forma disgiunta dalle attività di cui ai punti 1, 2 e 3;

6) le attività di cui ai punti 1 e 3 sono di sola competenza dei soggetti indicati all'articolo 4 e all'articolo 7, comma 2, della presente legge».

2.8

ANITORI

Al comma 1, lettera f), apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole: «si intendono le attività, esercitate in forma di impresa, volte a fornire, congiuntamente, le seguenti prestazioni e servizi» con le seguenti: «si intende l'insieme dei servizi tesi a sollevare la "famiglia dolente" o i "dolenti" da tutte le incombenze relative al lutto subito, tra cui:»;*

b) *sopprimere il numero 5).*

2.9

ZUFFADA, RIZZOTTI, FLORIS, MANDELLI

Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: «esercitate in forma di impresa, volte a fornire, congiuntamente, le seguenti prestazioni e servizi», con le seguenti: «imprenditoriali svolte nel rispetto delle norme UNI EN 15017:2006 e delle ineludibili esigenze di sanità, di ordine pubblico, di sicurezza e di ottemperanza degli obblighi contrattuali assunti con gli aventi titolo, dai soggetti in possesso dei requisiti dalla presente legge, e della necessaria idoneità tecnico professionale ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 al fine di fornire congiuntamente le seguenti prestazioni e servizi».

2.10

BIANCONI

Al comma 1, lettera f), apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire la parola: «congiuntamente» con le seguenti: «nella sola forma congiunta»;*

b) *sostituire il numero 5) con il seguente:*

«5) il trasporto di cadavere può essere effettuato in forma disgiunta dalle attività di cui ai punti 1, 2 e 3»;

c) *dopo il numero 5) aggiungere il seguente:*

«6) le attività di cui ai punti 1 e 3 sono di sola competenza dei soggetti indicati all'articolo 4 e all'articolo 7, comma 2, della presente legge».

2.11

CENTINAIO, VOLPI

Al comma 1, lettera f), punto 1), sostituire le parole: «dei famigliari o di altri» con la parola: «degli».

2.12

ZUFFADA, RIZZOTTI, FLORIS, MANDELLI

Al comma 1, lettera f), numero 1), sostituire le parole: «dei familiari o di altri», con le seguenti: «degli».

2.13

GAETTI, TAVERNA

Al comma 1, lettera f), punto 1), sostituire la parola: «familiari» con la seguente: «dolenti».

2.14

BAROZZINO

Al comma 1, lettera f), sostituire il punto 2 con il seguente:

«2) vendita e fornitura di casse mortuarie ed eventuali articoli funebri, in occasione del funerale, ad eccezione di lapidi, rivestimenti lapidei di loculi o edicole cimiteriali, coprifossa, porta fiori, lampade e accessori vari, ovvero degli arredi cimiteriali;».

2.15

GAETTI, TAVERNA

Al comma 1, lettera f), punto 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ad esclusione della realizzazione di prodotti lapidei».

2.16

VOLPI, CENTINAIO

Al comma 1, lettera f), punto 2, aggiungere in fine, le seguenti parole: «, ad esclusione della realizzazione di prodotti lapidei».

2.17

BERGER, ZELLER, PALERMO, LANIECE, PANIZZA, Fausto Guilherme LONGO

Al comma 1, lettera f), punto 2, aggiungere in fine, le seguenti parole: «, ad esclusione della realizzazione di prodotti lapidei».

2.18

RIZZOTTI, D'AMBROSIO LETTIERI, MANDELLI, CENTINAIO, FLORIS, ZUFFADA

Al comma 1, lettera f), numero 2, aggiungere in fine, le seguenti parole: «, ad esclusione della realizzazione di prodotti lapidei».

2.19

CENTINAIO, VOLPI

Al comma 1, lettera f), punto 2), aggiungere, in fine, le parole: «, nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela sanitaria».

2.20

ZUFFADA, RIZZOTTI, FLORIS, MANDELLI

Al comma 1, lettera f), numero 2), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela sanitaria.».

2.21

ZUFFADA, RIZZOTTI, FLORIS, MANDELLI

Al comma 1, lettera f), sostituire il numero 3) con il seguente:

«3) composizione del cadavere mediante sua vestizione e tanatocoesmesi e tanatoprassi;».

2.22

CENTINAIO, VOLPI

Al comma 1, lettera f), punto 3), sostituire le parole: «ricomposizione del cadavere,» con le seguenti: «composizione del cadavere mediante» e aggiungere, in fine, le parole: «e tanatoprassi;».

2.23

GAETTI, TAVERNA

Al comma 1, lettera f), sostituire il punto 5 con il seguente:

«5) eventuale gestione e utilizzo di sale del commiato o case funerarie, in forma associata con altre attività funebri autorizzate, pubbliche o private e anche in collaborazione con le strutture di ricovero, residenze sanitarie assistenziali (RSA) ed altre strutture sanitarie accreditate con il servizio sanitario nazionale».

2.24

ZUFFADA, RIZZOTTI, FLORIS, MANDELLI

Al comma 1, lettera f), sostituire il numero 5) con il seguente:

«5) eventuale gestione di case funerarie;».

2.25

GAETTI, TAVERNA

Al comma 1, lettera g), punto 1, sopprimere le parole: «direttamente o con le modalità previste per i servizi pubblici locali ovvero».

2.26

ALBANO

Al comma 1, lettera g), numero 1), 1.1), sostituire le parole: «della bara» con le seguenti: «del feretro».

2.27

LO GIUDICE

Al comma 1, lettera g), numero 1, 1.1), sostituire le parole: «per la quale non vi siano, o non siano noti, coniuge o familiari» con le seguenti: «per la quale non vi siano, o non siano noti, il coniuge, l'altra parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, il convivente di fatto o altri familiari».

2.28

GAETTI, TAVERNA

Al comma 1, lettera g), punto 2, dopo la parola: «legale» inserire le seguenti: «e gli ospedali.».

2.29

GAETTI, TAVERNA

Al comma 1, lettera h), sopprimere le parole: «alle dirette dipendenze dell'impresa».

2.30

RIZZOTTI, D'AMBROSIO LETTIERI, MANDELLI, FLORIS, CENTINAIO, ZUFFADA

Al comma 1, lettera h), sopprimere le parole: «alle dirette dipendenze dell'impresa».

2.31

GIOVANARDI

Al comma 1, sostituire la lettera i), con la seguente:

«i) per "Casa Funeraria" si intende una struttura gestita dall'impresa funebre, collocata fuori dalle strutture sanitarie di ricovero e cura, pubbliche o accreditate, dalle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali e dai cimiteri e deputata alla custodia, anche a fine del compimento del periodo osservazione, alla esposizione delle salme e dei feretri, anche a cassa aperta, per lo svolgimento delle cerimonie funebri e a deposito in attesa delle procedure di cremazione o della sepoltura. I crematori costruiti entro

i recinti della Casa Funeraria, soggetti alla vigilanza del comune, prevedono una sala attigua per consentire i riti di commemorazione civili o religiosi».

2.32

ALBANO

Al comma 1, lettera i), sostituire le parole: «attività cerimoniale funebri», con le seguenti: «servizio funebre».

2.33

BIANCONI

Al comma 1, lettera i), al numero 1) apportare le seguenti modificazioni:

dopo la parola: «struttura», inserire le seguenti: «gestita dall'impresa funebre»;

dopo le parole: «cerimonie funebri», aggiungere le seguenti: «e a deposito in attesa delle procedure di cremazione o della sepoltura. I crematori costruiti entro i recinti della Casa Funeraria, soggetti alla vigilanza del comune, prevedono una sala attigua per consentire i riti di commemorazione civili o religiosi;».

2.34

FUCKSIA

Al comma 1, lettera i), punto 1, le parole: «e dai cimiteri», sono soppresse.

2.35

D'AMBROSIO LETTIERI

Al comma 1, lettera i), punto 1, le parole: «e dai cimiteri», sono soppresse.

2.36

TOMASELLI

Al comma 1, lettera i), numero 1), sopprimere le parole: «e dai cimiteri».

2.37

ALBANO

Al comma 1, lettera i), numero 1), sostituire le parole: «esposizione delle salme e dei feretri, anche a cassa aperta», con le seguenti: «esposizione delle salme collocate in feretro aperto».

2.38

ZUFFADA, RIZZOTTI, FLORIS, MANDELLI

Al comma 1, lettera i) numero 1), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «gestita da soggetti autorizzati all'attività funebre ed in possesso dei requisiti di cui alla presente legge. Nella casa funeraria si possono praticare imbalsamazione e tanatoprassi;».

2.39

GAETTI, TAVERNA

Al comma 1, lettera i), punto 1), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, gestita da soggetti autorizzati all'attività funebre ed in possesso dei requisiti di cui alla presente legge. Nella casa funeraria si possono praticare imbalsamazione e tanatoprassi».

2.40

CENTINAIO, VOLPI

Al comma 1, lettera i), punto 1), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e gestita da soggetti autorizzati all'attività funebre ed in possesso dei requisiti di cui alla presente legge. Nella casa funeraria si possono praticare imbalsamazione e tanatoprassi».

2.41

ALBANO

Al comma 1, lettera i), numero 2), dopo la parola: «adibita», inserire le seguenti: «, su richiesta dei soggetti aventi titolo,».

2.42

ANITORI

Al comma 1, lettera i), numero 2) sopprimere le parole: «posto in feretro chiuso».

2.43

GIOVANARDI

Al comma 2, lettera l), sostituire la parola: «deposizione» con la seguente: «esposizione».

2.44

GAETTI, TAVERNA

Al comma 1, lettera l), sostituire la parola: «deposizione» con la seguente: «esposizione».

2.45

BIANCONI

Al comma 2, lettera l), sostituire la parola: «deposizione» con la seguente: «esposizione».

2.46

CENTINAIO, VOLPI

Al comma 1, lettera 1), alla fine del primo periodo, inserire le seguenti parole: «eseguito con mezzi e personale idonei da soggetti abilitati all'esercizio di attività funebre».

2.47

GAETTI, TAVERNA

Al comma 1, lettera 1), dopo la parola: «legge» inserire le seguenti: «, eseguito con mezzi e personale idonei dai soggetti abilitati all'esercizio di attività funebre».

2.48

ZUFFADA, RIZZOTTI, FLORIS, MANDELLI

Al comma 1, lettera 1), primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «eseguito con mezzi e personale idonei dai soggetti abilitati all'esercizio di attività funebre».

2.49

GAETTI, TAVERNA

Al comma 1, lettera 1), punto 1, sopprimere le parole: «, svolto dal personale alle dipendenze delle ASL o delle strutture cimiteriali».

2.50

GAETTI, TAVERNA

Al comma 1, lettera 1), sostituire il punto 3 con il seguente:

«3) il trasporto dei resti mortali o indecomposti, anche plurimo, nonché di contenitori di resti mortali, svolto da soggetto autorizzato alla attività funebre dotato dei mezzi idonei aventi requisiti richiesti dall'autorità sanitaria che sia in possesso della autorizzazione comunale al trasporto singolo o cumulativo».

2.51

ZUFFADA, RIZZOTTI, FLORIS, MANDELLI

Al comma 1, lettera 1), sostituire il numero 3), con il seguente:

«3) il trasporto di resti mortali o indecomposti, anche plurimo, nonché di contenitori di resti mortali, svolto da soggetto incaricato dotato dei mezzi idonei sotto l'aspetto sanitario e di sicurezza che sia in possesso della autorizzazione comunale al trasporto singolo o cumulativo;».

2.52

GAETTI, TAVERNA

Al comma 1, lettera 1), punto 3), dopo le parole: «il trasporto di resti mortali», inserire le seguenti: «o indecomposti».

2.53

CENTINAIO, VOLPI

Al comma 1, lettera 1), punto 3), dopo le parole: «di resti mortali», inserire le seguenti: «o indecomposti», e sostituire le parole: «svolto da qualunque soggetto incaricato», con le parole: «svolto da soggetto incaricato, dotato di mezzi idonei sotto l'aspetto sanitario e di sicurezza,».

2.54

GAETTI, TAVERNA

Al comma 1, lettera 1), punto 3), sopprimere la parola: «qualunque».

2.55

GAETTI, TAVERNA

Al comma 1, lettera 1), punto 3), sostituire le parole: «soggetto incaricato che sia in possesso della autorizzazione comunale al trasporto singolo o cumulativo», con le seguenti: «soggetto autorizzato alla attività funebre dotato dei mezzi idonei aventi requisiti richiesti dall'autorità sanitaria che sia in possesso della autorizzazione comunale al trasporto singolo o cumulativo».

Art. 3.**3.1**

ZUFFADA, RIZZOTTI, FLORIS, MANDELLI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«Le attività funebri sono attività imprenditoriali attinenti alla salute pubblica e alla pubblica sicurezza che si esercitano con modalità atte a tutelare l'effettiva libertà di scelta degli utenti».

3.2

ANITORI

Al comma 1, dopo le parole: «attività economiche» inserire la seguente: «artigiane».

3.3

ZUFFADA, RIZZOTTI, FLORIS, MANDELLI

*Sopprimere i commi 2, 3 e 4.***3.4**

GIOVANARDI

*Sopprimere il comma 4.***3.5**

GAETTI, TAVERNA

Sopprimere il comma 4.

3.6

VOLPI, CENTINAIO

Sopprimere il comma 4.

3.7

BERGER, ZELLER, PALERMO, LANIECE, PANIZZA, Fausto Guilherme LONGO

Sopprimere il comma 4.

3.8

RIZZOTTI, MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI, CENTINAIO, FLORIS, ZUFFADA

Sopprimere il comma 4.

3.9

BIANCONI

Sopprimere il comma 4.

3.10

VACCARI

Al comma 4, sostituire le parole: «dalla legislazione in materia di servizi pubblici locali», con le seguenti: «dal Testo Unico sui servizi pubblici locali di interesse economico generale, attuativo degli articoli 16 e 19 della legge 7 agosto 2015, n. 124».

3.0.1

CENTINAIO, VOLPI

Dopo l'**articolo**, inserire i seguenti:

«Art. 3-bis.

(Compiti e attribuzioni delle regioni)

1. Le regioni esercitano compiti di programmazione, indirizzo, coordinamento e controllo nelle materie disciplinate dalla presente legge, improntando la propria attività alla semplificazione dei procedimenti amministrativi, in conformità ai principi di efficacia, di efficienza e di sussidiarietà.

2. La giunta regionale, con delibera adottata entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce o concorre a definire, nei limiti delle proprie attribuzioni e competenze e in attuazione dei principi di cui alla presente legge:

- a) i requisiti strutturali dei cimiteri e dei crematori;
- b) i requisiti delle strutture destinate al servizio obitoriale;
- c) i requisiti dei mezzi di trasporto funebre;
- d) i requisiti strutturali, gestionali e professionali per l'esercizio dell'attività funebre, in conformità a quanto previsto dalla presente legge;
- e) le caratteristiche e le modalità di realizzazione delle cappelle private e delle tumulazioni privilegiate fuori dai cimiteri;
- f) l'elenco delle malattie infettive che richiedono particolari prescrizioni per la sepoltura o per la cremazione;
- g) i criteri per la redazione degli strumenti di pianificazione territoriale;
- h) i criteri e gli obiettivi in materia di controllo, trasparenza e informazione dei servizi funebri;
- i) le modalità per la formazione e la tenuta degli elenchi delle imprese funebri autorizzate e dei direttori tecnici autorizzati dai comuni, garantendo che gli stessi siano consultabili liberamente in via telematica;
- l) le modalità per la formazione e l'aggiornamento professionali, nei limiti di quanto previsto dalla presente legge.

Art. 3-ter.

(Compiti e attribuzioni dei comuni)

1. Il comune assicura la sepoltura o la cremazione dei cadaveri delle persone residenti e di quelle decedute nel proprio territorio, tramite la realizzazione, anche in associazione con altri comuni, di cimiteri e di crematori e in particolare:

- a) rilascia le autorizzazioni previste dalla presente legge;

b) assicura spazi o locali pubblici idonei ad accogliere il feretro sigillato per lo svolgimento di riti funebri nel rispetto della volontà del defunto e dei suoi familiari;

c) adotta il regolamento di polizia mortuaria che stabilisce le condizioni di esercizio e di utilizzo dei cimiteri, delle strutture obitoriali;

d) assicura il trasporto e il servizio funebre in caso di indigenza del defunto o dei suoi familiari ovvero in caso di disinteresse, nonché il servizio di raccolta e di trasferimento all'obitorio dei deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico;

e) esercita i poteri di rilevamento delle imprese funebri;

f) esercita poteri di vigilanza e di controllo, avvalendosi, per gli aspetti igienico-sanitari, delle ASL».

3.0.2

ZUFFADA, RIZZOTTI, FLORIS, MANDELLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Compiti e attribuzioni delle regioni)

1. Le regioni esercitano compiti di programmazione, indirizzo, coordinamento e controllo nelle materie disciplinate dalla presente legge, improntando la propria attività alla semplificazione dei procedimenti amministrativi, in conformità ai principi di efficacia, di efficienza e di sussidiarietà.

2. La giunta regionale, con delibera adottata entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce o concorre a definire, nei limiti delle proprie attribuzioni e competenze e in attuazione dei principi di cui alla presente legge:

a) i requisiti strutturali dei cimiteri e dei crematori;

b) i requisiti delle strutture destinate al servizio obitoriale;

c) i requisiti dei mezzi di trasporto funebre;

d) i requisiti strutturali, gestionali e professionali per l'esercizio dell'attività funebre, in conformità a quanto previsto dalla presente legge;

e) le caratteristiche e le modalità di realizzazione delle cappelle private e delle tumulazioni privilegiate fuori dai cimiteri;

f) l'elenco delle malattie infettive che richiedono particolari prescrizioni per la sepoltura o per la cremazione;

g) i criteri per la redazione degli strumenti di pianificazione territoriale;

h) i criteri e gli obiettivi in materia di controllo, trasparenza e informazione dei servizi funebri;

i) le modalità per la formazione e la tenuta degli elenchi delle imprese funebri autorizzate e dei direttori tecnici autorizzati dai comuni, garantendo che gli stessi siano consultabili liberamente in via telematica;

l) le modalità per la formazione e l'aggiornamento professionali, nei limiti di quanto previsto dalla presente legge».

3.0.3

ZUFFADA, RIZZOTTI, FLORIS, MANDELLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Compiti e attribuzioni dei comuni)

1. Il comune assicura la sepoltura o la cremazione dei cadaveri delle persone residenti e di quelle decedute nel proprio territorio, tramite la realizzazione, anche in associazione con altri comuni, di cimiteri e di crematori e in particolare:

a) rilascia le autorizzazioni previste dalla presente legge;

b) assicura spazi o locali pubblici idonei ad accogliere il feretro sigillato per lo svolgimento di riti funebri nel rispetto della volontà del defunto e dei suoi familiari;

c) adotta il regolamento di polizia mortuaria che stabilisce le condizioni di esercizio e di utilizzo dei cimiteri, delle strutture obitoriali;

d) assicura il trasporto e il servizio funebre in caso di indigenza del defunto o dei suoi familiari ovvero in caso di disinteresse, nonché il servizio di raccolta e di trasferimento all'obitorio dei deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico;

e) esercita i poteri di rilevamento delle imprese funebri;

f) esercita poteri di vigilanza e di controllo, avvalendosi, per gli aspetti igienico-sanitari, delle ASL».

3.0.4

ZUFFADA, RIZZOTTI, FLORIS, MANDELLI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 3-bis.***(Programmazione territoriale)*

1. L'esercizio dell'attività funebre è sottoposto alla programmazione territoriale al fine di assicurare le migliori funzionalità e produttività dei servizi resi agli utenti, nel rispetto dei principi di trasparenza e di concorrenza, assicurando il maggior equilibrio possibile tra offerta e capacità di domanda della popolazione stabilmente residente e di quella fluttuante.

2. La programmazione territoriale di cui al comma 1 è definita dalle Regioni quali enti primari di programmazione, tenendo in considerazione il rapporto popolazione/numero di sedi autorizzate. Tale programmazione territoriale deve prevedere che, fatte salve le sedi dei soggetti esercenti l'attività funebre già insediate alla data di entrata in vigore della presente legge e rispondenti ai requisiti previsti dalla presente legge, il numero delle sedi autorizzabili, sia proporzionale al numero degli abitanti residenti in macroaree territoriali vaste ed omogenee anche se extracomunali o interprovinciali definite dalle regioni in ragione di una autorizzazione ogni 15.000 abitanti.

3. I criteri di autorizzazione di cui al precedente comma 2 si applicano sia alle sedi principali dei soggetti esercenti l'attività funebre che alle sedi secondarie degli stessi».

3.0.5

CENTINAIO, VOLPI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 3-bis.***(Programmazione territoriale)*

1. L'esercizio dell'attività funebre è sottoposto alla programmazione territoriale al fine di assicurare le migliori funzionalità e produttività dei servizi resi agli utenti, nel rispetto dei principi di trasparenza e di concorrenza, assicurando il maggior equilibrio possibile tra offerta e capacità di domanda della popolazione stabilmente residente e di quella fluttuante.

2. La programmazione territoriale di cui al comma 1 è definita dalle Regioni quali enti primari di programmazione, tenendo in considerazione

il rapporto popolazione/numero di sedi autorizzate. Tale programmazione territoriale deve prevedere che, fatte salve le sedi dei soggetti esercenti l'attività funebre già insediate alla data di entrata in vigore della presente legge e rispondenti ai requisiti previsti dalla presente legge, il numero delle sedi autorizzabili, sia proporzionale al numero degli abitanti residenti in macroaree territoriali vaste ed omogenee anche se extracomunali o interprovinciali definite dalle regioni in ragione di una autorizzazione ogni 15.000 abitanti.

3. I criteri di autorizzazione di cui al precedente comma 2 si applicano sia alle sedi principali dei soggetti esercenti l'attività funebre che alle sedi secondarie degli stessi».

Art. 4.

4.1

CENTINAIO, VOLPI

Sostituire l'articolo, con i seguenti:

«Art. 4. – (*Impresa funebre*). – 1. L'attività funebre assicura la fornitura in forma congiunta dei seguenti servizi:

- a) disbrigo, su mandato dei familiari o aventi titolo, delle pratiche amministrative inerenti il decesso e l'organizzazione delle onoranze funebri;
- b) vendita di casse e di altri articoli funebri, in occasione del funerale;
- c) preparazione del defunto, sua vestizione e confezionamento del feretro;
- d) il trasporto funebre;
- e) trattamenti di tanatocosmesi e di tanatoprassi;
- f) recupero di cadaveri, su disposizioni dell'autorità giudiziaria, da luoghi pubblici o privati;
- g) eventuale gestione di case funerarie;
- h) previdenza funeraria.

2. L'esercizio dell'attività funebre è consentito unicamente a ditte individuali e a società in possesso dell'apposita autorizzazione rilasciata dal comune, valevole per l'intero territorio nazionale, ove esse hanno le proprie sedi, previo accertamento della sussistenza e della permanenza dei requisiti stabiliti dalla presente legge, dalle regioni e dai comuni, nei limiti delle rispettive competenze.

3. L'attività funebre rientra tra le prestazioni di servizio disciplinate dall'articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. Sono vietati nell'attività funebre l'intermediazione e il procacciamento di affari rivolto all'acquisizione e

all'esecuzione di servizi funebri e delle attività connesse e complementari, anche ad opera di persone solo indirettamente riconducibili a soggetti autorizzati all'esercizio di tale attività.

4. Il conferimento dell'incarico per il disbrigo delle pratiche amministrative, la redazione del preventivo per il funerale, la vendita delle casse e di articoli funebri e ogni altra attività connessa al funerale deve essere svolta solo nelle sedi dei soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività funebre o, eccezionalmente e su richiesta degli interessati, presso l'abitazione del defunto e dell'avente titolo, purché non all'interno di strutture sanitarie e socio-assistenziali di ricovero e cura, pubbliche e private, di strutture obitoriali e di cimiteri. Chi intenda avvalersi delle prestazioni delle imprese funebri conferisce loro mandato scritto ivi indicando le legittimazioni conferite alle stesse. L'impresa funebre, nel momento della sottoscrizione del mandato ad operare in nome e per conto degli aventi titolo sul defunto per l'organizzazione del funerale, ha obbligo di redigere un preventivo con l'indicazione analitica minimale delle prestazioni di beni e servizi.

5. È fatto assoluto divieto di svolgere attività di pompe funebri o di trasporto funebre o di proporre servizi e forniture concernenti l'attività funebre:

- a) all'interno di strutture sanitarie pubbliche o private, ivi comprese le residenze per anziani e altre strutture socio-sanitarie, socio-assistenziali e residenziali, nonché i relativi servizi mortuari;
- b) all'interno di obitori e dei locali di osservazione delle salme;
- c) all'interno dei cimiteri e nei locali comunali;
- d) nell'ambito dell'esercizio di attività sanitarie, socio sanitarie, assistenziali, ivi compreso il servizio di ambulanza o di trasporto degenti.

6. I soggetti autorizzati all'esercizio di attività funebre non possono:

- a) gestire obitori, depositi di osservazione e camere mortuarie nelle strutture sanitarie, di ricovero e cura;
- b) gestire strutture sanitarie, di ricovero e cura, strutture socio-sanitarie e strutture socio-assistenziali, pubbliche o private, nonché servizi sanitari, parasanitari e assistenziali;
- c) gestire servizi cimiteriali istituzionali;
- d) gestire servizi di ambulanza, ivi compreso il trasporto di malati o degenti;
- e) gestire il servizio comunale di pubbliche affissioni;
- f) gestire forni crematori.

7. Le attività svolte in contrasto con quanto previsto al comma 6 cessano entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le imprese funebri, qualora esercitino attività in mercati paralleli, quali quelli relativi alla gestione cimiteriale o dei forni crematori, sono obbligate alla separazione societaria, intesa come svolgimento distinto con società o con soggetto, comunque denominati, dotati di separata

personalità giuridica e di organizzazione distinta e adeguata di mezzi e risorse ivi compreso il personale.

8. Per i comuni montani ricompresi nei territori classificati montani e/o svantaggiati, o per le loro forme associative, con popolazione complessiva inferiore a tremila abitanti, per garantire la continuità dei servizi cimiteriali istituzionali è ammessa deroga al regime di incompatibilità tra la gestione dei servizi cimiteriali.

4-bis. – (*Requisiti dell'attività*). – 1. Le imprese funebri, per l'esercizio delle attività funebri, devono essere in possesso della disponibilità continuativa delle seguenti risorse:

a) una sede adeguata per la trattazione degli affari, comprendente la sala di esposizione per gli articoli funebri;

b) una o più autofunebri per il trasporto funebre con annessa. Tali autorimesse devono disporre di adeguate dotazioni per la pulizia e la sanificazione del vano adibito alle salme e cadaveri dell'autofunebre;

c) almeno un direttore tecnico, stabilmente assunto con regolare rapporto di lavoro con il richiedente l'autorizzazione, anche coincidente con il titolare o legale rappresentante della stessa, che sia in possesso dei relativi requisiti formativi. Il direttore tecnico è responsabile dello svolgimento dell'attività funebre;

d) un addetto abilitato alla trattazione delle pratiche amministrative e degli affari, in possesso dei relativi requisiti formativi con regolare e continuativo rapporto di lavoro con il richiedente l'autorizzazione;

e) dipendenti con funzioni di necroforo in numero non inferiore a quattro unità lavorative annue (ULA) costituente organico medio annuo, come definito dal decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 238 del 12 ottobre 2005. Tale personale deve avere un regolare rapporto di lavoro, in base a quanto previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria e dalla normativa vigente in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro e in possesso dei relativi requisiti formativi.

2. L'effettiva disponibilità congiunta dei requisiti di cui al comma 1, lettere b) ed e), può essere comprovata anche mediante la stipulazione, esclusivamente con un'altra impresa funebre autorizzata, di un contratto di appalto di durata e di contenuto idonei a garantire in via continuativa e funzionale lo svolgimento dell'attività o ricorrendo all'attivazione di processi di integrazione come la costituzione di consorzi con attività esterna di cui agli articoli 2602 e seguenti o di società consortili ai sensi dell'articolo 1625-ter del codice civile in possesso diretto dei requisiti di cui al comma 1 e attrezzati, in termini di dotazioni umane e strumentali, secondo quanto previsto alla Tabella 1. Di tali rapporti e contratti è data adeguata comunicazione e informazione all'utente finale, all'atto del conferimento del mandato, con gli strumenti e con le modalità previsti dalla presente legge.

3. Ai fini della dimostrazione dell'effettiva disponibilità dei requisiti di cui al comma 1 lettere *b)* ed *e)* non è ammesso il ricorso a strumenti quali le associazioni in partecipazione, le associazioni temporanee di impresa e le reti d'impresa.

4. Per i soggetti in possesso diretto dei requisiti di cui al comma 1, qualora il direttore tecnico e l'addetto abilitato alla trattazione affari di cui alle lettere *c)* e *d)* comma 1 svolgano anche le mansioni di necroforo, possono essere computati ai fini del requisito di cui al comma 1, lettera *e)*.

5. I soggetti che garantiscono la disponibilità dei requisiti di cui al comma 2 devono essere autorizzate all'esercizio dell'impresa funebre dimostrando la disponibilità dei requisiti di cui al comma 1 e delle seguenti dotazioni minime adeguate alle attività svolte:

a) una sede;

b) un organico medio annuo di almeno dieci ULA, con mansioni di necrofori con regolare contratto di lavoro ai sensi del comma 1, lettera *e)*;

c) almeno tre autofunebri e relativa autorimessa;

d) un'ulteriore ULA per ogni contratto di fornitura, di servizi o di agenzia sottoscritto oltre al quinto o comunque eccedente il numero massimo di contratti che, in base a quanto stabilito dalle regioni in relazione alla tipologia delle imprese funebri presenti nel territorio d'area vasta, è possibile svolgere in caso di possesso dei requisiti minimi di cui alle lettere *b)* e *c)*;

e) un'ulteriore autofunebre per ogni quattro ULA aggiuntive.

6. L'apertura di eventuali e ulteriori sedi secondarie, che devono essere comunque idonee e adeguate allo svolgimento della medesima attività, è soggetta ad apposita autorizzazione comunale rilasciata secondo i criteri della pianificazione territoriale regionale di cui alla presente legge, ed è subordinata alla presenza di un ulteriore addetto alla trattazione degli affari, responsabile della stessa, in possesso di regolare e stabile rapporto di lavoro con il richiedente l'autorizzazione e diverso da quelli utilizzati nelle altre sedi.

7. Presso ciascuna regione è istituito un elenco dei soggetti esercenti l'attività funebre autorizzati dai comuni e dei direttori tecnici/addetti alla trattazione degli affari. Tale elenco deve essere consultabile con strumenti di ricerca telematici.

8. Per le imprese funebri, i centri di servizio funebre e gli agenti funebri stabiliti in altri Stati membri dell'Unione europea si applicano le disposizioni della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, e le relative disposizioni nazionali di recepimento».

4.2

ZUFFADA, RIZZOTTI, FLORIS, MANDELLI

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 4. – (*Impresa funebre*). – 1. L'attività funebre assicura la fornitura in forma congiunta dei seguenti servizi:

- a) disbrigo, su mandato dei familiari o aventi titolo, delle pratiche amministrative inerenti il decesso e l'organizzazione delle onoranze funebri;
- b) vendita di casse e di altri articoli funebri, in occasione del funerale;
- c) preparazione del defunto, sua vestizione e confezionamento del feretro;
- d) il trasporto funebre;
- e) trattamenti di tanatocosmesi e di tanatoprassi;
- f) recupero di cadaveri, su disposizioni dell'autorità giudiziaria, da luoghi pubblici o privati;
- g) eventuale gestione di case funerarie;
- h) la previdenza funeraria.

2. L'esercizio dell'attività funebre è consentito unicamente a ditte individuali e a società in possesso dell'apposita autorizzazione rilasciata dal comune, valevole per l'intero territorio nazionale, ove esse hanno le proprie sedi, previo accertamento della sussistenza e della permanenza dei requisiti stabiliti dalla presente legge, dalle regioni e dai comuni, nei limiti delle rispettive competenze.

3. L'attività funebre rientra tra le prestazioni di servizio disciplinate dall'articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. Sono vietati nell'attività funebre l'intermediazione e il procacciamento di affari rivolto all'acquisizione e all'esecuzione di servizi funebri e delle attività connesse e complementari, anche ad opera di persone solo indirettamente riconducibili a soggetti autorizzati all'esercizio di tale attività.

4. Il conferimento dell'incarico per il disbrigo delle pratiche amministrative, la redazione del preventivo per il funerale, la vendita delle casse e di articoli funebri e ogni altra attività connessa al funerale deve essere svolta solo nelle sedi dei soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività funebre o, eccezionalmente e su richiesta degli interessati, presso l'abitazione del defunto e dell'avente titolo, purché non all'interno di strutture sanitarie e socio-assistenziali di ricovero e cura, pubbliche e private, di strutture obitoriali e di cimiteri. Chi intenda avvalersi delle prestazioni delle imprese funebri conferisce loro mandato scritto ivi indicando le legittimazioni conferite alle stesse. L'impresa funebre, nel momento della sottoscrizione del mandato ad operare in nome e per conto degli aventi titolo sul defunto per l'organizzazione del funerale, ha obbligo di redigere un preventivo con l'indicazione analitica minimale delle prestazioni di beni e servizi.

5. È fatto assoluto divieto di svolgere attività di pompe funebri o di trasporto funebre o di proporre servizi e forniture concernenti l'attività funebre, nonché l'attività marmorea e lapidea:

- a) all'interno di strutture sanitarie pubbliche o private, ivi comprese le residenze per anziani e altre strutture socio-sanitarie, socio-assistenziali e residenziali, nonché i relativi servizi mortuari;
- b) all'interno di obitori e dei locali di osservazione delle salme;
- c) all'interno dei cimiteri e nei locali comunali;
- d) nell'ambito dell'esercizio di attività sanitarie, socio sanitarie, assistenziali, ivi compreso il servizio di ambulanza o di trasporto degenti.

6. I soggetti autorizzati all'esercizio di attività funebre non possono:

- a) gestire obitori, depositi di osservazione e camere mortuarie nelle strutture sanitarie, di ricovero e cura;
- b) gestire strutture sanitarie, di ricovero e cura, strutture socio-sanitarie e strutture socioassistenziali, pubbliche o private, nonché servizi sanitari, parasanitari e assistenziali;
- c) gestire servizi cimiteriali istituzionali;
- d) gestire servizi di ambulanza, ivi compreso il trasporto di malati o degenti;
- e) gestire il servizio comunale di pubbliche affissioni
- f) gestire forni crematori.

7. Le attività svolte in contrasto con quanto previsto al comma 6 cessano entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le imprese funebri, qualora esercitino attività in mercati paralleli, quali quelli relativi alla gestione cimiteriale o dei forni crematori, sono obbligate alla separazione societaria, intesa come svolgimento distinto con società o con soggetto, comunque denominati, dotati di separata personalità giuridica e di organizzazione distinta e adeguata di mezzi e risorse ivi compreso il personale.

8. Per i comuni montani ricompresi nei territori classificati montani e/o svantaggiati, o per le loro forme associative, con popolazione complessiva inferiore a tremila abitanti, per garantire la continuità dei servizi cimiteriali istituzionali è ammessa deroga al regime di incompatibilità tra la gestione dei servizi cimiteriali.».

4.3

ANITORI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire i commi da 1 a 4 con i seguenti:*

«1. È istituita la qualifica di imprenditore artigiano funebre.

2. I requisiti formativi dell'imprenditore artigiano funebre sono determinati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro della salute, sentite le federazioni di settore operanti sul territorio nazionale, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. L'imprenditore funebre artigiano è responsabile della formazione del personale dipendente.

4. L'imprenditore funebre artigiano svolge l'attività di formazione del proprio personale, fermo restando la responsabilità pubblica di verifica.».

b) *sopprimere il comma 9.*

Conseguentemente, sostituire la Rubrica dell'articolo con la seguente: «Imprenditore artigiano funebre e impresa funebre».

4.4

ALBANO

Al comma 1, lettere a) e d), sostituire le parole: «degli affari» con le seguenti: «del servizio funebre».

4.5

BERGER, ZELLER, PALERMO, LANIECE, PANIZZA, Fausto Guilherme LONGO

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «disponibilità» aggiungere le seguenti: «, anche mediante appositi contratti,».

4.6

VOLPI, CENTINAIO

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «disponibilità» aggiungere le seguenti: «, anche mediante appositi contratti,».

4.7

RIZZOTTI, D'AMBROSIO LETTIERI, MANDELLI, FLORIS, CENTINAIO, ZUFFADA

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «disponibilità», aggiungere le seguenti: «, anche mediante appositi contratti».

4.8

GAETTI, TAVERNA

Al comma 1, lettera d), dopo la parola: «previsione», inserire le seguenti: «nell'organico aziendale».

4.9

GAETTI, TAVERNA

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «presente per almeno venticinque ore alla settimana presso ogni sede operativa o punto vendita o comunque presso ogni locale di contatto con il pubblico», con le seguenti: «responsabile della attività funebre in generale ed in particolare del rapporto con gli enti istituzionali ed il servizio sanitario regionale e nazionale».

4.10

GAETTI, TAVERNA

Al comma 1, sostituire la lettera e), con la seguente:

«e) disponibilità, durante la fase della cerimonia funebre, di almeno quattro necrofori, compresi il direttore tecnico e il titolare dell'impresa, in possesso dei requisiti formativi di cui all'articolo 5 e con regolare contratto di lavoro stipulato direttamente con l'impresa o con altro soggetto di cui questa si avvale, nel rispetto della normativa in materia di mercato del lavoro, ivi comprese le tipologie contrattuali previste dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. La disponibilità dei necrofori non è necessaria qualora l'attività di necroforo, in occasione della cerimonia funebre, venga svolta volontariamente e gratuitamente da persone incaricate dalla famiglia di appartenenza del defunto o dal defunto stesso. I predetti soggetti sono esentati dall'obbligo dei requisiti formativi di cui all'articolo 5».

4.11

GAETTI, TAVERNA

Al comma 1, sostituire la lettera e), con la seguente:

«e) l'impresa funebre deve dotarsi di dipendenti con funzioni di necroforo in numero non inferiore a due unità lavorative annue (ULA) costituente organico medio annuo, come definito dal decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 238 del 12 ottobre 2005. Tale personale deve avere un regolare rapporto di lavoro, in base a quanto previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria e dalla normativa vigente in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro e in possesso dei relativi requisiti formativi. L'effettiva disponibilità del personale necessario per garantire durante lo svolgimento l'efficacia ed il decoro del servizio può essere comprovata anche mediante la stipulazione, esclusivamente con un'altra impresa funebre autorizzata, di un contratto di appalto di durata e di contenuto idonei a garantire in via continuativa e funzionale lo svolgimento dell'attività o ricorrendo all'attivazione di processi di integrazione come la costituzione di consorzi con attività esterna di cui agli articoli 2602 e seguenti del codice civile o di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile in possesso diretto dei requisiti di cui al comma 1 lettera a), b), c), d) del presente articolo e attrezzati, in termini di dotazioni umane e strumentali. Di tali rapporti e contratti è data adeguata comunicazione e informazione all'utente finale, all'atto del conferimento del mandato, con gli strumenti e con le modalità previsti dalla presente legge. Ai fini della dimostrazione dell'effettiva disponibilità dei requisiti di cui al comma 1, lettera e), non è ammesso il ricorso a strumenti quali le associazioni in partecipazione, le associazioni temporanee di impresa e le reti d'impresa».

4.12

BERGER, ZELLER, PALERMO, LANIECE, PANIZZA, Fausto Guilherme LONGO

Apportare le seguenti modifiche:

«a) al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente: »e) disponibilità, durante la fase della cerimonia funebre, di almeno quattro necrofori, compresi il direttore tecnico e il titolare dell'impresa, in possesso dei requisiti formativi di cui all'articolo 5 e con regolare contratto di lavoro stipulato direttamente con l'impresa o con altro soggetto di cui questa si avvale, nel rispetto della normativa in materia di mercato del lavoro, ivi comprese le tipologie contrattuali previste dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. La disponibilità dei necrofori non è necessaria qualora l'attività di necroforo, in occasione della cerimonia funebre, venga svolta volontariamente e gratuitamente da persone incaricate dalla famiglia di ap-

partenenza del defunto o dal defunto stesso. I predetti soggetti sono esentati dall'obbligo dei requisiti formativi di cui all'articolo 5'';

- b) al comma 2, sopprimere il primo periodo;
- c) sopprimere il comma 9».

Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera h), sopprimere le parole: «alle dirette dipendenze dell'impresa».

4.13

VOLPI, CENTINAIO

Apportare le seguenti modifiche:

«a) al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente: ''e) disponibilità, durante la fase della cerimonia funebre, di almeno quattro necrofori, compresi il direttore tecnico e il titolare dell'impresa, in possesso dei requisiti formativi di cui all'articolo 5 e con regolare contratto di lavoro stipulato direttamente con l'impresa o con altro soggetto di cui questa si avvale, nel rispetto della normativa in materia di mercato del lavoro, ivi comprese le tipologie contrattuali previste dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. La disponibilità dei necrofori non è necessaria qualora l'attività di necroforo, in occasione della cerimonia funebre, venga svolta volontariamente e gratuitamente da persone incaricate dalla famiglia di appartenenza del defunto o dal defunto stesso. I predetti soggetti sono esentati dall'obbligo dei requisiti formativi di cui all'articolo 5'';

- b) al comma 2, sopprimere il primo periodo;
- c) sopprimere il comma 9».

Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera h), sopprimere le parole: «alle dirette dipendenze dell'impresa».

4.14

RIZZOTTI, MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI, FLORIS, CENTINAIO, ZUFFADA

Apportare le seguenti modificazioni:

«a) al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente: ''e) disponibilità, durante la fase della cerimonia funebre, di almeno quattro necrofori, compresi il direttore tecnico e il titolare dell'impresa, in possesso dei requisiti formativi di cui all'articolo 5 e con regolare contratto di lavoro stipulato direttamente con l'impresa o con altro soggetto di cui questa si avvale, nel rispetto della normativa in materia di mercato del lavoro, ivi

comprese le tipologie contrattuali previste dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81'';

b) al comma 2, sopprimere il primo periodo;

c) sopprimere il comma 9».

4.15

GAETTI, TAVERNA

Al comma 2, sopprimere il primo periodo.

4.16

GAETTI, TAVERNA

Al comma 2, dopo la parola: «necrofori», inserire le seguenti: «durante lo svolgimento della cerimonia funebre».

4.17

GAETTI, TAVERNA

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Per i soggetti come il direttore tecnico dell'impresa e l'addetto abilitato alla trattazione degli affari svolgono anche le mansioni di necroforo, possono essere computati ai fini del requisito di cui al comma 2».

4.18

SIMEONI, VACCIANO, MUSSINI

Al comma 5, inserire dopo la parola: «persone» le seguenti: «e società».

4.19

SIMEONI, VACCIANO, MUSSINI

Al comma 5, dopo la parola: «riabilitazione,» inserire le seguenti: «ovvero di alcuno dei provvedimenti emessi dall’Autorità Nazionale Anticorruzione,»

4.20

GAETTI, TAVERNA

Sopprimere il comma 9.

4.21

VACCARI

Al comma 9, dopo le parole: «UNI EN 15017:2006» inserire le seguenti: «e successive modificazioni».

Conseguentemente, all’articolo 5, comma 5, e all’articolo 6, comma 3, dopo le parole: «UNI EN 15017:2006» inserire le seguenti: «e successive modificazioni».

4.22

GIOVANARDI

Al comma 9, sostituire le parole: «cinque anni», con le seguenti: «tre anni».

4.23

BIANCONI

Al comma 9, sostituire le parole: «cinque anni» con le seguenti: «tre anni».

4.24

BIANCONI

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Le imprese funebri, qualora esercitino attività in esclusiva in mercati paralleli, quali quelli relativi all'ambito cimiteriale come definito al comma 4 dell'articolo 1, nello stesso territorio in cui operano come impresa funebre sono obbligate alla separazione societaria con proprietà diverse, intesa come svolgimento distinto con società o soggetto, comunque denominato, dotato di separata personalità giuridica».

4.25

GIOVANARDI

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«11-bis. Le imprese funebri, qualora esercitino attività in esclusiva in mercati paralleli, quali quelli relativi all'ambito cimiteriale come definito al comma 5 dell'articolo 1, nello stesso territorio in cui operano come impresa funebre, sono obbligate alla separazione societaria con proprietà diverse, intesa come svolgimento distinto con società o soggetto, comunque denominato, dotato di separata personalità giuridica».

4.0.1

ZUFFADA, RIZZOTTI, FLORIS, MANDELLI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Requisiti attività funebri)

1. Ai fini dell'autorizzazione l'attività funebre deve operare nel rispetto della normativa UNI EN15017 ed avere e documentare e certificare la disponibilità continuativa delle seguenti risorse:

- a) una sede adeguata per la trattazione degli affari, comprendente la sala di esposizione per gli articoli funebri;
- b) una o più autofunebri per il trasporto funebre con annessa. Tali autorimesse devono disporre di adeguate dotazioni per la pulizia e la sanificazione del vano adibito alle salme e cadaveri dell'auto funebre;
- c) almeno un direttore tecnico, stabilmente assunto con regolare rapporto di lavoro con il richiedente l'autorizzazione, anche coincidente

con il titolare o legale rappresentante della stessa, che sia in possesso dei relativi requisiti formativi. Il direttore tecnico è responsabile dello svolgimento dell'attività funebre;

d) un addetto abilitato alla trattazione delle pratiche amministrative e degli affari, in possesso dei relativi requisiti formativi con regolare e continuativo rapporto di lavoro con il richiedente l'autorizzazione;

e) dipendenti con funzioni di necroforo in numero non inferiore a quattro unità lavorative annue (ULA) costituente organico medio annuo, come definito dal decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 238 del 12 ottobre 2005. Tale personale deve avere un regolare rapporto di lavoro, in base a quanto previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria e dalla normativa vigente in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro e in possesso dei relativi requisiti formativi.

2. L'effettiva disponibilità congiunta dei requisiti di cui al comma 1, lettere *b)* ed *e)* può essere comprovata anche mediante la stipulazione, esclusivamente con un'altra impresa funebre autorizzata, di un contratto di appalto di durata e di contenuto idonei a garantire in via continuativa e funzionale lo svolgimento dell'attività o ricorrendo all'attivazione di processi di integrazione come le associazioni in partecipazione di cui all'articolo 2549 del codice civile, la costituzione di consorzi con attività esterna di cui agli articoli 2602 e seguenti o di società consortili ai sensi dell'articolo 1625-ter del codice civile. Di tali rapporti e contratti è data adeguata comunicazione e informazione all'utente finale, all'atto del conferimento del mandato, con gli strumenti e con le modalità previsti dalla presente legge.

3. Ai fini della dimostrazione dell'effettiva disponibilità dei requisiti di cui al comma 1 lettere *b)* ed *e)* non è ammesso il ricorso a strumenti quali le associazioni temporanee di impresa ed alle reti d'impresa.

4. Per i soggetti in possesso diretto del requisito di cui al comma 1, qualora il direttore tecnico e l'addetto abilitato alla trattazione affari di cui alle lettere *c)* e *d)* comma 1 svolgano anche le mansioni di necroforo, possono essere computati ai fini del requisito di cui al comma 1, lettera *e)*.

5. I soggetti che garantiscono la disponibilità dei requisiti di cui al comma 2 devono essere autorizzate all'esercizio dell'impresa funebre dimostrando la disponibilità dei requisiti di cui al comma 1 e delle seguenti dotazioni minime adeguate alle attività svolte:

a) una sede

b) un organico medio annuo di almeno dieci ULA, con mansioni di necrofori con regolare contratto di lavoro ai sensi del comma 1, lettera *e)*;

c) almeno tre autofunebri e relativa autorimessa;

d) un'ulteriore ULA per ogni contratto di fornitura, di servizi o di agenzia sottoscritto oltre al quinto o comunque eccedente il numero massimo di contratti che, in base a quanto stabilito dalle regioni in relazione alla tipologia delle imprese funebri presenti nel territorio d'area vasta, è

possibile svolgere in caso di possesso dei requisiti minimi di cui alle lettere b) e c);

e) un'ulteriore autofunebre per ogni quattro ULA aggiuntive.

6. L'apertura di eventuali e ulteriori sedi secondarie, che devono essere comunque idonee e adeguate allo svolgimento della medesima attività, è soggetta ad apposita autorizzazione comunale rilasciata secondo i criteri della pianificazione territoriale regionale di cui alla presente legge, ed è subordinata alla presenza di un ulteriore addetto alla trattazione degli affari, responsabile della stessa, in possesso di regolare e stabile rapporto di lavoro con il richiedente l'autorizzazione e diverso da quelli utilizzati nelle altre sedi.

7. Presso ciascuna regione è istituito un elenco dei soggetti esercenti l'attività funebre autorizzati dai comuni e dei direttori tecnici/addetti alla trattazione degli affari. Tale elenco deve essere consultabile con strumenti di ricerca telematici.

8. Per le imprese funebri, i centri di servizio funebre e gli agenti funebri stabiliti in altri Stati membri dell'Unione europea si applicano le disposizioni della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, e le relative disposizioni nazionali di recepimento».

Art. 5.

5.1

ANITORI

Sopprimere l'articolo.

5.2

CENTINAIO, VOLPI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5. – (*Requisiti del personale dei soggetti esercenti l'impresa funebre e dei soggetti a essa collegati*). – 1. Il personale che, a qualsiasi titolo, svolge attività funebre deve essere in possesso dei requisiti formativi e validi nel territorio nazionale, da determinare entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro della salute, sentite le federazioni di settore operanti su scala nazionale o firmataria di CCNL per il settore funebre.

2. Con il decreto di cui al comma 1 sono altresì stabilite le modalità della formazione professionale del personale di cui al medesimo comma 1, fermi restando i livelli di concertazione e di coinvolgimento delle rappresentanze di settore e le competenze regionali.

3. Per un periodo di tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i corsi abilitanti alla professione del personale di cui al comma 1 possono essere indetti dalle federazioni di settore operanti su scala nazionale prevedendo almeno sessanta ore di formazione individuale. I corsi di formazione già svolti e istituiti dalle regioni alla medesima data di entrata in vigore restano validi e sono riconosciuti a tutti gli effetti di legge.

4. È ammesso l'utilizzo nelle attività funebri di personale con titoli abilitanti rilasciati in altri Paesi membri dell'Unione europea che attestino un livello di formazione almeno pari a quello previsto dalla Repubblica italiana, salvo integrazione con specifici corsi.

5. L'attività funebre, in qualsiasi forma esercitata, è preclusa alle persone dichiarate fallite o incorse in alcuno dei provvedimenti di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, salvo che sia intervenuta riabilitazione, nonché a chi ha riportato:

a) condanna definitiva per uno dei reati di cui al libro secondo, titolo VIII, capo II, del codice penale;

b) condanna definitiva per reati non colposi a pena detentiva superiore a tre anni;

c) condanna definitiva per reati contro la fede pubblica, contro la pubblica amministrazione e contro il patrimonio;

d) condanna alla pena accessoria dell'interdizione dall'esercizio di una professione o di un'arte ovvero dell'interdizione dagli uffici direttivi delle imprese, salvo che sia intervenuta la riabilitazione;

e) sottoposizione alle misure previste dal codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

f) contravvenzioni accertate e definitive per violazioni al codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;

g) contravvenzioni accertate per violazioni di norme in materia di lavoro, di previdenza, di assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nonché di prevenzione della sicurezza nei luoghi di lavoro non conciliabili in via amministrativa.

6. Le condizioni ostative di cui al comma 7 si applicano al titolare, al legale rappresentante, al direttore tecnico, ai prestatori d'opera nonché a tutto il personale di nuova assunzione».

5.3

ZUFFADA, RIZZOTTI, FLORIS, MANDELLI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5. – (*Requisiti del personale dei soggetti esercenti l'impresa funebre e dei soggetti a essa collegati*). – 1. Il personale che, a qualsiasi titolo, svolge attività funebre deve essere in possesso dei requisiti formativi e validi nel territorio nazionale, da determinare entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro della salute, sentite le federazioni di settore operanti su scala nazionale o firmataria di CCNL per il settore funebre.

2. Con il decreto di cui al comma 1 sono altresì stabilite le modalità della formazione professionale del personale di cui al medesimo comma 1, fermi restando i livelli di concertazione e di coinvolgimento delle rappresentanze di settore e le competenze regionali.

3. Per un periodo di tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i corsi abilitanti alla professione del personale di cui al comma 1 possono essere indetti dalle federazioni di settore operanti su scala nazionale prevedendo almeno sessanta ore di formazione individuale. I corsi di formazione già svolti e istituiti dalle regioni alla medesima data di entrata in vigore restano validi e sono riconosciuti a tutti gli effetti di legge.

4. È ammesso l'utilizzo nelle attività funebri di personale con titoli abilitanti rilasciati in altri Paesi membri dell'Unione europea che attestino un livello di formazione almeno pari a quello previsto dalla Repubblica italiana, salvo integrazione con specifici corsi.

5. L'attività funebre, in qualsiasi forma esercitata, è preclusa alle persone dichiarate fallite o incorse in alcuno dei provvedimenti di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, salvo che sia intervenuta riabilitazione, nonché a chi ha riportato:

a) condanna definitiva per uno dei reati di cui al libro secondo, titolo VIII, capo II, del codice penale;

b) condanna definitiva per reati non colposi a pena detentiva superiore a tre anni;

c) condanna definitiva per reati contro la fede pubblica, contro la pubblica amministrazione e contro il patrimonio;

d) condanna alla pena accessoria dell'interdizione dall'esercizio di una professione o di un'arte ovvero dell'interdizione dagli uffici direttivi delle imprese, salvo che sia intervenuta la riabilitazione;

e) sottoposizione alle misure previste dal codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

f) contravvenzioni accertate e definitive per violazioni al codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;

g) contravvenzioni accertate per violazioni di norme in materia di lavoro, di previdenza, di assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nonché di prevenzione della sicurezza nei luoghi di lavoro non conciliabili in via amministrativa.

6. Le condizioni ostative di cui al comma 7 si applicano al titolare, al legale rappresentante, al direttore tecnico, ai prestatori d'opera nonché a tutto il personale di nuova assunzione».

5.4

LA RELATRICE

All'articolo 5, apportare le seguenti modificazioni:

- a) *al comma 1, dopo le parole: «requisiti formativi» sopprimere «,»;*
 - b) *ai commi 2 e 3, sopprimere la parola: «ministeriale»;*
 - c) *al comma 5, sostituire le parole: «è ridotta» con le seguenti: «è stabilita».*
-

5.5

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Con il decreto ministeriale di cui al comma 1 sono disposte altresì le periodicità per la formazione professionale continua e le sue modalità, fermi restando i livelli di concertazione e di coinvolgimento delle rappresentanze di settore. Sono favoriti la formazione e l'aggiornamento a distanza attraverso specifiche piattaforme telematiche che garantiscano la tracciabilità della presenza *on line* dei soggetti da formare o da aggiornare».

5.6

BIANCONI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Con il decreto ministeriale, di cui al comma 1, sono disposte altresì le periodicità per la formazione professionale continua e le sue modalità, fermi restando i livelli di concertazione e di coinvolgimento delle rappresentanze di settore. Sono favoriti la formazione e l'aggiornamento a distanza attraverso specifiche piattaforme telematiche che garantiscano

la tracciabilità della presenza *on line* dei soggetti da formare o da aggiornare».

5.7

SILVESTRO, VACCARI

Al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: «In ogni caso per la formazione del direttore tecnico dell'impresa, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), il decreto di cui al comma 1 prevede un numero di ore di formazione abilitante pari almeno al doppio della formazione prevista per gli altri addetti dell'impresa funebre».

Conseguentemente, al comma 3, dopo le parole: «non meno di sessanta ore per ciascun addetto», inserire le seguenti: «e non meno di centoventi ore per il direttore tecnico di impresa».

5.8

BERGER, ZELLER, PALERMO, LANIECE, PANIZZA, Fausto Guilherme LONGO

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 3, dopo le parole: «le federazioni di settore» aggiungere le seguenti: «e le associazioni di categoria»;*

b) *dopo il comma 3 inserire il seguente: «3-bis. I commi da 1 a 3 non si applicano al personale in possesso di titoli abilitanti rilasciati prima dell'entrata in vigore della presente legge ai sensi delle normative regionali».*

5.9

VOLPI, CENTINAIO

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 3, dopo le parole: «le federazioni di settore», aggiungere le seguenti: «e le associazioni di categoria»;*

b) *dopo il comma 3 inserire il seguente: «3-bis. I commi da 1 a 3 non si applicano al personale in possesso di titoli abilitanti rilasciati prima dell'entrata in vigore della presente legge ai sensi delle normative regionali».*

5.10

RIZZOTTI, MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI, FLORIS, CENTINAIO, ZUFFADA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 3, dopo le parole: «le federazioni di settore», aggiungere le seguenti: «e le associazioni di categoria»;*

b) *dopo il comma 3 aggiungere il seguente: «3-bis. I commi da 1 a 3 non si applicano al personale in possesso di titoli abilitanti rilasciati prima dell'entrata in vigore della presente legge ai sensi delle normative regionali».*

5.11

GAETTI, TAVERNA

Al comma 3, dopo le parole: «le federazioni di settore», inserire le seguenti: «e le associazioni di categoria».

5.12

SILVESTRO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 3, sostituire le parole: «possono attivare», con le seguenti: «attivano»;*

b) *al comma 5, sostituire le parole: «è ridotta» con le seguenti: «è stabilita».*

5.13

GAETTI, TAVERNA

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. I commi da 1 a 3 non si applicano al personale in possesso di titoli abilitanti rilasciati prima dell'entrata in vigore della presente legge ai sensi delle normative regionali».

5.14

GAETTI, TAVERNA

Al comma 4, dopo la parola: «rilasciati», inserire le seguenti: «in osservanza alle normative regionali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, è automaticamente abilitato alla professione, chi invece ha conseguito titoli».

5.15

GAETTI, TAVERNA

Sopprimere il comma 5.

5.16

SILVESTRO, VACCARI

Al comma 5, dopo le parole: «UNI EN 15017:2006», inserire le seguenti: «e con esperienza almeno annuale».

5.17

D'AMBROSIO LETTIERI

La rubrica è sostituita dalla seguente: «Requisiti del personale dell'impresa funebre, dei gestori dei servizi cimiteriali e dei crematori e dei soggetti ad essi collegati sia pubblici che privati».

5.18

FUCKSIA

La rubrica è sostituita dalla seguente: «Requisiti del personale dell'impresa funebre, dei gestori dei servizi cimiteriali e dei crematori e dei soggetti ad essi collegati sia pubblici che privati».

5.19

TOMASELLI

Sostituire la rubrica con la seguente: «Requisiti del personale dell'impresa funebre, dei gestori dei servizi cimiteriali e dei crematori e dei soggetti ad essi collegati sia pubblici che privati».

Art. 6.**6.1**

CENTINAIO, VOLPI

Sopprimere l'articolo.

6.2

ZUFFADA, RIZZOTTI, FLORIS, MANDELLI

Sopprimere l'articolo.

6.3

ANITORI

Sopprimere l'articolo.

6.4

GIOVANARDI

Sostituire i commi 1 e 2, con i seguenti:

«1. I centri di servizio funebre sono specifico soggetto avente quale esclusivo scopo sociale il supporto alle imprese funebri nell'esercizio della loro attività, mediante la stipula di formali contratti di appalto di servizi, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di lavoro e sicurezza. I centri di servizio funebre devono disporre delle dotazioni umane e strumentali minime previste per le imprese funebri nell'articolo 4, comma 2, e di cui alla tabella 1 allegata alla presente legge.

2. È consentito alle imprese funebri di svolgere anche l'attività di centro di servizio funebre, a condizione che ciò sia espressamente previsto

nel proprio oggetto sociale con l'obbligo di mantenere i requisiti previsti per entrambi i soggetti».

6.5

BIANCONI

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

sostituire le parole: «operano a supporto delle» con le seguenti: «sono specifico soggetto avente quale esclusivo scopo sociale il supporto alle»;

dopo la parola: «minime» inserire le seguenti: «previste per le imprese funebri nell'articolo 4, comma 2, e».

6.6

GAETTI, TAVERNA

Al comma 1, sostituire le parole: «minime di cui alla tabella 1 allegata alla presente legge» con le seguenti: «adeguate a garantire in via continuativa la disponibilità di risorse e mezzi alle imprese cui forniscono servizio».

6.7

GAETTI, TAVERNA

Al comma 1, sostituire le parole: «di cui alla tabella 1 allegata alla presente legge» con le seguenti: «di cui all'articolo 4».

6.8

VOLPI, CENTINAIO

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, sostituire le parole: «di cui alla tabella 1 allegata alla presente legge» con le seguenti: «di cui all'art. 4»;*

b) *sopprimere il comma 3;*

c) *aggiungere, infine, il seguente comma: «4-bis. Al fine di favorire l'aggregazione tra micro e piccole imprese funebri, è prevista la concessione di mutui agevolati nella misura massima di 400.000 euro per la co-*

stituzione e l'avvio di propri centri servizi funebri a scopo mutualistico, nelle forme aggregative previste dalla legge. Con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico sono definiti criteri e modalità per la concessione dei mutui».

6.9

BERGER, ZELLER, PALERMO, LANIECE, PANIZZA, Fausto Guilherme LONGO

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, sostituire le parole:* «di cui alla tabella 1 allegata alla presente legge» *con le seguenti:* «di cui all'art. 4»;

b) *sopprimere il comma 3;*

c) *aggiungere, in fine, il seguente comma:* «4-bis. Al fine di favorire l'aggregazione tra micro e piccole imprese funebri, è prevista la concessione di mutui agevolati nella misura massima di 400.000 euro per la costituzione e l'avvio di propri centri servizi funebri a scopo mutualistico, nelle forme aggregative previste dalla legge. Con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico sono definiti criteri e modalità per la concessione dei mutui».

6.10

RIZZOTTI, MANDELLI, FLORIS, CENTINAIO, D'AMBROSIO LETTIERI, ZUFFADA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole:* «di cui alla tabella 1 allegata alla presente legge» *con le seguenti:* «di cui all'art. 4»;

b) *sopprimere il comma 3;*

c) *aggiungere, infine, il seguente comma:* «4-bis. Al fine di favorire l'aggregazione tra micro e piccole imprese funebri, è prevista la concessione di mutui agevolati nella misura massima di 400.000 euro per la costituzione e l'avvio di propri centri servizi funebri a scopo mutualistico, nelle forme aggregative previste dalla legge. Con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico sono definiti criteri e modalità per la concessione dei mutui».

6.11

BIANCONI

Al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «con l'obbligo di mantenere i requisiti previsti per entrambi i soggetti».

6.12

GAETTI, TAVERNA

Sopprimere il comma 3.

6.13

GAETTI, TAVERNA

Sopprimere il comma 4.

6.14

ALBANO

Al comma 4, sostituire le parole: «pompe funebri» con le seguenti: «onoranze funebri».

Conseguentemente, al comma 2, lettera b), capoverso «Art. 127-vicies.» sostituire le parole: «pompe funebri» con le seguenti: «onoranze funebri».

6.15

GAETTI, TAVERNA

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. I centri servizi funebri validi sono solo quelli costituiti da imprese funebri, di cui agli articoli 2602 del codice civile e seguenti o di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile e possono prestare la loro attività solo verso i soci».

6.16

GAETTI, TAVERNA

Aggiungere, infine, il seguente comma:

«4-bis. Al fine di favorire l'aggregazione tra micro e piccole imprese funebri, è prevista la concessione di mutui agevolati nella misura massima di 400.000 euro per la costituzione e l'avvio di propri centri servizi funebri a scopo mutualistico, nelle forme aggregative previste dalla legge. Con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico sono definiti criteri e modalità per la concessione dei mutui».

Art. 7.**7.1**

CENTINAIO, VOLPI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 7. – (Mandato). – 1. Il comune, avvalendosi delle ASL per gli aspetti igienico-sanitari, vigila e controlla lo svolgimento delle attività funebri al fine di garantire agli utenti il diritto di scegliere liberamente l'impresa funebre di cui avvalersi, senza intervenire direttamente sulla domanda e sull'offerta dei servizi nonché sulla definizione delle tariffe, ad esclusione delle seguenti prestazioni a carico della stessa amministrazione comunale:

a) servizio funebre obbligatorio di cadaveri, nei casi di indigenza del defunto o dei suoi familiari ovvero nel caso di disinteresse;

b) servizio obbligatorio di raccolta e di trasferimento all'obitorio dei deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico ovvero in abitazione o in luogo privati, a seguito di richiesta dell'autorità giudiziaria.

2. Il contratto di servizi funebri deve essere conferito per iscritto a un'impresa funebre autorizzata.

3. Il conferimento del mandato di cui al comma 2 ha luogo nella sede autorizzata, principale o secondaria, dell'impresa funebre cui esso è conferito ovvero, su richiesta dei familiari, presso l'abitazione del defunto o dell'avente titolo, purché al di fuori di strutture socio-sanitarie di ricovero e cura nonché di strutture socio-sanitarie pubbliche o private e cimiteri. È vietato l'uso di sedi e di uffici mobili.

4. Nello svolgimento dell'attività funebre, fatta salva la promozione commerciale e da ricorrenza mediante oggettistica di valore trascurabile, è vietato proporre direttamente o indirettamente provvigioni, offerte, regalie di valore o vantaggi di qualsiasi genere, al fine di ottenere informazioni tese all'acquisizione di mandati.

5. Il mandato conferito dagli aventi titolo sul defunto deve contemplare l'informativa *privacy* di cui al Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e l'eventuale sussistenza dei rapporti di cui all'articolo 9 comma 2 della presente legge».

7.2

ZUFFADA, RIZZOTTI, FLORIS, MANDELLI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 7. – (*Mandato*). – 1. Il comune, avvalendosi delle ASL per gli aspetti igienico-sanitari, vigila e controlla lo svolgimento delle attività funerarie al fine di garantire agli utenti il diritto di scegliere liberamente l'impresa funeraria di cui avvalersi, senza intervenire direttamente sulla domanda e sull'offerta dei servizi nonché sulla definizione delle tariffe, ad esclusione delle seguenti prestazioni a carico della stessa amministrazione comunale:

a) servizio funerario obbligatorio di cadaveri, nei casi di indigenza del defunto o dei suoi familiari ovvero nel caso di disinteresse;

b) servizio obbligatorio di raccolta e di trasferimento all'obitorio dei deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico ovvero in abitazione o in luogo privati, a seguito di richiesta dell'autorità giudiziaria.

2. Il contratto di servizi funerari deve essere conferito per iscritto a un'impresa funeraria autorizzata.

3. Il conferimento del mandato di cui al comma 2 ha luogo nella sede autorizzata, principale o secondaria, dell'impresa funeraria cui esso è conferito ovvero, su richiesta dei familiari, presso l'abitazione del defunto o dell'avente titolo, purché al di fuori di strutture socio-sanitarie di ricovero e cura nonché di strutture socio-sanitarie pubbliche o private e cimiteri. È vietato l'uso di sedi e di uffici mobili.

4. Nello svolgimento dell'attività funeraria, fatta salva la promozione commerciale e da ricorrenza mediante oggettistica di valore trascurabile, è vietato proporre direttamente o indirettamente provvigioni, offerte, regalie di valore o vantaggi di qualsiasi genere, al fine di ottenere informazioni tese all'acquisizione di mandati.

5. Il mandato conferito dagli aventi titolo sul defunto deve contemplare l'informativa *privacy* di cui al Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e l'eventuale sussistenza dei rapporti di cui all'articolo 9 comma 2 della presente legge».

7.3

LA RELATRICE

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) *al comma 1, dopo le parole: «dell'impresa» inserire la seguente: «funebre»;*
 - b) *al comma 4, sostituire la parola: «precedenti» con le seguenti: «1, 2 e 3».*
-

7.4

SIMEONI, VACCIANO, MUSSINI

Al comma 1, dopo la parola: «sanitarie», inserire le seguenti: «territoriali ovvero».

7.5

ANITORI

Sopprimere i commi dal 2 al 6.

7.6

GIOVANARDI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. I centri di servizio funebre e le imprese funebri esercenti anche attività di centro di servizio funebre non possono avvalersi delle agenzie funebri ai sensi del comma 2».

7.7

GAETTI, TAVERNA

Al comma 3, sopprimere le seguenti parole: «In ogni caso i contratti di cui al medesimo comma 2 non possono essere stipulati per più di un mandato».

7.8

BIANCONI

Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.

Art. 8.**8.1**

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Costituisce trasporto di salma il suo trasferimento, eseguito in modo da non impedire eventuali manifestazioni di vita, dal luogo di decesso ai locali di osservazione, intendendosi come tali il servizio mortuario sanitario, il servizio di osservazione comunale e l'obitorio, ovvero alla casa funeraria, alla struttura per il commiato o all'abitazione del defunto, purché il suo completamento avvenga entro ventiquattro ore dalla constatazione del decesso e ciò indipendentemente dalla circostanza che sia o meno intervenuto l'accertamento di morte, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie».

8.2

BIANCONI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Costituisce trasporto di salma il suo trasferimento, eseguito in modo da non impedire eventuali manifestazioni di vita, dal luogo di decesso ai locali di osservazione, intendendosi come tali il servizio mortuario sanitario, il servizio di osservazione comunale e l'obitorio, ovvero alla casa funeraria, alla struttura per il commiato o all'abitazione del defunto, purché il suo completamento avvenga entro ventiquattro ore dalla constatazione del decesso e ciò indipendentemente dalla circostanza che sia o meno intervenuto l'accertamento di morte, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie».

8.3

ZUFFADA, RIZZOTTI, FLORIS, MANDELLI

Al comma 1, dopo le parole: «Costituisce trasporto di salma il suo trasferimento, eseguito in modo da non impedire eventuali manifestazioni di vita», inserire le seguenti: «entro 24 ore dal decesso».

8.4

CENTINAIO, VOLPI

Al comma 1, dopo le parole: «eseguito in modo da non impedire eventuali manifestazioni di vita», inserire le seguenti: «entro 24 ore dal decesso,».

8.5

GAETTI, TAVERNA

Al comma 1, dopo la parola: «vita», inserire le seguenti: «, effettuato entro ventiquattro ore dal decesso,».

8.6

GAETTI, TAVERNA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Nei casi in cui il cadavere sia stato sottoposto ad autopsia o riscontro diagnostico, prelievo di organi o sia intervenuta l’Autorità Giudiziaria, il trasferimento a cassa aperta è consentito previo assenso del medico necroscopo, entro le ventiquattro ore successive dal momento del rilascio del nulla osta giudiziario o del termine dell’autopsia, valutate le circostanze tanatologiche».

Conseguentemente, sopprimere il comma 8.

8.7

CENTINAIO, VOLPI

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

«2. Costituisce trasporto di cadavere il trasferimento del feretro dal luogo ove lo stesso è stato sigillato al luogo di destinazione, sia esso un cimitero, un crematorio o un luogo di onoranze. Il trasporto di salma o di cadavere previamente identificato dall'addetto al trasporto, a cura dei soggetti autorizzati è da effettuare con mezzo funebre e con personale necessario, secondo le normative vigenti in materia d'igiene e sanità pubblica, di servizi funebri, di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. L'addetto al trasporto di cadavere, in quanto incaricato di pubblico servizio, prima della partenza:

a) verifica l'identità del cadavere e che il feretro, in relazione alla destinazione ed alla distanza da percorrere, sia stato confezionato secondo quanto previsto dalla normativa vigente;

b) garantisce la regolarità della movimentazione del feretro relativamente al personale ed all'auto funebre impiegata;

c) redige apposito verbale da cui dovrà risultare l'itinerario del tragitto dal luogo di partenza in cui si trova il cadavere alla destinazione.

2-bis. L'addetto al trasporto di cadavere appone su una delle viti di chiusura del coperchio del cofano funebre un sigillo sul quale sono impressi il nominativo dell'impresa funebre ed il numero di autorizzazione. Una copia del verbale accompagna il feretro a destinazione, una copia deve essere trasmessa al comune di decesso ed una copia conservata dall'incaricato al trasporto.

2-ter. Nel caso di trasporto di cadavere sul territorio nazionale, il verbale sostituisce l'autorizzazione al trasporto prevista dal decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 1990 articoli 23 e 24; del trasporto si deve dare preventiva comunicazione che deve essere inviata, via *fax* o telematica, al comune di partenza e di destinazione previo accordo con i servizi cimiteriali. Per i trasporti all'estero tale verifica viene effettuata dall'azienda sanitaria locale, che può disporre l'adozione di particolari misure igienico-sanitarie o secondo le disposizioni previste dagli accordi tra gli Stati interessati.

2-quater. Per i trasporti di cadavere all'interno del territorio nazionale non è obbligatoria la somministrazione del trattamento antiputrefattivo previsto dal articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 1990, fermo restando la sua obbligatorietà per i cadaveri destinati all'estero».

8.8

ZUFFADA, RIZZOTTI, FLORIS, MANDELLI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Costituisce trasporto di cadavere il trasferimento del feretro dal luogo ove lo stesso è stato sigillato al luogo di destinazione, sia esso un cimitero, un crematorio o un luogo di onoranze. Il trasporto di salma o di cadavere previamente identificato dall'addetto al trasporto, a cura dei soggetti autorizzati è da effettuare con mezzo funebre e con personale necessario, secondo le normative vigenti in materia d'igiene e sanità pubblica, di servizi funebri, di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. L'addetto al trasporto di cadavere, in quanto incaricato di pubblico servizio, prima della partenza:

a) verifica l'identità del cadavere e che il feretro, in relazione alla destinazione ed alla distanza da percorrere, sia stato confezionato secondo quanto previsto dalla normativa vigente;

b) garantisce la regolarità della movimentazione del feretro relativamente al personale ed all'auto funebre impiegata;

c) redige apposito verbale da cui dovrà risultare l'itinerario del tragitto dal luogo di partenza in cui si trova il cadavere alla destinazione.

L'addetto al trasporto di cadavere appone su una delle viti di chiusura del coperchio del cofano funebre un sigillo sul quale sono impressi il nominativo dell'impresa funebre ed il numero di autorizzazione. Una copia del verbale accompagna il feretro a destinazione, una copia deve essere trasmessa al comune di decesso ed una copia conservata dall'incaricato al trasporto. Nel caso di trasporto di cadavere sul territorio nazionale, detto verbale sostituisce l'autorizzazione al trasporto prevista dal decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 1990 articoli 23 e 24; del trasporto si deve dare preventiva comunicazione che deve essere inviata, via *fax* o telematica, al comune di partenza e di destinazione previo accordo con i servizi cimiteriali. Per i trasporti all'estero tale verifica viene effettuata dall'azienda sanitaria locale, che può disporre l'adozione di particolari misure igienico-sanitarie o secondo le disposizioni previste dagli accordi tra gli Stati interessati. Per i trasporti di cadavere all'interno del territorio nazionale non è obbligatoria la somministrazione del trattamento antiputrefattivo previsto dal articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 1990, fermo restando la sua obbligatorietà per i cadaveri destinati all'estero».

8.9

GAETTI, TAVERNA

Al comma 2, dopo la parola: «chiuso», inserire le seguenti: «trascorse almeno ventiquattro ore dal decesso, salvo nei casi in cui sia disposta dalla autorità sanitaria o giudiziaria la chiusura e sigillatura anticipata del feretro, e ottenuta la documentazione autorizzativa necessaria.».

8.10

D'AMBROSIO LETTIERI

Al comma 2, sostituire le parole: «impresa funebre o centro di servizi funebre», con le seguenti: «soggetti accreditati per lo svolgimento del servizio di trasporto funebre».

8.11

FUCKSIA

Al comma 2, sostituire le parole: «impresa funebre o centro di servizi funebre», con le seguenti: «soggetti accreditati per lo svolgimento del servizio di trasporto funebre».

8.12

TOMASELLI

Al comma 2, sostituire le parole: «impresa funebre o centro di servizi funebre», con le seguenti: «soggetti accreditati per lo svolgimento del servizio di trasporto funebre».

Conseguentemente, al comma 11, dopo le parole: «denominazione dell'impresa», aggiungere le seguenti: «operante il trasporto».

8.13

GAETTI, TAVERNA

Al comma 2, dopo le parole: «impresa funebre», sopprimere le seguenti: «o centro servizi funebre».

8.14

GAETTI, TAVERNA

Al comma 2, dopo la parola: «osservazione», inserire le seguenti: «alla chiesa o luogo di culto.».

8.15

CENTINAIO, VOLPI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Qualora il decesso sia avvenuto in una struttura sanitaria, casa di riposo (RSA), istituto pubblico o privato di assistenza, ricovero o cura non costituisce trasporto di salma o di cadavere il suo trasferimento all'interno della struttura predetta. Tale trasferimento viene svolto unicamente da personale, incaricato dalla direzione sanitaria, che a nessun titolo può essere collegato ad un esercente l'attività di pompe funebri o di trasporto funebre. Le gestioni del servizio mortuario e obitoriale in corso, svolte in contrasto con quanto disposto dal presente articolo, cessano alla scadenza di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione».

8.16

ZUFFADA, RIZZOTTI, FLORIS, MANDELLI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Qualora il decesso sia avvenuto in una struttura sanitaria, casa di riposo (RSA), istituto pubblico o privato di assistenza, ricovero o cura non costituisce trasporto di salma o di cadavere il suo trasferimento all'interno della struttura predetta. Tale trasferimento viene svolto unicamente da personale, incaricato dalla direzione sanitaria, che a nessun titolo può essere collegato ad un esercente l'attività di pompe funebri o di trasporto funebre. Le gestioni del servizio mortuario e obitoriale in corso, svolte in contrasto con quanto disposto dal presente articolo, cessano alla scadenza di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione».

8.17

SIMEONI, VACCIANO, MUSSINI

Al comma 4, le parole: «dell'ASL», sono soppresse.

8.18

GAETTI, TAVERNA

Al comma 4, sostituire le parole: «accreditati per lo», con le parole: «autorizzati allo».

8.19

CENTINAIO, VOLPI

Al comma 5, dopo l e parole: «La suddetta certificazione», inserire le seguenti: «è titolo valido per il trasferimento della salma ed».

8.20

ZUFFADA, RIZZOTTI, FLORIS, MANDELLI

Al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: «La suddetta certificazione», inserire le seguenti: «è titolo valido per il trasferimento della salma ed».

8.21

GAETTI, TAVERNA

Al comma 5, sopprime le parole: «anche per telefax o».

8.22

GAETTI, TAVERNA

Al comma 5, sostituire la lettera b), con la seguente:

«b) alla sede del medico necroscopo, nel caso debba essere compilato il certificato di accertamento di morte».

8.23

GAETTI, TAVERNA

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Il trasporto entro 100 chilometri può avvenire con un autofunebre, oltre i 100 chilometri fino ad un massimo di 500 chilometri con autofunebre refrigerato».

8.24

GAETTI, TAVERNA

Al comma 6, sopprimere le parole: «anche per telefax o»

8.25

GAETTI, TAVERNA

Al comma 6, sopprimere le parole da: «Qualora la constatazione di morte »fino alla fine del periodo.

8.26

LA RELATRICE

Al comma 6, sostituire le parole: «constatazione di morte» con le seguenti: «constatazione di decesso».

8.27

ZUFFADA, RIZZOTTI, FLORIS, MANDELLI

Al comma 6 secondo periodo, sopprimere le parole: «per il rilascio della relativa documentazione».

8.28

GIOVANARDI

Sostituire il comma 8 con il seguente:

«8. In deroga a quanto previsto al comma 1, il termine delle ventiquattro ore è derogato nei casi di prelievo di organi o di riscontro diagnostico disposti dal medico dipendente o convenzionato con il servizio sanitario nazionale intervenuto in occasione del decesso o dall'autorità giudiziaria, purché il completamento del trasferimento di salma avvenga entro 24 ore dalla certificazione attestante il termine delle operazioni di prelievo di organi o riscontro diagnostico, oppure dal rilascio da parte dell'autorità giudiziaria del nulla osta al seppellimento o alla cremazione».

8.29

BIANCONI

Sostituire il comma 8 con il seguente:

«8. In deroga a quanto disposto dal comma 1, il trasferimento della salma può essere effettuato successivamente al termine di 24 ore, nei casi di prelievo di organi o di riscontro diagnostico disposti dal medico dipendente o convenzionato con il servizio sanitario nazionale intervenuto in occasione del decesso o dall'autorità giudiziaria, purché il completamento del trasferimento di salma avvenga entro 24 ore dalla certificazione attestante il termine delle operazioni di prelievo di organi o riscontro diagnostico, oppure dal rilascio da parte dell'autorità giudiziaria del nulla osta al seppellimento o alla cremazione».

8.30

GAETTI, TAVERNA

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

«9-bis. L'accertamento di morte è effettuato entro ventiquattro ore dal decesso. Se il decesso è avvenuto nei giorni festivi, l'accertamento è effettuato entro le ore 8 del primo giorno feriale successivo e comunque non oltre le quarantotto ore dal decesso».

8.31

CENTINAIO, VOLPI

Sopprimere il comma 10.

8.32

ZUFFADA, RIZZOTTI, FLORIS, MANDELLI

Sopprimere il comma 10.

8.33

SIMEONI, VACCIANO, MUSSINI

Al comma 10, dopo le parole: «pubblico servizio», si aggiungono le seguenti: «limitatamente al periodo temporale necessario all'espletamento del servizio stesso».

8.34

ALBANO

Al comma 10, sostituire la parola: «confezionato» con la seguente: «realizzato».

8.35

CENTINAIO, VOLPI

Sopprimere il comma 11.

8.36

ZUFFADA, RIZZOTTI, FLORIS, MANDELLI

Sopprimere il comma 11.

8.37

ALBANO

Al comma 11, sostituire le parole: «coperchio del cofano funebre» con le seguenti: «coperchio del feretro».

8.38

D'AMBROSIO LETTIERI

Al comma 11, dopo le parole: «denominazione dell'impresa», aggiungere le seguenti: «operante il trasporto».

8.39

FUCKSIA

Al comma 11, dopo le parole: «denominazione dell'impresa», aggiungere le seguenti: «operante il trasporto».

8.40

ALBANO

Al comma 11, sostituire le parole: «al comune di decesso» con le seguenti: «al comune ove è avvenuto il decesso».

8.41

GAETTI, TAVERNA

Al comma 12, secondo periodo, dopo la parola: «cadavere» sopprimere le parole: «direttamente, ovvero attraverso una delle forme di gestione dei servizi pubblici locali o».

8.42

GAETTI, TAVERNA

Al comma 12, terzo periodo, sopprimere le parole: «mantenendone la titolarità.».

8.43

CENTINAIO, VOLPI

Al comma 13, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fermo restando che il trasporto funebre non può essere gravato di alcun diritto fisso ed i corrispettivi per il rilascio dei documenti connessi al decesso devono essere commisurati all'effettivo impegno economico sostenuto dalla pubblica amministrazione per redigerli.».

8.44

ZUFFADA, RIZZOTTI, FLORIS, MANDELLI

Al comma 13, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fermo restando che il trasporto funebre non può essere gravato di alcun diritto fisso ed i corrispettivi per il rilascio dei documenti connessi al decesso devono essere commisurati all'effettivo impegno economico sostenuto dalla pubblica amministrazione per redigerli.».

8.45

GAETTI, TAVERNA

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero della salute con proprio decreto predispone la modulistica nazionale per il certificato di decesso, il certificato di accertamento di morte, il modulo di trasporto».

8.0.1

CENTINAIO, VOLPI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Caratteristiche dei feretri e confezionamento)

1. Per garantire il libero trasporto dei feretri sul territorio nazionale, sono definite le caratteristiche che devono avere i cofani funebri in relazione alla destinazione finale, sia essa l'inumazione, la tumulazione in loculo stagno o areato, la cremazione ed la loro modalità di confezionamento:

a) il legno utilizzato per produrre gli stessi deve essere di provenienza legale ai sensi dell'articolo 2, lettera *f)*, del regolamento (CE) n. 995 del 2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010;

b) i cofani funebri devono essere interamente ed esclusivamente costruiti con tavole di legno massiccio. Per la pratica della tumulazione in loculo stagno è obbligatorio oltre alla suddetta cassa in legno massiccio anche l'utilizzo di una controcassa interna di zinco avente le caratteristiche tecniche previste dalla normativa vigente. Per l'inumazione, la cremazione e la tumulazione in loculo areato la presenza della controcassa stessa non è richiesta;

c) sul coperchio del feretro deve essere apposta una targhetta identificativa fatta di materiale inossidabile e non alterabile recante incisione con nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto contenuto all'interno dello stesso;

d) sulla cassa di legno, in posizione ben visibile, dovranno essere impressi in maniera indelebile ed inequivocabile sia il marchio del fabbricante che l'indicazione geografica di produzione, oltre al numero identificativo ed univoco di serie del prodotto. La marchiatura potrà essere effettuata utilizzando sia i metodi tradizionali a punzone, che quelli di stampa o di etichettatura ad inchiostro o a trasferimento di pigmenti. È fatto assoluto divieto a soggetti non produttori di effettuare marchiature sul prodotto, se non in maniera integrativa e complementare a quello del fabbricante. Nello specifico l'etichettatura dei cofani funebri di legno è descritta dalla norma UNI 11520:2014, riferimento nazionale per la conformità dei Cofani funebri di legno. Tuttavia al fine consentire l'utilizzo di giacenze di magazzino è prorogata per un periodo massimo di anni tre dall'entrata in vigore della presente legge la possibilità di utilizzo, in occasione di funerale, di bare ancora conformi al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285;

e) quando è utilizzata la sola cassa di legno, la stessa deve essere munita di involucro impermeabile, costituito chimicamente da solo carbonio idrogeno e ossigeno, biodegradabile di spessore minimo di 40 micron

che vada a coprire, senza soluzione di continuità, il fondo e le pareti della cassa fino al bordo superiore. Il fondo della cassa deve essere dotato di idoneo materiale adsorbente ed enzimatico in caso di inumazione o tumulazione in loculo aerato. Tali materiali, così come la tappezzeria interna, devono essere costituiti chimicamente da solo carboni o idrogeno e ossigeno ed avere la funzione di trattenere eventuali percolazioni di liquidi cadaverici durante il trasporto. Il cofano funebre deve essere dotato di sistemi di impugnatura (maniglie) saldamente fissati sui fianchi dello stesso, portanti, per il sollevamento e la movimentazione, in osservanza del decreto legislativo n. 81, del 9 aprile 2008 e successive modifiche, a tutela della sicurezza degli operatori;

f) nei casi in cui è contemplata la doppia cassa, di legno e di zinco, è obbligatorio l'uso di dispositivi, atti a ridurre la sovrappressione. In questi casi in cui è previsto l'uso della controcassa interna in zinco (tumulazione in loculo stagno) le caratteristiche di biodegradabilità dei materiali sono ininfluenti in quanto non esistono condizioni ambientali che permettano la loro biodegradazione. Siccome trascorso il tempo massimo di sepoltura potrebbe rendersi necessaria la cremazione, i materiali interni al cofano, (accessori quali rivestimenti, materassi, coperte, cuscini) devono avere un Indice di LOI (INDICE LIMITE DI OSSIGENO) massimo pari a 25, corrispondente ad una combustibilità in grado di non rilasciare gas tossici o aggressivi in quanto fortemente acidi, ossidanti, riducenti. devono essere di origine naturale cellulosica (cotone, lino e fibre liberiane in genere) con un contenuto massimo del 30 per cento di natura cellulosica artificiale (viscosa, cupro, acetato). I materiali plastici possono essere in polietilene e polipropilene. Tali materiali devono essere comunque costituiti esclusivamente da carbonio, idrogeno ed ossigeno. Le stesse considerazioni fatte per i materiali interni al cofano (accessori), valgono anche per i materiali utilizzati per il sudario e per la vestizione della salma. Dai materiali utilizzabili per la vestizione della salma sono comunque da escludersi indumenti (scarpe) in gomma e/o in PVC;

g) indipendentemente dalla destinazione d'uso, tutti i materiali tessili, metallici e plastici interni al cofano, compresi quelli utilizzati per la vestizione della salma, devono essere, al momento della loro immissione sul mercato, conformi ai requisiti del Regolamento (CE) n. 1907 del 2006 concernente la registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche (REACH) e l'istituzione dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche. Ad eccezione dei prodotti utilizzati per la vestizione della salma, è obbligatoria la tracciabilità completa dei prodotti interni al cofano, relativamente alla loro produzione e commercializzazione allo scopo di identificare le responsabilità nel caso di non rispetto dei requisiti cogenti;

h) quando è utilizzata la sola cassa di legno in quanto è prevista la tumulazione in loculo areato i materiali tessili interni al cofano devono essere di origine naturale cellulosica (cotone, lino e fibre liberiane in genere) con un contenuto massimo del 30 per cento di natura cellulosica artificiale (viscosa, cupro, acetato). I materiali plastici possono essere in polietilene e

polipropilene. Le caratteristiche di biodegradabilità dei materiali sono ininfluenti in quanto, in tale circostanza, non esistono le condizioni ambientali per permetterne la biodegradazione;

i) quando è utilizzata la sola cassa di legno in quanto è prevista la cremazione, i materiali interni al cofano, (accessori quali rivestimenti, materassi, coperte, cuscini) devono avere un Indice di LOI (INDICE LIMITE DI OSSIGENO) massimo pari a 25, corrispondente ad una combustibilità in grado di non rilasciare gas tossici o aggressivi in quanto fortemente acidi, ossidanti, riducenti, devono essere di origine naturale cellulosica (cotone, lino e fibre liberiane in genere) con un contenuto massimo del 30 per cento di natura cellulosica artificiale (viscosa, cupro, acetato). I materiali plastici possono essere in polietilene e polipropilene. Tali materiali devono essere comunque costituiti esclusivamente da carbonio, idrogeno ed ossigeno. Le caratteristiche di biodegradabilità sono ininfluenti. Le stesse considerazioni fatte per i materiali interni al cofano (accessori), valgono anche per i materiali utilizzati per il sudario e per la vestizione della salma. Dai materiali utilizzabili per la vestizione della salma sono comunque da escludersi indumenti (scarpe) in gomma e/o in PVC.

1) Sul fondo della cassa deve essere cosparso abbondante materiale adsorbente ed enzimatico. Tali materiali, come la tappezzeria interna, hanno la funzione di trattenere eventuali percolazioni di liquidi cadaverici durante il trasporto. I cofani funebri devono essere dotati di sistemi di impugnatura portanti per il sollevamento e la movimentazione, in osservanza del decreto legislativo n. 81, del 9 aprile 2008 a tutela della sicurezza degli operatori. Nei casi in cui è contemplata la doppia cassa, di legno e di zinco, è obbligatorio l'uso di dispositivi, atti a ridurre la sovrappressione. Sul coperchio del feretro deve essere apposta una targhetta identificativa fatta di materiale inossidabile e non alterabile recante nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto contenuto all'interno dello stesso.

2. Limitatamente ad operazioni cimiteriali quali esumazioni ed estumulazioni di resti mortali da avviare alla reinumazione o alla cremazione, possono essere utilizzati per il solo trasporto contenitori di materiali diversi da quelli previsti dal comma 2, ma comunque autorizzati dal Ministero della salute e conformi alle norme UNI 11519:2014 "Cofani funebri - Casse di legno - Cofani non-CSP - Metodi di prova e criteri di verifica per l'idoneità all'impiego" e UNI 11520:2014 "Cofani funebri - Casse di legno - Terminologia, componenti, tipologie costruttive, requisiti, etichettatura".

3. Sono vietati la commercializzazione e l'utilizzo di materiali e di prodotti non certificati e non rispondenti alle norme UNI esistenti in materia. Spetta alle Asl e agli organi di polizia o soggetti terzi individuati dal Ministero, il compito di controllare e segnalare alle autorità competenti eventuali violazioni, applicando ove si rendesse necessario le sanzioni di legge.

4. Le aziende produttrici e/o di commercializzazione devono obbligatoriamente essere iscritte al Registro nazionale istituito e mantenuto dal

Ministero della salute o da altro soggetto appositamente da quest'ultimo delegato. Tale registro sarà consultabile *on line* e sarà di ausilio sia per coadiuvare gli organi preposti al controllo al fine delle verifiche, che per gli acquirenti dei prodotti stessi. L'iscrizione al Registro è necessaria per tutti i produttori che fabbricano e commercializzano i loro prodotti all'interno del territorio italiano ed impegna gli stessi, fra l'altro, all'uso di soli materiali (sia per i cofani che per gli accessori) provvisti di certificato di idoneità in relazione al loro impiego finale (Inumazione, tumulazione in loculo aerato, tumulazione in loculo stagno e cremazione). Tale certificato di idoneità deve essere rilasciato da enti certificatori riconosciuti e autorizzati dal Ministero della salute e/o soggetto da quest'ultimo appositamente delegato.

5. Il confezionamento del feretro avviene per opera del soggetto autorizzato all'esercizio dell'attività funebre secondo quanto previsto all'articolo 13 comma 5 in qualità di incaricato di pubblico servizio e provvedendo a redigere apposito certificato di conformità modello n. 11 da rilasciare agli aventi titolo sul defunto. Il costruttore responsabile della costruzione del cofano funebre e delle relative caratteristiche in conformità con le disposizioni previste nella presente legge».

8.0.2

ZUFFADA, RIZZOTTI, FLORIS, MANDELLI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Caratteristiche dei feretri e confezionamento)

1. Per garantire il libero trasporto dei feretri sul territorio nazionale, i cofani funebri devono avere in relazione alla destinazione finale, sia essa l'inumazione, la tumulazione in loculo stagno o areato, la cremazione e la loro modalità di confezionamento, le seguenti caratteristiche:

a) il legno utilizzato per produrre gli stessi deve essere di provenienza legale ai sensi dell'articolo 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010;

b) i cofani funebri devono essere interamente ed esclusivamente costruiti con tavole di legno massiccio. Per la pratica della tumulazione in loculo stagno è obbligatorio oltre alla suddetta cassa in legno massiccio anche l'utilizzo di una controcassa interna di zinco avente le caratteristiche tecniche previste dalla normativa vigente. Per l'inumazione, la cremazione e la tumulazione in loculo areato la presenza della controcassa stessa non è richiesta;

c) sul coperchio del feretro deve essere apposta una targhetta identificativa fatta di materiale inossidabile e non alterabile recante incisione con nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto contenuto all'interno dello stesso;

d) sulla cassa di legno, in posizione ben visibile, dovranno essere impressi in maniera indelebile ed inequivocabile sia il marchio del fabbricante che l'indicazione geografica di produzione, oltre al numero identificativo ed univoco di serie del prodotto. La marchiatura potrà essere effettuata utilizzando sia i metodi tradizionali a punzone, che quelli di stampa o di etichettatura ad inchiostro o a trasferimento di pigmenti. È fatto assoluto divieto a soggetti non produttori di effettuare marchiature sul prodotto, se non in maniera integrativa e complementare a quello del fabbricante. Nello specifico l'etichettatura dei cofani funebri di legno è descritta dalla norma UNI 11520:2014, riferimento nazionale per la conformità dei Cofani funebri di legno. Tuttavia al fine consentire l'utilizzo di giacenze di magazzino è prorogata per un periodo massimo di anni tre dall'entrata in vigore della presente legge la possibilità di utilizzo, in occasione di funerale, di bare ancora conformi al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285;

e) quando è utilizzata la sola cassa di legno, la stessa deve essere munita di involucro impermeabile, costituito chimicamente da solo carbonio idrogeno e ossigeno, biodegradabile di spessore minimo di 40 micron che vada a coprire, senza soluzione di continuità, il fondo e le pareti della cassa fino al bordo superiore. Il fondo della cassa deve essere dotato di idoneo materiale adsorbente ed enzimatico in caso di inumazione o tumulazione in loculo aerato. Tali materiali, così come la tappezzeria interna, devono essere costituiti chimicamente da solo carbonio idrogeno e ossigeno ed avere la funzione di trattenere eventuali percolazioni di liquidi cadaverici durante il trasporto. Il cofano funebre deve essere dotato di sistemi di impugnatura (maniglie) saldamente fissati sui fianchi dello stesso, portanti, per il sollevamento e la movimentazione, in osservanza del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, e successive modifiche, a tutela della sicurezza degli operatori;

f) nei casi in cui è contemplata la doppia cassa, di legno e di zinco, è obbligatorio l'uso di dispositivi, atti a ridurre la sovrappressione. In questi casi in cui è previsto l'uso della controcassa interna in zinco (tumulazione in loculo stagno) le caratteristiche di biodegradabilità dei materiali sono ininfluenti in quanto non esistono condizioni ambientali che permettano la loro biodegradazione. Siccome trascorso il tempo massimo di sepoltura potrebbe rendersi necessaria la cremazione, i materiali interni al cofano, (accessori quali rivestimenti, materassi, coperte, cuscini) devono avere un Indice di LOI (INDICE LIMITE DI OSSIGENO) massimo pari a 25, corrispondente ad una combustibilità in grado di non rilasciare gas tossici o aggressivi in quanto fortemente acidi, ossidanti, riducenti. Devono essere di origine naturale cellulosica (cotone, lino e fibre liberiane in genere) con un contenuto massimo del 30 per cento di natura cellulosica artificiale (viscosa, cupro, acetato). I materiali plastici possono essere

in polietilene e polipropilene. Tali materiali devono essere comunque costituiti esclusivamente da carbonio, idrogeno ed ossigeno. Le stesse considerazioni fatte per i materiali interni al cofano (accessori), valgono anche per i materiali utilizzati per il sudario e per la vestizione della salma. Dai materiali utilizzabili per la vestizione della salma sono comunque da escludersi indumenti (scarpe) in gomma e/o in PVC;

g) indipendentemente dalla destinazione d'uso, tutti i materiali tessili, metallici e plastici interni al cofano, compresi quelli utilizzati per la vestizione della salma, devono essere, al momento della loro immissione sul mercato, conformi ai requisiti del Regolamento (CE) n. 1907/2006 concernente la registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche (REACH) e l'istituzione dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche. Ad eccezione dei prodotti utilizzati per la vestizione della salma, è obbligatoria la tracciabilità completa dei prodotti interni al cofano, relativamente alla loro produzione e commercializzazione allo scopo di identificare le responsabilità nel caso di non rispetto dei requisiti cogenti;

h) quando è utilizzata la sola cassa di legno in quanto è prevista la tumulazione in loculo areato i materiali tessili interni al cofano devono essere di origine naturale cellulosica (cotone, lino e fibre liberiane in genere) con un contenuto massimo del 30 per cento di natura cellulosica artificiale (viscosa, cupro, acetato). I materiali plastici possono essere in polietilene e polipropilene. Le caratteristiche di biodegradabilità dei materiali sono ininfluenti in quanto, in tale circostanza, non esistono le condizioni ambientali per permetterne la biodegradazione;

i) quando è utilizzata la sola cassa di legno in quanto è prevista la cremazione, i materiali interni al cofano, (accessori quali rivestimenti, materassi, coperte, cuscini) devono avere un Indice di LOI (INDICE LIMITE DI OSSIGENO) massimo pari a 25, corrispondente ad una combustibilità in grado di non rilasciare gas tossici o aggressivi in quanto fortemente acidi, ossidanti, riducenti, devono essere di origine naturale cellulosica (cotone, lino e fibre liberiane in genere) con un contenuto massimo del 30 per cento di natura cellulosica artificiale (viscosa, cupro, acetato). I materiali plastici possono essere in polietilene e polipropilene. Tali materiali devono essere comunque costituiti esclusivamente da carbonio, idrogeno ed ossigeno. Le caratteristiche di biodegradabilità sono ininfluenti. Le stesse considerazioni fatte per i materiali interni al cofano (accessori), valgono anche per i materiali utilizzati per il sudario e per la vestizione della salma. Dai materiali utilizzabili per la vestizione della salma sono comunque da escludersi indumenti (scarpe) in gomma e/o in PVC;

l) sul fondo della cassa deve essere cosparso abbondante materiale adsorbente ed enzimatico. Tali materiali, come la tappezzeria interna, hanno la funzione di trattenere eventuali percolazioni di liquidi cadaverici durante il trasporto. I cofani funebri devono essere dotati di sistemi di impugnatura portanti per il sollevamento e la movimentazione, in osservanza del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, a tutela della sicurezza degli operatori. Nei casi in cui è contemplata la doppia cassa, di legno e di

zinco, è obbligatorio l'uso di dispositivi, atti a ridurre la sovrappressione. Sul coperchio del feretro deve essere apposta una targhetta identificativa fatta di materiale inossidabile e non alterabile recante nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto contenuto all'interno dello stesso.

2. Limitatamente ad operazioni cimiteriali quali esumazioni ed estumulazioni di resti mortali da avviare alla reinumazione o alla cremazione, possono essere utilizzati per il solo trasporto contenitori di materiali diversi da quelli previsti dal comma 2, ma comunque autorizzati dal Ministero della salute e conformi alle norme UNI 11519:2014 "Cofani funebri – Casse di legno – Cofani non-CSP – Metodi di prova e criteri di verifica per l'idoneità all'impiego" e UNI 11520:2014 "Cofani funebri – Casse di legno – Terminologia, componenti, tipologie costruttive, requisiti, etichettatura".

3. Sono vietati la commercializzazione e l'utilizzo di materiali e di prodotti non certificati e non rispondenti alle norme UNI esistenti in materia. Spetta alle Asl e agli organi di polizia o soggetti terzi individuati dal Ministero, il compito di controllare e segnalare alle autorità competenti eventuali violazioni, applicando ove si rendesse necessario le sanzioni di legge.

4. Le aziende produttrici e/o di commercializzazione devono obbligatoriamente essere iscritte al Registro nazionale istituito e mantenuto dal Ministero della salute o da altro soggetto appositamente da quest'ultimo delegato. Tale registro sarà consultabile *on line* e sarà di ausilio sia per coadiuvare gli organi preposti al controllo al fine delle verifiche, che per gli acquirenti dei prodotti stessi. L'iscrizione al Registro è necessaria per tutti i produttori che fabbricano e commercializzano i loro prodotti all'interno del territorio italiano ed impegna gli stessi, fra l'altro, all'uso di soli materiali (sia per i cofani che per gli accessori) provvisti di certificato di idoneità in relazione al loro impiego finale (Inumazione, tumulazione in loculo aerato, tumulazione in loculo stagno e cremazione). Tale certificato di idoneità deve essere rilasciato da enti certificatori riconosciuti e autorizzati dal Ministero della salute o soggetto da quest'ultimo appositamente delegato.

5. Il confezionamento del feretro avviene per opera del soggetto autorizzato all'esercizio dell'attività funebre secondo quanto previsto all'articolo 13 comma 5 in qualità di incaricato di pubblico servizio e provvedendo a redigere apposito certificato di conformità modello n. 11 da rilasciare agli aventi titolo sul defunto. Il costruttore è responsabile della costruzione del cofano funebre e delle relative caratteristiche in conformità con le disposizioni previste nella presente legge».

Art. 9.**9.1**

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. La realizzazione e l'esercizio di una Casa Funeraria gestita dall'impresa funebre, da intendersi quale struttura utilizzata anche per la custodia e l'esposizione delle salme a fini di osservazione e rituali e per la cremazione o da deposito in attesa della sepoltura se realizzate al di fuori dei cimiteri, e di una sala del commiato, da intendersi quale struttura utilizzata per esposizione a feretro chiuso per fini rituali, come definite all'articolo 2, comma 1, lettera i), numeri 1) e 2), sono soggetti ad autorizzazione, rilasciata dal comune territorialmente competente».

9.2

BIANCONI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. La realizzazione e l'esercizio di una Casa Funeraria gestita dall'impresa funebre, da intendersi quale struttura utilizzata anche per la custodia e l'esposizione delle salme a fini di osservazione e rituali e per la cremazione o da deposito in attesa della sepoltura se realizzate al di fuori dei cimiteri, e di una sala del commiato, da intendersi quale struttura utilizzata per esposizione a feretro chiuso per fini rituali, come definite all'articolo 2, comma 1, lettera i), numeri 1) e 2), sono soggetti ad autorizzazione, rilasciata dal comune territorialmente competente».

9.3

FUCKSIA

Al comma 2 le parole: «all'impresa funebre», sono sostituite dalle seguenti: «alle imprese ed enti pubblici e privati aventi i requisiti di legge».

Conseguentemente, il comma 5 è soppresso.

9.4

D'AMBROSIO LETTIERI

Al comma 2 le parole: «all'impresa funebre», sono sostituite dalle seguenti: «alle imprese ed enti pubblici e privati aventi i requisiti di legge».

Conseguentemente, il comma 5 è soppresso.

9.5

TOMASELLI

Al comma 2, sostituire le parole «all'impresa funebre» con le seguenti: «alle imprese ed a enti pubblici e privati aventi i requisiti di legge».

Conseguentemente, sopprimere il comma 5.

9.6

CENTINAIO, VOLPI

Al comma 2, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

«h-bis. sistema di monitoraggio sulle salme 24/24 ore».

9.7

ZUFFADA, RIZZOTTI, FLORIS, MANDELLI

Al comma 2, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

«h-bis) sistema di monitoraggio sulle salme 24 ore su 24».

9.8

GIOVANARDI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Le Case Funerarie non possono essere convenzionate con strutture sanitarie pubbliche e private per lo svolgimento dei servizi mortuari.

Per le Case Funerarie ove vengono svolte procedure di cremazione, i crematori sono costruiti entro i recinti delle stesse e sono soggetti alla vi-

gilanza del comune. Per i crematori di nuova costruzione è prevista una sala attigua per consentire i riti di commemorazione civili o religiosi. Il progetto di costruzione del crematorio è approvato dal comune, su parere favorevole dell'ARPA da rendersi entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, ed è corredato da una relazione nella quale sono illustrate le caratteristiche ambientali del sito e quelle tecniche dell'impianto, nonché i sistemi di tutela dell'aria dagli inquinamenti. I cadaveri, le ossa umane, le parti anatomiche riconoscibili, gli esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi sono introdotti nel crematorio con accorgimenti idonei all'identificazione delle ceneri. La gestione e la manutenzione dei crematori all'interno delle Case Funerarie sono svolte dal titolare della Casa Funeraria.

I servizi mortuari sanitari e gli altri servizi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), numero 2), sono gestiti dalle competenti strutture del Servizio sanitario regionale, direttamente o mediante affidamento, con procedure ad evidenza pubblica, a terzi che non siano in alcun modo collegati ad attività di impresa funebre, centro di servizio funebre o agente funebre».

9.9

GAETTI, TAVERNA

Al comma 3, dopo le parole: «Le case funerarie», inserire le seguenti: «private».

9.10

GAETTI, TAVERNA

Al comma 3, dopo le parole: «convenzionate con», inserire le seguenti: «i comuni, con le».

9.11

BIANCONI

Al comma 3, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Per le Case Funerarie ove vengono svolte procedure di cremazione, i crematori sono costruiti entro i recinti delle stesse e sono soggetti alla vigilanza del comune. Per i crematori di nuova costruzione è prevista una sala attigua per consentire i riti di commemorazione civili o religiosi. Il progetto di costruzione del crematorio è approvato dal comune, su parere favorevole

dell'ARPA da rendersi entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, ed è corredato da una relazione nella quale sono illustrate le caratteristiche ambientali del sito e quelle tecniche dell'impianto, nonché i sistemi di tutela dell'aria dagli inquinamenti. I cadaveri, le ossa umane, le parti anatomiche riconoscibili, gli esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi sono introdotti nel crematorio con accorgimenti idonei all'identificazione delle ceneri. La gestione e la manutenzione dei crematori all'interno delle Case Funerarie sono svolte dal titolare della Casa Funeraria».

9.12

CENTINAIO, VOLPI

Al comma 3, dopo le parole: «in alcun modo collegati», inserire le seguenti: «o collegabili».

9.13

GAETTI, TAVERNA

Al comma 3, secondo periodo, dopo la parola: «collegati» inserire le seguenti: «o collegabili».

9.14

ZUFFADA, RIZZOTTI, FLORIS, MANDELLI

Al comma 3, secondo periodo, dopo la parola: «collegati», inserire le seguenti: «o collegabili».

9.15

GAETTI, TAVERNA

Al comma 3, aggiungere, infine, il seguente periodo: «È consentita la stipula di una convenzione tra strutture di cura accreditate con il servizio sanitario nazionale ed impresa funebre, purché adeguatamente regolamentata e vigilata dando priorità di utilizzo alla struttura di cura accreditata, delle strutture obitoriali di cui le prime sono tenute ad esserne dotate. Tale servizio viene a colmare nelle zone a bassa densità abitativa la scar-

sità di luoghi pubblici di osservazione, ancorché sottoposto a regime di convenzionamento formale tra impresa e struttura».

9.16

VOLPI, CENTINAIO

Dopo il comma 3 inserire il seguente: «3-bis. Le strutture pubbliche o private accreditate possono consentire alle imprese funebri l'utilizzo delle strutture dei servizi mortuari mediante apposita convenzione. L'impresa funebre convenzionata rende disponibili tali servizi alla clientela in forma gratuita».

9.17

BERGER, ZELLER, PALERMO, LANIECE, PANIZZA, Fausto Guilherme LONGO

Dopo il comma 3 inserire il seguente: «3-bis. Le strutture pubbliche o private accreditate possono consentire alle imprese funebri l'utilizzo delle strutture dei servizi mortuari mediante apposita convenzione. L'impresa funebre convenzionata rende disponibili tali servizi alla clientela in forma gratuita».

9.18

RIZZOTTI, MANDELLI, ZUFFADA, CENTINAIO, D'AMBROSIO LETTIERI, FLORIS

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Le strutture pubbliche o private accreditate possono consentire alle imprese funebri l'utilizzo delle strutture dei servizi mortuari mediante apposita convenzione. L'impresa funebre convenzionata rende disponibili tali servizi alla clientela in forma gratuita».

9.19

GAETTI, TAVERNA

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. Le strutture pubbliche o private accreditate possono consentire alle imprese funebri l'utilizzo delle strutture dei servizi mortuari mediante apposita convenzione».

9.20

GIOVANARDI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Le sale del commiato sono strutture, pubbliche o private, realizzate e gestite per ricevere, su richiesta dei familiari del defunto, e tenere in custodia il feretro chiuso, ai fini dell'esposizione ai dolenti e della celebrazione di riti di commemorazione. Esse possono essere ubicate nei cimiteri o in locali attigui ai crematori ivi collocati o in locali di imprese funebri non attrezzate per l'osservazione della salma secondo il citato atto di indirizzo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997. Le sale del commiato ubicate nei cimiteri o in locali attigui ai crematori ivi collocati non possono essere istituite e gestite da imprese funebri, centri di servizio funebre e agenzie funebri come definiti dalla presente legge, poiché rientrano tra i servizi istituzionali fruibili a richiesta da qualunque cittadino o esercente l'attività funebre in condizioni di pari dignità. Le imprese funebri possono richiedere l'autorizzazione all'esercizio di sale del commiato, disgiuntamente dalle Case Funerarie, purché non siano ubicate nei cimiteri o nei crematori o in locali a questi attigui, e dovranno unicamente dotarsi di sistemi anti-intrusione laddove sia previsto che i feretri sostino più di tre ore».

9.21

BIANCONI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Le sale del commiato sono strutture, pubbliche o private, realizzate e gestite per ricevere, su richiesta dei familiari del defunto, e tenere in custodia il feretro chiuso, ai fini dell'esposizione ai dolenti e della celebrazione di riti di commemorazione. Esse possono essere ubicate nei cimiteri o in locali attigui ai crematori ivi collocati o in locali di imprese funebri non attrezzate per l'osservazione della salma secondo il citato atto di indirizzo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 gen-

naio 1997. Le sale del commiato ubicate nei cimiteri o in locali attigui ai crematori ivi collocati non possono essere istituite e gestite da imprese funebri, centri di servizio funebre e agenzie funebri come definiti dalla presente legge, poiché rientrano tra i servizi istituzionali fruibili a richiesta da qualunque cittadino o esercente l'attività funebre in condizioni di pari dignità. Le imprese funebri possono richiedere l'autorizzazione all'esercizio di sale del commiato, disgiuntamente dalle Case Funerarie, purché non siano ubicate nei cimiteri o nei crematori o in locali a questi attigui, e dovranno unicamente dotarsi di sistemi anti-intrusione laddove sia previsto che i feretri sostino più di tre ore».

9.22

VACCARI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Le sale del commiato sono strutture, pubbliche o private, realizzate e gestite per ricevere, su richiesta dei soggetti aventi titolo, e tenere in custodia il feretro chiuso o l'urna cineraria, ai fini dell'esposizione ai dolenti e della celebrazione di riti di commemorazione. Le imprese funebri, i centri di servizio e le agenzie funebri possono richiedere l'autorizzazione all'esercizio di sale del commiato, che non siano ubicate nei cimiteri o nei crematori o in locali a questi attigui».

9.23

ANITORI

Al comma 4, sostituire le parole: «il feretro chiuso» con le seguenti: «la salma».

9.24

SIMEONI, MUSSINI

Al comma 4, in fine aggiungere il seguente periodo: «Le predette sale non devono presentare alcun riferimento o simbolo religioso, indipendentemente dalla confessione».

9.25

GIOVANARDI

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge non è consentito realizzare Case Funerarie e strutture di accoglienza di salme all'interno di cimiteri e nelle zone di rispetto cimiteriale. Resta salva la localizzazione delle Case Funerarie e di ogni altra struttura di accoglienza di salme già esistenti nei cimiteri o nelle zone di rispetto cimiteriale alla predetta data».

9.26

GAETTI, TAVERNA

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge non è consentito realizzare case funerarie e strutture di accoglienza di salme all'interno di cimiteri e nelle zone di rispetto cimiteriale. Resta salva la localizzazione delle case funerarie e di ogni altra struttura di accoglienza di salme già esistenti nei cimiteri e nelle zone di rispetto cimiteriale per la durata di anni 30, termine entro il quale il proprietario provvede alla demolizione della struttura. Trascorso tale termine senza che il proprietario abbia provveduto alla demolizione della struttura, la stessa viene acquisita dal comune in cui si trova».

9.27

BIANCONI

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge non è consentito realizzare Case Funerarie e strutture di accoglienza di salme all'interno di cimiteri e nelle zone di rispetto cimiteriale. Resta salva la localizzazione delle Case Funerarie e di ogni altra struttura di accoglienza di salme già esistenti nei cimiteri o nelle zone di rispetto cimiteriale alla predetta data».

9.28

VACCARI

Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:

«5-bis. L'accesso a una casa funeraria o a una sala del commiato avviene su richiesta del familiare del defunto o di altro soggetto avente titolo.

5-ter. Le case funerarie e le sale del commiato, da chiunque realizzate e gestite, sono fruibili da chi ne faccia richiesta senza discriminazioni di alcun tipo in ordine all'accesso, indipendentemente dall'impresa funebre incaricata dagli aventi titolo».

Art. 10.**10.1**

LA RELATRICE

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) *al comma 1, sopprimere la parola: «italiani»;*
- b) *sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. L'autorizzazione alla cremazione di cadavere, prevista dall'articolo 74, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, è rilasciata dall'ufficiale dello stato civile del comune di decesso, previa acquisizione di un certificato in carta libera rilasciato dal medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte conseguente a reato ovvero del nulla osta della autorità giudiziaria competente, recante specifica indicazione sulla possibilità di cremare il cadavere, nel caso in cui non sia escluso il sospetto di morte conseguente a reato. In caso di cadavere derivante da esumazione o estumulazione straordinarie, la cremazione è autorizzata dall'ufficiale dello stato civile del luogo di sepoltura»;

- c) *al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:*

- 1) *sostituire l'alea con il seguente:*

«3. La volontà del defunto alla cremazione espressa dallo stesso o riferita da soggetti aventi titolo è riconosciuta con una delle seguenti modalità:»;

- 2) *alla lettera a), sostituire le parole: «i familiari» con le seguenti: «i soggetti aventi titolo»;*

- 3) *alla lettera b), sostituire, le parole: «l'iscrizione» con la seguente: «iscrizione» e, ovunque ricorrano, sostituire le parole: «familiari» con le seguenti: «soggetti aventi titolo»;*

4) *sostituire la lettera c) con la seguente:*

«c) in mancanza della disposizione testamentaria o di qualsiasi altra espressione di volontà scritta e avente data certa da parte del defunto, mediante dichiarazione di volontà dei soggetti aventi titolo e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, resa all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza del defunto o del dichiarante. Nel caso in cui la dichiarazione di volontà sia stata resa all'ufficiale dello stato civile di comune diverso da quello del decesso, questi inoltra tempestivamente il relativo processo verbale all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso;

5) *alla lettera d), sostituire le parole: «la volontà» con la seguente: «volontà»;*

6) *sostituire la lettera e) con la seguente:*

«e) in difetto dei soggetti aventi titolo, mediante dichiarazione resa dall'amministratore di sostegno sulla volontà espressa dal defunto.»;

d) *al comma 5, dopo le parole: «espressa con le modalità di cui al comma 3» inserire le seguenti: «lettere a) e b)»;*

e) *al comma 6, sostituire la parola: «dell'interno» con la seguente: «dell'intero»;*

f) *al comma 8, primo periodo, sostituire le parole: «da parte del coniuge e di altri aventi diritto» con le seguenti: «da parte dei soggetti aventi titolo» e, secondo periodo, sopprimere la parola: «medesime»;*

g) *al comma 9, sostituire le parole: «ai familiari» con le seguenti: «ai soggetti aventi titolo»;*

h) *sostituire il comma 10 con il seguente:*

«10. La tumulazione e l'inumazione dell'urna cineraria sono effettuate con i materiali e le modalità previsti dalla normativa vigente»;

i) *al comma 16, sostituire le parole: «a un familiare» con le seguenti: «a uno dei soggetti aventi titolo».*

10.2

SIMEONI, VACCIANO, MUSSINI

Al comma 1, la parola: «italiani» viene sostituita dalla parola: «comunitari».

10.3

CENTINAIO, VOLPI

Al comma 2, sostituire le parole da: «L'autorizzazione alla cremazione di cadavere», e fino a: «del comune di decesso» con le seguenti: «L'autorizzazione alla cremazione di cadavere, prevista dall'articolo 74, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, è rilasciata dall'ufficiale dello stato civile del comune competente per il trasporto funebre compreso il personale del Comune».

10.4

ZUFFADA, RIZZOTTI, FLORIS, MANDELLI

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «di decesso», con le seguenti: «competente per il trasporto funebre compreso il personale del Comune».

10.5

GAETTI, TAVERNA

Al comma 3, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) il notaio o il pubblico ufficiale deve raccogliere la volontà propria della persona di procedere alla cremazione, alla dispersione delle ceneri, all'affidamento dell'urna cineraria a un familiare con corrispettiva indicazione dell'accettazione da parte di quest'ultimo, al prelievo di organi a fini di trapianto terapeutico o ad altre destinazioni future del corpo, in qualunque momento e anche nel momento del rilascio della carta di identità da parte del comune di residenza. La richiesta è sempre modificabile o revocabile».

10.6

ALBANO

Al comma 3, lettera b), e al comma 14, sostituire la parola: «associati» con la seguente: «iscritti».

10.7

LO GIUDICE

Al comma 3, lettera c), sostituire le parole: «la volontà propria del coniuge o della persona, anche dello stesso sesso, con cui il defunto abbia avuto stabile convivenza in via continuativa non a scopo di collaborazione domestica da almeno tre anni» *con le seguenti:* «la volontà propria del coniuge, dell'altra parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, della persona con cui il defunto abbia avuto stabile convivenza in via continuativa non a scopo di collaborazione domestica da almeno tre anni o abbia stipulato un contratto di convivenza».

Conseguentemente,

a) *al medesimo articolo 10, comma 3, lettera e), sostituire le parole:* «in difetto di coniuge, di parenti o di persone di cui al comma 2, lettera c)» *con le seguenti:* «in difetto di coniuge, dell'altra parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, di parenti o di persone di cui al comma 2, lettera c);

b) *al medesimo articolo 10, comma 8, sostituire le parole:* «da parte del coniuge e di altri aventi diritto» *con le seguenti:* «da parte del coniuge, dell'altra parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, del o della convivente di fatto ai sensi dell'articolo 10, comma 3, lettera c) e di altri aventi diritto».

10.8

CENTINAIO, VOLPI

Al comma 3, lettera c), sostituire le parole da: «Per l'accertamento della stabile convivenza» *e fino a:* «all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso» *con le seguenti:* «Per l'accertamento della stabile convivenza si fa riferimento alla dichiarazione anagrafica di cui all'articolo 4 e all'articolo 13, comma 1, lettera b), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all'ufficiale dello stato civile di comune diverso da quello competente per il trasporto, questi inoltra tempestivamente il relativo processo verbale all'ufficiale dello stato civile del comune competente per il trasporto funebre».

10.9

ZUFFADA, RIZZOTTI, FLORIS, MANDELLI

Al comma 3, lettera c), sostituire il terzo periodo, con il seguente:

«Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all'ufficiale dello stato civile di comune diverso da quello competente per il trasporto, questi inoltra tempestivamente il relativo processo verbale all'ufficiale dello stato civile del comune competente per il trasporto funebre».

10.10

GAETTI, TAVERNA

Al comma 3, lettera e), sostituire le parole: «al comma 2» con le seguenti: «al comma 3».

10.11

SILVESTRO

Al comma 6, sostituire la lettera b), con la seguente:

«b) in aree che i cimiteri pubblici devono appositamente destinare».

10.12

ALBANO

Al comma 6, lettera b), sostituire le parole: «a ciò» con le seguenti: «a tal fine».

10.13

GIOVANARDI

Al comma 6, sostituire la lettera c), con la seguente:

«c) in aree private, all'aperto previo consenso scritto dei proprietari;».

10.14

CENTINAIO, VOLPI

Al comma 7, dopo le parole: «dal soggetto avente titolo ai sensi del presente articolo» inserire le seguenti: «dal soggetto da questi delegato, o».

10.15

ZUFFADA, RIZZOTTI, FLORIS, MANDELLI

Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: «, in mancanza, dal personale autorizzato dal comune», con le seguenti: «dal soggetto da questi delegato».

10.16

GAETTI, TAVERNA

Al comma 7, sostituire le parole: «, dal personale autorizzato dal comune» con le seguenti: «dall'incaricato della impresa funebre delegata allo scopo dagli aventi titolo».

10.17

GIOVANARDI

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. Al primo comma dell'articolo 411 del codice penale dopo le parole: "o una parte di esso," sono inserite le seguenti: "o ne trasferisce all'estero le ceneri per sottoporle a un processo di diamantificazione,"».

10.18

CENTINAIO, VOLPI

Sostituire il comma 11, con il seguente:

«11. L'avente titolo all'affidamento dell'urna cineraria è individuato per iscritto dal defunto, con le modalità di cui al comma 3. In caso di rifiuto da parte dell'affidatario, ovvero qualora l'affidatario medesimo non intenda più conservare l'urna cineraria, l'urna è conferita al cimitero

con le destinazioni previste dalla norma. La trasformazione delle ceneri può essere effettuata, nel caso di affidamento, per volontà degli aventi titolo, solo nel caso che il defunto non abbia manifestato volontà di dispersione o di tumulazione in cimitero. Di tale trasformazione deve essere tenuta documentazione da allegare a quella di affidamento».

10.19

ZUFFADA, RIZZOTTI, FLORIS, MANDELLI

Al comma 11, secondo periodo, sostituire le parole: «è sepolta in cimitero o le ceneri sono disperse secondo le modalità di cui al presente articolo», con le seguenti: «è conferita al cimitero con le destinazioni previste dalla norma. La trasformazione delle ceneri può essere effettuata, nel caso di affidamento, per volontà degli aventi titolo, solo nel caso che il defunto non abbia manifestato volontà di dispersione o di tumulazione in cimitero. Di tale trasformazione deve essere tenuta documentazione da allegare a quella di affidamento».

10.20

ALBANO

Al comma 16, sostituire la parola: «corrispettiva» con la seguente: «allegata».

Art. 11.

11.1

GAETTI, TAVERNA

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. I trattamenti di tanatoprassi e di tanatocosmesi, come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera m), ove richiesti dagli aventi titolo o dolenti, possono essere eseguiti da operatori qualificati delle imprese autorizzate all'attività funebre solo successivamente all'accertamento di morte compilato dal medico necroscopo».

11.2

CENTINAIO, VOLPI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. I trattamenti di tanatoprassi possono essere eseguiti solo dopo l'accertamento di morte compilato dal medico necroscopo».

11.3

ZUFFADA, RIZZOTTI, FLORIS, MANDELLI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. I trattamenti di tanatoprassi possono essere eseguiti solo dopo l'accertamento di morte compilato dal medico necroscopo».

11.4

ALBANO

Al comma 1, sostituire le parole: «tumulazione stagna», con le seguenti: «tumulazione di cadavere con cassa ermetica di zinco».

Conseguentemente,

a) *all'articolo 16, comma 8, lettera b), capoverso, sostituire le parole: «tumulazione stagna», con le seguenti: «tumulazione di cadavere con cassa ermetica di zinco»;*

b) *all'articolo 20, comma 3, lettera b), sostituire le parole: «tumulazione stagna», con le seguenti: «tumulazione di cadavere con cassa ermetica di zinco».*

11.5

LA RELATRICE

Al comma 1, sopprimere le parole: «, come definita all'articolo 2, comma 1, lettera m),».

Art. 12.**12.1**

SIMEONI, VACCIANO, MUSSINI

Al comma 1, lettera b), dopo la parola: «cimiteri» aggiungere le seguenti: «anche da parte di personale dipendente o collaboratore, a qualsiasi titolo, delle strutture pubbliche o private».

12.2

GAETTI, TAVERNA

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Le strutture sanitarie di ricovero e cura, le strutture socio sanitarie e socio-assistenziali devono predisporre atti per regolamentare il comportamento dei propri dipendenti e materiale informativo da consegnare ai familiari del deceduto al fine di informarli sulle dinamiche degli eventi. Le strutture di cui al primo periodo, devono elaborare statistiche annuali incrociando il numero dei decessi per mese, per reparto, per ditta al fine di evidenziare scostamenti significativi, tenendo altresì conto della territorialità e comune di residenza».

Art. 13.**13.1**

ANITORI

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 13. – (*Banca dati*). – 1. È istituita una banca dati presso il Ministero dello Sviluppo economico in cui confluiscono i dati relativi:

- a) alle imprese funebri artigiane qualificate operanti su tutto il territorio nazionale;
- b) alle istituzioni sanitarie pubbliche e private;
- c) agli uffici comunali preposti all'autorizzazione al trasporto e seppellimento.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati:

a) i protocolli procedurali attraverso i quali far confluire nella banca dati di cui al comma 1 le informazioni di cui ai punti da a) a c) del medesimo comma e quelle relative all'evento morte;

b) i soggetti obbligati all'inserimento dei dati e la tipologia di dati obbligatori;

c) la disciplina dell'accesso alla banca dati da parte degli organi preposti al controllo, dell'autorità giudiziaria e delle associazioni di categoria».

13.2

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il parere delle associazioni di categoria firmatarie dei CCNL, da adottare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti:

a) l'obbligo, per ogni singola impresa o agenzia funebre, di pubblicazione e di aggiornamento del listino all'interno della sede in cui tratta gli affari col pubblico;

b) schemi uniformi, validi per l'intero territorio nazionale, delle autorizzazioni previste dalla presente legge e dai relativi provvedimenti attuativi».

13.3

SILVESTRO

Al comma 1, alinea, dopo le parole: «presente legge», inserire le seguenti: «, in conformità con quanto previsto dalle Parti II e III del Codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206,».

13.4

BIANCONI

Al comma 1, sopprimere le lettere a) e b).

13.5

CENTINAIO, VOLPI

Al comma 1, sopprimere la lettera a).
_____**13.6**

ZUFFADA, RIZZOTTI, FLORIS, MANDELLI

Al comma 1, sopprimere la lettera a).
_____**13.7**

CENTINAIO, VOLPI

*Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «al-
l'interno dei locali di vendita;».*
_____**13.8**

ZUFFADA, RIZZOTTI, FLORIS, MANDELLI

*Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «al-
l'interno dei locali di vendita;».*
_____**13.9**

CENTINAIO, VOLPI

*Al comma 1, lettera d), dopo la parola: «schemi», inserire le se-
guenti: «e modelli».*
_____**13.10**

ZUFFADA, RIZZOTTI, FLORIS, MANDELLI

*Al comma 1, lettera d), dopo la parola: «schemi», inserire le se-
guenti: «e modelli».*

Art. 14.**14.1**

ANITORI

Al comma 1, sopprimere le parole: «e le agenzie funebri».

14.2

BAROZZINO

Al comma 1, dopo le parole: «dei titoli», aggiungere le seguenti: «ovvero l'iscrizione C.C.I.A.A. con codice ATECO, che identifichi il settore merceologico,».

14.3

CENTINAIO, VOLPI

Sopprimere il comma 2.

14.4

ZUFFADA, RIZZOTTI, FLORIS, MANDELLI

Sopprimere il comma 2.

14.5

GAETTI, TAVERNA

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Le attività funebri in possesso dell'autorizzazione unica alla attività funebre come disciplinata dalle normative regionali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, rientrano tra le prestazioni di servizio disciplinate dall'articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e s.m.i.».

14.0.1

GIOVANARDI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis.

(Misure sulle partecipazioni societarie pubbliche)

1. Le imprese di cui all'articolo 4 della presente legge, ove aventi partecipazione pubblica di cui comma 1 dell'articolo 1 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, dovranno operare rispettando i principi della libera concorrenza nei servizi aperti al mercato, quali l'ambito funebre, nonché nella contendibilità del mercato, nell'ambito cimiteriale.

2. Condizione necessaria e sufficiente per costituire o per continuare l'esercizio di impresa funebre nell'ambito delle partecipazioni di cui al comma 1 dell'articolo 1 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, è che:

a) il risultato economico annuale di bilancio sia ordinariamente almeno in pareggio e gli utili, al lordo delle imposte, siano commisurati alla natura sociale del servizio e pertanto, seguendo i criteri tariffari di cui all'articolo 117 del citato testo unico, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non eccedano il 20 per cento del fatturato. Per tale motivo non si applicano a dette imprese le disposizioni concernenti i vincoli e i limiti in materia di assunzione del personale per le società partecipate dagli enti locali;

b) l'ambito operativo sia in un bacino con mortalità superiore ai 300 decessi annui.

3. Gli utili sono obbligatoriamente reinvestiti, nell'ordine:

a) a copertura di eventuali perdite;

b) ad accantonamento per riserva di legge;

c) nella misura minima del 20 per cento e massima del 50 per cento alla fornitura di servizi o ad agevolazioni di pagamento per i meno abbienti, rispettivamente in ambito funebre o cimiteriale, in relazione alla natura dell'impresa;

d) il restante può essere ripartito ai soci, secondo quanto stabilito dall'assemblea.

4. Ove a consuntivo risultino utili superiori al 20 per cento del fatturato, questi sono obbligatoriamente reinvestiti con le finalità di cui alla lettera c) del comma 3, se necessario, in quanto la misura dell'eccedenza lo richieda, anche oltrepassando la misura massima del 50 per cento richiamata dalla medesima lettera c).

5. In sede di costituzione le condizioni previste dal comma 3 sono individuate dalla obbligatoria presentazione di un piano economico-finanziario almeno quinquennale».

14.0.2

GAETTI, TAVERNA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis.

(Misure sulle partecipazioni societarie pubbliche)

1. Le imprese di cui all'articolo 4 della presente legge, ove aventi partecipazione pubblica di cui comma 1 dell'articolo 1 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, devono operare rispettando i principi della libera concorrenza nei servizi aperti al mercato, quali l'ambito funebre, nonché nella contendibilità del mercato, nell'ambito cimiteriale.

2. Condizione necessaria e sufficiente per costituire o per continuare l'esercizio di impresa funebre nell'ambito delle partecipazioni di cui al comma 1 dell'articolo 1 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, è che:

a) il risultato economico annuale di bilancio sia ordinariamente almeno in pareggio e gli utili, al lordo delle imposte, siano commisurati alla natura sociale del servizio e pertanto, seguendo i criteri tariffari di cui all'articolo 117 del citato testo unico, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non eccedano il 20 per cento del fatturato. Per tale motivo non si applicano a dette imprese le disposizioni concernenti i vincoli e i limiti in materia di assunzione del personale per le società partecipate dagli enti locali;

b) l'ambito operativo sia in un bacino con mortalità superiore ai 300 decessi annui.

3. Gli utili sono obbligatoriamente reinvestiti, nell'ordine:

a) a copertura di eventuali perdite;

b) ad accantonamento per riserva di legge;

c) nella misura minima del 20 per cento e massima del 50 per cento alla fornitura di servizi o ad agevolazioni di pagamento per i meno abbienti, rispettivamente in ambito funebre o cimiteriale, in relazione alla natura dell'impresa;

d) il restante può essere ripartito ai soci, secondo quanto stabilito dall'assemblea.

4. Ove a consuntivo risultino utili superiori al 20 per cento del fatturato, questi sono obbligatoriamente reinvestiti con le finalità di cui alla lettera c) del comma 3, se necessario, in quanto la misura dell'eccedenza lo richiama, anche oltrepassando la misura massima del 50 per cento richiamata dalla medesima lettera c).

5. In sede di costituzione le condizioni previste dal comma 3 sono individuate dalla obbligatoria presentazione di un piano economico-finanziario almeno quinquennale».

Art. 15.

15.1

ANITORI

Sopprimere l'articolo.

15.2

GAETTI, TAVERNA

Al comma 1, sostituire le parole: «avvalendosi di personale specificamente individuato e con formazione abilitante almeno pari a quella prevista per i direttori tecnici di impresa funebre,» con le seguenti: «avvalendosi di proprio personale».

15.3

SILVESTRO

Al comma 1, sostituire le parole: «specificamente individuato» con la seguente: «proprio».

15.4

ZUFFADA, RIZZOTTI, FLORIS, MANDELLI

Al comma 2, sopprimere le parole: «nonché di un contributo fisso da corrispondere per ogni funerale, stabilito nell'importo di 30 euro, da ag-

giornare annualmente in base al tasso di rivalutazione monetaria rispetto all'anno precedente, elaborato dall'ISTAT».

Conseguentemente, «all'onere derivante dalla presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

15.5

CENTINAIO, VOLPI

Al comma 2, sopprimere le parole: «nonché di un contributo fisso da corrispondere per ogni funerale, stabilito nell'importo di 30 euro, da aggiornare annualmente in base al tasso di rivalutazione monetaria rispetto all'anno precedente, elaborato dall'ISTAT».

15.6

GAETTI, TAVERNA

Al comma 2, dopo le parole: «presente articolo» *sopprimere le parole*: «nonché di un contributo» *fino alla fine del comma*.

15.7

GAETTI, TAVERNA

Sopprimere il comma 3.

15.8

CENTINAIO, VOLPI

Sopprimere il comma 3.

15.9

ZUFFADA, RIZZOTTI, FLORIS, MANDELLI

Sopprimere il comma 3.

Art. 16.**16.1**

CENTINAIO, VOLPI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 16. - (*Piani regolatori cimiteriali*). – 1. Le Regioni definiscono il "piano regionale" dei cimiteri e dei crematori pubblici entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge con durata previsionale di almeno cinque anni definendo altresì i criteri generali per la sicurezza, la conservazione, tutela e gestione di queste strutture e requisiti e percorsi formativi per gli addetti.

2. Tale piano prevede l'accorpamento dei comuni in ambiti territoriali omogenei ai fini della determinazione delle tariffe medie per le concessioni e per i servizi cimiteriali istituzionali ed individua altresì i cimiteri aventi rilevanza storica e monumentale.

3. I comuni e le città metropolitane approvano i piani regolatori dei cimiteri secondo le indicazioni delle regioni prevedendo anche l'eventuale presenza dei cimiteri per gli animali di affezione.

4. Le città metropolitane ed i comuni sono titolari della gestione dei cimiteri, dei crematori pubblici e dei servizi cimiteriali istituzionali e ne affidano la gestione in conformità alle disposizioni della presente legge e dell'Unione Europea.

5. I comuni approvano le tariffe concernenti le operazioni cimiteriali, i servizi di illuminazione elettrica votiva e le concessioni cimiteriali, nella determinazione delle tariffe, i comuni stabiliscono criteri che consentano anche di accantonare risorse adeguate al mantenimento del cimitero e delle sepolture. Gli oneri per i servizi gratuiti sono posti a carico del comune di residenza del defunto. La determinazione delle tariffe non può in nessun caso discriminare alcune forme di sepoltura nei confronti di altre. I servizi cimiteriali non possono essere gravati da alcun diritto fisso.

6. Le città metropolitane ed i comuni approvano il Regolamento di polizia mortuaria che:

a) definisce i turni di rotazione dei campi di inumazione e le procedure di trattamento del terreno volte a favorire i processi di mineralizzazione;

b) fissa le modalità e la durata delle concessioni e le tariffe delle sepolture private, gli obblighi dei concessionari e le condizioni delle loro decadenze.

c) fissa le prescrizioni relative all'affidamento e alle caratteristiche delle urne cinerarie, nei limiti di quanto stabilito dalla presente legge;

d) stabilisce le caratteristiche della camera mortuaria e dell'obitorio comunale, dell'ossario comune, del cinerario comune e delle sepolture per inumazione e per tumulazione;

e) istituisce e definisce l'elenco degli operatori cimiteriali e lapidei abilitati a operare presso i cimiteri cittadini nel rispetto delle normative sulla sicurezza sul lavoro e regolarità contributiva e che hanno sostenuto con successo i percorsi formativi definiti dalla regione.

f) cura e promuove la valorizzazione del patrimonio storico artistico del cimitero d'intesa con gli enti competenti.

7. Il comune tutela la libertà di espressione del ricordo e del lutto non imponendo ai dolenti vincoli in merito agli arredi cimiteriali dei monumenti, dei loculi e degli ossari funebri. Le disposizioni in contrasto con il presente comma cessano immediatamente la loro efficacia e validità senza ulteriori adempimenti.

8. La fornitura di lapidi, monumenti funebri ed arredi cimiteriali, nonché relativa posa, sono attività che non rientrano nel novero dei servizi pubblici cimiteriali, rivestendo natura commerciale e imprenditoriale priva di riserve o privative a favore dei Comuni o dei soggetti affidatari dei servizi di gestione delle aree cimiteriali. Eventuali convenzioni, appalti o affidamenti in tal senso cessano all'entrata in vigore della presente legge.

9. I cimiteri particolari esistenti prima della data di entrata in vigore del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, sono sottoposti a vigilanza secondo quanto previsto dal comma 2, lettera d), del presente articolo».

16.2

ZUFFADA, RIZZOTTI, FLORIS, MANDELLI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 16. - (*Piani regionali cimiteriali*). – 1. Le Regioni definiscono il "piano regionale" dei cimiteri e dei crematori pubblici entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge con durata previsionale di almeno 5 anni definendo altresì i criteri generali per la sicurezza, la conservazione, tutela e gestione di queste strutture e requisiti e percorsi formativi per gli addetti.

2. Tale piano prevede l'accorpamento dei comuni in ambiti territoriali omogenei ai fini della determinazione delle tariffe medie per le concessioni e per i servizi cimiteriali istituzionali ed individua altresì i cimiteri aventi rilevanza storica e monumentale.

3. I comuni e le città metropolitane approvano i piani regolatori dei cimiteri secondo le indicazioni delle regioni prevedendo anche l'eventuale presenza dei cimiteri per gli animali di affezione.

4. Le città metropolitane ed i comuni sono titolari della gestione dei cimiteri, dei crematori pubblici e dei servizi cimiteriali istituzionali e ne affidano la gestione in conformità alle disposizioni della presente legge e dell'Unione Europea.

5. I comuni approvano le tariffe concernenti le operazioni cimiteriali, i servizi di illuminazione elettrica votiva e le concessioni cimiteriali, nella determinazione delle tariffe, i comuni stabiliscono criteri che consentano anche di accantonare risorse adeguate al mantenimento del cimitero e delle sepolture. Gli oneri per i servizi gratuiti sono posti a carico del comune di residenza del defunto. La determinazione delle tariffe non può in nessun caso discriminare alcune forme di sepoltura nei confronti di altre. I servizi cimiteriali non possono essere gravati da alcun diritto fisso.

6. Le città metropolitane ed i comuni approvano il Regolamento di polizia mortuaria che:

a) definisce i turni di rotazione dei campi di inumazione e le procedure di trattamento del terreno volte a favorire i processi di mineralizzazione;

b) fissa le modalità e la durata delle concessioni e le tariffe delle sepolture private, gli obblighi dei concessionari e le condizioni delle loro decadenze.

c) fissa le prescrizioni relative all'affidamento e alle caratteristiche delle urne cinerarie, nei limiti di quanto stabilito dalla presente legge;

d) stabilisce le caratteristiche della camera mortuaria e dell'obitorio comunale, dell'ossario comune, del cinerario comune e delle sepolture per inumazione e per tumulazione;

e) istituisce e definisce l'elenco degli operatori cimiteriali e lapidei abilitati a operare presso i cimiteri cittadini nel rispetto delle normative sulla sicurezza sul lavoro e regolarità contributiva e che hanno sostenuto con successo i percorsi formativi definiti dalla regione.

f) cura e promuove la valorizzazione del patrimonio storico artistico del cimitero d'intesa con gli enti competenti.

7. Il comune tutela la libertà di espressione del ricordo e del lutto non imponendo ai dolenti vincoli in merito agli arredi cimiteriali dei monumenti, dei loculi e degli ossari funebri. Le disposizioni in contrasto con il presente comma cessano immediatamente la loro efficacia e validità senza ulteriori adempimenti.

8. La fornitura di lapidi, monumenti funebri ed arredi cimiteriali, nonché relativa posa, sono attività che non rientrano nel novero dei servizi pubblici cimiteriali, rivestendo natura commerciale e imprenditoriale priva di riserve o privative a favore dei Comuni o dei soggetti affidatari dei servizi di gestione delle aree cimiteriali. Eventuali convenzioni, appalti o affidamenti in tal senso cessano all'entrata in vigore della presente legge.

9. I cimiteri particolari esistenti prima della data di entrata in vigore del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, sono sottoposti a vigilanza secondo quanto previsto dal comma 2, lettera d), del presente articolo».

16.3

GAETTI, TAVERNA

Al comma 1, dopo le parole: «enti di area vasta» inserire le seguenti: «, nonché i comuni singoli o associati.».

16.4

GAETTI, TAVERNA

Al comma 1, sostituire le parole: «attività dei comuni compresi nel rispettivo territorio, che ne recepiscono i contenuti» con le seguenti: «attività dei cimiteri compresi nel rispettivo territorio.».

16.5

LATORRE

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «o sistemi innovativi e tecnologici che consentano un sistema a rotazione con la riduzione dei tempi della mineralizzazione dei cadaveri sia nella tumulazione stagna che nella tumulazione aerata, neutralizzazione degli effetti dei gas di putrefazione, garantendo il rispetto dei profili igienico-sanitari e ambientali, senza l'utilizzo di prodotti chimici acceleranti anche nell'ottica della salvaguardia della salute degli operatori».

Conseguentemente,

a) al comma 3, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «o utilizzando sistemi innovativi e tecnologici che consentano il recupero di tombe senza modifiche strutturali e la riduzione dei tempi della mineralizzazione dei cadaveri sia nella tumulazione stagna che nella tumulazione aerata, garantendo il rispetto dei profili igienico-sanitari e ambientali con riduzione dei costi amministrativi e sociali, senza più aumenti di strutture cementizie»;

b) al comma 3, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

«*f-bis*) ricerca di soluzioni alternative, valutando nuovi sistemi innovativi che garantiscano e migliorano la modalità di sepoltura, non invasivi, che risolvono il problema della mineralizzazione del cadavere portando un miglioramento delle soluzioni esistenti, stagna o aerata, migliorando l'ambiente cimiteriale anche in funzione del rispetto igienico ambientale, sociale e lavorativo, evitando la costruzione di nuovi manufatti».

16.6

FUCKSIA

Al comma 2, lettera b), dopo la parola: «la cremazione» aggiungere le seguenti: «o sistemi innovativi e tecnologici che consentano la riduzione dei tempi di mineralizzazione dei cadaveri sia nella tumulazione stagna che nella tumulazione aerata, la neutralizzazione degli effetti dei gas di putrefazione, garantendo il rispetto dei profili igienico-sanitari e ambientali, senza l'utilizzo di prodotti chimici acceleranti, anche nell'ottica della salvaguardia della salute degli operatori».

16.7

GAETTI, TAVERNA

Al comma 2, lettera d), sopprimere le parole: «la costituzione di un ispettorato per la vigilanza ed il controllo della gestione dei servizi cimiteriali».

Conseguentemente, al comma 10, sopprimere le parole: «ivi comprese le funzioni di vigilanza e controllo di cui al comma 2, lettera d)».

16.8

ANITORI

Al comma 2, lettera d), al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, che includa un'adeguata rappresentanza delle Associazioni dei consumatori e datoriali più rappresentative a livello territoriale al fine di garantire il controllo delle parti, garantendo in tal modo il principio di imparzialità».

16.9

SIMEONI, VACCIANO, MUSSINI

Al comma 3, alinea, dopo la parola: «cimiteriale,» inserire le seguenti: «ed in particolare del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265,».

16.10

FUCKSIA

Al comma 3, lettera d) dopo le parole: «loculi areati» aggiungere le seguenti: «o tramite l'utilizzazione di sistemi innovativi e tecnologici che consentano il recupero di manufatti preesistenti, in assenza di modifiche strutturali, e permettano la riduzione dei tempi di mineralizzazione dei cadaveri sia nella tumulazione stagna che nella tumulazione aerata, nel rispetto dei profili igienico-sanitari e ambientali».

16.11

GAETTI, TAVERNA

Al comma 6, dopo le parole: «svolgono altresì», inserire le seguenti: «,qualora il comune ove risiede il cimitero non intenda svolgerle,».

Conseguentemente sopprimere il comma 7.

16.12

LA RELATRICE

Al comma 6, lettera b), sostituire la parola: «contrattazione», con le seguenti: «definizione degli standard di servizio e predisposizione dello schema del contratto di servizio per gli affidamenti di cui all'articolo 18».

16.13

D'AMBROSIO LETTIERI

Al comma 6, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nel rispetto delle norme previste dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50».

16.14

FUCKSIA

Al comma 6, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nel rispetto delle norme previste dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50».

16.15

TOMASELLI

Al comma 6, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nel rispetto delle norme previste dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50».

16.16

FUCKSIA

Al comma 6, dopo la lettera f) aggiungere la lettera seguente:

«f-bis) ricerca e adozione di nuovi sistemi innovativi che migliorino le modalità, di sepoltura, che agevolino il recupero di manufatti esistenti, e che risolvano il problema della lentezza della mineralizzazione del cadavere, con conseguente miglioramento dell'ambiente cimiteriale e delle condizioni sociali e lavorative degli addetti ai lavori».

16.17

GAETTI, TAVERNA

Al comma 8, lettera b), primo periodo, sostituire le parole: «dal-l'ente» con le seguenti: «dai comuni».

16.0.1

GAETTI, TAVERNA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 16-bis.

(Tumulazione aerata e caratteristiche dei feretri)

1. Al fine di favorire la riduzione scheletrica in tempi brevi dei cadaveri tumulati in loculi o tombe i comuni possono autorizzare la costruzione *ex novo* di loculi aerati e la trasformazione di loculi stagni in aerati quali strutture fisse dotate di aerazione naturale.

2. In caso di tumulazione aerata l'ordinaria estumulazione è effettuata dopo dieci anni dalla prima tumulazione del feretro. In caso di tumulazione stagna, l'ordinaria estumulazione è effettuata decorsi venti anni dalla prima tumulazione del feretro.

3. Nel confezionamento del feretro destinato a tumulazione aerata è vietata la cassa metallica o qualunque altro materiale impermeabile stagno che impedisca l'aerazione del cadavere.

4. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro della Salute, d'intesa con le Regioni, definisce i termini tecnico-costruttivi dei loculi aerati e le caratteristiche da adottare per la neutralizzazione dei liquidi cadaverici e dei gas di decomposizione.

5. Nel loculo aerato, contemporaneamente all'inserimento del feretro, non è permessa la collocazione di una o più cassette per ossa, urne cinerarie, contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi».

16.0.2

CENTINAIO, VOLPI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

1. Il piano regolatore cimiteriale reca una pianificazione dei cimiteri esistenti e delle relative aree di rispetto, tenendo conto degli obblighi di legge e della programmazione regionale in materia di crematori.

2. Gli elementi da considerare per la redazione dei piani regolatori cimiteriali sono:

a) l'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla base di dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni locali;

b) la ricettività delle strutture esistenti, distinguendo i posti per sepolture a sistema di inumazione e di tumulazione, stagna e aerata, in rapporto anche alla durata delle concessioni;

c) l'evoluzione attesa della domanda delle diverse tipologie di sepoltura e di pratica funebre, e relativi fabbisogni, considerando le opportunità di riduzione della durata delle concessioni;

d) la necessità di creare maggiori disponibilità di sepoltura nei cimiteri esistenti a seguito, ove possibile, di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti, del recupero di tombe abbandonate e della realizzazione di loculi aerati;

e) l'individuazione delle zone cimiteriali soggette a vincolo paesaggistico ovvero a tutela monumentale, nonché l'opportunità di prevedere la conservazione o il restauro dei monumenti funerari di pregio;

f) la necessità di ridurre o di abbattere le barriere architettoniche e di favorire la sicurezza dei visitatori;

g) il rispetto delle norme vigenti in materia cimiteriale;

h) la necessità di garantire l'accesso ai mezzi meccanici e per la movimentazione dei feretri, indispensabili per la gestione del cimitero;

i) la necessità di garantire un'adeguata dotazione di impianti idrici e di servizi igienici per il personale addetto e per i visitatori.

3. L'ampliamento dei cimiteri esistenti o la costruzione di nuovi cimiteri e crematori sono approvati dal comune territorialmente competente, in conformità a quanto previsto dal piano regolatore cimiteriale e previa verifica della rispondenza ai requisiti tecnico-costruttivi e sanitari fissati dalle norme statali e da quelle che eventualmente la regione ha stabilito.

4. Ai fini dell'ampliamento dei cimiteri esistenti e della costruzione di nuovi cimiteri e crematori, i comuni devono garantire l'accessibilità a tutte le forme di sepoltura quali campi di inumazione, loculi, tombe a terra, cinerari e ossari.

5. Le cappelle familiari private costruite fuori dal perimetro del cimitero possono essere destinate alla sola sepoltura di cadaveri, resti mortali, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi e conservativi, ceneri e ossa di persone delle famiglie che ne sono proprietarie, degli aventi diritto, dei conviventi e di persone che abbiano acquisito particolari benemerienze per la famiglia proprietaria, risultanti da regolare atto pubblico.

6. La costruzione, la modifica, l'ampliamento e l'uso delle cappelle private familiari di cui al comma 5 sono consentiti solo quando le stesse sono circondate da una fascia di rispetto definita dalle regioni e sono altresì dotate di ossario e cinerario. Fino a quando che le cappelle mantengono la destinazione d'uso per la quale sono costruite e contengono cadaveri, resti mortali, ossa o ceneri, la fascia di rispetto è assoggettata a vincolo inalienabile.

7. In deroga a quanto previsto alla presente legge il consiglio comunale, previo parere favorevole della competente ASL, può approvare la costruzione di nuovi edifici o il cambio di destinazione d'uso di edifici preesistenti situati in luoghi esterni al cimitero anche nei centri abitati, da destinare alla collocazione di urne cinerarie o di cassette di resti ossei».

16.0.3

CENTINAIO, VOLPI

Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Tumulazione aerata e caratteristiche dei feretri)

1. Al fine di favorire la riduzione scheletrica in tempi brevi dei cadaveri tumulati in loculi o tombe sono autorizzate la costruzione *ex novo* di loculi aerati e la trasformazione di loculi stagni in aerati quali strutture fisse dotate di aerazione naturale.

2. In caso di tumulazione aerata l'ordinaria estumulazione è effettuata dopo dieci anni dalla prima tumulazione del feretro. In caso di tumulazione stagna, l'ordinaria estumulazione è effettuata decorsi venti anni dalla prima tumulazione del feretro.

3. Nel confezionamento del feretro destinato a tumulazione aerata è vietata la cassa metallica o qualunque altro materiale impermeabile stagno che impedisca l'aerazione del cadavere.

4. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro della salute, d'intesa con le Regioni, definisce i termini tecnico-costruttivi dei loculi aerati e le caratteristiche da adottare per la neutralizzazione dei liquidi cadaverici e dei gas di decomposizione.

5. Nel loculo aerato, contemporaneamente all'inserimento del feretro, non è permessa la collocazione di una o più cassette per ossa, urne cinerarie, contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi.

6. Le bare destinate a inumazione, tumulazione o cremazione, a seguito di funerale, devono possedere le caratteristiche stabilite dall'articolo 8».

16.0.4

ZUFFADA, RIZZOTTI, FLORIS, MANDELLI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 16-bis.***(Piani regolatori cimiteriali)*

1. Il piano regolatore cimiteriale reca una pianificazione dei cimiteri esistenti e delle relative aree di rispetto, tenendo conto degli obblighi di legge e della programmazione regionale in materia di crematori.

2. Gli elementi da considerare per la redazione dei piani regolatori cimiteriali sono:

a) l'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla base di dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni locali;

b) la ricettività delle strutture esistenti, distinguendo i posti per sepolture a sistema di inumazione e di tumulazione, stagna e aerata, in rapporto anche alla durata delle concessioni;

c) l'evoluzione attesa della domanda delle diverse tipologie di sepoltura e di pratica funebre, e relativi fabbisogni, considerando le opportunità di riduzione della durata delle concessioni;

d) la necessità di creare maggiori disponibilità di sepoltura nei cimiteri esistenti a seguito, ove possibile, di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti, del recupero di tombe abbandonate e della realizzazione di loculi aerati;

e) l'individuazione delle zone cimiteriali soggette a vincolo paesaggistico ovvero a tutela monumentale, nonché l'opportunità di prevedere la conservazione o il restauro dei monumenti funerari di pregio;

f) la necessità di ridurre o di abbattere le barriere architettoniche e di favorire la sicurezza dei visitatori;

g) il rispetto delle norme vigenti in materia cimiteriale;

h) la necessità di garantire l'accesso ai mezzi meccanici e per la movimentazione dei feretri, indispensabili per la gestione del cimitero;

i) la necessità di garantire un'adeguata dotazione di impianti idrici e di servizi igienici per il personale addetto e per i visitatori.

3. L'ampliamento dei cimiteri esistenti o la costruzione di nuovi cimiteri e crematori sono approvati dal comune territorialmente competente, in conformità a quanto previsto dal piano regolatore cimiteriale e previa verifica della rispondenza ai requisiti tecnico-costruttivi e sanitari fissati dalle norme statali e da quelle che eventualmente la regione ha stabilito.

4. Ai fini dell'ampliamento dei cimiteri esistenti e della costruzione di nuovi cimiteri e crematori, i comuni devono garantire l'accessibilità a tutte le forme di sepoltura quali campi di inumazione, loculi, tombe a terra, cinerari e ossari.

5. Le cappelle familiari private costruite fuori dal perimetro del cimitero possono essere destinate alla sola sepoltura di cadaveri, resti mortali, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi e conservativi, ceneri e ossa di persone delle famiglie che ne sono proprietarie, degli aventi diritto, dei conviventi e di persone che abbiano acquisito particolari benemerienze per la famiglia proprietaria, risultanti da regolare atto pubblico.

6. La costruzione, la modifica, l'ampliamento e l'uso delle cappelle private familiari di cui al comma 5 sono consentiti solo quando le stesse sono circondate da una fascia di rispetto definita dalle regioni e sono altresì dotate di ossario e cinerario. Fino a quando che le cappelle mantengono la destinazione d'uso per la quale sono costruite e contengono cadaveri, resti mortali, ossa o ceneri, la fascia di rispetto è assoggettata a vincolo inalienabile.

7. In deroga a quanto previsto alla presente legge il consiglio comunale, previo parere favorevole della competente ASL, può approvare la costruzione di nuovi edifici o il cambio di destinazione d'uso di edifici preesistenti situati in luoghi esterni al cimitero anche nei centri abitati, da destinare alla collocazione di urne cinerarie o di cassette di resti ossei».

16.0.5

ZUFFADA, RIZZOTTI, FLORIS, MANDELLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Tumulazione aerata e caratteristiche dei feretri)

1. Al fine di favorire la riduzione scheletrica in tempi brevi dei cadaveri tumulati in loculi o tombe sono autorizzate la costruzione *ex novo* di loculi aerati e la trasformazione di loculi stagni in aerati quali strutture fisse dotate di aerazione naturale.

2. In caso di tumulazione aerata l'ordinaria estumulazione è effettuata dopo dieci anni dalla prima tumulazione del feretro. In caso di tumulazione stagna, l'ordinaria estumulazione è effettuata decorsi venti anni dalla prima tumulazione del feretro.

3. Nel confezionamento del feretro destinato a tumulazione aerata è vietata la cassa metallica o qualunque altro materiale impermeabile stagno che impedisca l'aerazione del cadavere.

4. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro della Salute, d'intesa con le Regioni, definisce i termini tecnico-costruttivi dei loculi areati e le caratteristiche da adottare per la neutralizzazione dei liquidi cadaverici e dei gas di decomposizione.

5. Nel loculo aerato, contemporaneamente all'inserimento del feretro, non è permessa la collocazione di una o più cassette per ossa, urne cinerarie, contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi».

Art. 17.

17.1

SILVESTRO

Al comma 1, dopo le parole: «I cimiteri per animali d'affezione» inserire le seguenti: «di cui all'articolo 1 della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, ratificata dalla legge 4 novembre 2010, n. 201,».

17.2

CENTINAIO, VOLPI

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «sia ai fini della cremazione che della sepoltura».

17.3

ZUFFADA, RIZZOTTI, FLORIS, MANDELLI

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «sia ai fini della cremazione che della sepoltura».

17.4

ZUFFADA, RIZZOTTI, FLORIS, MANDELLI

Sopprimere il comma 4.

Art. 18.**18.1**

LA RELATRICE

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire il periodo: «L'organizzazione e gestione dei servizi cimiteriali è di competenza dei comuni, singoli o associati.» con il seguente: «L'organizzazione e la gestione dei servizi cimiteriali sono di competenza dei comuni, singoli o associati.»;*

b) *al comma 2, alinea, sostituire le parole: «i comuni, nel rispetto delle disposizioni del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, provvedono all'affidamento dei servizi cimiteriali nel proprio ambito territoriale con le seguenti modalità:» con le seguenti: «i comuni, nel rispetto delle disposizioni del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, quando i servizi cimiteriali non siano gestiti in economia, provvedono all'affidamento dei medesimi servizi nel proprio ambito territoriale con le seguenti modalità:»;*

c) *al comma 5, primo periodo, sostituire la parola: «comprovare» con la seguente: «provare» e, secondo periodo, sopprimere le parole: «espresso al potere d'acquisto del primo esercizio».*

18.2

CENTINAIO, VOLPI

Sostituire i commi da 2 a 7 con i seguenti:

«2. La gestione dei cimiteri, dei crematori e degli altri servizi cimiteriali istituzionali è rimessa ai comuni che vi provvedono direttamente, anche in forma associata, o mediante affidamento in concessione, attraverso l'esperimento di procedure ad evidenza pubblica, nel rispetto delle disposizioni stabilite dalla presente legge e dall'Unione europea. La gestione dei cimiteri, dei crematori e degli altri servizi cimiteriali istituzionali è incompatibile con l'esercizio dell'attività funebre; i soggetti esercenti l'attività funebre non possono ottenere la gestione dei cimiteri, dei crematori e degli altri servizi cimiteriali istituzionali se non previo separazione societaria, intesa come svolgimento distinto con società o con soggetto, comunque denominati, dotati di separata personalità giuridica e di organizzazione distinta e adeguata di mezzi e risorse ivi compreso il personale. I crematori privati possono essere costruiti in comuni privi di crematori ad una distanza di almeno 500 mt dai cimiteri e dagli ospedali, da strutture sanitarie, di ricovero e cura, strutture socio sanitarie e strutture socio-assistenziali, pubbliche o private.

3. I soggetti affidatari, pubblici o privati, della gestione di un cimitero e/o crematorio, comprovano il possesso di idonee garanzie sulla propria solidità economica e finanziaria e si obbligano alla sottoscrizione di una garanzia a favore del comune competente per territorio, nei modi stabiliti dall'articolo 1 della legge 10 giugno 1982, n. 348, e successive modificazioni.

4. Il gestore, all'atto dell'affidamento, sottoscrive una carta dei servizi recante i livelli qualitativi minimi che lo stesso è tenuto a garantire, pena la risoluzione del rapporto.

5. In caso di liquidazione o di fallimento dell'affidatario, il comune subentra nella gestione del cimitero e dei servizi cimiteriali affidati, utilizzando le garanzie finanziarie di cui al comma 3.

6. Il comune inizia le procedure per il nuovo affidamento dei servizi cimiteriali almeno un anno prima della naturale scadenza di quello precedente. Le tariffe e i canoni previsti per i servizi cimiteriali oggetto di affidamento sono determinate in base alle tariffe medie approvate dalla regione con riferimento all'ambito territoriale omogeneo di appartenenza.

7. Sotto il profilo igienico-sanitario, i cimiteri sono posti sotto la sorveglianza dell'autorità sanitaria individuata dalle regioni.

7-bis. I cimiteri possono essere chiusi qualora non si verifichino nuovi ingressi di cadavere per oltre quindici anni.

7-ter. L'attività di forno crematorio realizzata al di fuori dei contesti cimiteriali è attività libero imprenditoriale, ferme restando le incompatibilità con l'esercizio dell'attività funebre e di casa funeraria previste all'articolo 15 della presente legge».

18.3

ZUFFADA, RIZZOTTI, FLORIS, MANDELLI

Sostituire i commi da 2 a 7 con i seguenti:

«2. La gestione dei cimiteri, dei crematori e degli altri servizi cimiteriali istituzionali è rimessa ai comuni che vi provvedono direttamente, anche in forma associata, o mediante affidamento in concessione, attraverso l'esperimento di procedure ad evidenza pubblica, nel rispetto delle disposizioni stabilite dalla presente legge e dall'Unione europea. La gestione dei cimiteri, dei crematori e degli altri servizi cimiteriali istituzionali è incompatibile con l'esercizio dell'attività funebre; i soggetti esercenti l'attività funebre non possono ottenere la gestione dei cimiteri, dei crematori e degli altri servizi cimiteriali istituzionali se non previo separazione societaria, intesa come svolgimento distinto con società o con soggetto, comunque denominati, dotati di separata personalità giuridica e di organizzazione distinta e adeguata di mezzi e risorse ivi compreso il personale. I crematori privati possono essere costruiti in comuni privi di crematori ad una distanza di almeno 500 mt dai cimiteri e dagli ospedali, da

strutture sanitarie, di ricovero e cura, strutture sociosanitarie e strutture socio-assistenziali, pubbliche o private.

3. I soggetti affidatari, pubblici o privati, della gestione di un cimitero e/o crematorio, comprovano il possesso di idonee garanzie sulla propria solidità economica e finanziaria e si obbligano alla sottoscrizione di una garanzia a favore del comune competente per territorio, nei modi stabiliti dall'articolo 1 della legge 10 giugno 1982, n. 348, e successive modificazioni.

4. Il gestore, all'atto dell'affidamento, sottoscrive una carta dei servizi recante i livelli qualitativi minimi che lo stesso è tenuto a garantire, pena la risoluzione del rapporto.

5. In caso di liquidazione o di fallimento dell'affidatario, il comune subentra nella gestione del cimitero e dei servizi cimiteriali affidati, utilizzando le garanzie finanziarie di cui al comma 3.

6. Il comune inizia le procedure per il nuovo affidamento dei servizi cimiteriali almeno un anno prima della naturale scadenza di quello precedente. Le tariffe e i canoni previsti per i servizi cimiteriali oggetto di affidamento sono determinate in base alla tariffe medie approvate dalla regione con riferimento all'ambito territoriale omogeneo di appartenenza.

7. Sotto il profilo igienico-sanitario, i cimiteri sono posti sotto la sorveglianza dell'autorità sanitaria individuata dalle regioni.

8. I cimiteri possono essere chiusi qualora non si verificano nuovi ingressi di cadavere per oltre quindici anni.

9. L'attività di forno crematorio realizzata al di fuori dei contesti cimiteriali è attività libero imprenditoriale, ferme restando le incompatibilità con l'esercizio dell'attività funebre e di casa funeraria previste all'articolo 15 della presente legge».

18.4

GAETTI, TAVERNA

Al comma 2, aggiungere la seguente lettera:

«c-bis) in house;».

18.5

FUCKSIA

Al comma 5, le parole: «espresso al potere d'acquisto del primo esercizio.» sono sostituite dalle seguenti: «corredata da un piano economico finanziario per tutta la durata della gestione».

18.6

D'AMBROSIO LETTIERI

Al comma 5, le parole: «espresso al potere d'acquisto del primo esercizio.» sono sostituite dalle seguenti: «corredata da un piano economico finanziario per tutta la durata della gestione.».

18.7

TOMASELLI

Al comma 5, sostituire le parole: «espresso al potere d'acquisto del primo esercizio.» con le seguenti: «corredato da un piano economico finanziario per tutta la durata della gestione.».

18.8

GAETTI, TAVERNA

Al comma 7, sopprimere le parole: «nello stesso ambito territoriale.».

18.9

GAETTI, TAVERNA

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. I comuni approvano le tariffe concernenti le operazioni cimiteriali, i servizi di illuminazione elettrica votiva e le concessioni cimiteriali. Nella determinazione delle tariffe, i comuni stabiliscono criteri che consentano anche di accantonare risorse adeguate al mantenimento del cimitero e delle sepolture. Gli oneri per i servizi gratuiti sono posti a carico del comune di residenza del defunto. La determinazione delle tariffe non può in nessun caso discriminare alcune forme di sepoltura nei confronti di altre. I servizi cimiteriali non possono essere gravati da alcun diritto fisso».

18.10

GAETTI, TAVERNA

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Il comune tutela la libertà di espressione del ricordo e del lutto non imponendo ai dolenti vincoli in merito agli arredi cimiteriali dei monumenti, dei loculi e degli ossari funebri. Le disposizioni in contrasto con il presente comma cessano immediatamente la loro efficacia e validità senza ulteriori adempimenti».

18.11

GAETTI, TAVERNA

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. La fornitura di lapidi, monumenti funebri ed arredi cimiteriali, nonché la relativa posa, sono attività che non rientrano nel novero dei servizi pubblici cimiteriali, rivestendo natura commerciale e imprenditoriale priva di riserve o private a favore dei Comuni o dei soggetti affidatari dei servizi di gestione delle aree cimiteriali. Eventuali convenzioni, appalti o affidamenti in tal senso cessano all'entrata in vigore della presente legge».

18.12

GAETTI, TAVERNA

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-bis. Il comune tutela la libertà di espressione del ricordo e del lutto non imponendo ai dolenti vincoli in merito agli arredi cimiteriali dei monumenti, dei loculi e degli ossari funebri. Le disposizioni in contrasto con il presente comma cessano immediatamente la loro efficacia e validità senza ulteriori adempimenti.

7-ter. La fornitura di lapidi, monumenti funebri ed arredi cimiteriali, nonché relativa posa, sono attività che non rientrano nel novero dei servizi pubblici cimiteriali, rivestendo natura commerciale e imprenditoriale priva di riserve o private a favore dei Comuni o dei soggetti affidatari dei servizi di gestione delle aree cimiteriali. Eventuali convenzioni, appalti o affidamenti in tal senso cessano all'entrata in vigore della presente legge».

18.0.1

CENTINAIO, VOLPI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Oneri di gestione e di manutenzione)

1. Gli oneri di gestione dei servizi cimiteriali sono posti a carico dei comuni o dei soggetti affidatari, secondo quanto previsto dai contratti sottoscritti all'atto dell'affidamento.

2. Gli oneri manutentivi riguardanti i sepolcri privati nei cimiteri o i manufatti di cui sia chiesta l'installazione sono posti integralmente a carico degli aventi titolo individuati, per i sepolcri privati, nei concessionari e, per le inumazioni in campo comune, nei familiari del defunto aventi titolo a disporre dei resti mortali.

3. Nella gestione dei cimiteri, i fondi accantonati per garantire l'esecuzione delle operazioni cimiteriali future, alla scadenza della concessione o al termine delle inumazioni ordinarie, nonché per la gestione e per la manutenzione necessarie nel periodo di concessione cimiteriale, non sono imponibili ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta regionale sulle attività produttive qualora corrispondano ad accantonamenti conseguenti a incassi in un'unica soluzione delle tariffe o dei canoni corrispondenti.

4. Per la costruzione di crematori e di cimiteri, anche se situati nell'ambito demaniale comunale, è consentito avvalersi del contratto di disponibilità o di concessione in finanza di progetto, con adeguate garanzie sulle opere realizzate. Detti contratti possono riguardare servizi cimiteriali non istituzionali ma relativi alle opere da realizzarsi.

5. Le concessioni d'uso di aree e di manufatti sepolcrali non sono assoggettate alla tassa sui rifiuti di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147».

18.0.2

BIANCONI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

(Misure sulle partecipazioni societarie pubbliche)

1. Le imprese di cui all'articolo 4 della presente legge, ove aventi partecipazione pubblica di cui al comma 1 dell'articolo 1 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, dovranno operare rispettando i principi della libera concorrenza nei servizi aperti al mercato, quali l'ambito funebre, nonché nella contendibilità del mercato, nell'ambito cimiteriale.

2. Condizione necessaria e sufficiente per costituire o per continuare l'esercizio di impresa funebre nell'ambito delle partecipazioni di cui al comma 1 dell'articolo 1 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, è che:

a) il risultato economico annuale di bilancio sia ordinariamente almeno in pareggio e gli utili, al lordo delle imposte, siano commisurati alla natura sociale del servizio e pertanto, seguendo i criteri tariffari di cui all'articolo 117 del citato testo unico, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non eccedano il 20 per cento del fatturato. Per tale motivo non si applicano a dette imprese le disposizioni concernenti i vincoli e i limiti in materia di assunzione del personale per le società partecipate dagli enti locali;

b) l'ambito operativo sia in un bacino con mortalità superiore ai 300 decessi annui.

3. Gli utili sono obbligatoriamente reinvestiti, nell'ordine:

a) a copertura di eventuali perdite;

b) ad accantonamento per riserva di legge;

c) nella misura minima del 20 per cento e massima del 50 per cento alla fornitura di servizi o ad agevolazioni di pagamento per i meno abbienti, rispettivamente in ambito funebre o cimiteriale, in relazione alla natura dell'impresa;

d) il restante può essere ripartito ai soci, secondo quanto stabilito dall'assemblea.

4. Ove a consuntivo risultino utili superiori al 20 per cento del fatturato, questi sono obbligatoriamente reinvestiti con le finalità di cui alla lettera c) del comma 3, se necessario, in quanto la misura dell'eccedenza lo richieda, anche oltrepassando la misura massima del 50 per cento richiamata dalla medesima lettera c).

5. In sede di costituzione le condizioni previste dal comma 3 sono individuate dalla obbligatoria presentazione di un piano economico-finanziario almeno quinquennale».

18.0.3

ZUFFADA, RIZZOTTI, FLORIS, MANDELLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Oneri di gestione e di manutenzione)

1. Gli oneri di gestione dei servizi cimiteriali sono posti a carico dei comuni o dei soggetti affidatari, secondo quanto previsto dai contratti sottoscritti all'atto dell'affidamento.

2. Gli oneri manutentivi riguardanti i sepolcri privati nei cimiteri o i manufatti di cui sia chiesta l'installazione sono posti integralmente a carico degli aventi titolo individuati, per i sepolcri privati, nei concessionari e, per le inumazioni in campo comune, nei familiari del defunto aventi titolo a disporre dei resti mortali.

3. Nella gestione dei cimiteri, i fondi accantonati per garantire l'esecuzione delle operazioni cimiteriali future, alla scadenza della concessione o al termine delle inumazioni ordinarie, nonché per la gestione e per la manutenzione necessarie nel periodo di concessione cimiteriale, non sono imponibili ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta regionale sulle attività produttive qualora corrispondano ad accantonamenti conseguenti a incassi in un'unica soluzione delle tariffe o dei canoni corrispondenti.

4. Per la costruzione di crematori e di cimiteri, anche se situati nell'ambito demaniale comunale, è consentito avvalersi del contratto di disponibilità o di concessione in finanza di progetto, con adeguate garanzie sulle opere realizzate. Detti contratti possono riguardare servizi cimiteriali non istituzionali ma relativi alle opere da realizzarsi.

5. Le concessioni d'uso di aree e di manufatti sepolcrali non sono assoggettate alla tassa sui rifiuti di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147».

Art. 19.**19.1**

FUCKSIA

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «ristrutturazione o sostituzione» sono inserite le seguenti: «o ampliamento, tramite contratto di concessione aggiudicata anche».

Conseguentemente al comma 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) affidamento con appalto o concessione anche mista, nell'ambito del servizio cimiteriale integrato».

19.2

D'AMBROSIO LETTIERI

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «ristrutturazione o sostituzione» sono inserite le seguenti: «o ampliamento, tramite contratto di concessione aggiudicata anche».

Conseguentemente al comma 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) affidamento con appalto o concessione anche mista, nell'ambito del servizio cimiteriale integrato».

19.3

TOMASELLI

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «ristrutturazione o sostituzione» inserire le seguenti: «o ampliamento, tramite contratto di concessione aggiudicato anche».

Conseguentemente, al comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente: «c) affidamento con appalto o concessione anche mista, nell'ambito del servizio cimiteriale integrato».

19.4

GAETTI, TAVERNA

Al comma 2), aggiungere le seguenti lettere:

«*c-bis*) affidare il servizio secondo la modalità in *house providing* a società interamente pubblica.

c-ter) gestire direttamente il servizio in economia, a condizione che la tariffa praticata sia definita secondo il principio *full recovery cost*».

Conseguentemente sopprimere il comma 3.

19.5

FUCKSIA

Al comma 3, le parole: «non siano già fornite e» sono soppresse.

19.6

D'AMBROSIO LETTIERI

Al comma 3, le parole: «non siano già fornite e» sono soppresse.

19.7

TOMASELLI

Al comma 3, sopprimere le parole: «non siano già fornite e».

19.8

FUCKSIA

Il comma 4, è sostituito dal seguente:

«4. Gli impianti destinati all'illuminazione elettrica votiva sono di proprietà comunale o lo diventano al termine della concessione nel caso in cui l'affidamento del servizio sia congiunto alla costruzione. Entro la data di cessazione del contratto di concessione in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni sono tenuti a verificare la proprietà degli impianti, ed eventualmente procedere al riscatto oneroso degli stessi al termine della concessione qualora risultino di proprietà del ge-

store o di terzi fatto salvo il ristabilimento dell'equilibrio economico finanziario del rapporto concessorio».

19.9

D'AMBROSIO LETTIERI

Il comma 4, è sostituito dal seguente:

«4. Gli impianti destinati all'illuminazione elettrica votiva sono di proprietà comunale o lo diventano al termine della concessione nel caso in cui l'affidamento del servizio sia congiunto alla costruzione. Entro la data di cessazione del contratto di concessione in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni sono tenuti a verificare la proprietà degli impianti, ed eventualmente procedere al riscatto oneroso degli stessi al termine della concessione qualora risultino di proprietà del gestore o di terzi fatto salvo il ristabilimento dell'equilibrio economico finanziario del rapporto concessorio».

19.10

TOMASELLI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Gli impianti destinati all'illuminazione elettrica votiva sono di proprietà comunale o lo diventano al termine della concessione nel caso in cui l'affidamento del servizio sia congiunto alla costruzione. Entro la data di cessazione del contratto di concessione in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni sono tenuti a verificare la proprietà degli impianti, ed eventualmente procedere al riscatto oneroso degli stessi al termine della concessione qualora risultino di proprietà del gestore o di terzi fatto salvo il ristabilimento dell'equilibrio economico finanziario del rapporto concessorio».

19.11

LA RELATRICE

Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: «ed eventualmente» inserire la seguente: «a».

19.12

GAETTI, TAVERNA

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, valutati in base all'ammortamento».

19.13

FUCKSIA

Al comma 5, dopo le parole: «ulteriormente prorogate» sono aggiunte infine le seguenti: «fatta salva l'ipotesi in cui la proroga valga a consentire il riequilibrio economico-finanziario del rapporto concessorio».

19.14

D'AMBROSIO LETTIERI

Al comma 5, dopo le parole: «ulteriormente prorogate» sono aggiunte, infine, le seguenti: «fatta salva l'ipotesi in cui la proroga valga a consentire il riequilibrio economico-finanziario del rapporto concessorio».

19.15

TOMASELLI

Al comma 5, dopo le parole: «ulteriormente prorogate» aggiungere, infine, le seguenti: «fatta salva l'ipotesi in cui la proroga valga a consentire il riequilibrio economico-finanziario del rapporto concessorio».

Art. 20.**20.1**

CENTINAIO, VOLPI

Sopprimere i commi 1 e 2.

20.2

ZUFFADA, RIZZOTTI, FLORIS, MANDELLI

Sopprimere i commi 1 e 2.

20.3

LA RELATRICE

Al comma 2, dopo le parole: «le modalità e i termini di trasmissione» inserire le seguenti: «degli stessi».

Art. 21.**21.1**

CENTINAIO, VOLPI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 21. – (*Previdenza funeraria e cimiteriale*)- 1. Per previdenza funeraria si intende la sottoscrizione di un contratto assicurativo con la finalità della copertura finanziaria per la fornitura di servizi e prodotti inerenti all'attività funebre quali la fornitura di servizi funebri e di servizi cimiteriali, anche in forma disgiunta, da parte di un soggetto in vita o da un familiare avente titolo il quale individuerà liberamente come beneficiario di tale assicurazione un'impresa funebre alla quale spetterà il pagamento per l'importo delle prestazioni, dei servizi e delle forniture previste dal contraente alla sottoscrizione dell'assicurazione.

2. La società assicuratrice verifica che le prestazioni e le forniture comprese nella previdenza funeraria siano state prestate nei tempi e nei modi prefissati.

3. È fatto espressamente divieto in ogni caso alla società assicurativa di assegnare l'esecuzione del servizio funebre ad una impresa differente da quella individuata dal contraente alla sottoscrizione della polizza di previdenza funeraria. È fatto altresì divieto alla compagnia assicurativa di istituire, organizzare o affidare in parte l'esecuzione del servizio funebre oggetto del contratto di previdenza funeraria».

21.2

ZUFFADA, RIZZOTTI, FLORIS, MANDELLI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 21. – (*Previdenza funeraria e cimiteriale*) – 1. Per previdenza funeraria si intende la sottoscrizione di un contratto assicurativo con la finalità della copertura finanziaria per la fornitura di servizi e prodotti inerenti all'attività funebre quali la fornitura di servizi funebri e di servizi cimiteriali, anche in forma disgiunta, da parte di un soggetto in vita o da un familiare avente titolo il quale individuerà liberamente come beneficiario di tale assicurazione un'impresa funebre alla quale spetterà il pagamento per l'importo delle prestazioni, dei servizi e delle forniture previste dal contraente alla sottoscrizione dell'assicurazione.

2. La società assicuratrice verifica che le prestazioni e le forniture comprese nella previdenza funeraria siano state prestate nei tempi e nei modi prefissati.

3. È fatto espressamente divieto in ogni caso alla società assicurativa di assegnare l'esecuzione del servizio funebre ad una impresa differente da quella individuata dal contraente alla sottoscrizione della polizza di previdenza funeraria. È fatto altresì divieto alla compagnia assicurativa di istituire, organizzare o affidare in parte l'esecuzione del servizio funebre oggetto del contratto di previdenza funeraria».

21.3

SILVESTRO

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: «strumenti previdenziali sottoscritti, anche in forma disgiunta, da una società assicuratrice» con le seguenti: «strumenti assicurativi, sottoscritti anche in forma disgiunta».

Conseguentemente, sostituire, ovunque ricorra, la parola: «previdenza» con la seguente: «assicurazione».

21.4

GAETTI, TAVERNA

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, lettera a), dopo le parole: «persona beneficiaria» inserire le seguenti: «dei servizi di cui ai commi 2 e 3»;*

b) *al comma 2, sopprimere le parole: «che possono essere» e inserire, dopo le parole: «dal beneficiario» le seguenti: «dei servizi»;*

c) *al comma 3, sopprimere le parole: «che possono essere» e inserire, dopo le parole: «dal beneficiario» le seguenti: «dei servizi».*

21.5

RIZZOTTI, D'AMBROSIO LETTIERI, FLORIS, CENTINAIO, ZUFFADA, MANDELLI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera a), dopo le parole: «persona beneficiaria» aggiungere le seguenti: «dei servizi di cui ai commi 2 e 3»;*

b) *al comma 2 sopprimere le parole: «che possono essere» e aggiungere, dopo le parole: «dal beneficiario» le seguenti: «dei servizi»;*

c) *al comma 3 sopprimere le parole: «che possono essere» e aggiungere, dopo le parole: «dal beneficiario» le seguenti: «dei servizi».*

21.6

VOLPI, CENTINAIO

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, dopo le parole: «persona beneficiaria» aggiungere le seguenti: «dei servizi di cui ai commi 2 e 3»;*

b) *al comma 2 sopprimere le parole: «che possono essere» e aggiungere, dopo le parole: «dal beneficiario» le seguenti: «dei servizi»;*

c) *al comma 3 sopprimere le parole: «che possono essere» e aggiungere, dopo le parole: «dal beneficiario» le seguenti: «dei servizi».*

21.7

BERGER, ZELLER, PALERMO, LANIECE, PANIZZA, Fausto Guilherme LONGO

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, dopo le parole: «persona beneficiaria» aggiungere le seguenti: «dei servizi di cui ai commi 2 e 3»;*

b) *al comma 2 sopprimere le parole: «che possono essere» e aggiungere, dopo le parole: «dal beneficiario» le seguenti: «dei servizi»;*

c) *al comma 3 sopprimere le parole: «che possono essere» e aggiungere, dopo le parole: «dal beneficiario» le seguenti: «dei servizi».*

21.8

GAETTI, TAVERNA

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. È fatto espressamente divieto in ogni caso alla società assicurativa di assegnare l'esecuzione del servizio funebre ad una impresa differente da quella individuata dal contraente alla sottoscrizione della polizza di previdenza funeraria. È fatto altresì divieto alla compagnia assicurativa di istituire, organizzare o affidare in parte l'esecuzione del servizio funebre oggetto del contratto di previdenza funeraria».

Art. 22.**22.1**

GAETTI, TAVERNA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 22. - (*Misure fiscali*). – 1. All'articolo 15, comma 1, lettera d), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relativo alle detrazioni per oneri, le parole: "spese funebri" sono sostituite dalle seguenti: "spese funebri, opere edili e lapidee cimiteriali e relativa accessoristica funebre, per importo non superiore a 7.500 euro".

2. La detrazione spettante ai sensi del comma 1 è ripartita in dieci quote annuali di pari importo».

22.2

ZUFFADA, RIZZOTTI, FLORIS, MANDELLI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a), capoverso «d)», sostituire le parole: «7.500 euro», con le seguenti: «10.000 euro»;

b) al comma 1, lettera b), capoverso «d-bis», sostituire le parole: «7.500 euro», con le seguenti: «10.000 euro»;

c) al comma 1, lettera b), capoverso «d-ter», sostituire le parole: «7.500 euro», con le seguenti: «10.000 euro»;

Conseguentemente, alla copertura dell'onere derivante dall'applicazione della presente disposizione, a decorrere dall'anno 2016, si provvede:

a) mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016; allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alle rubriche di tutti i Ministeri;

b) mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

22.3

CENTINAIO, VOLPI

Al comma 1, le parole: «7.500 euro» sono sostituite con le seguenti: «10.000 euro», ovunque ricorrano.

Conseguentemente, all'onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

22.4

GAETTI, TAVERNA

Sopprimere il comma 2.

22.5

VOLPI, CENTINAIO

Sopprimere il comma 2.

22.6

BERGER, ZELLER, PALERMO, LANIECE, PANIZZA, Fausto Guilherme LONGO

Sopprimere il comma 2.

22.7

RIZZOTTI, D'AMBROSIO LETTIERI, FLORIS, CENTINAIO, ZUFFADA, MANDELLI

Sopprimere il comma 2.

Art. 23.**23.1**

MATURANI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, alinea, sostituire le parole:* «Con appositi regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, commi 1 e 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni,» *con le seguenti:* «Con uno o più regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,» e sostituire la parola «col», ovunque ricorra, *con le seguenti:* «con il»;

b) *al comma 1, lettera c), sostituire le parole:* «ed obitori» *con le seguenti:* «e di obitori» *e sopprimere le parole:* «garanzie per l'autorità giudiziaria»;

c) *al comma 4, sopprimere le parole:* «, per quanto possibile,».

23.2

ZELLER

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Le Regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano applicano i contenuti della presente legge compatibilmente con i propri statuti di autonomia e con le relative norme di attuazione, con loro peculiarità demografiche e territoriali di riferimento, nell'ambito della propria autonomia organizzativa».

23.3

ZELLER, BERGER, PALERMO, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA, ZIN

Al comma 3, sopprimere le seguenti parole: «e le province autonome di Trento e di Bolzano».

Art. 24.**24.1**

GIOVANARDI

Al comma 1, sostituire le parole: «due anni», con le seguenti: «un anno».

24.2

BIANCONI

Al comma 1, sostituire le parole: «due anni» con le seguenti: «un anno».

24.3

GAETTI, TAVERNA

Sopprimere il comma 3.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Martedì 22 novembre 2016

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 209

Presidenza del Vice Presidente
ZIZZA

Orario: dalle ore 14,30 alle ore 15,20

AUDIZIONE INFORMALE DI ESPERTI DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE (CNR), NELL'AMBITO DELL'AFFARE ASSEGNATO N. 385 (CENTRALE ENEL DI CERANO)

Plenaria

272^a Seduta

Presidenza del Presidente
MARINELLO

indi del Vice Presidente
CALEO

La seduta inizia alle ore 15,20.

SULL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1101

Il presidente MARINELLO dà lettura della nota con la quale il Presidente del Senato comunica che la Presidente della Camera dei deputati ha chiesto l'attivazione della procedura di intese di cui agli articoli 51,

comma 3, del Regolamento del Senato e 78 del Regolamento della Camera dei deputati in merito all'Atto Senato n. 1101 e all'Atto Camera n. 3342, in materia di interventi di prevenzione e riduzione del rischio idrogeologico e sismico.

In esito alla comunicazione del Presidente Marinello, la Commissione conviene di chiedere al Presidente del Senato di valutare l'opportunità di consentire la prosecuzione dell'esame dell'Atto Senato 1101.

SULLA PARTECIPAZIONE DI UNA DELEGAZIONE DELLA COMMISSIONE ALLA CONFERENZA DELLE PARTI DI MARRAKECH

Il presidente MARINELLO dà conto della partecipazione alla delegazione al seguito del Ministro dell'ambiente, in occasione della Conferenza delle Parti sul contrasto ai cambiamenti climatici di Marrakech (COP 22). La rappresentanza della Commissione ha assistito alle sedute di apertura e di chiusura della COP 22 e, nel corso della settimana, anche a numerosi eventi collaterali su varie tematiche ambientali. Particolare pregio hanno avuto gli eventi realizzati nel Padiglione italiano. Importanti occasioni di confronto sono stati gli incontri bilaterali con la delegazione tedesca sui temi dell'energia rinnovabile e con quella tunisina sulle problematiche dello sfruttamento sostenibile delle risorse ittiche nel Mediterraneo. Sono stati inoltre intrapresi i necessari contatti con la delegazione giapponese per avviare un confronto sulle modalità di gestione delle aree naturali protette. Mette quindi a disposizione della Commissione il documento finale della COP 22, nella versione in lingua inglese, in attesa della traduzione ufficiale in lingua italiana. Preannunzia infine una prossima audizione del ministro Galletti e delle strutture tecniche del Ministero dell'ambiente innanzi alla Commissione.

La senatrice PUPPATO (PD) chiede quale sia stata la posizione sostenuta dal rappresentante degli Stati Uniti d'America nella sessione di interventi conclusivi.

Il presidente MARINELLO riferisce che tale posizione è apparsa generica, in considerazione del prossimo avvicendamento presidenziale e del livello di impegno finanziario degli USA, assicurato e solo in parte mantenuto, nell'ambito delle decisioni assunte in sede di COP.

La Commissione prende atto.

IN SEDE REFERENTE

(2541) Misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni, nonché disposizioni per la riqualificazione e il recupero dei centri storici dei medesimi comuni, approvato

dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Realacci ed altri; Patrizia Terzoni ed altri
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 9 novembre.

Il presidente MARINELLO dà conto degli emendamenti e degli ordini del giorno presentati, pubblicati in allegato, e invita i sottoscrittori ad illustrarli.

Il senatore ORELLANA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra l'emendamento 1.3, che amplia la platea degli interventi previsti dall'articolo 1. L'emendamento 1.10 inserisce al comma 2 il riferimento ai Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti. L'emendamento 2.1 riformula i contenuti dell'articolo 2, includendo gli enti parco tra i soggetti istituzionali idonei a promuovere, attraverso opportuni interventi, il ripopolamento dei piccoli Comuni. Gli emendamenti 3.9, 15.3 e 15.4 mirano a rafforzare gli interventi di supporto alle persone con disabilità, con particolare riferimento a quelli rivolti agli studenti.

Il presidente MARINELLO (*AP (NCD-UDC)*) illustra gli emendamenti 2.8 e 2.9, volti a migliorare le prestazioni del Servizio sanitario nazionale consentendo che nei piccoli comuni la distribuzione dei medicinali venga effettuata per il tramite di farmacie convenzionate. L'emendamento 9.1 fa riferimento alla esigenza di evitare la chiusura degli uffici postali nei piccoli comuni.

Il relatore VACCARI (*PD*) illustra gli ordini del giorno G/2541/1/13, G/2541/2/13 e G/2541/7/13.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2594) Conversione in legge del decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205, recante nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni e dei territori interessati dagli eventi sismici del 2016

(Parere alla 5^a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il senatore VACCARI (*PD*), facente funzioni di relatore, illustra il provvedimento che reca disposizioni volte a far fronte agli eventi sismici, verificatisi anche successivamente al 24 agosto 2016. Al riguardo, segnala che l'emendamento 1.1000, presentato dal Governo all'Atto Senato 2567, ripropone i contenuti del decreto in esame. Nel merito, l'articolo 1 disciplina la procedura per la definizione dell'elenco dei Comuni danneggiati a causa del reiterarsi degli eventi sismici successivi al terremoto del 24 agosto 2016, integrativo dell'elenco dei Comuni colpiti dal sisma di agosto, ed estende i poteri commissariali alla ricostruzione conseguente ai nuovi

eventi sismici. L'articolo 2 disciplina la procedura per l'individuazione delle aree da destinare all'insediamento di *container*, nonché per la stipula dei contratti per la fornitura, il noleggio e la disponibilità dei *container* medesimi. Specifiche disposizioni riguardano l'acquisizione dei moduli per le esigenze abitative rurali. In particolare, il comma 1 prevede, in materia di procedura per l'individuazione delle aree destinate ad insediamenti di *container*, che i sindaci dei Comuni dei territori interessati dagli eventi sismici, che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016 nelle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo, forniscano indicazioni al Dipartimento della protezione civile sulle aree da destinare agli insediamenti di *container*, che devono essere immediatamente rimuovibili al cessare delle esigenze abitative collegate ai predetti eventi. In assenza di tali indicazioni, il Capo del Dipartimento della protezione civile provvede d'intesa con i Presidenti delle citate Regioni. Sono richiamati i criteri della preferenza per le aree pubbliche, rispetto a quelle private, e del contenimento del relativo numero delle aree. Tenuto conto dell'approssimarsi della stagione invernale, la norma fa riferimento alla individuazione di soluzioni che consentano, nelle more della fornitura di diverse soluzioni abitative, un'adeguata sistemazione alloggiativa delle popolazioni, nonché alla assicurazione del presidio di sicurezza del territorio. Sulla base del comma 1, i provvedimenti di localizzazione su aree private comportano la dichiarazione di sussistenza di grave necessità pubblica ed hanno valore di provvedimenti di occupazione d'urgenza. Inoltre, il comma 2 dell'articolo demanda a una ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile la definizione delle modalità di predisposizione delle aree, mentre il comma 3 prevede che sia il Dipartimento della protezione civile a provvedere alla installazione dei moduli destinati ad esigenze abitative, uffici e servizi connessi, nel più breve tempo possibile, in relazione all'avanzamento dei lavori di predisposizione delle aree, disciplinando poi la procedura per la stipula dei contratti per la fornitura, il noleggio, la disponibilità dei *container*; mentre specifiche disposizioni riguardano l'acquisizione dei moduli destinati a soddisfare esigenze abitative rurali. L'articolo 4 reca autorizzazioni all'assunzione di personale a tempo determinato in deroga a limitazioni normative vigenti, da parte dei Comuni interessati dagli eventi sismici e del Dipartimento della protezione civile, e ha per oggetto l'eventuale proroga di rapporti di lavoro a tempo determinato già in essere. Il comma 4 autorizza l'assunzione fino a 20 unità di personale con professionalità di tipo tecnico od amministrativo, da parte del Dipartimento della protezione civile, prevedendo assunzioni con contratto di lavoro a tempo determinato, della durata di un anno, per lo svolgimento di attività connesse all'emergenza post-sismica, nel limite di spesa di 140.000 euro per il 2016 e di 960.000 euro per il 2017. L'articolo 6 disciplina le procedure per l'affidamento e l'attuazione di interventi urgenti di tutela e di ricostruzione del patrimonio culturale danneggiato in conseguenza degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, mentre l'articolo 9 prevede l'estensione della disciplina per l'immediato ripristino degli edifici con danni lievi anche agli edifici classificati non utiliz-

zabili – secondo procedure disciplinate dalle ordinanze di protezione civile – che necessitano soltanto di interventi di immediata riparazione. L’ampliamento riguarda l’aspetto temporale, poiché tale disposizione si applica agli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016 in poi – mentre l’articolo 8 riguarda solo il sisma del 24 agosto – ed interessa anche le verifiche degli edifici. La disciplina si applica anche agli edifici classificati non utilizzabili, secondo le procedure disciplinate da ordinanze di protezione civile, che necessitano soltanto di interventi di immediata riparazione. L’articolo 11, oltre a rifinanziare il Fondo sociale per occupazione e formazione, provvede alla copertura degli oneri derivanti da tale rifinanziamento e dalle misure recate dagli articoli 1, 4 e 6 del decreto-legge.

Preannuncia infine l’espressione del parere favorevole.

Poiché non vi sono interventi in discussione, il presidente CALEO dichiara esperita tale fase procedurale.

Verificata la presenza del numero legale, la proposta di parere favorevole è posta ai voti e approvata.

La seduta, sospesa alle ore 15,50, riprende alle ore 16,10.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente MARINELLO comunica che, a causa di un ritardo aereo, il sottosegretario De Vincenti è impossibilitato ad intervenire in risposta alla interrogazione all’ordine del giorno, la cui trattazione sarà pertanto svolta in una prossima seduta.

La Commissione prende atto.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI

Il PRESIDENTE comunica che, nel corso della audizione svolta nell’Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi di oggi, sull’affare assegnato n. 385, è stata consegnata documentazione che, appena possibile, sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,15.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2541

G/2541/1/13

I RELATORI

Il Senato,

premessò che:

in molte realtà locali si sta diffondendo il ricorso alla distribuzione diretta di medicinali da parte delle ASL che li acquistano direttamente dalle aziende produttrici e che grazie a sconti nati per ridurre i costi sostenuti dagli ospedali per i farmaci utilizzati nei reparti vengono erogati agli assistiti tramite i presidi sanitari pubblici (distretti, ospedali, ASL);

questa pratica determina gravi disagi ai pazienti e/o ai loro familiari, costretti a recarsi, per il ritiro dei farmaci necessari, presso la struttura pubblica spesso lontana dal domicilio del malato e aperta poche ore la settimana. Si tratta, nella maggior parte dei casi – con l'eccezione di farmaci particolari che richiedono cautele e controlli medici in fase di somministrazione – di medicinali che potrebbero essere tranquillamente ritirati nella farmacia sotto casa;

i disagi sono particolarmente evidenti e pesanti per i pazienti, spesso anziani, che risiedono nei piccoli centri, spesso lontani dal presidio pubblico decine e decine di chilometri e nei quali l'unico presidio sanitario presente e sempre accessibile è la farmacia;

considerato che:

la legge prevede la possibilità (articolo 8, comma 1, lettera *a*) legge n. 405 del 2001 che le Regioni stipulino accordi con le organizzazioni sindacali delle farmacie per la distribuzione tramite le farmacie stesse di medicinali acquistati dalle ASL;

tale soluzione elimina i disagi per i cittadini, mantenendo i vantaggi dell'acquisto diretto da parte della ASL e aumentando la trasparenza grazie al monitoraggio informatico assicurato su ciascuna confezione di medicinale dalle farmacie; monitoraggio che consente di valutare in tempo reale i costi sostenuti dal sistema e di tracciare il percorso del farmaco,

impegna il Governo:

a favorire, nell'ambito delle proprie competenze, la predisposizione di apposite direttive da parte di regioni e province autonome di Trento e Bolzano alle ASL affinché nei piccoli comuni i medicinali normalmente

oggetto di distribuzione diretta da parte delle ASL stesse vengano distribuiti dalle farmacie convenzionate, con le modalità e alle condizioni stabilite dagli accordi regionali stipulati ai sensi di quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, lettera *a*) del decreto-legge n. 347 del 2001, convertito nella legge n. 405 del 2001 e successive modificazioni.

G/2541/2/13

I RELATORI

Il Senato,

premesso che:

la popolazione dei piccoli comuni -costituita in grande parte da persone anziane che hanno notevoli problemi a spostarsi – si trova spesso in una situazione di grave difficoltà, se non nell'impossibilità, di ricevere le prestazioni mediche necessarie, se ha bisogno di servizi per la salute diversi dal ricovero; ciò in se il paziente anziano, residente in un piccolo paese, ha bisogno di test diagnostici di prima istanza (glicemia, colesterolo, trigliceridi), esami diagnostici quali elettrocardiogramma, *holter* pressorio e cardiaco, spirometria, forme di assistenza domiciliare o di monitoraggio post-ricovero, anche attraverso prestazioni di operatori socio-sanitari come infermieri e fisioterapisti;

l'assenza di servizi pubblici è uno dei principali fattori che stanno portando allo spopolamento del territorio e all'abbandono dei piccoli centri da parte dei residenti;

stazioni dei Carabinieri, uffici postali, scuole, abbandonano i centri più piccoli; rimangono aperte, per il momento, le farmacie che, pur in gravi difficoltà economiche a seguito dei tagli alla spesa farmaceutica e al crescente ricorso alla distribuzione diretta dei farmaci da parte delle ASL, continuano a presidiare il territorio;

considerato che:

una risposta a questa situazione di grave disagio può venire dalla normativa sulla Farmacia dei servizi, e in particolare dal decreto legislativo n. 153 del 2009, che ha previsto che una serie di prestazioni aggiuntive rispetto alla dispensazione dei farmaci possano essere erogate dalle farmacie territoriali;

si tratta di servizi di diagnostica, assistenza domiciliare, prenotazione, monitoraggio dei pazienti cronici, telemedicina, che, come esposto, assumono particolare valenza sociale nei piccoli centri nei quali non esistono altri presidi sanitari che non siano le farmacie,

impegna il Governo:

a favorire, nell'ambito delle proprie competenze, la predisposizione di apposite direttive da parte di regioni e province autonome di Trento e

Bolzano, al fine di garantire la stipula di appositi accordi tra ASL e i comuni interessati e le farmacie ivi ubicate per l'erogazione dei servizi di cui al decreto legislativo n. 153 del 2009.

G/2541/3/13

MARINELLO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2541 «misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni, nonché disposizioni per la riqualificazione e il recupero dei centri storici dei medesimi comuni»

considerato che:

in molte realtà locali si sta diffondendo in misura crescente il ricorso alla distribuzione diretta di medicinali da parte delle ASL: i medicinali acquistati dalle ASL stesse direttamente dalle aziende produttrici – grazie a sconti nati per ridurre i costi sostenuti dagli ospedali per i farmaci utilizzati nei reparti – vengono erogati agli assistiti tramite i presidi sanitari pubblici (distretti, ospedali, ASL);

questa pratica non solo comporta costi tutti da verificare in quanto alle spese sostenute per l'acquisto dei medicinali vanno aggiunti gli oneri aggiuntivi a carico delle strutture pubbliche per il personale, i magazzini, lo smaltimento degli scaduti, i furti, eccetera; tale pratica determina anche gravi disagi ai pazienti e/o ai loro familiari, costretti a recarsi, per il ritiro dei farmaci necessari, presso la struttura pubblica spesso lontana dal domicilio del malato e aperta poche ore la settimana. Si tratta, nella maggior parte dei casi – con l'eccezione di farmaci particolari che richiedono cautele e controlli medici in fase di somministrazione – di medicinali che potrebbero essere tranquillamente ritirati nella farmacia sotto casa;

i disagi sono particolarmente evidenti e pesanti per i pazienti, spesso anziani, che risiedono nei piccoli centri, spesso lontani dal presidio pubblico decine e decine di chilometri e nei quali l'unico presidio sanitario presente e sempre accessibile è la farmacia;

la legge prevede la possibilità (articolo 8, comma 1, lettera *a*) legge n. 405 del 2001) che le Regioni stipulino accordi con le organizzazioni sindacali delle farmacie per la distribuzione tramite le farmacie stesse di medicinali acquistati dalle ASL (la cosiddetta distribuzione per conto). Tale soluzione elimina i disagi per i cittadini, mantenendo i vantaggi dell'acquisto diretto da parte della ASL e aumentando la trasparenza grazie al monitoraggio informatico assicurato su ciascuna confezione di medicinale dalle farmacie; monitoraggio che consente di valutare in tempo reale i costi sostenuti dal sistema e di tracciare il percorso del farmaco;

considerato altresì che:

l'assenza di servizi pubblici è uno dei principali fattori che stanno portando alla desertificazione del territorio e all'abbandono dei piccoli centri da parte dei residenti: stazioni dei Carabinieri, uffici postali, scuole, abbandonano i centri più piccoli. Rimangono aperte, per il momento, le farmacie che, pur dovendo sostenere gravi difficoltà economiche a seguito dei tagli alla spesa farmaceutica e al crescente ricorso alla distribuzione diretta dei farmaci da parte delle ASL, continuano a presidiare il territorio;

una risposta a questa situazione di grave disagio può venire dalla normativa sulla farmacia dei servizi, e in particolare dal decreto legislativo n. 153 del 2009, che ha previsto che una serie di prestazioni aggiuntive rispetto alla dispensazione dei farmaci possano essere erogate dalle farmacie territoriali. Si tratta di servizi di diagnostica, assistenza domiciliare, prenotazione, monitoraggio dei pazienti cronici, telemedicina, che, come detto, assumono particolare valenza sociale nei piccoli centri nei quali non esistono altri presidi sanitari che non siano le farmacie,

impegna il Governo:

allo scopo di migliorare l'efficienza e la qualità del servizio essenziale di assistenza sanitaria e, in particolare, farmaceutica nei piccoli comuni, ad adottare le opportune iniziative di propria competenza affinché le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano forniscano alle ASL apposite direttive volte a far sì che, nei piccoli comuni, i medicinali normalmente oggetto di distribuzione diretta da parte delle ASL stesse vengano distribuiti dalle farmacie convenzionate, con le modalità e alle condizioni stabilite dagli accordi regionali stipulati ai sensi di quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, lettera *a*) del decreto-legge n. 347 del 2001, convertito nella legge n. 405 del 2001 e successive modificazioni, nonché a far sì che le ASL stesse stipulino accordi con i piccoli comuni e le farmacie ivi ubicate, per l'erogazione dei servizi di cui al decreto legislativo n. 153 del 2009.

G/2541/4/13

CALEO, CUOMO, DALLA ZUANNA, MIRABELLI, MORGONI, PUPPATO, SOLLO

Il Senato,

premessi che:

in sede di esame del disegno di legge n. 2541 recante «Misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni, nonché disposizioni per la riqualificazione e il recupero dei centri storici dei medesimi comuni»;

premessi che:

l'articolo 3 del disegno di legge in esame istituisce un Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni; ai fini della sua utilizzazione, il medesimo articolo prevede la predisposizione di un piano nazionale per la riqualificazione dei piccoli comuni e un elenco di interventi prioritari da effettuare;

tra questi interventi prioritari, si prevedono misure di qualificazione e manutenzione di territorio, nonché interventi volti alla riduzione del rischio idrogeologico;

considerato che:

si ritiene necessario, ai fini della riduzione del rischio idrogeologico, che l'ambito in cui attuare gli interventi tenga in conto il contesto fisico e le risorse naturali che caratterizzano il territorio della maggioranza dei piccoli comuni italiani; la messa in sicurezza di tale territorio deve investire le risorse naturali prevalenti – superfici forestali e aree fluviali – la cui tutela non si esaurisce localmente ma comporta benefici anche per le aree limitrofe e a maggiore densità antropica, in termini di prevenzione da fenomeni alluvionali, dissesti e calamità,

impegna il Governo:

a valutare, nella predisposizione del Piano nazionale per la riqualificazione dei piccoli comuni per la parte relativa alla riduzione del rischio idrogeologico, anche gli interventi strettamente connessi di ripristino delle aree di frana o comunque in dissesto, di rinaturalizzazione dei corsi d'acqua e di miglioramento boschivo, anche ai fini della prevenzione degli incendi.

G/2541/5/13

LUCHERINI, PAGLIARI, ASTORRE, FAVERO, AMATI, ANGIONI, MATTESINI, FASIOLO, MORGONI, PARENTE, MOSCARDELLI, SPILABOTTE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge A.S. 2541 recante «Misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni, nonché disposizioni per la riqualificazione e il recupero dei centri storici dei medesimi comuni»;

premessi che:

il disegno di legge in esame rappresenta il miglior riconoscimento che le nostre Istituzioni repubblicane, in particolare il Parlamento, tributano al compianto Presidente emerito Carlo Azeglio Ciampi, che più di tutti ha mostrato attenzione e vicinanza alle esigenze dei territori più difficili e lontani, consapevole dello straordinario patrimonio culturale che conservano e della straordinaria ricchezza che sono in grado di offrire

al Paese intero. Autentici depositari della memoria storica dell'Italia hanno tutte le potenzialità per affrontare la modernità. Per dirla proprio con Ciampi «non sono un piccolo mondo antico»;

tale provvedimento prevede importanti, e attese, misure finalizzate a sostenere e a valorizzare i piccoli Comuni, traendo ispirazione da quella idea di Paese intesa a rafforzare gli elementi valoriali, culturali e identitari delle piccole comunità, molto radicate e diffuse nel nostro territorio;

l'impianto del disegno di legge non contrasta con la pur necessaria opera di razionalizzazione e riordino istituzionale. Al contrario. Esso si configura come un intervento normativo teso ad integrare, a far convivere le esigenze delle grandi città, delle aree vaste con quelle dei piccoli centri, i quali non possono essere ricompresi nella legislazione che disciplina le aree vaste per una serie di peculiarità che riguardano proprio i piccoli Comuni, rendendoli eccezionali. Infatti, molto spesso si tratta di piccole e piccolissime comunità sparse in aree interne, di montagna, in zone rurali. Sono paesi minuscoli poco e male collegati, in cui i servizi essenziali sono assenti o, quando ci sono, sono deficitari, in cui mancano molto spesso strutture sportive in cui giovani possano crescere e formarsi, in cui l'accesso alla rete *internet* langue. Sono piccoli centri che soffrono di uno spopolamento continuo e sempre più massiccio. La popolazione residente è prevalentemente anziana;

così come delineato, il provvedimento ha un chiaro riferimento costituzionale laddove punta a favorire quelle condizioni minime necessarie a parificare i diritti e le opportunità per tutti i cittadini. Viviamo in una fase storica in cui nuove tendenze stanno facendo emergere nuovi paradigmi economici, che possono rappresentare una straordinaria opportunità per i piccoli e piccolissimi comuni. Basti pensare ai crescenti flussi di turismo culturale, al crescente interesse che c'è verso i cammini storici e religiosi, verso i percorsi ciclabili. L'attrazione e l'attenzione verso le produzioni locali, non soltanto enogastronomiche, stanno facendo crescere un'imprenditoria giovane, specie in agricoltura, che scommette sulla qualità e sull'identità del territorio;

considerato che:

il provvedimento riguarda esclusivamente i piccoli comuni fino a cinquemila abitanti, che rappresentano il 70 per cento del totale, coprendo una superficie di quasi centosessanta chilometri quadrati e ospitando quasi dieci milioni di abitanti;

considerato altresì che:

in Italia vi sono anche piccole comunità che hanno un numero di abitanti non superiore a diecimila abitanti e che proprio in ragione della loro collocazione geografica vivono le stesse difficoltà dei piccoli comuni, così come individuati dal provvedimento in esame. Complessità legate a reti di collegamento impervie, accesso sempre più ridotto ai servizi sociali essenziali, dalle scuole agli ospedali all'assistenza agli anziani e alle persone con disabilità; crescente e continuo spopolamento. Eppure come i

piccoli comuni al di sotto dei cinquemila abitanti, anch'essi rappresentano piccole realtà fatte di campanili, di monumenti storici, di paesaggi naturali meravigliosi, di tradizioni radicate e di forte coesione sociale;

i piccoli comuni al di sotto di diecimila abitanti sono quasi due-mila, rappresentando l'85 per cento dei comuni italiani;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere nel prossimo provvedimento normativo utile, inerente la medesima materia, una modifica di carattere estensivo, sia in termini di diritti da garantire che in termini di opportunità da offrire, finalizzata ad includere anche i piccoli Comuni fino a diecimila abitanti tra quei Comuni destinatari di misure necessarie a non disperdere i loro inestimabili contenuti e profili culturali e storici oltre ad esaltarne e valorizzarne le loro caratteristiche identitarie."

G2541/6/13

FABBRI

Il Senato,

premessi che:

in relazione all'ambito di attuazione degli interventi finalizzati alla riduzione del rischio idrogeologico nei piccoli comuni italiani, la messa in sicurezza di tale territorio – attraverso l'individuazione del contesto fisico e delle risorse naturali che caratterizzano il territorio – riguarda le risorse naturali che sono prevalenti (superfici forestali e aree fluviali) la cui tutela non si esaurisce localmente ma comporta benefici anche per le aree limitrofe e a maggiore densità antropica, in termini di prevenzione da fenomeni alluvionali, dissesti e calamità;

la maggioranza dei territori dei piccoli comuni italiani ricade nelle aree interne e montane del Paese, caratterizzate da un vasto patrimonio agro-silvo-pastorale ad alta valenza paesaggistica;

le attività agricolo-forestali del settore primario costituiscono la base per la sicurezza e la tutela del territorio e dei suoi abitanti, e rappresentano il nucleo su cui innestare lo sviluppo di filiere e di iniziative di *green economy*, nonché delle attività turistiche e commerciali per la promozione delle produzioni locali;

considerato che:

attivare un duraturo e stabile rapporto di collaborazione e mutuo servizio fra gli organismi di governo del territorio e i suoi attori socio-economici è condizione necessaria per contrastarne lo spopolamento;

il suddetto rapporto andrebbe a tutelare la permanenza delle comunità locali, con la creazione e il consolidamento dell'occupazione e di concrete possibilità di lavoro legate alle valenze del territorio, favorendo così

– oltre attività imprenditoriali dei residenti nel settore primario – la valorizzazione ambientale;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di inserire, tra le priorità del Piano nazionale per la riqualificazione dei piccoli comuni:

a) gli interventi volti al ripristino delle aree di frana o comunque in dissesto, alla rinaturalizzazione dei corsi d'acqua e al miglioramento boschivo anche ai fini della prevenzione degli incendi;

b) l'acquisizione e riqualificazione dei terreni e di edifici in stato di abbandono o di degrado, anche al fine di sostenere l'imprenditoria giovanile per l'avvio di nuove attività che fanno capo ad attività agricolo-forestali;

a prendere in considerazione, per la realizzazione degli interventi finanziati in attuazione del medesimo Piano, di autorizzare i Comuni interessati a stipulare convenzioni e contratti di appalto con gli imprenditori agricolo-forestali, ai sensi dell'articolo 17 della legge 31 gennaio 1994, n. 97 e dell'articolo 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228."

G2541/7/13

I RELATORI

Il Senato,

premesso che:

l'ordinamento nazionale prevede alcune norme speciali a tutela della multi funzionalità dell'imprenditore agricolo e forestale;

le suddette disposizioni sono state emanate con il chiaro intendimento di rispondere alle esigenze di territori rurali e montani dove l'esecuzione di determinate opere o servizi di importi modesti appare antieconomico per la maggior parte degli operatori;

la normativa sulla multifunzionalità dell'impresa agricola ha sviluppato il lavoro agricolo forestale intervenendo anche a mitigare la piaga del lavoro nero ed irregolare nel bosco;

l'Italia è un Paese sensibile, per la sua conformazione morfologica e le condizioni climatiche, ai fenomeni di dissesto idrogeologico;

negli ultimi anni si è verificato un notevole degrado degli ambienti rurali, a cui contribuisce soprattutto la residualità di molte aree montane, in particolare quelle che meno hanno saputo o potuto valorizzare le specificità locali e le potenzialità turistiche, che ha prodotto effetti sensibili sullo spopolamento e sull'abbandono di molte attività tradizionali, ad esempio quelle agricole, con conseguenti ripercussioni in termini economici e sociali venendo meno l'importante presidio dell'uomo;

il legislatore nazionale ha sempre salvaguardato la specificità del settore differenziandola da normativa di carattere generale sugli appalti pubblici promuovendo la legislazione sulla multifunzionalità delle imprese agricolo-forestali;

l'esperienza della cooperazione forestale, nata negli anni '70 per contrastare l'abbandono delle aree montane ha, nel tempo, innescato processi economici di auto sviluppo imprenditoriale e di valorizzazione delle risorse umane e naturali al fine di creare nuovi modelli di sviluppo sostenibile;

le cooperative forestali sono imprese (in tanti casi le uniche rimaste in montagna) che garantiscono la permanenza dei residenti attraverso l'occupazione nelle attività forestali, idrogeologiche e più in generale di sistemazione ambientale nelle attività forestali;

anche di recente il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e il Ministero per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare hanno ribadito l'importanza della normativa speciale di settore nel Programma quadro per il settore forestale, ove viene fatto espresso riferimento all'importanza del sistema di qualificazione delle imprese obbligatorio per l'esecuzione dei lavori forestali;

considerato che:

tra le finalità del disegno di legge in esame vi è quella di promuovere lo sviluppo ambientale dei piccoli comuni nonché quello di favorire la tutela e la valorizzazione del patrimonio rurale attraverso l'adozione di misure in favore dei residenti e delle attività produttive insediate nei piccoli comuni;

il presente disegno di legge riconosce in maniera esplicita l'importanza dell'imprenditoria agricola prevedendo che i comuni interessati siano autorizzati alla stipula di appalti o di convenzioni ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228 relativo all'orientamento e la modernizzazione del settore agricolo;

le cooperative forestali sono imprenditori agricoli ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227;

l'articolo 17 della legge 31 gennaio 1994 n. 97 e con l'articolo 2, comma 134, legge 24 dicembre 2007 n. 244, hanno espressamente riservata una disciplina speciale agli imprenditori agricoli e forestali, al fine di incentivare lo sviluppo delle attività imprenditoriali dei residenti in zone di montagna nel settore primario e della valorizzazione ambientale;

le predette disposizioni, tuttora vigenti, sono indispensabili per evitare l'abbandono dei territori montani ed emarginati e garantirne una manutenzione ambientale;

con l'articolo 5 della legge 28 luglio 2016 n. 154, il Parlamento ha delegato il Governo ad emanare uno o più decreti legislativi anche in materia di revisione ed armonizzazione della normativa nazionale in materia forestale,

impegna il Governo:

ad assumere ogni provvedimento utile a garantire l'armonizzazione della normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, con la normativa speciale a tutela della multifunzionalità dell'imprenditore agricolo e forestale e per le zone montane al fine di garantire la piena efficacia dell'articolo 17 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, dell'articolo 2, comma 134, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e dell'articolo 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;

ad assicurare, nella predisposizione dei decreti legislativi in tema di revisione della normativa nazionale sulla montagna, il permanere delle disposizioni contenute nell'articolo 8 del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 227, nell'articolo 17 della legge 31 gennaio 1994, n. 97 e nell'articolo 2, comma 134, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Art. 1.

1.1

QUAGLIARIELLO, DE PIN

All'articolo 1 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) *al comma 1, primo periodo, dopo le parole:* «favorisce il sostenibile sviluppo economico, sociale, ambientale e culturale dei piccoli comuni» *aggiungere il seguente:* «e comuni montani»;

2) *al comma 2, primo periodo, aggiungere infine:* «per comuni montani si intendono i comuni parte delle comunità montane di cui all'articolo 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142, i quali singolarmente o in forma associata non superino i 10.000 abitanti»;

3) *al secondo periodo, dopo le parole:* «i piccoli comuni» *aggiungere le seguenti:* «e i comuni montani di cui al presente comma»;

4) *abrogare la lettera i).*

1.2

ARRIGONI, COMAROLI

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: «aree interessate da fenomeni di dissesto idrogeologico» *inserire le seguenti:* « o, comunque, da dimostrate criticità dal punto di vista ambientale».

1.3

ORELLANA

Al comma 2, alla lettera a), sostituire le parole: «di dissesto idrogeologico» con le seguenti: «connessi alle diverse tipologie di rischio ambientale».

Conseguentemente all'articolo 3 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, sostituire le parole: «del rischio idrogeologico» con le seguenti: «dei rischi ambientali»;

b) al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «alla riduzione del rischio idrogeologico» con le seguenti: «al raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».

c) al comma 2, lettera d), sostituire le parole: «acquisizione e riqualificazione» con le seguenti: «acquisizione, riqualificazione e bonifica».

1.4

ARRIGONI, COMAROLI

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: «aree interessate da fenomeni di dissesto idrogeologico» inserire le seguenti: « o da pericolosità sismica di zona 1 e 2».

1.5

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 2, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) comuni collocati in aree interessate da fenomeni sismici, individuate ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;».

1.6

NUGNES, MORONESE, MARTELLI

Al comma 2, sopprimere la lettera h).

Conseguentemente, dopo il medesimo comma, aggiungere il seguente:

«2-bis. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche ai comuni con popolazione residente fino a 50.000 abitanti comprendenti frazioni con le caratteristiche di cui alle lettere a), b), c), d), f) e g), limitando gli interventi di cui alla presente legge alle medesime frazioni».

1.7

MORONESE, NUGNES, MARTELLI

Al comma 2, lettera h), dopo la parola: «comuni» aggiungere le seguenti: «anche con popolazione superiore ai 5.000 abitanti,».

1.8

MARTELLI, NUGNES, MORONESE

Al comma 2, lettera l), aggiungere, infine, le parole: «o di un sito della rete natura 2000».

1.9

NUGNES, MORONESE, MARTELLI

Al comma 2, sopprimere la lettera m).

1.10

ORELLANA

Al comma 2, alla lettera m), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «tra comuni aventi ciascuno popolazione fino a 5000 abitanti».

1.11

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. I finanziamenti di cui al comma 2 sono assegnati prioritariamente a quei comuni che rientrano in più di una delle tipologie indicate al medesimo comma 2».

1.12

ARRIGONI, COMAROLI

Al comma 4, dopo le parole: «sentito l'ISTAT» inserire le seguenti: «acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari che si esprimono entro 20 giorni dalla richiesta».

Art. 2.**2.1**

ORELLANA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2.

(Attività e servizi)

1. Per garantire uno sviluppo sostenibile e un equilibrato governo del territorio, lo Stato, le regioni, le città metropolitane, le province, le aree vaste, le unioni di comuni, i comuni, anche in forma associata, le unioni di comuni montani e gli enti parco, per quanto di rispettiva competenza, possono promuovere il ripopolamento dei piccoli comuni nonché l'efficienza e la qualità dei servizi da questi erogati, secondo le modalità previste dal presente articolo, anche mediante progetti sperimentali di incentivazione della residenzialità, e con particolare riferimento ai seguenti ambiti:

- a) energia;
- b) ambiente;
- c) istruzione;
- d) sanità dei servizi socio-assistenziali;
- e) trasporti e viabilità;
- f) comunicazione e servizi postali;

- g) commercio, artigianato e turismo;
- h) protezione civile e sicurezza;
- i) attività culturali.

2. Per le finalità di cui al comma 1, i piccoli comuni anche, in forma associata, possono istituire centri multifunzionali per la prestazione di servizi e per lo svolgimento di attività di volontariato e associazionismo culturale, anche attraverso specifici contratti di appalto e convenzioni con concessionari di servizi e con imprenditori agricoli, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228. Le regioni, le province e gli enti parco possono concorrere alle spese concernenti l'uso dei locali necessari all'erogazione di predetti servizi».

2.2

PICCOLI, MALAN

Al comma 1 sopprimere le parole: «e gli enti parco».

2.3

ARRIGONI, COMAROLI

Al comma 1, sostituire le parole: «possono promuovere» con le seguenti: «promuovono».

2.4

MARINELLO

Ai comma 2 dopo la parola: «istituire,» sopprimere la parola: «anche».

2.5

COMAROLI, ARRIGONI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Ai piccoli comuni non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modi-

ficazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 e dell'articolo 37 del decreto legislativo 8 aprile 2016, n. 50».

2.6

COMAROLI, ARRIGONI

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. I piccoli comuni hanno la facoltà e non l'obbligo di dotarsi di un segretario comunale ai sensi dell'articolo 99 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni».

2.7

RUVOLO, IURLARO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica e le regioni emanano direttive di indirizzo tendenti a promuovere la presenza nei piccoli comuni di attività e di servizi che non sia necessario collocare nelle aree urbane, quali istituti di ricerca, laboratori, corsi di laurea universitari, musei, infrastrutture culturali, ricreative e sportive, ospedali specializzati, case di cura e assistenza, disponendo gli stanziamenti finanziari necessari. Le regioni possono prevedere nei propri piani sanitari deroghe per il mantenimento dei presidi sanitari nei piccoli comuni».

2.8

MARINELLO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Allo scopo di migliorare l'efficienza e la qualità del servizio essenziale di assistenza farmaceutica nei piccoli comuni, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano forniscono alle ASL apposite direttive affinché in questi comuni i medicinali normalmente oggetto di distribuzione diretta da parte delle ASL stesse vengano distribuiti dalle farmacie convenzionate, con le modalità e alle condizioni stabilite dagli accordi regionali stipulati ai sensi di quanto previsto dall'articolo 8, comma

1, lettera a) del decreto-legge n. 347 del 2001, convertito nella legge n. 405 del 2001 e successive modificazioni».

2.9

MARINELLO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Allo scopo di migliorare l'efficienza e la qualità del servizio essenziale di assistenza sanitaria nei piccoli comuni, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano forniscono alle ASL apposite direttive affinché stipulino accordi con i comuni interessati e le farmacie ivi ubicate, per l'erogazione dei servizi di cui al decreto legislativo n. 153 del 2009».

2.10

MORONESE, NUGNES, MARTELLI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, non si applicano alle acquisizioni di lavori, beni, servizi e forniture da parte degli enti pubblici situati nelle zone montane per importi inferiori a 20.000 euro».

2.11

CONTE

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il comma 5 è sostituito con il seguente:

"5. All'Unione sono conferite dai comuni partecipanti le risorse umane e strumentali necessarie all'esercizio delle funzioni loro attribuite. Fermi restando i vincoli previsti dalla normativa vigente in materia di personale, la spesa sostenuta per il personale dell'Unione non può comportare, in sede di prima applicazione, il superamento della somma delle spese di personale sostenute precedentemente dai singoli comuni partecipanti. Il superamento del predetto limite è consentito unicamente, in sede di prima applicazione, e per un periodo massimo di tre anni, alle sole unioni di comuni che, sulla base della classe demografica di apparte-

nenza, ai sensi del decreto ministeriale di cui all'articolo 263, comma 2, hanno un rapporto medio dipendenti – popolazione inferiore al 50 per cento del rapporto medio definito dal medesimo decreto ministeriale. Il superamento di cui al periodo precedente è consentito unicamente nell'ambito delle risorse già iscritte nei bilanci dei singoli enti, anche per finalità diverse dall'assunzione di personale, salvo corrispondente compensazione mediante la riduzione di altri capitoli di spesa. A regime, attraverso specifiche misure di razionalizzazione organizzativa e una rigorosa programmazione dei fabbisogni, devono essere assicurati progressivi risparmi".»

2.0.1

RUVOLO, IURLARO

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

Art. 2-bis.

(Agevolazioni economiche e fiscali)

1. Per i comuni di cui all'articolo 1, la determinazione del reddito d'impresa, per attività commerciali, agricole, artigianali e per i pubblici esercizi con un giro di affari assoggettato all'imposta sul valore aggiunto nell'anno precedente inferiore a 60.000 euro, può avvenire per gli anni di imposta successivi sulla base di un concordato con gli uffici dell'amministrazione finanziaria. In tal caso le imprese stesse sono esonerate dalla tenuta di ogni documentazione contabile e di ogni certificazione fiscale.

2. Le imprese operanti nei piccoli comuni che investono nel miglioramento della propria attività, in particolare per l'adeguamento e l'ammmodernamento funzionale degli impianti e delle attrezzature e per la realizzazione di iniziative per il miglioramento dell'assetto del territorio, possono avvalersi dell'agevolazione consistente nel riconoscimento di un credito d'imposta pari al 10 per cento commisurato ai nuovi investimenti.

3. I piccoli comuni e le comunità montane possono accedere a mutui a tasso agevolato erogati dalla Cassa depositi e prestiti a un tasso pari al 30 per cento del tasso di riferimento per la ristrutturazione di edifici storici, anche di proprietà dei privati, per il recupero dei centri storici e la promozione turistica nei piccoli comuni.

4. Le regioni, i piccoli comuni e le comunità montane, d'intesa con gli esercenti degli impianti di distribuzione di carburanti destinati alla soppressione per insostenibilità dei costi di gestione, determinano le condizioni per assicurare nei piccoli comuni la presenza di un servizio di ero-

gazione del carburante quale servizio fondamentale, preso atto, altresì, delle condizioni logistiche disagiate dei comuni stessi».

Art. 3.

3.1

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, sostituire le parole: «10 milioni di euro per l'anno 2017 e di 15 milioni» con le seguenti: «30 milioni di euro per l'anno 2017 e di 45 milioni».

Conseguentemente, al comma 8,

sostituire le parole: «10 milioni di euro per l'anno 2017 e a 15 milioni» con le seguenti: «30 milioni di euro per l'anno 2017 e a 45 milioni».

dopo le parole: «al 2023» aggiungere le seguenti: «si provvede nel limite di 20 milioni di euro per il 2017 e di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2023 mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, nonché, per la parte restante».

3.2

COMAROLI, ARRIGONI

Al comma 1, sostituire le parole: «di 10 milioni di euro per il 2017 e di 15 milioni» con le seguenti: «di 30 milioni di euro per il 2017 e di 35 milioni».

Conseguentemente, al comma 8 sostituire le parole: «10 milioni» con le seguenti: «30 milioni» e le parole: «15 milioni» con le seguenti: «35 milioni».

3.3

PICCOLI, MALAN

Al comma 1, sostituire le parole: «10 milioni di euro per l'anno 2017 e di 15 milioni di euro» con le seguenti: «20 milioni di euro per l'anno 2017 e di 30 milioni di euro».

Conseguentemente, al comma 8, sostituire le parole: «10 milioni di euro per l'anno 2017 e a 15 milioni di euro annui» con le seguenti: «20 milioni di euro per l'anno 2017 e a 30 milioni di euro annui».

3.4

PICCOLI, MALAN

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «al finanziamento di investimenti diretti» inserire le seguenti: «al ripopolamento dei territori interessati»,».

3.5

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Sostituire dalle parole: «confluiscono altresì» fino alle seguenti: «2015, n. 208» con le seguenti: «confluiscono altresì nella misura di 40 milioni per il 2017 e 60 milioni per il 2018, le risorse di cui al Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014».

3.6

PICCOLI, MALAN

Al comma 2, dopo le parole: «Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» inserire le seguenti: «e il Ministro dello sviluppo economico».

3.7

ARRIGONI, COMAROLI

Al comma 3, lettera a), dopo le parole: «riduzione del rischio idrogeologico» inserire le seguenti: «e all'adeguamento antisismico degli edifici pubblici e privati».

3.8

ARRIGONI, COMAROLI

Al comma 3, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: «e alla messa in sicurezza e/o bonifica dei siti inquinati».

3.9

ORELLANA

Al comma 3, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) eliminazione delle barriere architettoniche e incremento delle misure destinate al trasporto delle persone affette da disabilità».

3.11

ZIZZA

Al comma 3, lettera c) dopo la parola: «realizzazione» aggiungere le seguenti: «o interventi di sostituzione delle coperture e degli involucri degli edifici contenenti amianto,».

3.12

ZIZZA

Al comma 3, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

«c-bis) riqualificazione di edifici contenenti amianto con interventi di sostituzione delle coperture con impianti di produzione e distribuzione di energie da fonti rinnovabili».

3.13

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 3, lettera d), dopo le parole: «nuove attività», inserire la seguente: «agricole».

3.14

DE PIN

Al comma 3 dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

«g-bis). riqualificazione e accrescimento della manutenzione boschiva e del verde pubblico ai fini della prevenzione degli incendi».

3.15

PICCOLI, MALAN

Al comma 4, dopo le parole: «attraverso bandi pubblici» inserire le seguenti: «, garantendo parità di accesso agli stessi».

3.16

PICCOLI, MALAN

Al comma 4, premettere la seguente lettera:

«0a) ripopolamento dei territori dei piccoli comuni;».

3.17

PICCOLI, MALAN

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Il Piano di cui al comma 2, definisce, altresì, le modalità per garantire ai piccoli comuni, in caso di scadenza o messa in gara di concessioni, una riserva di acquisizione delle stesse».

3.18

PICCOLI, MALAN

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Al fine di garantire a tutti i piccoli comuni la possibilità di presentazione dei progetti di cui al comma 4, il Piano di cui al comma 2 definisce altresì le modalità per la destinazione di una quota del Fondo di cui al comma 1 per la predisposizione dei progetti medesimi».

3.19

PICCOLI, MALAN

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Il Piano di cui al comma 2, definisce, altresì, le modalità per favorire l'acquisizione da parte dei piccoli comuni di quote di proprietà di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili».

3.20

COMAROLI, ARRIGONI

Al comma 6, sopprimere le parole: «, per quanto possibile,».

3.21

PICCOLI, MALAN

Al comma 6, primo periodo, sostituire la parola: «regionale» con la seguente: nazionale».

3.22

COMAROLI, ARRIGONI

Al comma 6, sopprimere le parole: «e priorità al finanziamento degli interventi proposti da comuni istituiti a seguito di fusione o appartenenti a unioni di comuni».

3.23

NUGNES

Al comma 6 sopprimere le parole: «e priorità al finanziamento degli interventi proposti da comuni istituiti a seguito di fusione o appartenenti a unioni di comuni».

3.24

PICCOLI, MALAN

Al comma 6, sopprimere le parole: «e priorità al finanziamento degli interventi proposti da comuni istituiti a seguito di fusione o appartenenti a unione di comuni».

3.25

ARRIGONI, COMAROLI

Al comma 6, sostituire le parole: «e priorità al finanziamento degli interventi proposti da comuni istituiti a seguito di fusione o appartenenti a unioni di comuni» con le seguenti: «e priorità al finanziamento degli interventi proposti dai comuni in forma associata».

3.26

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Gli interventi di cui al presente articolo devono avvenire senza consumo di suolo ineditato, non comportare l'impermeabilizzazione di porzioni libere di suolo, e nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380».

Art. 4.**4.1**

ARRIGONI, COMAROLI

Al comma 1, sostituire le parole: «e culturali» con le seguenti: «, culturali e ambientali, nonché delle funzioni caratteristiche locali».

4.2

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, sostituire le parole: «delle tipologie costruttive» con le seguenti: «, delle volumetrie».

4.3

ARRIGONI, COMAROLI

Al comma 2, dopo le parole: «e il recupero del patrimonio edilizio» inserire le seguenti: «e delle aree dismesse;».

4.4

NUGNES, MORONESE

Al comma 2, sostituire le parole: «al consolidamento statico e antisismico» con le seguenti: «in via prioritaria all'adeguamento antisismico e al consolidamento statico e antisismico».

4.5

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 2, dopo le parole: «antisismico degli edifici storici;» aggiungere le seguenti: «l'efficientamento energetico compatibilmente con i vincoli di tutela di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;».

4.0.1

COMAROLI, ARRIGONI

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Sostegno alle attività commerciali di prima necessità)

1. A decorrere dal 2017, le persone fisiche e le società di persone esercenti servizi commerciali di prima necessità, ubicati nei territori dei piccoli comuni di cui all'articolo 1, possono avvalersi di un regime fiscale agevolato, versando un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e delle relative addizionali, dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e delle relative addizionali e dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) di 1.200 euro.

2. All'onere derivante dal precedente comma, pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica per un importo pari 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017. Entro la data del 31 marzo 2017, il Ministro dell'economia e delle finanze approva provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 100 milioni di euro per l'anno 2017. Entro il 31 marzo 2018, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, il medesimo Ministro approva provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 100 milioni di euro per l'anno 2018 ed entro il 31 marzo 2019 approva provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 100 milioni di euro a decorrere dal 2019».

Conseguentemente, all'articolo 16, comma 1, sostituire le parole: «dall'articolo 3» con le seguenti: «dagli articoli 3 e 4-bis».

4.0.2

COMAROLI, ARRIGONI

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Sostegno alle attività commerciali)

1. Al fine di contrastare i fenomeni di desertificazione commerciale, a decorrere dal 2017, nei territori dei piccoli comuni di cui all'articolo 1, privi di esercizi commerciali ovvero con un numero limitato di esercizi commerciali, è istituita la zona franca, ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2. Beneficiano dell'agevolazione le imprese, già costituite alla data di entrata in vigore della presente legge, che svolgono l'attività di commercio al dettaglio di beni di prima necessità, all'interno della zona franca.

3. All'onere derivante dal precedente comma, pari a 300 milioni a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica per un importo pari 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017. Entro la data del 31 marzo 2017, il Ministro dell'economia e delle finanze approva provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 300 milioni di euro per l'anno 2017. Entro il 31 marzo 2018, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, il medesimo Ministro approva provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 300 milioni di euro per l'anno 2018 ed entro il 31 marzo 2019 approva provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 300 milioni di euro a decorrere dal 2019».

Conseguentemente, all'articolo 16, comma 1, sostituire le parole: «dall'articolo 3» con le seguenti: «dagli articoli 3 e 4-bis».

4.0.3

COMAROLI, ARRIGONI

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Sostegno alle attività imprenditoriali)

1. Per sostenere la nascita e lo sviluppo di nuove *start-up* innovative nel settore del commercio, a decorrere dal 2017, alle imprese ubicate nei

territori dei piccoli comuni di cui all'articolo 1, costituite da giovani di età inferiore a 35 anni, è riconosciuto un regime fiscale agevolato, versando un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e delle relative addizionali, dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e delle relative addizionali e dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) di 1.000 euro.

2. All'onere derivante dal precedente comma, pari a 300 milioni a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica per un importo pari 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017. Entro la data del 31 marzo 2017, il Ministro dell'economia e delle finanze approva provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 300 milioni di euro per l'anno 2017. Entro il 31 marzo 2018, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, il medesimo Ministro approva provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 300 milioni di euro per l'anno 2018 ed entro il 31 marzo 2019 approva provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 300 milioni di euro a decorrere dal 2019».

Conseguentemente, all'articolo 16, comma 1, sostituire le parole: «dall'articolo 3» con le seguenti: «dagli articoli 3 e 4-bis».

Art. 5.

5.1

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: «possono adottare misure» con le seguenti: «adottano misure.».

5.2

PICCOLI, MALAN

Al comma 1, dopo le parole: «misure volte» inserire le seguenti: «al riordino e all'accorpamento delle proprietà fondiarie, al fine, di superare l'attuale frammentazione e permettere l'adeguato utilizzo agricolo e agropastorale.».

5.3

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: «bonifica» con la seguente: «manutenzione».

Art. 6.**6.1**

PICCOLI, MALAN

Al comma 1, sopprimere le parole: «della società ANAS Spa».

6.2

ARRIGONI, COMAROLI

Al comma 1, dopo le parole: «dell'agenzia del territorio» aggiungere le seguenti: «in base a perizia di stima predisposta dagli uffici tecnici comunali».

6.3

PICCOLI, MALAN

Al comma 1, dopo le parole: «dell'Agenzia del territorio» aggiungere le seguenti: «in base a perizia di stima predisposta dagli uffici tecnici comunali».

6.4

PICCOLI, MALAN

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «e non recuperabile all'esercizio ferroviario» inserire le seguenti: «, nonché il sedime delle strade provinciali, regionali e statali dismesse».

6.5

PICCOLI, MALAN

Al comma 2, sopprimere le parole: «in caso di ferrovie regionali» e dopo le parole: «dei percorsi connessi alla rete ferroviaria» inserire le seguenti: «, e stradale».

6.6

ARRIGONI, COMAROLI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Per le acquisizioni previste dagli articoli 3, comma 3, lettere d) ed e), 5 e 6 non si attuano le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 1-ter del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, e i passaggi di proprietà vengono perfezionati con la procedura di cui all'articolo 31, commi 21 e 22 della legge 13 dicembre 1998, n. 448.».

6.7

PICCOLI, MALAN

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Per le acquisizioni previste dall'articolo 3, comma 3, lettere d) ed e), e dagli articoli 5 e 6 della presente legge, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 1-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e successive modificazioni ed integrazioni, e i passaggi di proprietà vengono perfezionati con la procedura di cui all'articolo 31, commi 21 e 22, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.».

6.0.1

MARTELLI, NUGNES, MORONESE

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Recupero e valorizzazione dei cammini storici)

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano riconoscono il valore storico, culturale o testimoniale dei cammini storici integrati nel territorio e nel paesaggio e, al fine di provvedere alla loro tutela e conservazione, emanano norme preordinate alla loro individuazione e disciplina d'uso.

2. I percorsi viari individuati ai sensi del presente articolo sono organizzati in percorsi a rete destinati ad accogliere il flusso di traffico turistico, ad uso esclusivo o prevalente a piedi, in bicicletta o, in ogni caso, con modalità di trasporto a basso impatto ambientale.

3. I percorsi viari sono ristrutturati al fine di consentire la continuità, anche mediante la realizzazione di varianti nei casi di incompatibilità della tutela con le funzioni di traffico.

4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono, rispettivamente, il catasto regionale dei cammini storici di interesse paesaggistico, storico, ambientale o testimoniale che raccoglie la documentazione ottenuta da tutti gli strumenti di ricognizione utili alla mappatura della rete viaria. La documentazione è acquisita per tutte le strade del territorio regionale o delle province autonome, è referenziata geograficamente con riferimento alla carta tecnica regionale e della provincia autonoma ed è integralmente informatizzata.

5. La documentazione di cui al comma 4 è utilizzata per la predisposizione di strumenti informativi di carattere turistico promozionale, cartacei, quali cartine sentieristiche, oppure informatici.

6. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante le risorse di cui all'articolo 1, comma 640, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.»

Art. 8.**8.1**

PICCOLI, MALAN

Al comma 2, dopo le parole: «dell'Unione europea», inserire le seguenti: «, anche promossi da soggetti sovracomunali di cui il comune è parte».

8.2

PICCOLI, MALAN

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e i collegamenti informatici realizzati in forma associata tra più comuni».

8.0.1

NUGNES, MORONESE, MARTELLI

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Incentivi al telelavoro)

1. Il Governo adotta misure incentivanti a favore delle imprese che si avvalgono di forme di lavoro a distanza per i lavoratori residenti nelle zone di cui alla presente legge.

2. Per lavoro a distanza si intende l'attività di telelavoro svolta in conformità al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 70.

3. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto e entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce forme e modalità degli incentivi, sulla base del numero dei lavoratori che svolgono attività di telelavoro e della percentuale di ore lavorative prestate nel luogo di residenza».

Art. 9.**9.1**

MARINELLO

Al comma 2, sostituire le parole: «anche attraverso l'eventuale ripristino di uffici postali» con le seguenti: «anche attraverso la proposta dell'eventuale ripristino di uffici postali».

9.2

ARRIGONI, COMAROLI

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: «, sulla base delle modalità stabilite nel contratto di programma tra il Ministero dello sviluppo economico e il fornitore del servizio postale universale».

Art. 11.**11.1**

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, finalizzati a valorizzare le produzioni tipiche e tradizionali».

11.2

PICCOLI, MALAN

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti:

«4-bis. Per la promozione della filiera corta o a chilometro utile l'acquisto dei buoni pasto cartacei di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente del consiglio dei Ministri del 18 novembre 2005, è effettuato in deroga alle normative sull'obbligo di acquisto tramite CONSIP.

4-ter. All'onere derivante dal comma 4-bis, valutato in 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nel-

l'ambito delle spese di fabbisogno di cui all'articolo 21, comma 5, lettera c), della legge n. 196 del 2009, nel programma "Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio" della missione "Politiche economico-finanziarie e di bilancio" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze».

11.3

ARRIGONI, COMAROLI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Per la promozione della filiera corta o a chilometro utile nei piccoli comuni, l'acquisto dei buoni pasto ai sensi dell'articolo 144 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è realizzato in deroga alle normative sull'obbligo dei acquisto tramite Consip».

11.0.1

RUVOLO, IURLARO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

(Interventi per lo sviluppo di attività agricole)

Le regioni, al fine di favorire l'accesso alle attività agricole dei giovani residenti nei comuni di cui all'articolo 1, agevolano con un finanziamento pari al 40 per cento le operazioni di acquisto di terreni proposte dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli di età compresa tra i diciotto e i quaranta anni, effettuate nel loro comune di residenza, nonché dalle cooperative agricole che hanno sede nei piccoli comuni e nelle quali la compagine dei soci cooperatori sia composta per almeno il 40 per cento da giovani di età compresa tra i diciotto e i quaranta anni, residenti nel Comune».

Art. 12.**12.1**

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 3, sostituire le parole: «possono destinare», con la seguente: «destinano».

12.2

MORONESE, NUGNES, MARTELLI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Ai fini del mantenimento e del recupero dei pascoli montani per la produzione di carni e di formaggi di qualità, nonché per la conservazione del paesaggio e dell'ecosistema tradizionali, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con le regioni e con le province autonome di Trento e di Bolzano, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, predispone un piano nazionale per l'individuazione, il recupero, l'utilizzazione e la valorizzazione dei sistemi di pascolo montani, anche promuovendo la costituzione di forme associative tra i proprietari e gli affittuari interessati».

12.0.1

RUVOLO, IURLARO

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

(Incentivi alle pluriattività)

1. I coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli, singoli o associati, i quali conducono aziende agricole ubicate nei piccoli comuni, in deroga alle vigenti disposizioni di legge, possono assumere in appalto sia da enti pubblici che da privati, impiegando esclusivamente il lavoro proprio e dei familiari di cui all'articolo 230-bis del codice civile, nonché utilizzando esclusivamente macchine e attrezzature di loro proprietà, lavori relativi alla sistemazione e alla manutenzione del territorio, quali lavori di

forestazione, di costruzione di piste forestali, di arginature, di sistemazione idraulica, di difesa dalle avversità atmosferiche e dagli incendi boschivi, per importi non superiori a 25.000 euro annui.

2. Qualora le attività di cui al comma 1 ricadano all'interno di un'area protetta, inserita nell'elenco ufficiale aggiornato delle aree naturali protette del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, o in uno dei siti di interesse comunitario o in una delle zone di protezione speciale, l'importo di cui al medesimo comma 1 è di 50.000 euro annui.

3. Le cooperative di produzione agricola e di lavoro agricolo-forestale che hanno sede ed esercitano prevalentemente la loro attività nei piccoli comuni e, conformemente alle disposizioni del proprio statuto, esercitano attività di sistemazione e manutenzione agraria, forestale, e in genere, del territorio e degli ambienti rurali, possono ricevere in affidamento dagli enti locali e dagli altri enti di diritto pubblico, in deroga alle vigenti disposizioni di legge e anche tramite apposite convenzioni, l'esecuzione di lavori e di servizi attinenti alla difesa e alla valorizzazione dell'ambiente e del paesaggio, quali la forestazione, il riassetto idrogeologico e la sistemazione idraulica, a condizione che l'importo dei lavori o servizi non sia superiore a 227.241,04 annui».

12.0.2

MORONESE

Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Misure di incentivazione per la restituzione di specifiche tipologie di imballaggi destinati all'uso alimentare)

1. Al fine di prevenire la produzione di rifiuti di imballaggio e di favorire il riutilizzo degli imballaggi usati, in via sperimentale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, i piccoli comuni di cui all'articolo 1 anche in forma associata, possono applicare il sistema del vuoto a rendere su cauzione per ogni imballaggio contenente birra o acqua minerale servito al pubblico da alberghi e residenze di villeggiatura, ristoranti, bar e altri locali pubblici.

2. Ai fini del comma 1, al momento dell'acquisto dell'imballaggio l'utente versa una cauzione con diritto di ripetizione della stessa al momento della restituzione dell'imballaggio usato.

3. La tariffa per la gestione dei rifiuti urbani prevede agevolazioni per le utenze commerciali obbligate o che decidono di utilizzare imbal-

laggi per la distribuzione di bevande al pubblico le quali applicano il sistema del vuoto a rendere su cauzione.

4. Con accordo, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e dei presidenti delle regioni nel cui territorio sono presenti i piccoli comuni, sono disciplinate le modalità della sperimentazione di cui al presente articolo e dell'applicazione di incentivi e penalizzazioni.

5. All'esito favorevole della sperimentazione, il sistema di restituzione di cui al presente articolo è progressivamente applicato, in via sperimentale, anche ad ogni altra tipologia di imballaggio contenente liquidi.

6. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

12.0.3

MORONESE

Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Progetti sperimentali per la riduzione dell'utilizzo di prodotti in plastica per la somministrazione di alimenti)

1. Al fine di realizzare l'economia circolare e disincentivare la produzione di contenitori e stoviglie di plastica, i piccoli comuni di cui all'articolo 1, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, possono avviare progetti sperimentali al fine di ridurre l'utilizzo di contenitori, cannucce e stoviglie di plastica monouso non biodegradabili utilizzati per la somministrazione di alimenti nelle mense di enti pubblici e privati, ospedali, uffici pubblici e privati, aziende e istituti scolastici».

Art. 13.

13.1

COMAROLI, ARRIGONI

Al comma 1, dopo le parole: «o unione di comuni montani» inserire le seguenti: «o convenzioni».

13.2

PICCOLI, MALAN

Al comma 1, dopo le parole: «mediante unioni di comuni o unione di comuni montani» inserire le seguenti: «o convenzioni».

13.3

COMAROLI, ARRIGONI

Al comma 1, sostituire la parola: «svolgono» con le seguenti: «possono svolgere».

13.4

COMAROLI, ARRIGONI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Le spese dei piccoli comuni in materia di pubblica sicurezza e di vigilanza urbana sono escluse dai saldi contabilizzati ai fini del rispetto dei vincoli di finanza pubblica, nel limite complessivo sul territorio nazionale di 50 milioni di euro annui. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2017; ai fini della copertura del relativo onere gli importi di cui all'articolo 1, commi 427, primo periodo, e 428, primo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificati dall'articolo 1 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, sono incrementati, a valere sulle medesime tipologie di spesa, nella misura di 50 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2017. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono apportate le occorrenti variazioni di bilancio».

Conseguentemente, all'articolo 16, comma 1, dopo le parole: «Salvo quanto previsto dall'articolo 3» inserire le seguenti: «e 13, comma 2-bis,».

13.5

COMAROLI, ARRIGONI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Ai piccoli comuni sono devoluti i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 255 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, in relazione al divieto all'abbandono di rifiuti, di cui all'articolo 192, commi 1 e 2, del medesimo decreto legislativo, per essere destinati alla tutela e alla valorizzazione ambientale del proprio territorio. Le spese sostenute dai comuni per gli interventi di cui al precedente periodo, a valere sui proventi delle sanzioni amministrative devoluti ai medesimi comuni ai sensi del presente comma, sono escluse dai saldi contabilizzati ai fini del rispetto dei vincoli di finanza pubblica, nel limite complessivo sul territorio nazionale di 80 milioni di euro annui. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 80 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2017; ai fini della copertura del relativo onere gli importi di cui all'articolo 1, commi 427, primo periodo, e 428, primo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificati dall'articolo 1 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, sono incrementati, a valere sulle medesime tipologie di spesa, nella misura di 80 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2017. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono apportate le occorrenti variazioni di bilancio.».

Conseguentemente, all'articolo 16, comma 1, dopo le parole: «Salvo quanto previsto dall'articolo 3» inserire la seguente: «e 13, comma 2-bis,».

13.0.1

MALAN, PICCOLI

Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Riduzione adempimenti burocratici)

1. Ai piccoli comuni non si applica l'articolo 170 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.».

13.0.2

DALLA TOR

Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

1. All'articolo 3, comma 1, lettera *b*) della legge n. 97 del 1994, dopo le parole: "criteri oggettivi di appartenenza" sono inserite le seguenti: ", di accesso alle cariche e di gestione dei beni comuni, garantendo in tutti questi profili le pari opportunità tra donne e uomini,".

2. Entro un anno dell'entrata in vigore della presente disposizione, le organizzazioni di cui al comma 1 dell'articolo 3 della legge n. 97 del 1994 devono adeguare i propri Statuti al principio di pari opportunità tra donne e uomini di cui alla lettera *b*) del medesimo comma. Decorso inutilmente tale termine, la Regione interessata provvede entro i 60 giorni successivi ad adottare i necessari provvedimenti sostitutivi.».

13.0.3

MARTELLI, NUGNES, MORONESE

Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Misure di semplificazione in materia di acquisizione al patrimonio comunale)

1. Per le acquisizioni di cui agli articoli 3, comma 3, lettere *d*) ed *e*), 5 e 6 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 1-*ter*, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. La registrazione, trascrizione e voltura catastale del provvedimento di acquisizione al demanio comunale avvengono a titolo gratuito».

Art. 14.**14.1**

NUGNES, MORONESE

Al comma 1, dopo la parola: «cinematografica» aggiungere le seguenti: «, teatrale e musicale».

14.2

NUGNES, MORONESE

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«l-bis. Le attività di cui al comma 1 possono far parte anche di un itinerario tematico infracomunale come i festival anche di artisti da strada».

Art. 15.**15.1**

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «e montane» con le seguenti: «, montane e collinari».

Conseguentemente:

al comma 2, sostituire le parole: «Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni, e le province autonome di Trento e Bolzano» con le seguenti: «Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».

al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «e montane» con le seguenti: «montane e collinari»;

alla rubrica, sostituire, le parole: «e montane» con le seguenti: «, montane e collinari».

15.2

ARRIGONI, COMAROLI

Al comma 1, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «e montane» con le seguenti: «montane e collinari».

Conseguentemente:

al comma 3 sostituire, ovunque ricorrano, le parole: e montane con le seguenti: montane e collinari;

sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: «Trasporti e istruzione nelle aree rurali, montane e collinari».

15.3

ORELLANA

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, sostituire le parole: «con particolare riguardo al collegamento dei plessi scolastici ubicati nelle aree rurali e montane,» con le seguenti: «finalizzato a rafforzare il collegamento dei plessi scolastici ubicati nelle aree rurali e montane, a incrementare le misure a supporto degli studenti con disabilità, con specifico riferimento all'assistenza alla comunicazione per gli studenti con disabilità sensoriale delle scuole di ogni ordine e grado»;*

b) *al comma 3 dopo le parole: «miglioramento delle reti infrastrutturali» inserire le seguenti: «del trasporto degli studenti con disabilità».*

15.4

ORELLANA

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, sostituire le parole: «con particolare riguardo al collegamento dei plessi scolastici ubicati nelle aree rurali e montane,», con le seguenti: «finalizzato a rafforzare il collegamento dei plessi scolastici ubicati nelle aree rurali e montane, a incrementare le misure a supporto degli studenti con disabilità delle scuole di ogni ordine e grado, con specifico riferimento all'assistenza alla comunicazione per gli studenti con disabilità sensoriale, ad assicurare l'assistenza specialistica per gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado affetti da patologie croniche,»;*

d) *al comma 3 dopo le parole: «miglioramento delle reti infrastrutturali», inserire le seguenti: «del trasporto degli studenti con disabilità».*

15.5

ARRIGONI, COMAROLI

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «È prevista la possibilità di deroghe alle disposizioni vigenti in materia di dimensionamento e di formazione delle classi ed è favorita la costituzione di pluriclassi e di istituti comprensivi».

15.6

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, i seguenti:

«3-bis. Nei limiti delle risorse di cui al comma 7, le regioni d'intesa con gli enti locali interessati, per far fronte a condizioni di disagio, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione, possono stipulare convenzioni con gli uffici scolastici regionali del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per finanziare il mantenimento in attività, in deroga a quanto disposto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, degli istituti scolastici statali aventi sede nei comuni di cui all'articolo 2 della presente legge, che dovrebbero essere chiusi o accorpati ai sensi delle disposizioni vigenti in materia. Lo Stato assicura con risorse proprie la dotazione organica del personale docente e ATA necessaria. L'organico delle scuole site nei Comuni montani è aggiornato periodicamente in base al numero delle iscrizioni calcolate nell'arco di almeno tre anni consecutivi. Nelle scuole insistenti nei comuni montani, nelle piccole isole e nelle aree geografiche abitate da minoranze linguistiche possono essere costituite classi, per ciascun anno di corso, con un numero di alunni inferiore ai valori minimi stabiliti dai commi 1 e 2 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, e comunque al di sotto di 10. Le pluriclassi insistenti nei comuni di cui all'articolo 2 della presente legge, sono costituite da non meno di 8 e non più di 12 alunni.

3-ter. In deroga alla procedura di cui all'articolo 17, commi 20 e 21, della legge 15 maggio 1997, n. 127, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono cedere a titolo gratuito a istituzioni scolastiche insistenti nei comuni di cui all'articolo 1 della presente legge *personal computer* o altre apparecchiature informatiche, quando sia trascorso almeno un anno dal loro acquisto. Le cessioni sono effettuate prioritariamente in favore delle istituzioni scolastiche insistenti in aree montane o svantaggiate. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca destina agli istituti scolastici un finanziamento per l'acquisto di sussidi didattici e per l'installazione di nuove tecnologie informatiche e tele-

matiche da destinare alle scuole dei piccoli Comuni e dei territori montani e rurali.

3-quater. Lo Stato, con appositi contributi, copre i costi aggiuntivi per gli studenti dei comuni montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), legati all'accesso agli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, quando le relative sedi non sono collegate da servizi pubblici con il comune di residenza o sono necessari tempi di viaggio molto rilevanti.

3-quinquies. Al finanziamento delle disposizioni di cui ai precedenti commi si provvede nel limite di 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2017, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

15.7

ARRIGONI, COMAROLI

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«*3-bis.* Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Capo del Dipartimento della protezione civile, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e successive modificazioni, nei piccoli comuni caratterizzati da alta specificità montana, sono individuate idonee aree di atterraggio per elicotteri, aree logistiche per l'organizzazione di soccorsi in caso di calamità e reti radio di emergenza, al fine di rendere efficienti e tempestivi gli interventi di protezione civile anche in tali comuni. Ai fini dell'equipaggiamento delle aree sono utilizzate le risorse del Fondo per le emergenze nazionali istituito ai sensi del comma *5-quinquies*, dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225».

15.8

NUGNES, MORONESE

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«*3-bis.* Nell'ambito del Piano di cui al comma 1 è predisposta specifica sezione per la viabilità comunale atta a predisporre strumenti finalizzati a rendere autosufficienti gli spostamenti nell'ambito del comune dalle

auto private anche avvalendosi delle risorse stanziare dal Fondo di cui all'articolo 3 della presente legge».

15.0.1

COMAROLI, ARRIGONI

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Spese per il personale delle unioni di comuni)

1. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo il comma 557-*quater* è inserito il seguente:

"557-*quinqües*. Le unioni di comuni e i comuni che ne fanno parte, possono avvalersi della facoltà di conteggiare la spesa di personale in modo unitario. In tale caso il limite viene determinato sommando la spesa di personale di ciascuno degli enti e gli adempimenti relativi al controllo della spesa sono effettuati unitariamente attraverso l'unione".

2. All'articolo 32, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "I comuni possono cedere, anche parzialmente, le proprie capacità assunzionali all'unione di comuni di cui fanno parte".

3. il comma 31-*quinqües* dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è abrogato».

15.0.2

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Spese per il personale delle unioni di comuni)

1. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo il comma 557-*quater* è aggiunto il seguente: "557-*quinqües*. Le unioni di comuni e i comuni che ne fanno parte, possono avvalersi della facoltà di conteggiare la spesa di personale in modo unitario. In tale caso il limite

viene determinato sommando la spesa di personale di ciascuno degli enti e gli adempimenti relativi al controllo della spesa sono effettuati unitariamente attraverso l'unione".

2. All'articolo 32, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "I comuni possono cedere, anche parzialmente, le proprie capacità assunzionali all'unione di comuni di cui fanno parte".

3. Il comma 31-*quinquies* dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è abrogato».

15.0.3

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Regime delle assunzioni nei piccoli comuni)

1. All'articolo 1, comma 228, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Fermo restando quanto previsto dal comma 762 per gli enti che nell'anno 2015 non erano sottoposti al patto di stabilità interno, a decorrere dall'anno 2016 i Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite del 100 per cento della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell'anno precedente, ferma la disciplina di cui all'articolo 3, comma 5, quinto periodo, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114."»

15.0.4

COMAROLI, ARRIGONI

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Regime delle assunzioni nei piccoli comuni)

1. All'articolo 1, comma 228, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Fermo restando quanto previsto dal comma 762 per gli enti che nell'anno 2015 non erano sottoposti al patto di stabilità interno, a decorrere dall'anno 2017 i Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite del 100 per cento della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell'anno precedente, ferma la disciplina di cui all'articolo 3, comma 5, quinto periodo, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114".»

15.0.5

COMAROLI, ARRIGONI

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Premialità del personale per i comuni con meno di 5.000 abitanti)

1. Gli articoli 10 e 15, comma 2, lettera *b*), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, non si applicano ai comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti.

2. Al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 5 dell'articolo 10 è aggiunto il seguente:

"6. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti"

b) alla lettera *b*) del comma 2 dell'articolo 15 premettere le seguenti parole: "salvo che per i comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti,".»

15.0.6

COMAROLI, ARRIGONI

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Scambio di personale nei piccoli comuni).

All'articolo 53, comma 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo la lettera f-*bis*) è aggiunta, in fine, la seguente: "f-*ter*) dalla partecipazione a commissioni, comitati ed organismi di altre pubbliche amministrazioni".»

15.0.7

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Armonizzazione contabile. Semplificazione per i comuni con meno di 5.000 abitanti)

1. All'articolo 170 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il comma 6 è sostituito dal seguente: "6. Gli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti non sono tenuti a predisporre il Documento unico di programmazione".

2. All'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per i comuni con popolazione fino a 5000 abitanti, il piano dei conti integrato ai fini della gestione è costituito dal quarto livello."»

15.0.8

PICCOLI, MALAN

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Disposizioni concernenti la semplificazione dell'attività amministrativa dei piccoli comuni)

1. All'articolo 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il comma 6 è sostituito dal seguente: "6. Gli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti non sono tenuti a predisporre il Documento unico di programmazione".

2. All'articolo 1, comma 711, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, al secondo periodo, le parole: "all'anno 2016", sono sostituite con le seguenti: "agli anni 2016, 2017 e 2018".

3. All'articolo 53, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165, dopo la lettera *f-bis*), è aggiunta la seguente: "*f-ter*) dalla partecipazione a commissioni, comitati ed organismi di altre pubbliche amministrazioni".

4. Gli articoli 4 e *4-bis* del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, sono soppressi.

5. Gli articoli 10 e 15, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, non si applicano ai comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti.

6. All'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo le parole: "ivi compreso il personale di cui al comma 558", sono aggiunte le seguenti: "ad eccezione dei comuni con un numero massimo di dipendenti a tempo pieno non superiore a cinque e che rispettino il rapporto dipendenti/popolazione previsto dal DM 24 luglio 2014".

7. All'onere derivante dal comma 2, valutato in 300 milioni di euro per gli anni 2017-2018, si provvede mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese di fabbisogno di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *c*), della legge n. 196 del 2009, nel programma "Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio" della missione "Politiche economico-finanziarie e di bilancio" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

8. All'onere derivante dal comma 6, valutato in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese di fabbisogno di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *c*), della legge n. 196 del 2009, nel programma "Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio" della missione "Politiche economico-finanziarie e di bilancio" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze».

15.0.9

COMAROLI, ARRIGONI

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Semplificazione dell'attività amministrativa)

1. I termini per l'associazionismo previsti dall'articolo 16 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e successive modificazioni, in materia di unioni di comuni e convenzioni obbligatorie per i piccoli comuni sono sospesi».

15.0.10

COMAROLI, ARRIGONI

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Armonizzazione contabile. Semplificazione per i comuni con meno di 5.000 abitanti).

1. All'articolo 170 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, il comma 6 è sostituito dal seguente:

"6. Gli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti non sono tenuti a predisporre il Documento unico di programmazione".

2. All'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

"Per i comuni con popolazione fino a 5000 abitanti, il piano dei conti integrato ai fini della gestione è costituito dal quarto livello"».

15.0.11

COMAROLI, ARRIGONI

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Armonizzazione contabile. Semplificazione per i comuni con meno di 5.000 abitanti)

1. All'articolo 170 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, il comma 6 è sostituito dal seguente:

"6. Gli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti non sono tenuti a predisporre il Documento unico di programmazione"».

15.0.12

COMAROLI, ARRIGONI

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Norme di semplificazione)

1. Al fine di contenere i costi di amministrazione derivanti dalla soddisfazione del fabbisogno informativo delle amministrazioni centrali, delle Autorità indipendenti e della Corte dei conti, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è predisposto un sistema unico di rilevazione dei dati e delle informazioni che gli enti locali sono tenuti a trasmettere periodicamente in base alla legislazione vigente. Il modello di rilevazione, realizzato mediante tecnologia *web*, può essere aggiornato ad intervalli non inferiori al biennio. Salvo casi straordinari e specifici, nessuna informazione e nessun dato può essere richiesto agli enti locali al di fuori del sistema unico di rilevazione di cui al presente comma».

15.0.13

COMAROLI, ARRIGONI

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Semplificazione per la redazione dei bilanci)

1. Per i comuni fino a 5.000 abitanti, i documenti contabili relativi al bilancio annuale e al bilancio pluriennale, di cui agli articoli 165 e 171 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché i documenti contabili relativi al rendiconto della gestione, di cui al titolo VI della parte seconda del medesimo testo unico, sono adottati secondo modelli semplificati, garantendo comunque la rilevazione degli elementi minimi necessari per il consolidamento dei conti pubblici. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono approvati un modello semplificato di bilancio di previsione e un modello semplificato di rendiconto, ai sensi dell'articolo 160 del medesimo testo unico, applica bili a partire dall'esercizio 2017».

15.0.14

COMAROLI, ARRIGONI

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Esenzione dell'obbligo di affidare il servizio di tesoreria mediante gara)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 210 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è inserito il seguente:

"1-bis. Per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, il servizio di tesoreria può essere affidato senza ricorso a procedure di evidenza pubblica nel caso in cui nel territorio comunale siano presenti sportelli di un unico istituto bancario o non siano presenti sportelli"».

15.0.15

COMAROLI, ARRIGONI

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Vincoli all'acquisto di immobili)

1. All'articolo 12, comma 1-ter, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, le parole: "gli enti territoriali e" sono soppresse».

15.0.16

COMAROLI, ARRIGONI

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Esenzione dal controllo di gestione e dalla redazione del conto economico e del conto del patrimonio)

1. All'articolo 196, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Pago 88recante Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, dopo le parole: "gli enti locali" inserire le seguenti: ", ad esclusione dei Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti,".

2. Gli articoli 229 e 230 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, non si applicano Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti».

15.0.17

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Differimento del pagamento rate mutui per i Comuni fino a 5.000 abitanti in condizioni di particolare rigidità di bilancio)

1. Per il triennio 2016-2018, i Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti possono differire il pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. nonché dall'istituto per il credito sportivo, la cui incidenza comprensiva degli interessi, sul complesso delle entrate correnti, sia superiore al 13 per cento, senza applicazione di sanzioni e interessi, agli anni immediatamente successivi alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi e senza cumulo di pagamenti riferiti a più annualità nel medesimo esercizio finanziario. Per l'anno 2016 le rate di cui al primo periodo si intendono limitate a quelle non scadute al momento dell'entrata in vigore della presente legge. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze sono determinate ulteriori modalità applicative, nonché l'entità e le modalità del ristoro a favore degli istituti concedenti i mutui».

15.0.18

COMAROLI, ARRIGONI

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Differimento del pagamento rate mutui per i Comuni fino a 5 mila abitanti in condizioni di particolare rigidità di bilancio)

1. Per il triennio 2017-2019, i Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti possono differire il pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. nonché dall'istituto per il credito sportivo, la cui incidenza comprensiva degli interessi, sul complesso delle entrate correnti, sia superiore al 13 per cento, senza applicazione di sanzioni e interessi, agli anni immediatamente successivi alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di paga-

mento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi e senza cumulo di pagamenti riferiti a più annualità nel medesimo esercizio finanziario. Per l'anno 2017 le rate di cui al primo periodo si intendono limitate a quelle non scadute al momento dell'entrata in vigore della presente legge. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze sono determinate ulteriori modalità applicative, nonché l'entità e le modalità del ristoro a favore degli istituti concedenti i mutui».

15.0.19

BERGER, PALERMO, PANIZZA, ORELLANA, LANIECE, ZIN, BATTISTA

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Ripristino agevolazione territori montani)

1. All'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", e delle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 3 milioni di euro annui a decorrere dal 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

15.0.20

BERGER, PALERMO, PANIZZA, ORELLANA, LANIECE, ZIN, BATTISTA

*Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:***«Art. 15-bis.***(Agevolazioni per i piccoli imprenditori commerciali nei comuni di montagna)*

1. L'articolo 16 della legge 31 gennaio 1994, n. 97 è sostituito dal seguente:

"Art. 16. – 1. Imprenditori agricoli che svolgono un'attività commerciale, di servizio, artigianale o professionale in zone montane, con un volume d'affari inferiore a euro 60.000, possono determinare il reddito d'impresa o di lavoro autonomo applicando all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, il coefficiente di redditività del 25 per cento a ai fini dell'imposta sul valore aggiunto possono determinare l'imposta riducendo l'imposta relativa alle operazioni imponibili in misura pari al 50 per cento del suo ammontare, a titolo di detrazione forfettaria dell'imposta afferente agli acquisti ed alle importazioni.

2. La rivendita di beni, acquistati da altri imprenditori agricoli ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e per un importo non superiore a 5.000 euro per ogni anno, effettuata da imprenditori agricoli costituisce attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile e si considera produttiva di reddito agrario".»

15.0.21

BERGER, PALERMO, PANIZZA, ORELLANA, LANIECE, ZIN, BATTISTA

*Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:***«Art. 15-bis.***(Modifica alla legge 31 gennaio 1994, n. 91, in materia di assunzioni a tempo parziale nei comuni di montagna)*

1. All'articolo 18 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: "dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863," sono aggiunte le seguenti: "in forma intermittente, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81";

b) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

"4. Ai coltivatori diretti assunti ai sensi del comma 1 spetta il raddoppio della quota parte datoriale alla contribuzione dovuta al fondo pensione complementare prevista del relativo contratto collettivo applicato in azienda"».

15.0.22

RUVOLO, IURLARO

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Recupero dei manufatti ferroviari)

1. Le regioni, i comuni e le comunità montane possono stipulare intese finalizzate al recupero delle stazioni ferroviarie disabilite ricorrendo all'istituto del comodato a favore delle organizzazioni di terzo settore, di cui alle leggi 11 agosto 1991, n. 266 e successive modificazioni, 8 novembre 1991, n. 381 e successive modificazioni, e 7 dicembre 2000, n. 383, nonché alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, per fame presidi di protezione civile e salvaguardia del territorio, promozione sociale e culturale, ovvero, di intesa con la società Invitalia e con la società Ferrovie dello Stato S.p.A, possono farne sedi permanenti di promozione dei prodotti tipici locali».

Tit.1

QUAGLIARIELLO

Sostituire il titolo con il seguente: «Misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni, dei comuni montani, nonché disposizioni per la riqualificazione e il recupero dei centri storici dei medesimi comuni».

Sottocommissione per i pareri

73^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente
CALEO

Orario: dalle ore 16,15 alle ore 16,20

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

alle Commissioni 5^a e 6^a riunite:

(2595) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole.

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)

Martedì 22 novembre 2016

Plenaria**229^a Seduta***Presidenza del Presidente*
CHITI*La seduta inizia alle ore 13,05.**IN SEDE CONSULTIVA*

(2595) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 5^a e 6^a riunite. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

La senatrice GUERRA (*PD*), relatrice, illustra il disegno di legge in titolo, evidenziando che esso contribuisce alla manovra di finanza pubblica 2017-2019, apportando circa 4,2 miliardi di euro per l'anno 2017, 4,2 miliardi di euro per l'anno 2018, 3,22 miliardi di euro per l'anno 2019 e 2,97 miliardi di euro annui a decorrere dall'anno 2020. Tali maggiori entrate derivano, prevalentemente, da misure di rafforzamento del contrasto all'evasione fiscale in campo IVA, nonché dalla estinzione agevolata dei debiti relativi ai carichi affidati agli agenti di riscossione negli anni dal 2000 al 2016.

Esso, inoltre, si pone l'obiettivo di migliorare il rapporto tra lo Stato e il contribuente, attraverso un nuovo ruolo attribuito all'amministrazione fiscale, che non si limita a ricevere le dichiarazioni fiscali e fare controlli *ex post*, ma che promuove la *tax compliance* dei contribuenti mediante l'acquisizione e la processabilità, in tempi ravvicinati, delle informazioni riguardanti le transazioni commerciali e i connessi pagamenti operati dalle aziende, nonché attraverso la sostituzione degli studi di settore con indici sintetici di affidabilità fiscale, e l'introduzione di una lunga serie di semplificazioni fiscali, al tempo stesso dotando di nuovi strumenti l'ente adetto alla riscossione.

Successivamente, dà conto di una relativa proposta di parere non ostativo con osservazioni per le Commissioni di merito interessate.

In riferimento all'articolo 5-*bis*, la definizione delle liti fiscali relative alle accise non pagate prima del 1° aprile 2010, mediante un pagamento forfettario del 20 per cento dell'accisa pretesa e della relativa IVA, con la conseguente rinuncia ad ogni ulteriore accertamento giudiziario, potrebbe essere considerata incompatibile con l'ordinamento europeo, considerando anche la sentenza della Corte di giustizia UE del 17 luglio 2008 (causa C-132/06) che ha condannato l'Italia per il condono IVA di cui agli articoli 8 e 9 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003) poiché «introducendo una misura di condono appena dopo la scadenza dei termini entro cui i soggetti passivi avrebbero dovuto pagare l'IVA e richiedendo il pagamento di un importo assai modesto rispetto a quello effettivamente dovuto, la misura in questione consente ai soggetti passivi interessati di sottrarsi definitivamente agli obblighi ad essi incombenenti in materia di IVA, anche se le autorità fiscali nazionali avrebbero potuto individuare almeno una parte di questi contribuenti durante i quattro anni precedenti alla data di prescrizione dell'imposta normalmente dovuta. In questo senso, la legge n. 289 del 2002 rimette in discussione la responsabilità che grava su ogni Stato membro di garantire l'esatta riscossione dell'imposta».

Relativamente all'articolo 6, la relatrice ritiene che la definizione agevolata ivi disciplinata, non si ponga in contrasto con l'ordinamento europeo poiché, sebbene possa ricomprendere anche la riscossione dell'IVA dovuta per le cessioni di beni e servizi effettuate nel territorio italiano, da cui deriva una delle risorse proprie dell'Unione europea, la procedura prevede comunque il pagamento delle intere somme iscritte a ruolo a titolo di capitale e dei relativi interessi legali. La misura, pertanto, non sembra comportare una violazione degli obblighi gravanti sull'Italia derivanti dalla normativa europea in materia di IVA. Peraltro, conseguentemente, non rileva ai fini europei l'esclusione, dalla definizione agevolata, delle risorse proprie dell'Unione europea relativa ai dazi doganali e all'IVA all'importazione, prevista dalle lettere *a)* e *b)* del comma 10 dell'articolo 16.

Nessun Senatore chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE, quindi, accertata la presenza del numero legale richiesto per deliberare, mette in votazione lo schema di parere predisposto dalla relatrice, pubblicato in allegato.

La Commissione approva.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati per quanto riguarda la data di applicazione (n. COM (2016) 709 definitivo)

(Osservazioni alla 6^a Commissione. Esame. Osservazioni favorevoli con rilievi)

La senatrice GUERRA (*PD*), relatrice, introduce l'atto europeo in argomento, spiegando che esso si limita a rinviare di un anno (dal 31 dicembre 2016 al 1° gennaio 2018) la data di applicazione del regolamento (UE) n. 1286/2014 relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (regolamento PRIIP), come richiesto dal Parlamento europeo e da 23 Stati membri, in seguito al respingimento, da parte del Parlamento europeo, del progetto di regolamento delegato della Commissione europea, con conseguente incertezza giuridica circa l'applicazione di talune disposizioni del regolamento PRIIP.

Dà, conseguentemente, lettura di una conferente bozza di osservazioni favorevoli con rilievi, secondo la quale la base giuridica è costituita dall'articolo 114 del TFUE, sul ravvicinamento delle legislazioni nazionali, che è la medesima base del regolamento PRIIP, mentre i principi di sussidiarietà e di proporzionalità sono rispettati, in quanto la proposta si limita a conseguire l'obiettivo di rinviare la data di applicazione del regolamento, per un periodo di tempo sufficiente a consentire l'emanazione di un nuovo regolamento delegato relativo al documento contenente le informazioni chiave (KID), che tenga conto delle considerazioni formulate dal Parlamento europeo, al fine di consentire l'effettiva applicazione delle norme sui PRIIP, da parte delle autorità competenti e degli ideatori di PRIIP.

Nessun Senatore chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE, quindi, accertata la presenza del numero legale richiesto per deliberare, mette in votazione lo schema di osservazioni favorevoli con rilievi predisposto dalla relatrice, pubblicato in allegato.

La Commissione approva.

SULL'INCONTRO INTERPARLAMENTARE ORGANIZZATO DALLA COMMISSIONE CONTROLLO SUI BILANCI DEL PARLAMENTO EUROPEO (BRUXELLES, 8 NOVEMBRE 2016)

Il senatore MARTINI (*PD*) riferisce sull'incontro interparlamentare organizzato dalla Commissione Controllo sui Bilanci del Parlamento europeo (CONT), che ha avuto luogo l'8 novembre scorso a Bruxelles.

L'obiettivo dell'incontro è stato di coinvolgere i Parlamenti nazionali in una riflessione congiunta circa le criticità che si manifestano in alcuni Stati membri nella fase di impiego dei fondi europei.

Nel corso del dibattito è emersa l'esigenza di rafforzare il dialogo tra il Parlamento europeo e i Parlamenti nazionali su questo argomento e di creare forme più strutturate di cooperazione.

La relatrice per il discharge 2014, onorevole Martina Dlabajova, ha elencato quattro proposte concrete di cooperazione con i Parlamenti nazionali: 1) la presentazione presso la Commissione per il Controllo dei bilanci (CONT) della relazione annuale della Corte dei Conti europea alla presenza di rappresentanti dei Parlamenti nazionali; 2) la previsione di sessioni dedicate al controllo del bilancio nelle riunioni dei Presidenti delle Commissioni Finanze e Bilancio organizzate dal Parlamento dello Stato membro che detiene la Presidenza di turno del Consiglio dell'Unione europea; 3) la creazione di uno *staff network* (segretariato della Commissione CONT e segreterie delle Commissioni competenti dei Parlamenti nazionali) al fine di seguire le procedure di *discharge*, ma anche per disseminare buone pratiche. Ogni Parlamento potrebbe a tal fine nominare un *contact point* deputato alla trasmissione delle informazioni; 4) la diffusione di informazioni da parte della Commissione CONT ai Parlamenti nazionali quando vengono organizzate visite negli Stati membri.

Il senatore ricorda di aver espresso la propria adesione alle suddette proposte e di aver illustrato i notevoli progressi compiuti dal Sistema Italia in questo delicato ambito e l'attività di costante monitoraggio svolta dalla Commissione Politiche dell'Unione europea del Senato sull'impiego dei fondi europei in Italia.

La seduta termina alle ore 13,25.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2595

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,

considerato che esso contribuisce alla manovra di finanza pubblica 2017-2019, apportando circa 4,2 miliardi di euro per l'anno 2017, 4,2 miliardi di euro per l'anno 2018, 3,22 miliardi di euro per l'anno 2019 e 2,97 miliardi di euro annui a decorrere dall'anno 2020. Tali maggiori entrate derivano prevalentemente da misure di rafforzamento del contrasto all'evasione fiscale in campo IVA, nonché dalla estinzione agevolata dei debiti relativi ai carichi affidati agli agenti di riscossione negli anni dal 2000 al 2016;

considerato, inoltre, che esso si pone l'obiettivo di migliorare il rapporto tra lo Stato e il contribuente, attraverso un nuovo ruolo attribuito all'amministrazione fiscale, che non si limita a ricevere le dichiarazioni fiscali e fare controlli *ex post*, ma che promuove la *tax compliance* dei contribuenti mediante l'acquisizione e la processabilità, in tempi ravvicinati, delle informazioni riguardanti le transazioni commerciali e i connessi pagamenti operati dalle aziende, nonché attraverso la sostituzione degli studi di settore con indici sintetici di affidabilità fiscale, e l'introduzione di una lunga serie di semplificazioni fiscali, al tempo stesso dotando di nuovi strumenti l'ente addetto alla riscossione;

considerato, in particolare, che:

– l'articolo 1 dispone, a decorrere dal 1° luglio 2017, lo scioglimento di Equitalia e l'istituzione dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, ente pubblico economico strumentale dell'Agenzia delle entrate, sottoposto all'indirizzo e alla vigilanza del Ministro dell'economia e delle finanze. Il personale è trasferito al nuovo ente senza soluzione di continuità e con la garanzia della posizione giuridica ed economica. Viene precisato che nel rapporto coi contribuenti il nuovo ente deve conformarsi ai principi dello Statuto del contribuente, tra cui quelli della trasparenza, della leale collaborazione e della tutela di affidamento e buona fede, nonché agli obiettivi di cooperazione rafforzata tra fisco e contribuente individuati dalla legge di delega fiscale. I bilanci dell'ente devono essere redatti secondo quanto previsto dalle norme di attuazione della disciplina europea in tema di bilanci societari dettata dalla direttiva 2013/34/UE;

– l'articolo 4 estende la possibilità di usufruire del credito d'imposta per l'adeguamento tecnologico anche a coloro che esercitano l'opzione per la fatturazione elettronica tra privati attraverso il Sistema di interscambio, attribuendo un ulteriore credito d'imposta di 50 euro, per un solo

anno e nei limiti stabiliti dalla disciplina degli aiuti *de minimis* di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013;

– inoltre, sempre all'articolo 4, per coloro che utilizzano il sistema di trasmissione telematica delle fatture ai fini di imposta sui redditi e di IVA, la lettera *a-ter*) del comma 6 prevede una ulteriore riduzione del termine entro i quali poter notificare gli accertamenti, che passa da 4 a 3 anni;

– l'articolo 5-bis autorizza l'Agenzia delle dogane a definire con transazioni, entro il 30 settembre 2017, le liti fiscali pendenti alla data di entrata in vigore della legge, aventi ad oggetto il recupero dell'accisa su prodotti energetici, alcol e bevande alcoliche e della relativa imposta IVA, per fatti verificatisi anteriormente al 1° aprile 2010. Il soggetto passivo può estinguere la pretesa tributaria pagando solo il 20 per cento dell'accisa e dell'IVA dovute, entro sessanta giorni dalla transazione, senza interessi, indennità di mora e sanzioni;

– l'articolo 6 consente la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione negli anni compresi tra il 2000 e il 2016, pagando solo le somme iscritte a ruolo a titolo di capitale, di interessi legali e di remunerazione del servizio di riscossione, e dunque non anche le sanzioni, gli interessi di mora e le sanzioni e somme aggiuntive gravanti su crediti previdenziali. Il comma 10 precisa, inoltre, che sono escluse dalla possibilità di definizione agevolata le risorse proprie tradizionali dell'Unione europea (dazi e IVA all'importazione) e le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 2015/1589;

– l'articolo 9, con riferimento alla missione di supporto sanitario in Libia (operazione «Ippocrate») e alla missione dell'ONU *United Nations support mission in Lybia* (UNSMIL), autorizza fino al 31 dicembre 2016 la somma di 17.388.000 euro per la partecipazione di personale militare alle operazioni;

– l'articolo 12 incrementa di 600 milioni di euro per l'anno 2016 le spese per l'attivazione, la locazione e la gestione dei centri di trattenimento e di accoglienza per stranieri, prevedendo altresì il concorso dello Stato agli oneri che sostengono i Comuni che accolgono le persone richiedenti la protezione internazionale in base al Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR);

– l'articolo 13 interviene anche in materia di accesso al credito delle imprese agricole, prevedendo al comma 2 che le garanzie a prima richiesta concesse da ISMEA (Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare) potranno essere fornite a titolo gratuito, nel limite di un tetto di spesa per ciascuna garanzia concessa pari a 15.000 euro, soglia utile affinché l'intervento possa essere configurato come aiuto *de minimis* nel settore agricolo, ai sensi dei regolamenti (UE) nn. 1407/2103 e 1408/2013,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:

in riferimento all'articolo 5-*bis*, la definizione delle liti fiscali relative alle accise non pagate prima del 1° aprile 2010, mediante un pagamento forfettario del 20 per cento dell'accisa pretesa e della relativa IVA, con la conseguente rinuncia ad ogni ulteriore accertamento giudiziario, potrebbe essere considerata incompatibile con l'ordinamento europeo, considerando anche la sentenza della Corte di giustizia UE del 17 luglio 2008 (causa C-132/06) che ha condannato l'Italia per il condono IVA di cui agli articoli 8 e 9 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003) poiché «introducendo una misura di condono appena dopo la scadenza dei termini entro cui i soggetti passivi avrebbero dovuto pagare l'IVA e richiedendo il pagamento di un importo assai modesto rispetto a quello effettivamente dovuto, la misura in questione consente ai soggetti passivi interessati di sottrarsi definitivamente agli obblighi ad essi incombenti in materia di IVA, anche se le autorità fiscali nazionali avrebbero potuto individuare almeno una parte di questi contribuenti durante i quattro anni precedenti alla data di prescrizione dell'imposta normalmente dovuta. In questo senso, la legge n. 289 del 2002 rimette in discussione la responsabilità che grava su ogni Stato membro di garantire l'esatta riscossione dell'imposta»;

in riferimento all'articolo 6, si ritiene che la definizione agevolata ivi disciplinata, non si ponga in contrasto con l'ordinamento europeo poiché, sebbene possa ricomprendere anche la riscossione dell'IVA dovuta per le cessioni di beni e servizi effettuate nel territorio italiano, da cui deriva una delle risorse proprie dell'Unione europea, la procedura prevede comunque il pagamento delle intere somme iscritte a ruolo a titolo di capitale e dei relativi interessi legali. La misura, pertanto, non sembra comportare una violazione degli obblighi gravanti sull'Italia derivanti dalla normativa europea in materia di IVA. Peraltro, conseguentemente, non rileva ai fini europei l'esclusione, dalla definizione agevolata, delle risorse proprie dell'Unione europea relativa ai dazi doganali e all'IVA all'importazione, prevista dalle lettere *a*) e *b*) del comma 10 dell'articolo 16.

**OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO COMUNITARIO N. COM (2016) 709 defi-
nitivo SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA
SUSSIDIARIETÀ**

La Commissione, esaminato l'atto in titolo,

considerato che esso si limita a rinviare di un anno (dal 31 dicembre 2016 al 1° gennaio 2018) la data di applicazione del regolamento (UE) n. 1286/2014 relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (regolamento PRIIP), come richiesto dal Parlamento europeo e da 23 Stati membri, in seguito al respingimento, da parte del Parlamento europeo, del progetto di regolamento delegato della Commissione europea, con conseguente incertezza giuridica circa l'applicazione di talune disposizioni del regolamento PRIIP;

ricordato che il regolamento PRIIP, al fine di migliorare la tutela degli investitori al dettaglio, stabilisce regole uniformi su: *a)* il formato e il contenuto del documento contenente le informazioni chiave (*KID*) che deve essere redatto dagli ideatori dei PRIIP; *b)* gli obblighi di redazione e consegna di tale documento agli investitori al dettaglio al fine di consentire loro di comprendere e raffrontare le caratteristiche e i rischi chiave dei PRIIP; *c)* i poteri di monitoraggio sul mercato dei prodotti di investimento assicurativi commercializzati (*IBIP*) distribuiti o venduti nell'Unione; *d)* procedure di reclamo, ricorso, cooperazione e supervisione; *e)* sanzioni amministrative e altre misure amministrative;

considerato che:

– la Commissione europea, il 30 giugno 2016, ha adottato il regolamento delegato che stabilisce norme tecniche di regolamentazione per quanto riguarda la presentazione, il contenuto, il riesame e la revisione dei documenti contenenti le informazioni chiave e le condizioni per adempiere l'obbligo di fornire tali documenti (C(2016) 3999), ai sensi dell'articolo 30 del regolamento PRIIP;

– il paragrafo 5 dell'articolo 30 del regolamento PRIIP stabilisce che il regolamento delegato entri in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di tre mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato;

– il Parlamento europeo ha approvato, il 14 settembre 2016, una risoluzione con cui ha sollevato obiezioni al regolamento delegato, ai sensi del predetto articolo 30 del PRIIP, impedendone l'entrata in vigore. Nella risoluzione, il Parlamento europeo chiede, inoltre, alla Commissione

di presentare un nuovo atto delegato che tenga conto delle sue preoccupazioni e, conseguentemente, di presentare una proposta volta a posticipare la data di entrata in vigore del regolamento PRIIP;

– in particolare, il Parlamento europeo ritiene che «sarebbe fuorviante per gli investitori eliminare il rischio di credito dal calcolo della categorizzazione del rischio di prodotti assicurativi», che «l'atto delegato adottato dalla Commissione contiene lacune nella metodologia di calcolo dei futuri scenari di rendimento» e che «la mancanza di orientamenti dettagliati nel regolamento delegato sulle segnalazioni di comprensibilità crea un grave rischio di incoerenza nell'applicazione di questo elemento nel documento contenente le informazioni chiave in tutto il mercato unico». Di conseguenza, «le norme stabilite nel regolamento delegato, se lasciate invariate, rischiano di essere in contrasto con lo spirito e lo scopo della legislazione, che è quello di fornire informazioni chiare, comparabili, comprensibili e non ingannevoli sui PRIIP agli investitori al dettaglio»;

ricordato che questa Commissione, nell'ambito delle osservazioni formulate il 21 settembre 2016 sullo schema di decreto legislativo n. 326, recante norme per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento PRIIP, ha rilevato la predetta contrarietà del Parlamento europeo e ha ritenuto che ciò non osti all'entrata in vigore del decreto legislativo, il quale subordina la propria efficacia alla data di applicazione del regolamento europeo;

considerato che la Commissione europea, in data 15 novembre 2016, nel trasmettere la proposta di regolamento ai fini dello scrutinio sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, chiede ai parlamenti nazionali di «confermare entro il 28 novembre 2016, se possibile, che non intendono inviare un parere motivato», vista la straordinaria urgenza dell'atto legislativo trasmesso,

formula per quanto di competenza osservazioni favorevoli, con i seguenti rilievi:

la base giuridica è costituita dall'articolo 114 del TFUE, sul ravvicinamento delle legislazioni nazionali, che è la medesima base del regolamento PRIIP;

i principi di sussidiarietà e di proporzionalità sono rispettati in quanto la proposta si limita a conseguire l'obiettivo di rinviare la data di applicazione del regolamento, per un periodo di tempo sufficiente a consentire l'emanazione di un nuovo regolamento delegato relativo al documento contenente le informazioni chiave (KID), che tenga conto delle considerazioni formulate dal Parlamento europeo, al fine di consentire l'effettiva applicazione delle norme sui PRIIP, da parte delle autorità competenti e degli ideatori di PRIIP.

Sottocommissione per i pareri (fase discendente)

36^a Seduta

Presidenza della Presidente
CARDINALI

Orario: dalle ore 14 alle ore 14,10

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alla 1^a Commissione:

(1261-B) Elena FERRARA ed altri. – Disposizioni per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati: parere non ostativo su emendamenti;

alla 12^a Commissione:

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 767/2009 sull'immissione sul mercato e sull'uso dei mangimi (n. 353): osservazioni favorevoli.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno delle mafie
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

Martedì 22 novembre 2016

Plenaria

Presidenza della Presidente

Rosy BINDI

La seduta inizia alle ore 14,15.

Audizione del capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, Santi Consolo

(Svolgimento e conclusione)

Rosy BINDI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

(La Commissione concorda)

Rosy BINDI, *presidente*, introduce l'audizione del capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria (DAP), Santi Consolo, il quale è accompagnato dal dottor Roberto Piscitello, Direttore generale della Direzione generale Detenuti e trattamento del DAP e dal dottor Carlo Villani, magistrato della Direzione generale Detenuti e trattamento del DAP.

Tale audizione rientra nel filone di inchiesta di cui all'articolo 1, lettera c), della legge istitutiva della Commissione, relativo all'applicazione del regime carcerario di cui all'articolo 41-*bis* della legge sull'ordinamento penitenziario alle persone imputate o condannate per delitti di tipo mafioso.

Indi, propone che la Commissione si riunisca in seduta segreta.

(La Commissione concorda. I lavori proseguono in seduta segreta indi riprendono in seduta pubblica).

Rosy BINDI, *presidente*, ringrazia il capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, Santi Consolo, per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 16,25.

COMMISSIONE PARLAMENTARE per la semplificazione

Martedì 22 novembre 2016

Plenaria

Presidenza del Presidente
Bruno TABACCI

La seduta inizia alle ore 13,20.

INDAGINE CONOSCITIVA

Sulla semplificazione e sulla trasparenza nei rapporti con gli utenti nei comparti finanziario, bancario e assicurativo:

Audizione di rappresentanti della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob)

(Svolgimento e conclusione)

Bruno TABACCI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce, quindi, l'audizione.

Anna GENOVESE, *Componente della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob)*, svolge un'ampia relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Bruno TABACCI, *presidente*, ringrazia la professoressa Genovese per il suo contributo e il documento tecnico che ha depositato agli atti della Commissione e svolge alcune considerazioni con riguardo alle problematiche emerse nel corso dell'audizione e, più in generale, dell'indagine conoscitiva.

Dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 13,55.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro**

Martedì 22 novembre 2016

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle ore 21 alle ore 21,15.

Plenaria

Presidenza del Presidente
Giuseppe FIORONI

La seduta inizia alle ore 21,15

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Giuseppe FIORONI, *presidente*, comunica che l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha convenuto di trasmettere alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma la documentazione relativa a indagini su alcuni immobili dell'area della Balduina.

Comunica inoltre che:

– il 17 novembre 2016 il dottor Allegrini ha depositato un documento, riservato, del Ministero degli affari esteri e un gruppo di documenti, riservati, relativi ad accertamenti compiuti dall'Arma dei carabinieri nel 1978 su Tullio Olivetti;

– nella stessa data la dottoressa Tintisona ha depositato una nota, riservata, relativa alla società AutoCia, e una nota, riservata, relativa alle fonti «Franco» e «Cardinale»;

– il 18 novembre 2016 la dottoressa Picardi e il generale Scriccia hanno depositato i verbali, riservati, delle sommarie informazioni rese da due persone al corrente dei fatti;

– il 22 novembre 2016 il tenente colonnello Girauda ha trasmesso una nota, segreta, con allegato il verbale di sommarie informazioni rese da una persona al corrente dei fatti.

Propone quindi che i lavori proseguano in seduta segreta.

(La Commissione concorda. I lavori proseguono in seduta segreta, indi riprendono in seduta pubblica).

Giuseppe FIORONI, *presidente*, dichiara conclusa la seduta.

La seduta termina alle ore 22,45.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno degli infortuni sul lavoro e delle malattie
professionali, con particolare riguardo al sistema della
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

Martedì 22 novembre 2016

Plenaria

55ª Seduta

Presidenza della Presidente
FABBRI

Sono presenti i collaboratori dottor Bruno Giordano, dottoressa Marzia Bonacci, dottor Marco Accorinti, dottor Gerardo Corea, Maresciallo Capo Massimo Tolomeo e Maresciallo Aiutante Claudio Vuolo.

La seduta inizia alle ore 14,05.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La PRESIDENTE avverte che la pubblicità dei lavori delle audizioni in oggetto sarà assicurata attraverso il resoconto stenografico nonché, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del Regolamento interno, attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo.

Poiché non vi sono obiezioni resta così stabilito.

COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENTE

La PRESIDENTE evidenzia che l'ampia attività istruttoria posta in essere dalla Commissione sui profili inerenti alle malattie professionali conseguenti all'esposizione all'amianto ha lasciato emergere un quadro normativo confuso nella materia in questione, idoneo a pregiudicare la chiarezza delle discipline applicabili, con tutti i risvolti problematici conseguenti a tale circostanza.

Al fine di operare un riordino delle normative di settore ed altresì al fine di superare alcune specifiche criticità emerse in relazione alle stesse, fa presente di aver provveduto ad elaborare una disciplina normativa – contenente un testo unico sull'amianto- da trasfondere in un disegno di legge di iniziativa parlamentare.

Precisa che, una volta formalmente presentato, tale disegno di legge seguirà l'*iter* consueto, che prevede un esame istruttorio da parte della competente Commissione permanente e la successiva fase dell'esame in Assemblea.

Il senatore BAROZZINO (*Misto-SI-SEL*) sottolinea l'opportunità di inserire nel testo normativo in questione specifiche disposizioni volte a consentire il riconoscimento della malattia professionale da esposizione all'amianto anche ai lavoratori che operino in aree limitrofe a quelle in cui sorge un sito dismesso per la lavorazione di tale materiale, citando a titolo esemplificativo le aziende collocate vicino allo stabilimento della *ex* Materit. In subordine, ritiene necessario assicurare la sottoposizione di tali soggetti a visite mediche periodiche.

Richiama poi l'attenzione sull'opportunità di istituire registri dei tumori «per sito», volti ad evidenziare con puntualità l'andamento delle neoplasie correlate all'amianto in tali ambiti circoscritti.

La senatrice PAGLINI (*M5S*) si riserva di far pervenire alla Presidente eventuali proposte integrative da inserire nel futuro disegno di legge.

La senatrice D'ADDA (*PD*) sottolinea la necessità che, una volta presentato, il disegno di legge in questione venga esaminato in tempi celeri dalla competente Commissione permanente.

Il senatore BORIOLI (*PD*) esprime l'auspicio che il disegno di legge in questione possa essere condiviso dalle varie forze politiche.

La PRESIDENTE interviene per fornire alcune precisazioni sui profili sollevati dal senatore Barozzino.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Intervengono sui lavori della Commissione le senatrici D'ADDA (*PD*) e PAGLINI (*M5S*), alle quali risponde la PRESIDENTE.

La seduta termina alle ore 15,35.